IL CANCELLIERE MINISTRO DEL CENSO

ED

I NUOVI MUNICIPJ

VOLUME I.

COLLE

TIPOGRAFIA C. R. PACINI

1851.

254
4 D
8

IL CANCELLIERE
MINISTRO DEL CENSO

ED

I NUOVI MUNICIPJ

Digitized by Google

Digitized by Google

IL CANCELLIERE MINISTRO DEL CENSO

ED

I NUOVI MUNICIPJ

954
4.D
8

TRATTATO ILLUSTRATIVO

Delle Sovrane Leggi del 9. Marzo 1848, e 20. Novembre 1849.
con l'applicazioni degli ordini veglianti.

DEL

CANCELLIER MINISTRO DEL CENSO

GIUSEPPE MARIA BECATTINI

A GESS. DIREZ. GLE. D'ACQUE E FIREN. ASCHIVI

VOLUME I.

COLLE

TIPOGRAFIA C. R. PACINI

1851.

L'Autore intende di godere di tutti i privilegi che concede la Legge.

Ogni Dispensa sarà munita della firma dell'Autore.

Questa firma apposta qui immediatamente, contrasegnerà le Copie che l'Autore rende di pubblica ragione.

Digitized by Google

ALCUNE PAROLE PRELIMINARI

1. *Le Sovrane Veneratissime Leggi del* 9. *Marzo* 1848., *e del* 20. *Novembre* 1849. *hanno indotta una sostanziale modificazione ai Regolamenti Comunitativi.*

2. *I Cancellieri già Comunitativi divenendo Ministri del Censo, ed Attuarj dei Consigli Comunali hanno ingerenze relative e all'uno, e all'altro servizio.*

3. *I nuovi Consigli Municipali acquistando quasi libera la gestione Comunale, questa per altro è subordinata alla influenza delle Leggi ed ordini, che quella del* 20. *Novembre* 1849. *non ha abrogato.*

4. *Tanto la prima, che la seconda Legge determinano le facoltà, i doveri, la responsabilità respettiva.*

5. *La cognizione e dell'antica, e della nuova Legislazione, comparando, ed applicando l'una con l'altra, sembra un oggetto che possa interessare a tutti indistintamente.*

6. *Se l'Edifizio Municipale, le proprietà fundiarie avendo nel Catasto fondamento, conviene prima di esso parlarne.*

7. *Se la gestione della cosa pubblica ne viene per conseguenza naturale, il trattare di essa, necessità seconda ne avviene.*

8. *Giova sperare, che la idea unica, e sola di rendere meno gravoso lo Studio, che far si dovrebbe, non sia discaro l' additarne le prime fonti, ammessa la necessità di comunicarsi scambievolmente le apprese cognizioni, e di porle in comune, rendendole di pubblica ragione.*

Digitized by Google

PREFAZIONE

1. Tutto riesce a vantaggio di una Nazione quando gl' interessi dello Stato, e delle Comunità si confondono insieme.

2. La sola fedeltà al Principe Sovrano, abbandonata dai sentimenti di devota riconoscenza, e gratitudine, e dell' amore dei proprj doveri è ben poco in un Suddito.

3. Fra i doveri uno dei più santi è l'amor della Patria, che abbraccia l'interesse Pubblico garantito da Leggi con la cooperazione del Suddito.

4. Questa cooperazione non può star disgiunta dal disinteresse, dalla modestia, dalla nobiltà dei sentimenti, dal rispetto, e dalla riverenza.

5. La franchezza, e la lealtà sono pur necessarie.

6. Il Suddito animato da questi principj renunzia al piacere dell' amor proprio, ma gusta quello della soddisfazione di aver bene operato.

7. Nel Secolo in cui viviamo, predominando le passioni, ne è avvenuto, che le riforme benignamente concesse dal Principe, dovessero essere adattate ai bisogni reali, e non effimeri dei Popoli.

8. Le passioni antiche quanto il mondo, amiche, e nemiche fra loro, sempre costanti a professare, ed accogliere un principio o retto o erroneo, non cessano elleno di edificare con una mano quello che distruggono con l'altra.

9. Questo spettacolo lo presenta la Società, lo presentano i Cittadini, ma la legge positiva ha posto un freno, ed una regola alle passioni medesime.

10. Se tutto si vede finire in forza delle passioni allorchè oltrepassano il limite della ragione, ma questo tutto che finisce, risorge immediatamente nella stessa maniera, e se cangia nome, presenta sempre però una scena di ammirazione.

11. Se le passioni furono concesse per il comun bene, l'uomo perciò ne deve conoscere pienamente i confini delle sue cognizioni, nè presumer più oltre.

12. Senza l'ajuto delle passioni la ragione illanguidirebbe, e diverrebbe un grossolano istinto.

13. Per Legge di natura siamo destinati a vivere in Società con i nostri simili, e l'amor proprio costringe ciascuno a preferirsi agli altri.

14. Ciò non pertanto questo sentimento è il vincolo che ci unisce gl'uni agli altri, ed è per questo artifizio ammirabile della composizione dell'uomo, che ammirar bisogna l'infinita sapienza della Provvidenza.

15. Ora per le generose concessioni del nostro Augusto Sovrano, e Padre, abbiamo una ragione di più a stringere quei legami per raggiungere quello scopo, a cui sono dirette le premure, ed i pensieri del Principe, e del suo R. Governo.

16. I nostri bisogni son molti, ed a provvedervi sono espressamente destinate le concesse Riforme.

17. Deboli in mezzo ai pericoli abbiamo necessità di assistenza.

18. Il Commercio, la industria agricola, e manifatturiera, la istruzione, le Belle Arti, la sicurezza, la pubblica salute hanno reclamato, e reclamano tuttora

provvedimenti, poichè isolati procacciar non ce li possiamo, ed invece di rimanere immobili, e come concentrati in noi stessi, correre incontro ci conviene a coloro destinati a non promettere, ma a fare la utilità, e vantaggio nostro.

20. La prova adunque del piacere dell'avvicinamento ai suoi simili costituì la Società.

21. Da questa Società sappiamo perchè si ama, perchè non si può resistere alle attrattive, che ci presenta amore, amicizia, le virtù tutte e la reciprocità di stima, ed interessi.

22. Ecco uno degli effetti salutari della Legge del 20 Novembre 1849.

23. Invitati del sentimento della pietà, ecco il soccorso agli infelici, agli indigenti per disposizione del R. Governo, e dei Municipj.

24. Astretti dai bisogni della natura a procacciarsi quei comodi, che ad un viver quieto, tranquillo, sano, e sicuro, ecco i provvedimenti già decretati dal R. Governo, e dai Municipj.

25. Attratti al perfezionamento delle nostre idee, della nostra educazione, della nostra istruzione, al conoscimento dei miracoli della natura, ad una sana religiosa contemplazione dei prodigj della Divina Provvidenza, il R. Governo ed i Minicipj eccoli in ajuto.

26. Quest'epoca rammenterà quella in cui nacque il commercio dei soccorsi, dei benefizj vicendevoli, ed in cui l'uomo da queste affezioni dell'anima si avvezzò a reciproche compiacenze.

27. Questa santissima unione con i nostri simili rese, e renderà mai sempre cara la loro stima, il loro disprezzo ci umilierà, per cui in noi interdiremo le azioni

che negli altri dispiacciono per la regola di umanità, e di religione.

28. Da questa regola resultarono i patti, le convenzioni, le leggi; nacquero i Municipj, che decretando nuovi rapporti fra i Cittadini; inducendo nuove provvisioni invocarono la protezione di un saggio, ed illuminato Governo, e resero la Toscana felice.

29. Fù fin d'allora, che la Nazione incominciò a provare quella dolce espansione d'anima, che ci persuade, e convince, ad amare maggiormente il Principe, la Patria, il figlio, l'amico nostro.

30. Fin da quei tempi remoti le Comunità ebbero rappresentanti scelti nel seno dei Possidenti, che ritenevano l'amministrazione delle rendite del Comune, la maggior parte delle quali provenivano dalla imposizione fundiaria, e da qui nacque la necessità di un Estimo, di un Censimento dei beni, la nomina di un Custode alla conservazione del Campione, che marcando la distinta proprietà, ne avvertiva le mutazioni, o passaggio.

31. Questo impiegato del Comune, questo Attuario dei Consigli Municipali, questo Custode delle scritture divenne un impiegato direttamente a nomina del Governo.

32. I Rappresentanti del Comune, integerrime persone, affezionati al loro Sovrano, animati dal bene pubblico, amministravano liberamente le rendite del Comune in modo, che fiorivano le Arti, cresceva il Commercio, e la ricchezza Toscana ovunque prosperava.

33. L'immortale Pietro Leopoldo, il Primo rigeneratore della Toscana, conoscendo i veri, e reali bisogni dei Popoli, volle concedere ai Loro Magistrati quasi libera gestione delle cose Loro persuaso, e convinto

che Essi giornalmente, ed ocularmente vedendo questi bisogni, ai medesimi pronto riparo porgendo, conservavano quella felicità, che ai suoi figli aveva procurata.

34. Le facoltà, che aveva concesse a quei Magistrati le vincolava in alcuni articoli per impedire spese superflue in pregiudizio di quelle utili, vantaggiose, e necessarie, perchè i Possidenti non fossero per essere soverchiamente aggravati nelle imposizioni, perchè la sostanza si rispettasse del patrimonio proprio Comunale, perchè in tutto ne apparisce la correspettività e giustizia.

35. Col suo motuproprio del 2. Maggio 1772. aveva spiegato che il mandato nascente dalla Legge a favore dei magistrati era relativo a spese della più semplice amministrazione, e non giungeva senza la Sovrana autorizzazione, ad attaccare la sostanza della proprietà delle Comuni.

36. Non pertanto questa veniva denegata quando ad evidenza si dimostrava la utilità, e vantaggio della Comune, e del Pubblico, e ciò si poteva conoscere più facilmente dai magistrati Locali, poichè Essi, e non altri vedevano la necessità, propria, e vera, e non potevano falsarla perchè sopra loro spiegavano una sorveglianza i Ministri Locali del Principe.

37. Continuò il Filosofo Legislatore a dare alla Toscana Regolamenti atti a rigenerare totalmente la Rappresentanza Municipale, e ne meditava altri, che avrebbero perfezionata la grand'opera nell'incremento fisico, e morale del suo Popolo

38. Vicende Politiche incatenarono il santo proponimento.

39. Nel 1814. si restaurò il sistema Leopoldino,

Digitized by Google

ma non totalmente, perchè l'esigenze dei tempi che correvano non permisero altrimenti.

40. Nel 1816. si pubblicò la Legge Organica della Rappresentanza Comunale, che ottenne una modifica del 22. Marzo 1827.

41. Desiderio di novazioni cresceva; la necessità del Secolo reclamava provvedimenti, ma le forze del R. Governo, delle Comunità, e dei Possidenti venivano giornalmente a decrescere; sorgevano sempre circostanze in ogni ramo di pubblico servizio che o lo paralizzavano, o forzavano a mezze misure che il male radicalmente non togliendo rendevano i Regolamenti del Granduca Leopoldo Primo, e dei suoi Augusti successori, così vulnerati che lo sbilancio aumentando, reclamava il tutto in sostanza l'attuazione di una Legge Riformatrice, di cui l'Augusto Leopoldo Secondo ne fece soggetto delle sue cure, e pensieri.

42. Emanò Egli le Leggi del 9. Marzo 1848. e del 20. Novembre 1849. dirette a ricomporre l'Edificio Municipale, come conseguenza di altre relative alle persone, alla finanza Regia, e Comunale.

43. La Legge del 20. Novembre 1849. agli Articoli 111. e 156. conservando gli Ordini, e Regolamenti generali, e particolari, che vegliavano fino alla sua emanazione, queste disposizioni saranno enunciate ad ogni Articolo, a cui si referiscono, e corrispondono.

44. Ecco il campo vastissimo, che si presenta per il Lavoro che si è proposto lo scrivente di rendere di pubblica ragione.

45. La legislazione Toscana Municipale non può essere totalmente conosciuta se non se da erudite persone, le quali ne abbiano fatto uno studio particolare.

Digitized by Google

46. Non è per questo che lo scrivente presuma di entrare nel numero delle istruite persone, imperocchè quel poco che ha raccolto è solo frutto di molti anni di servizio, ed è grave gravissimo pensiero quello di farne anche la semplice narrazione.

47. Se concepj la idea di pubblicare per mezzo della stampa un lavoro non correlativo alle sue forze, mirò unicamente di essere utile in qualche modo alla sua Patria, e se non ne sarà reputato degno, almeno si lusinga, che sarà compatito, per la buona volontà, quantunque che essa non sia per corrispondere allo scopo di giovare a coloro, che ne potessero abbisognare.

48. Dichiara finalmente, che qualunque osservazione che sia per fare nella applicazione delle Leggi, ed Ordini, deve considerarsi meramente, come una opinione privata diretta soltanto a rintracciare lo spirito a cui la disposizione si referisca.

Digitized by Google

Digitized by Google

PARTE PRIMA

TITOLO I.

CANCELLIERI MINISTRI DEL CENSO

CAPITOLO I.

PARTE ISTORICA

1. Anche prima del 1500. esistevano i Cancellieri in servizio delle Comuni, e specialmente in quella parte che richiedeva l'assistenza di un Attuario a dare legalità ad operazioni Municipali che non solo abbracciavano la forma, ma la sostanza della Municipale Rappresentanza.

2. La Ordinanza del 27. Aprile 1532. stabiliva che le Tratte dei soggetti chiamati all'Uffizio Comunale far si dovessero dal Cancelliere, ed Ei ne rogava le deliberazioni.

3. Fù aggiunta con la successiva ordinanza del 14. Maggio 1532. la ingerenza per l'elezione dei sindaci e del Loro Assessore.

4. Accrebbero le attribuzioni nei Cancellieri le Ordinanze del 22. Febbrajo 1548, e primo Luglio 1549, e fù imposto loro l'obbligo di reggere, e governare la Cancelleria, di tener bene, e con buon ordine, e custodire fedelmente tutte le scritture, di rogarsi di tutti i Contratti, delle concessioni, e partiti, e generalmente di fare tutto quello, che all'ufficio di buon Cancelliere suole appartenere, e di adempire a tutti

gli ordini che gli venivano dati dalle Magistrature da loro servite, e queste disposizioni consonano anche con la comune etimologia, che il Cancelliere è quegli che ha la cura di rogarsi, scrivere, e registrare gli atti delle Magistrature.

5. Avvennero alcune riforme con la legge del 29. Aprile 1566. unicamente dirette a migliorare il servizio.

6. È da notarsi che la Provvisione del 19. Novembre 1569. obbligava i Cancellieri ad interloquire nelle cause Criminali a difesa della Corte, e della Giustizia, onde allontanare sempre più il caso, che i delitti rimanessero impuniti.

7. Il Cancelliere delle Decime, le cui attribuzioni si riunirono al Cancelliere delle Comunità se non nella Capitale ma in Provincia, aveva l'obbligo in coerenza del Bando del 2. Giugno 1579. di custodire, e conservarne al giorno i Campioni, i Libri, e le scritture.

8. Per lo Stato Senese nello statuto del 6. Novembre 1588. la nomina di questi Ministri fù riservata al Principe Regnante e i suoi successori come prescrive ancora la Legge del 23. Gennajo 1774, e le successive fino al giorno presente.

9. Molte ingerenze venivano affidate ai Cancellieri, e quelle poi che interessavano lo Stato, come di fatti nel 1675. per sistemare congruamente l'abbuono, ed esenzione dal pagamento delle Tasse concesso ai Padri di dodici figli, ed ovviare indebite elargizioni a danno delle Comuni, e dello Stato.

10. Nel 20. Settembre 1766. furono incaricati della compilazione degli Stati del pane venale del vendersi dai fornai, e nel 24. dello stesso Mese dei prospetti del grano, ed altri generi frumentarj per il consumo, e bisogni delle Comunità nella loro giurisdizione, con indicare in essi, è con precisione, ed esattezza tutte le persone che fossero state nella vera impotenza di pagare le imposizioni.

11. Invigilavano sopra i lavori di strade, con fare adempire le istruzioni del 30. Aprile 1767.

12. La nuova descrizione dei Poderi, dei terreni sciolti, per le imposte fù eseguita dai Cancellieri a mente del Sovrano Motuproprio del di 11. Giugno 1767.

Digitized by Google

13. Allorquando fù ordinato il censimento delle Popolazioni nel 9. Marzo 1767. i Cancellieri non solo furono incaricati della esecuzione, ma a schiarire i dubbj dei Parochi nella compilazione di quel censimento, che doveva annualmente repetersi nella circostanza dell'Anno Pasquale.

14. Interessava al R. Governo, che gli ordini, le leggi, ed i Regolamenti Comunali fossero rispettati, e scrupolosamente adempiuti furono richiamati i Cancellieri con la Circolare del 12. Giugno 1768. a vegliare sulla completa esecuzione.

15. Per la scrupolosa osservanza delle disposizioni governative contenute negli editti del 18. Settembre 1767. e 29. Ottobre 1768. ed in coerenza della Circolare del 31. Ottobre 1768. dovevano i Cancellieri intervenire con i Giusdicenti, e Grascieri nei pubblici Mercati, e Fiere.

16. E per il pagamento dello stipendio alle squadre dei famigli, dovevano i Cancellieri alla fine di ciascun Mese ispezionare con rivista i componenti le squadre stesse in ordine alle disposizioni circolate li 27. Ottobre 1778.

17. Prestavano i Cancellieri l'opera Loro non per forma ma per sostanza nel reclutamento, ossia discolato nella loro Comunità per gli ordini contenuti nella Circolare del primo Febbrajo 1768.

18. A Tutela delle Chiese, e dei benefizj doverono i Cancellieri in coerenza degli ordini pubblicati nel 17 Marzo 1769 portare ad effetto la prima compilazione degli Inventari, ed obbligazioni a carico dei Rettori di Chiese, e Benefizj.

19. Questa operazione fù rinnuovata sotto la influenza della Circolare del 26. Settembre 1788.

20. Avremo luogo di ritornare sopra queste ingerenze nello sviluppo delle attribuzioni confermate dalla Legge del 9. Marzo 1848.

21. Fino dal 2. Dicembre 1701. era stata affidata ai Cancellieri la ingerenza sulla amministrazione del sale di consumo nelle singole Comunità da loro assistite, e venne questa loro ingerenza richiamata alla piena osservanza con le Circolari 9. Marzo 1751. e 14. Luglio 1778. in coerenza del Motu-

Digitized by Google

proprio del 25. Agosto 1777. e Sovrano rescritto del 22. Dicembre di quell'anno.

22. Non vi era Tassa, o imposizione, la cui attivazione non occupasse i Cancellieri Comunitativi.

23. La cooperazione dei Cancellieri fù richiamata per la Tassa del macinato col Sovrano Motuproprio del 23. Marzo 1763. affinchè gli ordini emanati nel 4. Giugno 1678. avessero la loro piena esecuzione in un servizio essenzialmente interessante.

24. Conveniva che quei Ministri conoscessero pure il tenore degli ordini stati circolati in proposito nel 20. Maggio 1679. nel 4. Giugno 1688. nel 14. Marzo 1724. nel 13. Ottobre 1738. nel 30. Giugno, e 3. Ottobre 1741. nel 9. Luglio 1760., nel 1. Agosto di quell'anno, nel 14. Gennajo 1761.

25. Con le istruzioni del 16. Novembre 1779. furono date ad essi norme positive sia coerenti alle Leggi sopracitate, che a quelle che erano state in seguito pubblicate nel 7. Novembre 1764, 11. Febbrajo 1765. 21. Aprile 1767. 29. Luglio 1767. 23. Gennajo. 1771. 23. Giugno 1772. 7. Agosto 1772, 20. Novembre 1773. 4. Aprile 1774. 8. Febbrajo 1775. 28. Aprile 1775. 24. Marzo 1777. 8. Aprile 1777. 2. Luglio 1777. e nel 12. Novembre, e 1. Dicembre 1777. e 28. Maggio 1778.

26. Seguitando la Storia cronologica dei Cancellieri non si possono trascurare le caratteristiche, che le istruzioni del 16. Novembre 1779. attribuivano ai Cancellieri, istruzioni che riputar si devono non totalmente abrogate, e che in sostanza riunivano molti ordini, che ai doveri dei Cancellieri si referivano, ed in parte si referiscono.

27. Come Custodi delle Leggi, ed ordini riguardanti le Comunità, dovevano quelle pienamente conoscere per essere in grado di fare la giusta applicazione nella contingenza dei casi.

28. Come Direttori delle aziende delle Comunità, Luoghi Pij, e Patrimonj Comunitativi, era loro dovere di apprendere

le regole, ed i dettami dell'Economista, del Computista, del sindacatore, e ragioniere per prevedere, e bilanciare con le Magistrature, ed Amministratori le spese con gli assegni delle Comunità e Luoghi Pij.

29. Come Esecutori degli ordini dei Tribunali, e Magistrati della Capitale, e dei Ministri del Governo, non potevano tralasciare di apprendere quelle regole precise a scanso di nullità, ed inconvenienti.

30. Come notari, ed attuari delle Comunità, dei Luoghi Pij, e Patrimonj Comunitativi, loro cura, e pensiero, era ed è di esser bene istruiti nelle leggi Patrie, nel Gius dei Romani, a cui le nostre leggi in molti casi si riportano; non ignorare le massime dei Tribunali, le leggi, le regole, le forme interne, ed esterne degli atti, che rogar potevano, ed infine pienamente aver appresa la legislazione Amministrativa delle Comuni ec. che dovevano assistere, e tutelare.

31. Come Archivisti delle Comunità, dimenticar non potevano il loro obbligo per una regolare distribuzione dei Libri, e filze, per una fedele conservazione, e custodia delle scritture, ad essi affidate, che interessano i patrimonj, le sostanze, i diritti, le ragioni, ed i privilegi dei possidenti, e dei non possidenti per la parte litigiosa, e contenziosa, che si ha nelle filze, e Libri degli atti Civili dei Tribunali.

32. Come Ministri del R. Governo, del Principe Regnante negli affari pubblici Locali, dovevano, e devono far rispettare le leggi, alla cui esecuzione sono chiamati, con fatti positivi dimostrare agli amministrati la santità della missione nella vera e filiale sudditanza, ed obbedienza al Principe, ed al suo Real Governo.

33. Come Consultori legali dei Magistrati aver presenti tutte le decisioni emanate nella contingenza di dubbj, e per la interpetrazione delle Leggi, ed ordini nello spirito che furono emanate.

34. E come Cancellieri Delegati per l'azienda del sale, sapere che la Legge del 3. Marzo 1788. oboliva tutte quelle, che in prima vigivano, e che a tenore del Biglietto dell'Am-

Digitized by Google

ministratore generale delle Regie rendite del 2. Agosto 1814. devono essi munire di credenziale i rivenditori del sale con la indicazione della quantità, che ne abbisogna la rivendita, con l'obbligo di pagare a pronti contanti la quantità stessa, quindi di verificare l'arrivo, certificarlo, onde il Rivenditore potesse, e possa ottenere quell'abbuono che l'azienda gli ha decretato.

35. Ed atteso che l'obbligo dei Rivenditori sarebbe quello di presentarsi all'uffizio del Cancelliere per la prescritta verificazione, e non potendosi ciò ottenere perchè in tutti i Luoghi non risiede, o risiedeva il Cancelliere, fù ordinato dalla notificazione del 2. Gennajo 1817. che la detta presentazione si facesse immediatamente a qualunque autorità Locale, ove la Rivendita fosse, o fosse per essere stabilita.

36. Dovremo tornare sopra questo argomento, allorchè si parlerà dei doveri dei Cancellieri.

37. Erano Cancellieri della Tassa di macine, della quale già si è parlato.

38. La veneratissima Legge del 18. Giugno 1817. tuttora vigente aggiunse ai Cancellieri il servizio per lo stato Civile.

39. Questo ramo di pubblico servizio interessando tutte le Classi delle persone ha richiesto, e richiede la massima diligenza, ed accuratezza, essendo gravissimi i danni, che derivar ne possono.

40. Converrà trattenersi a suo tempo anche di questo servizio nei rapporti tutti, che abbraccia, essendo concatenato con la rappresentanza Municipale.

41. La Sovrana legge del di 8. Agosto 1826, ed ordini successivi, volle, che nelle operazioni per l' Arruolamento Militare fossero occupati anche i Cancellieri Comunitativi.

42. Con il Sovrano Motuproprio del 19. Febbrajo 1820. col Regolamento del 6. Giugno 1829, con la Legge del 9. Marzo 1848. sono stati investiti i Cancellieri della propria, e vera qualità di Ministri del Censo.

CAPITOLO II.

Cancellieri Ministri del Censo secondo la Legge del 9. Marzo 1848.

43. Ogni Ministro del Censo è custode, e conservatore di tutti i Libri, e documenti censuari delle Comunità comprese nel Territorio del suo distretto (Art. 48.)

44. Si è già annunziato, che in forza della Legislazione antica non essere di leggera importanza che gli Archivj delle Comunità, e dei Luoghi Pij siano custoditi, e conservati con premura particolare , e con regole costanti ed uniformi all'effetto che chiunque vi abbia interesse, sia con facilità, e con sollecitudine pienamente soddisfatto.

45. Ne avviene per conseguenza che i Cancellieri Ministri del Censo devono con scrupolo disporre in buon ordine e descrivere in esatto, e diligente Inventario e sempre tenuto in giorno le filze, Libri che attergono a ciascuna Comunità.

46. Tutte le Scritture, e Documenti che perverranno alle Cancellerie per interesse o servizio delle respettive Comunità, e Luoghi Pij devono esser legate in filze ben disposte con loro Repertorio a fine di ritrovare facilmente le Materie, che si contengono ad ogni occorrenza.

47. Tutte le Filze, ed atti dei Tribunali devono essere depositate con i loro Repertori, ben legate, e Classate negli Archivj Comunali a norma dei sovrani ordini del 27. Marzo 1828; Circolare del 12. Marzo 1829 con le limitazioni di che nella Circolare del 26. Aprile 1832. in rapporto agli affari Economici, e di Polizia che rimaner devono nel Tribunale Locale, e non altrimenti.

Questo deposito o consegna è prescritto che deve farsi dal Titolare che lascia un Tribunale per gli atti tutti Civili a suo tempo redatti purchè sia stato nell'uffizio almeno per

anni tre, e nel caso contrario questa consegna si passa al successore, il quale o all'epoca che sia per lasciare il posto, o a quella in cui gli convenga, è nel diritto di farne il deposito all'Archivio generale nella Cancelleria, ed uffizio del Censo.

Gli atti e processi Criminali si depositano dopo dieci anni dal dì dell'emanata sentenza.

48. La filza ordini, e circolari deve esser rilegata regolarmente con suo repertorio dettagliato, dovendo i Cancellieri farne particolare menzione nelle consegne fra Titolare e titolare secondo il disposto della Circolare della direzione generale del Pubblico Censimento del 6. Maggio 1850.

49. Le Buste a corredo dei Campioni dei Livelli, ed altre rendite della Comunità, e Luoghi Pij devono ciascuna di esse contenere un distinto, e dettagliato Inventario, o Indice.

50. Similmente le Buste per gl'Inventari, atti di riscontro, obbligazioni dei Rettori di Chiese, e benefizj, aver devono un legale Indice, o Inventario parziale.

51. Le istruzioni del 16. Novembre 1779, e quelle annesse al Sovrano Motuproprio del 22. Marzo 1827. impongono gli obblighi sopracennati.

52. Non è permesso di estrarre dagli Archivj gli originali delle Scritture, e Documenti, nè tampoco le filze, e Libri.

53. Possono consegnarsi mediante dettagliata ricevuta ai Giusdicenti, eTribunali, che per obbligo di loro ufficio, e nell'interesse del R. Fisco avessero bisogno di fare qualche ispezione sopra di esse, ma sarà cura, e pensiero dei Cancellieri di farsele restituire per riporle in Archivio, conforme chiaramente si legge nell'Art. 206. delle Istruzioni del 1779. ed in coerenza poi dell'Art. 633. delle istruzioni, e dichiarazioni, emanate per l'esecuzione del Sovrano Motuproprio del 2. Agosto 1838. approvate dal successivo Motuproprio del 16. Novembre di quell'anno, possono consegnarsi col sistema suddetto le filze degli atti Civili, che fossero avvocate dal Tribunale presso il quale fosse riassunta una Causa, a cui si referissero processi, o scritture nelle filze stesse esistenti.

Digitized by Google

54. Ma se il Cancelliere Ministro del Censo riconoscesse, che i detti originali, o filze contengano cose da non doversi o potersi palesare, in questo caso dovranno domandare ed ottenerne dal Direttore generale del Pubblico Censimento la opportuna autorizzazione, e permesso.

55. La Notificazione del 2. Marzo 1782. confermando la responsabilità nel Cancelliere Custode dell'Archivio, proibisce anche a detto Ministro di estrarre libri, e filze, e documenti dagli Archivj, e questa inibizione comprende ancora i residenti nel Consiglio Comunale, e soltanto si permette nella circostanza delle adunanze, ma con la continua assistenza, e presenza del Cancelliere, di portare nella stanza della seduta, dove sia legittimamente adunato, e riunito il Consiglio quei libri, filze, e documenti che occorra consultare.

56. In coerenza della risoluzione del 18. Luglio 1822. dell'uffizio generale delle Comunità i Gonfalonieri, ed i Giusdicenti non hanno diritto di asportare dagli Archivj le filze, i Libri, ed i Documenti, che sono alla custodia del Ministro del Censo, poichè la sua responsabilità è tale che la legge del 4. Maggio 1694. ripubblicata nel 3. Agosto 1768, e richiamata in vigore dall'Articolo 12. della Legge del 7. Ottobre 1817. lo priva incontravvenzione anche dell'Impiego, meno che il caso come sopra indicato, che il Giusdicente ne avesse bisogno per affari del suo ufficio.

57. Con dispaccio del Ministero dell'Interno del 31. Maggio 1850. circolato dalle Prefetture nel 3. Giugno successivo, in quanto al Campione dei Livelli, e Rendite della Comunità, può il Gonfaloniere concertarsi col Ministro del Censo ove debba conservarsi, essendo in questo rapporto obbligato il Cancelliere Ministro del Censo a deferire dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale, e come Archivista porre in salvo la sua responsabilità col mezzo di ricevuta.

58. Il Gonfaloniere a tenore dell'Articolo 71 *N.* 5. del Regolamento Comunale del 20. Novembre 1849. conservando sotto la sua responsabilità le carte pertinenti all'amministra-

zione corrente del Comune, sembra che possa richiedere, ed ottenere mediante ricevuta tutte quelle che siano realmente interessanti la corrente amministrazione, quando siano sciolte, e non legate in filza, imperocchè in questo caso è indispensabile domandare, ed ottenere dal Direttore genenerale del Pubblico Censimento la facoltà, come quegli da cui intieramente dipendono gli Archivj Comunitativi, e quindi da quel solo Ministero al quale la Direzione stessa è subordinata in conformità del Biglietto del Ministero delle R. R. Finanze del 27. Marzo 1850., con cui viene derogato alle disposizioni del 22. Ottobre 1848., conforme si legge nella Circolare del 6. Agosto del detto anno 1850. della predetta Direzione; cade qui in acconcio notare, che per disciogliere una filza, e renderla irregolare con togliere da essa documenti, dei quali, sembra più congruo, estrarne copia, sarà ben difficile l'ottenere quella autorizzazione che in casi straodinarj, e meramente eccezionali ben rare volte è stata concessa.

59. In ordine al Sovrano Rescritto del 20. Aprile 1772. e dell'Articolo 208. delle istruzioni del 16. Novembre 1779. non è permesso ad alcuno di maneggiare i Libri, e le filze esistenti nell'Archivio Comunale senza l'intervento, e presenza di un Ministro della Cancelleria, che deve prestarsi gratuitamente in ogni occorrenza.

60. È molto importante che questa sorveglianza sia praticata sopra i Libri Catastali, imperocchè nel caso che questi siano per esser ritrovati nella Revisione guasti, e deturpati la spesa per rifarli di nuovo rimane a carico del Cancelliere Ministro del Censo incoerenza dell'Articolo XI. delle Istruzioni del di 8. Marzo 1833. in pieno vigore, osservando che a questa diligente conservazione, e custodia, è diretta la Circolare del 13. Febbrajo 1714., che obbligava a tenere i Campioni estimali serrati in armadio a piena responsabilità dei Cancellieri, ed ognun vede la importanza di questi Libri sia in riguardo all'interesse privato, che al pubblico servizio.

61. Tutte le filze, e Libri che annualmente si depositano negli Archivj Comunitativi, devono essere aggiunte all'Inven-

Digitized by Google

tario, e se ne deve trasmettere la copia di questa addizione alla Direzione generale del pubblico Censimento inconformità della Circolare del 24. Marzo 1840. della già soprintendenza generale alle Comunità, e delle istruzioni del 2. Marzo 1841. Art. VII. essendo passate nella Direzione suddetta tutte le attribuzioni della soppressa soprintendenza generale alle Comunità in ordine al Sovrano Decreto del 10. Dicembre 1849.

TITOLO II.

Il Cancellier Ministro del Censo per le operazioni Catastali a seconda dell'Articolo 49. della Legge del 9. Marzo 1848.

CAPITOLO I.

Nozioni sul Catasto Antico.

62. *Catasto* ossia gravezza che s'impone secondo l'Estimo, e si chiama ancora decima, o Censo, tributo, o rendita del Pubblico.

63. *L'Estimo* coincide con le parole *Catasto*, e *Censo*, è detto così dalle stime che si fanno dei beni stabili, quando si pone sopra di essi la imposizione.

64. *Decima* usasi più comunemente per indicare il Dazio, o aggravio imposto sopra beni, o rendite che in principio importava la decima parte.

65. *Dazio* chiamasi ciò, che pagasi al Comune al Principe in specie, ed in genere, imposizione che grava i beni fondi, ed ora nella imposta annuale si ha il Dazio o Tassa prediale dovuta al R. Governo, ed il Dazio Comunitativo per le spese proprie del Comune.

66. *Catasto, ed Estimo* si intende ancora il Libro, o Campione, in cui si descrivevano, si registravano i beni stabili

BIBLIOTECA N.2 ROMA VITTORIO EMANUELE

con la loro qualifica di case, poderi, campi, terre spezzate, nude, lavorative, pomate, vitate, olivate e la loro quantità, e misura, la loro confinazione, la loro stima, e valore sia relativo al prezzo vero, e reale, sia in corrispondenza alla Decima, massa imponibile, attualmente si direbbe rendita imponibile.

67. In questi campioni si notavano i passaggi, e mutazioni di proprietà fino all'epoca specialmente della pubblicazione dei nuovi Regolamenti Comunitativi nel 1774. e 1777. ma dopo si eseguirono le volture mediante arroto descrittivo.

68. Interessava peraltro che questo ramo di servizio procedesse con uniformità, e perciò furono pubblicate diverse disposizioni nel 20. Maggio 1782. e nel 27. Marzo 1787., e da questa ultima si ordinò che le volture fossero eseguite secondo le formule che si trasmettevano, le quali abbracciavano molti casi di mutazioni, e passaggi di proprietà.

69. Molte sono le Leggi per la descrizione, o addecimazione dei beni nella Toscana; l'origine del Catasto conta il 1378.

70. Nel 1427. ai Libri dell'antica prestanza, che corrispondeva ad un imprestito forzato destinato à supplire ai pubblici bisogni furono sostituiti altri Libri con la denominazione di *Catastri*, dove ciascun Capo di Famiglia era obbligato a farsi descrivere con la indicazione dei beni, dei lucri personali, o altri effetti, che possedeva, onde potere in proporzione delle forze di ciascuno egualmente distribuire le gravezze.

71. Questi Libbri furono quindi rinnuovati nel 1430. nel 1433, nel 1442, nel 1446, nel 1451, nel 1457. nel 1469, e nel 1480.

72. Nel 5. Febbrajo 1494. volendo determinare una gravezza certa, relativa alla vendita dei beni fù ordinato, che un nuovo Campione dovesse contenere la descrizione dei soli beni dei Cittadini, e la descrizione di quelli dei Luoghi Pij fosse fatta in altro separato Campione, ed un terzo Campione fù destinato per la descrizione dei beni non soggetti ad imposizione.

Digitized by Google

73. Vennero dettate le istruzioni per tali descrizioni, le quali consonano a quelle che attualmente sono veglianti, e sola differenza vi si riscontra, che gli acquisti, o passaggi futuri si notavano in piè di ciascuna posta.

74. Dal 1494. si giunse al 1534, e questi Campioni contennero le descrizioni dei beni, che per arroto, o voltura avevano fatto passaggio, e tutti conservarono il nome di Campioni della Decima.

75. Cambiarono nome prendendo quello di arroto, ciò avvenne perchè gli scrivani destinati alle nuove impostazioni usando del verbo *arrogersi*, o *arrogarsi* ponevano ai Conti in dare l'acquisto sul corredo della scritta, o contratto, con la indicazione del giorno che ciò avveniva, e la dizione per arroto *N.* e così si faceva in avere per dimostrare il passaggio, ed il nuovo possessore.

76. La Legge del 12. Marzo 1517. estese quanto sopra al contado, che fino a quel giorno n'era stato esente.

77. Con il Regolamento del 1534. questi campioni si poterono dire perfezionati, e non furono rinnuovati se non se nel 1618., e vegliarono fino al 1714. in cui cessò l'uffizio della Decima.

78. Per tenere al giorno questi interessanti campioni dovevano indistintamente i possessori fare a loro conto la voltura nel termine rigoroso di due mesi, con la dichiarazione se avevano acquistato o il dominio utile, o il diretto dominio, se era stato fatto a tempo, o perpetuamente, di enunziare le case fatte di nuovo, dalle quali incominciavasi a trarne un utile, che in prima non avessero avuto, o perchè tali case in avanti servissero per loro uso, o perchè fossero state di un uso, o lucro diverso, e ciò in coerenza delle Leggi del 23. Dicembre 1444, e 1494. 5. Febbrajo, 7. e 13. Agosto 1504, 29. Novembre 1509, e 29. Gennajo, e 29. Fabbrajo 1516.

79. Gravi erano le pene, ed i pregiudizj contro i contumaci conforme alla legge del 20. Novembre 1532. fra i quali quello, che restavano i beni obbligati per qualunque debito che il venditore avesse contratto non solo col Principe ma

ancora con i privati, e poteva il vero possessore col tempo trovarsi spogliato dei suoi beni per i debiti altrui.

80. La decima secondo la legge del 1494. consisteva nella decima parte dell'entrata degli effetti stabili al netto, e purgata dagli aggravj, e mantenimenti.

81. Le variazioni del valore delle monete portarono alla conseguenza di non poter avere massime positive per stabilire la vera decima, e fu indispensabile regolarla annualmente a secondo delle circostanze.

82. Si avevano regole anche per l'addecimazione dei fondi affetti al vincolo Livellare.

83. Si osservava se il possessore era privilegiato dall'esenzione delle gravezze; si notava se dalla vendita detratto il canone, si verificava avanzo; e si ponderava se il fondo era addecimato prima della sottoposizione alla Enfitensi.

84. I privilegj di esenzione potevano esser perpetui, o temporari, potevano abbracciare o le intiere Comuni, o i Singoli.

85. In questo caso non si poteva omettere di farne conto nelle addecimazioni.

86. La imposizione della decima subj molte vicende di aumento, o diminuzione, ma una volta imposta, rendeva il fondo perpetuamente tenuto, ed obbligato a pagarla.

87. E se il possessore del fondo era privilegiato, la decima dirigeva le sue azioni sopra i beni, mentre per i non privilegiati le sue azioni esercitava o contro i beni, o contro le persone, e nel primo caso manteneva i suoi diritti sopra i beni, e nel secondo sopra i beni, e le persone.

88. Una riforma sostanziale ottenne nel 1556. l'uffizio delle decime, e la sua legislazione specialmente nella parte penale contro alle denunzie, alle volture, che andavano soggetti ancora alla perdita della metà dei beni non denunziati non descritti, o non voltati.

89. Nel 16 Novembre 1559. furono richiamati ad addecimare, e descrivere al conto proprio i possessori di beni qualunque, di fabbricati di qualunque specie, destinazione, ed uso, nessuno escluso, ed eccettuato, come anche le for-

Digitized by Google

naci, mulini, ed in una parola tutti quelli stabili soggetti a dare un lucro anche per affitto, locazione, e concessione perpetua, o temporaria.

90. Il Bando del 2. Giugno 1579. riunì in un solo uffizio nella Capitale i tre uffizj delle decime, ed in esso furono depositati tutti i campioni Libri, e Scritture.

91. Meritò una considerazione la legge declarativa del 3. Agosto 1679. al Bando del 13. Giugno di quell'anno, con la distinzione a carico di chi posar doveva il debito delle decime arretrate per dato, e fatto dei precedenti possessori al giorno del trapasso dei beni obbligati.

92. Questa Legge voleva la divisione del debito che attener poteva all'autore del possessore all'epoca o della morte, o del passaggio dei beni, e quello che poteva percuotere lo stesso possessore attuale, onde intentare prima l'azione personale contro gli Eredi del primo, e quindi nel caso d'insolventezza contro il fondo obbligato, e poscia contro la persona del possessore attuale.

93. Dopo più, e diverse Leggi del 1688. del dì 11. Febbrajo, del 2. Dicembre 1704, del 13. Decembre 1710, del 6. Novembre 1716, del 31. Gennajo 1721., e del 31. Luglio 1771. si giungeva alla pubblicazione dei nuovi Regolamenti dell'Immortale Leopoldo I., di felicissima, eterna memoria.

94. Il Regolamento del 29. Settembre 1774. concedeva ai Consigli generali di procedere alla formazione dei nuovi Estimarj.

95. Servendo alla parte istorica per la nuova compilazione degli Estimarj delle Comunità non si può trascurare di far conoscere, che a seconda della Lettera del 2. Giugno 1775. diretta al Cancelliere di Castel franco competeva alle Magistrature di adottare quei sistemi atti a regolare correspettivamente le resultanze dell'Estimo, perchè con una giusta proporzione vi posassero le imposizioni.

96. E che relativamente ai beni Livellari si provvedesse in modo, che la impostazione non fosse per essere di soverchio aggravio e al Domino Diretto, ed all'Enfitenta, come

appare dalla successiva Risoluzione del 18. Dicembre 1776.

97. Nel 3. Febbrajo 1777, furono circolati gli ordini del Governo, sulle base dei quali proceder si doveva alla rinnovazione degli Estimi, dovendo la massa maggiore rappresentare il valore dei beni, e resultare dal complesso dei prezzi dei beni stessi coacervati insieme.

98. Il prezzo, e valore estimativo, la massa maggiore estimale doveva conoscersi sotto la stessa denominazione di scudi fiorentini, di lire, di soldi, e denari.

99. Ed affinchè le operazioni numeriche dei reparti riuscissero più facili, la massa maggiore destinata a rappresentare il valore universale dei beni, o le masse maggiori dei beni medesimi, ossiano le poste dei Possessori dovevano ridursi ad una massa minore espressa in Lire, soldi, e denari, di modo tale che ogni lira di massa minore rappresentasse scudi mille di massa maggiore, e così il soldo, mille soldi, ed il denaro mille denari di massa maggiore.

100. Normali erano le considerazioni della Legge del 14. Febbrajo 1785.

101. Giacchè la cifra non doveva essere un segno meramente ideale di rappresentanza di valore, di quantità, che non esistevano, ed eterogenee alle masse, o somme dei beni stabili descritti, ne fù decretata l'abolizione.

102. La moneta di conto, ossia di massa o somma di Estimo fù sostituita all'incontro per segno nei respettivi Estimi, o Catasti serviente effettivamente ad indicare la quantità, ed il valore dei beni descritti.

103. Questo segno di moneta di conto fù unicamente conservato.

104. Furono corrette le male conteggiate, o erroneamente ridotte, masse, o somme minori, poichè la massa minore altro non era in se stessa che un termine proporzionale della massa maggiore, o regolato con proporzioni variamente introdotte per mero comodo dei Cancellieri, perchè potessero più agevolmente fare il reparto delle imposizioni.

105. Non portava sostanziale novazione se in alcuni Co-

muni la massa maggiore si diceva a scudi, la minore a lire, ed in altre a fiorini di convenzione, o ad unità, o diecine.

106. Con questi dati furono corretti gli Estimi, furono regolarizzate le descrizzioni, e fu cercato di dare ad esso quella perfezione la più desiderata.

107. Nella Provincia Senese con la scorta delle istruzioni del 1. Settembre 1777. furono compilati il campione di tassa prediale con la descrizione degl'intieri poderi, e quello delle Terre spezzate, denominandolo degli sciolti, ma in essi non comparvero le case tanto urbane, che rustiche.

108. Fù ritenuto di provvedere alla misura dei beni togliendo la generica espressione a corpo, ed a seme, e fù sostituita l'altra in corso, come dalla legge del 13. Marzo 1781.

109. Soppressa parimente la misura di stiora, panora, pugnora, e braccia quadre a terra, e le pertiche di braccia cinque quadre, e le bracciola di braccia venticinque, fù sostituita la misura del braccio quadro fiorentino a panno, della deca di braccia quadre dieci a panno, della pertica di dieci deche equivalente a braccia cento quadre, della Tavola di dieci pertiche ossiano braccia mille quadre, del quadrato di Tavole dieci pari a braccia quadre diecimila, e del braccio a terra equivalente a soldi diciotto, denari dieci, e due terzi di braccio fiorentino a panno.

110. Lo stajoro fiorentino corrispondeva a tavole una, pertiche cinque, deche quattro, e braccia uno, ed un terzo a panno, e dieci stiora fiorentine erano quadrati uno, Tavole cinque, pertiche quattro, deche una, e braccia tre e mezza.

111. Lo stioro Pisano era conposto di pertiche sessantasei, da braccia cinque l'una, ed ogni braccio di braccia cinque quadre, e si aveva la sua corrispondenza in Tavole una, pertiche sei, e deche cinque.

112. Lo stajo di Terra nel Senese, era composto di Tavole cento, la tavola di pertiche sei, e la pertica di braccia sei quadre, e secondo la nuova misura corrispondeva a Tavole tre, pertiche otto, deche una, e braccia nove, con una tenuissima frazione di quadrato.

Digitized by Google

113. L'addecimazione abbracciava anche i dominj diretti.

114. La legge del 25. Settembre 1775. ordinava portarsi al conto del livellare tutta la decima con che per altro i Livellari conseguissero una proporzionata diminuzione del canone.

115. La legge del 7. Agosto 1781. parlando dei beni livellarj, ordinava che la rendita si desumesse dal canone, se il livello era di moderna istituzione, se antico, si adottassero prima i vigenti sistema.

116. Quando l'entrata fosse stata desunta dal prezzo, o dalle stime del valore del fondo, la massa pagante stabilir si doveva a ragione del due, e mezzo per cento sul prezzo della compra, o sulla somma delle stime, ed atteso che le Fabbriche essendo esse di peggiore condizione dei beni di suolo, la rendita stabilivasi dopo il defalco del venti per cento, e sul reliquato si misurava la posta pagante con la regola di quattro unità per ogni cento scudi di rendita annuale, al netto dell'enunciato defalco.

117. I Libri dell'antico Estimo erano ben pochi, imperocchè si riducevano al Campione descrittivo, ed estimativo, ad una Liretta ossia Repertorio dei Possidenti, ambedue montati col dare, ed avere, ed in quest'ultimo si notavano i passaggi tanto in dare che in avere a corredo di un arroto descrittivo, all'appoggio di documenti, a contare per altro dal 1774.

118. L'arroto destinato a denotare il passaggio dei beni conteneva oltre la impostazione del nuovo Possessore, la descrizione desunta dal Campione, con la corrispondenza di quella che si leggeva nel contratto di passaggio, con la dichiaraaione motivata del prezzo, e delle altre condizioni, che accompagnato avevano la vendita, e l'acquisto, e la decima o massa maggiore, e minore che realmente posava sul fondo alienato, e la corrispondenza Campionale ove si registrava il nuovo acquisto, ove si toglieva il fondo venduto.

119. Se lo stabile non corrispondeva intieramente a quello che resultava dal Campione, o ne era parte, e porzione, in

allora si descriveva di pianta, e si dichiarava da quale appezzamento era stato tolto, e distaccato, e proporzionatamente alla respettiva quantità si attribuiva la decima, o massa maggiore, e minore pagante.

120. Le operazioni in questo rapporto erano state formulate dalla Circolare dei 20. Maggio 1782, e dalla successiva del 21. Marzo 1887, rimettendo con la prima Numero undici modelli di arroti di volture.

121. L'arruoto descrittivo non era per altro generalmente adottato, ma lo fù dopo la legge del 19. Febbrajo 1820. e le istruzioni del primo Aprile di quell'anno.

122. Le nuove addecimazioni, le diminuzioni di decima per deprimento parziale o totale dei fondi, il correspettivo rimborso delle imposizioni avevano luogo sulle norme tracciate dagli ordini in proposito pubblicati nel 4. Novembre 1783, 22. Dicembre 1784, 25. Agosto, e 2. Dicembre 1785, 22. Decembre 1789, 8. Giugno 1796, 21. Agosto 1804, 9. Settembre 1817, 25. Settembre 1818, e 20. Febbrajo 1819, disposizioni che il nuovo Regolamento del Catasto del 6. Giugno 1829. ha mantenuto in pieno vigore, se si eccettua il titolo del rimborso delle imposizioni per qualunque errore verificato dopo la compilazione, ed attivazione del nuovo Catasto, per il quale osservar si deve la notificazione del 27. Luglio 1837.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Nozioni sul Nuovo vigente Catasto.

123. La Disposizione Sovrana del 7. Ottobre 1817, e la successiva del 24. Novembre di quell'anno per la formazione di un nuovo Catasto, ossia Estimario regolare, ed uniforme per la Toscana premettono delle considerazioni, che altamente sviluppando lo scopo, che raggiungere doveva perchè la imposizione della Tassa prediale fosse repartita egualmente a seconda dei titoli, che ne componevano elemento, è un dovere di trascriverne il contesto.

124. Fin dal 16. Settembre 1816. era nella mente del Principe di remuovere le difformità di contributo che riscontrato aveva nella imposizione della Tassa Prediale, basandola sull'antica Tassa di Redenzione, o sopra i veglianti Estimi compilati in varie epoche, e con sistema diverso, dopo che i cangiamenti avvenuti per natura, e per industria nel Suolo Toscano, e la variata pubblica Economia più notabile in un Paese agricola animato dalla libertà del Commercio, avevano indotta necessariamente nel lungo corso di più anni una sensibile alterazione nello stato, e nel valore dei fondi rappresentati dalle cifre estimali.

125. Nella mancanza di un Catasto, ossia Estimario regolare, ed uniforme, ordinò in primo che fosse esaminata, e con mezzi analoghi conosciuta la forza Territoriale di ogni Comunità per attribuire a ciascuna la rata proporzionale della Tassa Prediale, ed ottener così l'intento di ravvicinarsi alla Giustizia, per quindi renderla pienamente, ed esattamente compiuta col mezzo di un nuovo Catasto.

126. Il Reparto della prima Tassa, sotto il nome di Tassa di redenzione, era basato sopra antichi titoli non corrispondenti sovente al valore degli stabili.

127. Alcuni di questi titoli erano affatto estranei all'og-

Digitized by Google

getto, come quello che al tempo della guerre, e fazioni frà Provincia, e Provincia restarono imposti alle Città, e Territori succombenti.

128. Altri erano divenuti per il lungo lasso di tempo, e per la natura del suolo Toscano sproporzionati, perchè questo suolo a differenza delle pianure transalpine, suscettibili di una permanente attività produttiva, essendo alternato di monti, e di valli, le acque precipitose trasportano la Terra vegetabile, e rendono con essa errante la fertilità, dal che ne era avvenuto e ne avviene tuttora, che sebbene la superficie geografia corrisponda all'antica superficie contribuente, la superficie produttiva aveva considerabilmente variato di posizione, e s'incontravano, come al giorno presente valli a perfetta cultura, e montagne di duro sasso che prima del nuovo Catasto erano tassate come all'epoca in cui in quelle prosperavano piante palustri, ed in queste viti, ed ulivi.

129. Si aggiungeva a giustificare il nuovo divisamento la misteriosa varietà delle cifre estimali, cangiando in ogni Comunità i rapporti rappresentativi del valore fondiario, per cui rendevasi ancor più difficile la giusta assegnazione della proporzione, nella quale le diverse Comunità dovevano essere imposte.

130. Nel portare ad effetto la grand'opera del nuovo Catasto destinata a raggiungere quella perfetta uguaglianza proporzionale del valore fondiario per giustamente repartirvi le annuali imposte Regie, e Comunitative, fù usata la più desiderata diligenza, ed accuratezza e molto influì l'esposizione succinta dei principj, e massime fondamentali per un Censimento del Continente del Granducato, che si lessero in un opuscolo pubblicato nel 1819. con i tipi del Piatti.

131. Se qualche errore si è riscontrato, errore positivamente casuato dal non avere i possidenti valutato che il richiamo loro e alla misura, e alla stima, ed all'attivazione, non era nè fù replicatamente fatto per mera formalità, ma per sostanza della operazione, e dall'inesatte indicazioni prodotto, è convenuto in fine ripararvi dagli stessi Possidenti,

soffrendone le spese come in pena della loro trascuratezza, costantemente conservata, anche nel tempo in cui le correzioni si facevano direttamente dall'uffizio del Catasto dietro il semplice loro reclamo giustificato.

132. Nel complesso, il nuovo Censimento presenta quei resultati, che si desideravano.

133. Ciascuna Comune ha il suo quadro distinto rappresentante l'intiera sua superficie.

134. I suoi Campioni, le sue mappe geometriche e gli altri Libri tutti, danno a colpo d'occhio tutte quelle nozioni, che alla giacitura topografica dei beni, alla loro cultura, alla loro misura, e confinazione si referiscono.

135. La rendita Catastale è la conseguenza del calcolo sulla forza produttrice dei beni, fatte le detrazioni che meritar poteva il loro valore per cause inerenti alla loro fisica posizione, al loro mantenimento, cultura ec, e questa rendita in prima frazionata da centesimi a lire, ridotta a centesimi, e fiorini, fù la decimale riduzione abolita con Sovrano Rescritto del 18. Agosto 1841, certamente perchè la complicanza dei conteggi di riduzione arrecava imbarazzo senza scopo alcuno, e rimase la lira, ed il centesimo.

136. Ogni Comunità è distinta dalle altre nel grande atlante Toscano.

137. Essendo le Comunità un aggregato di più Popoli, ordinariamente ogni Popolo ha la sua Sezione, o parte di Comunità, designata con apposita mappa.

138. Ogni appezzamento si distingue con numeri progressivi. che hanno immediata relazione fra il Plantario, ed il Campione, la Tavola indicativa.

139. Ogni Articolo di stima ha la corrispondenza con gli appezzamenti.

140. Possono più appezzamenti comporre un articolo di stima, e può un articolo di stima abbracciare anche una piccola porzione di appezzamento o derivante da condominio, o trattandosi di fabbricati sia per designare quella parte intermedia dalle stanze terrene alle stanze superiori.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

Direzione all'Uffizio generale del Catasto.

141. Ritenne il R. Governo di provvedere al buon ordine delle Tavole Censuarie, mediante la conservazione del nuovo Catasto, con istituire nella Capitale un uffizio generale col Sovrano Motuproprio del 1. Novembre 1825.

142. Questo uffizio abbracciava in allora anche il servizio diretto a provvedere alla migliore condotta dei lavori di acque, e strade, al personale del Corpo degli Ingegneri.

143. Il Soprintendente a questo uffizio, per quello che concerneva la conservazione del Catasto, invigilava e dirigeva il Censimento dei fondi urbani edificati dopo la compilazione del Catasto; le divisioni del Dazio prediale correspettivamente ai cangiamenti della proprietà fondiaria, e le volture estimali in conformità delle istruzioni.

144. Attivato il nuovo Regolamento per la Conservazione del Catasto del 6. Giugno 1829, furono nell'uffizio suddetto depositati i Catasti parziali di tutti, e singoli i Territori Comunitativi del continente del Granducato, che erano già compilati, o che potevano esser compiuti, forniti del corredo delle relative carte originali, o matrici.

145. La Deputazione già istituita con la Legge del 24. Novembre 1817, doveva rilasciare alle respettive Cancellerie Comunitative per comodo dei possidenti, e delle operazioni riguardanti le pubbliche imposte, una Copia sommaria delle Tavole della stima, i Lucidi delle mappe del Catasto, quelli della mappa topografica di ciascuna Comunità, le Copie dei quadri indicativi, e quelle delle liste alfabetiche ricavate dalle mappe, Documenti che già furono tutti consegnati all'attivazione del Catasto per ciascuna Comunità.

146. Nel susseguente Capitolo converrà trattare di questi

Documenti Catastali, spiegandone lo scopo, e l'uso a cui sono diretti.

147. Cadeva l'anno 1834, e con questo cessava l'uffizio di Soprintendenza generale al Catasto, ed ai lavori d'acque, e strade, e se ne istituivano due differenti dal Sovrano Motuproprio del 31. Dicembre, per la considerazione, che il nuovo Catasto era stato compito, ed in piena attività.

148. Il Conservatore dell'uffizio del Catasto riteneva tutte le attribuzioni, che gli aveva conferito la legge del primo Novembre 1825.

149. Col Sovrano Motuproprio del dì 29. Dicembre 1840. la superiore direzione del Catasto fù affidata al Soprintendente generale alle Comunità; Dipartimento che veniva istituito come centro al movimento del sistema Municipale, ed alla più pronta spedizione degli affari amministrativi.

150. Fra le ingerenze assegnate a questo importante impiego, eravi quella di rassegnare al R. Trono le proposizioni per le nomine, promozioni, e permute dei Regi Ministri nelle Cancellerie Comunitative, attribuzione confermata dall'Art. VIII. delle Istruzioni del 2. Marzo 1841.

151. Le Istruzioni ordinate dalla legge sopracitata, ed approvate dal Sovrano dispaccio del 1. Marzo 1841, e pubblicate nel due di detto mese, classavano tutto quello, e quanto la Soprintendenza generale alle Comunità far doveva, e poteva per l'esatta osservanza della Legislazione Comunitativa nell'incremento del ben essere delle Comunità medesime nella estenzione del termine

152. Le disposizioni Sovrane del 9. Marzo 1848. soppressero questo Dipartimento dopo pochi anni di vita.

153. Rimase l'uffizio generale del Pubblico Censimento sotto la dependenza del Ministero delle RR. Finanze, in conformità della successiva Legge del 16. Marzo 1848.

154. La soppressione dell uffizio generale del Catasto, e la riunione delle ingerenze del medesimo all'uffizio superiore di Direzione del pubblico Censimento fù ordinata dal Decreto Sovrano del 10. Decembre 1849.

Digitized by Google

155. Le facoltà, le attribuzioni che aveva la Soprintendenza generale alle Comunità nei rapporti Catastali, passarono per conseguenza nella nuova Direzione.

156. Spetta a questo Dipartimento la vigilanza al pieno adempimento degli ordini relativi al Catasto.

157. Fà le sue proposizioni per ogni miglioramento in questa branca di pubblico servizio, e sorveglia continuamente la sollecita, e regolare esecuzione delle operazioni tutte del censo, tanto che si eseguiscono nel detto uffizio, quanto nelle Cancellerie, ed uffizi del Censo, avendo sotto la sua dependenza tutti i Ministri di detto uffizio, ed i Cancellieri Ministri del Censo, e loro Ajuti. Art. 2. e 24. delle Istruzioni del 2. Marzo 1841.

158. L'Art. X. *N.* 10. delle dette Istruzioni conferiva la facoltà di determinare il tempo nel quale i Campioni Catastali delle Comunità, dovevano essere rifusi, attese le eccessive aggiunte, e mutazioni avvenute in ordine alle eseguite volture; ora questa necessità deve essere deliberata, ed approvata dal Consiglio Comunale, in coerenza dell'Art. 52. *N.* 8. della Legge del 20. Novembre 1849, sulla domanda, e proposizione del Ministro del Censo.

159. Atteso che la legge concede la prima sorveglianza all'uffizio generale del Censimento, il Ministro del Censo Locale dovrà certamente ottenerne prima la necessaria autorizzazione dalla Direzione, come Quella unicamente, che possa conoscerne la necessità.

160. Rende esecutorie le deliberazioni dei Municipj, che concedono sgravj di rendita imponibile, e decide sopra reclami avanzati contro le stime dei fondi nuovamente edificati; sui reclami contro le correzioni di stima dei fondi deperiti in tutto, o in parte, e sui reclami contro i reparti delle rendite dei fabbricati. Dette istruzioni Art. X. *N.* 11.

161. L' autorizzazione per giusti motivi delle proroghe alla esecuzione delle volture, decorso il termine concesso, e sussistendo sempre le cause giustissime, che avevano motivata la prima proroga può devenire ad una seconda, ed una

terza per il disposto dell'Art. 10. *N.* 12, e dell'Art. 28. delle allegate Istruzioni.

162. Aveva la facoltà di condonare le penali incorse a favore delle Comunità dai ritardatari alla esecuzione delle volture estimali, ma la risoluzione del 2. Agosto 1850, circolata dalla Direzione del pubblico Censimento nel dodici di detto mese, nella considerazione, che in alcuni luoghi era invalsa la consuetudine di esonerare dalle ammende i trasgressori alle leggi sulle volture, ogni ora quando si presentavano a purgarsi dalle trasgressioni medesime prima della emanazione della relativa condanna, ha prescritto quanto appresso.

1. Ritenuto che il trasgressore alle Leggi sulle volture è irreparabilmente incorso nell'ammenda comminata contro la tragressione dalle dette leggi tosto che abbia avuto luogo per parte del Ministro del Censo la domanda con citazione del trasgressore presso il Tribunale competente, è d'avviso che non convenga introdurre, e dove sia introdotta, debba tosto interrompersi la consuetudine come sopra denunziata, e portante ad esimere dall'ammenda il trasgressore, che non spontaneo, ma scoperto, e coatto, intenda supplire all'omessa voltura dopo il fatto della domanda, e della sua intimazione.

2. Nella veduta poi di conciliare possibilmente l'interesse del trasgressore, con la necessità di mantenere alla legge la debita forza, ed ogni garanzia di obbedienza, potrà praticarsi il sistema ammesso in giurisprudenza, il sistema cioè di non dar seguito ulteriore al giudizio, a scanso di maggiori dispendj a carico del trasgressore intimato, ogni volta che questi, rifuse le spese degli atti occasionati dalla sua omissione, e pagata l'ammenda a favore di chi di ragione, abbia appieno soddisfatto al dovere della voltura.

163. L'applicazione di tutte le penali comminate ai Cancellieri Comunitativi per l'inosservanza dei Regolamenti Censuarj, era, ed è una facoltà concessa al Dipartimento che sopra dal detto Art. X. *N.* 14, delle Istruzioni sopracitate.

164. Con le stesse Istruzioni Art. X. *N.* 15. la conces-

Digitized by Google

sione ai Regi Ministri nelle Cancellerie, ed uffizj del Censo dipendeva, e dipende dalla Direzione suddetta, di assentarsi dalla loro Residenza per un termine maggiore di giorni quindici, essendo per un minor tempo la facoltà che sopra nelle Prefetture, come succedute nelle attribuzioni delle soppresse Camere per il disposto dell'Art. XVI. *N.* 10. delle dette Istruzioni.

165. La recente risoluzione del 24. Ottobre 1850, circolata nel 29. dello stesso mese, allorchè il permesso di assenza concesso ai Ministri di Cancelleria si protragga per tempo non breve, e venga concesso per vedute riguardanti l'interesse privato del Concessionario, è stato ravvisato giusto, che in tal caso le spese conseguenziali all'assenza vengano sopportate dal Concessionario medesimo.

166. Con lo stesso Art. X. *N.* 16. è nella competenza della Direzione suddetta, l'autorizzazione ai Cancellieri Ministri del Censo, di valersi in caso di legittima assenza, o impedimento degli Ajuti, e sempre che lo richieda assolutamente il bisogno del servizio, di qualche Emanuense da remunerarsi con una proporzionata mercede giornaliera, a carico della Cassa Regia.

167. La revisione, e visita locale delle Cancellerie, ed uffizj del Censo, o isolatamente, o collegiatamente con le Prefetture è attributo pure della Direzione.

168. E con le successive disposizioni di detto Articolo provvedere alla nomina, e Classazione dei giornalieri addetti all'Uffizio generale di Conservazione, all'approvazione delle mensuali mercedi, delle spese inerenti all'uffizio stesso, delle diarie, ed indennità di gite dovute ai Revisori dell'uffizio medesimo, facendone analoga domanda alla R. Depositeria per il congruo pagamento.

169. Con la disposizione dell'Art. XII. *N.* 3. la Direzione è nell'obbligo di render conto ogni anno al R. Governo, dell'uso che ha fatto delle facoltà di che all'Art. X. *N.* 16, 19, 20, e 21.

170. Inerendo all'Art. XIII. delle stesse Istruzioni la Di-

rezione dentro il primo trimestre di ciascun anno rende conto.

1. Di tutte le operazioni Censuarie seguite nell'anno antecedente, con l'aggiunta di quelle notizie statistiche, e di quelle illustrazioni che possono meglio dar ragguaglio dei passaggi dei fondi, ed a questo preindicato effetto con la circolare del 25. Maggio 1850, fù richiamata l'attenzione dei Cancellieri Ministri del Censo sul contenuto della precedente Circolare del 20. Maggio 1836. sulla redazione dei Prospetti mensuali, dei quali sarà parlato a suo luogo.

2. Della percezione, che degli emolumenti spettanti al R. Erario si fà sotto la superiore vigilanza della Direzione stessa, negli Archivj delle Cancellerie, ed altri dipendenti, fra i quali quello delle Decime Granducali come dall'Art. 55. di dette istruzioni, e della soppressa Camera degli Estimi di Pisa, che inconformità dell'Art. 7. del Sovrano Motuproprio del 1. Novembre 1825. sono un annesso alla detta Direzione, e dell'Archivio del Catasto del già Stato Lucchese, che il Decreto del 17. Gennàjo 1850. ha riunito alla Direzione suddetta.

3. Di tutti i resultati dell' annua amministrazione delle Comunità, redigendo un prospetto sulle resultanze dei Bilanci di previsione delle singole Comunità stesse, e rilevando i rapporti che esistono fra la ricchezza territoriale e gli aggravj impostivi, per cui ogni Cancelleria, ed uffizio del Censo deve annualmente trasmetter alla Direzione stessa come si faceva e all'uffizio di Conservazione del Catasto, e successivamente alla Soprintendenza generale alle Comunità, una copia dei Bilanci di previsione delle respettive Comunità appena che siano debitamente approvati, in sfogo del Biglietto del Ministero di Finanze del 14. Giugno 1850. comunicato con la circolare della Direzione del 2. Luglio successivo.

4. Degli effetti degli ordini, e provvedimenti di più recente data, onde possa riconoscersi se ne sia derivato quel vantaggio al servizio, che era aspettato.

Digitized by Google

171. La Direzione succeduta nelle attribuzioni della soppressa Soprintendenza generale alle Comunità in coerenza dell'Art. XIV. delle più volte citate istruzioni del 2. Marzo 1841. rende conto al termine di ogni semestre delle visite fatte o direttamente, o per mezzo delle Prefetture, o dei suoi Delegati alle Cancellerie, ed uffizj del Censo, quando non sia occorso un provvedimento straordinario, ed indilazionabile.

172. La Direzione corrisponde a tutte le commissioni che le possono essere affidate dal R. Governo, e suoi Ministri.

173. Ed attesochè le Prefetture come investite delle attribuzioni delle soppresse Camere di soprintendenza Comunitativa devono ogni anno al termine del mese di Novembre rimettere alla Direzione del Pubblico Censimento le informazioni dei Ministri delle Cancellerie, ed uffizj del Censo in coerenza dell'Art. XXI. delle più volte rammentate istruzioni, la Direzione stessa ne rende conto all'I. e R. Governo con il corredo degli stati di Famiglia, dei detti Impiegati, e delle informazioni degli stessi Cancellieri per i loro ajuti, che nel mese di Novembre di ciascun anno devono essi rassegnare alla Direzione con la notizia di tutti i cambiamenti che nel corso dell'anno spirante possono essere avvenuti nelle condizioni del personale suddetto, e la Direzione, è incaricata a tenerne un Nazionale permanente, come appare dalla Circolare del 26. Luglio 1850.

174. La Direzione tiene direttamente corrispondenza con i Cancellieri Ministri del Censo per tutto ciò che concerne questa importante branca di pubblico servizio; riceve da loro nei tempi, e modi determinati dai vigenti regolamenti i prospetti mensuali delle volture, delle note, ed impostazioni livellarie; le note alle cartelle daziarie non consegnate, delle poste rimaste senza pagamento, delle volture sospese, ed in fine gli spogli dei conti estimali destinati alla formazione degli annui dazzajoli, con procurare che tali spogli approvati, o corretti, se ve ne sia bisogno, siano restituiti alle Cancellierie avanti il termine del mese di Decembre di ciascun anno.

175. La Direzione generale somministra ai Cancellieri

Digitized by Google

tutti gli schiarimenti necessarj in qualunque caso ne sia da loro fatta richiesta, in ciò che riguarda l'esecuzione dei regolamenti Censuarj; quando però i richiesti schiarimenti richiamino a stabilire nuove massime, o interpretazioni di ordini, ne informa il R. Governo con manifestare il proprio parere, per attender quindi le superiori Istruzioni. Art. 16. delle Istruzioni del 2. Marzo 1841.

176. I Campioni Catastali tanto depositati nelle Cancellerie, ed uffizj del Censo, quanto quelli che si conservano nell'uffizio Centrale devono esser sempre al corrente di tutti i cangiamenti nello stato delle proprietà stabili; a tale oggetto la Direzione trasmette alle Cancellerie, dopo averle convenientemente ordinate le note delle mutazioni, o passaggi di proprietà, e di usufrutto di beni immobili avvenuti in forza di atti pubblici, o privati, o di eredità testate, o intestate, a forma delle denunzie degli uffizj di esazione del Registro - Art. XXVII. delle isruzioni del 1841.

177. A seconda del successivo Articolo XXX. approva, e corregge le stime dei nuovi fabbricati da addaziarsi, previe le formalità prescritte degli ordini, tanto al termine di ciascun decennio dopo l'attivazione del Catasto, quanto nel caso, che l'addazimento debba farsi nella decorrenza del decennio. Da inoltre le opportune disposizioni perchè queste nuove stime siano riportate tanto sopra i Campioni di uffizio, quanto sopra quelli delle Cancellerie.

178. Le perizie, e reparti di rendita, le stime per i nuovi accanpionamenti, sdazziamenti, ed ogni altra relativa operazione al servizio Catastale, affidato già ai soppressi Ingegneri di Circondario, devono essere redatte dai Revisori dell'uffizio del Pubblico Censimento, dietro i documenti che saranno trasmessi alla Direzione dai Cancellieri Ministri del Censo in adempimento del Sovrano decreto del 27. Decembre 1849.

179. Invigila all' esatto reparto della rendita inponibile nel caso in cui le volture debbono farsi per porzione di qualche articolo di stima o appezzamento, o per porzione di fabbricato. Art. 32.

180. Decide sulle istanze degli interessati se possono ammettersi correzioni di cifre Estimali in emenda di riconosciuti errori di fatto, e correzioni di volture in emenda di errori commessi dai Ministri del Censo. Quando le correzioni debbano eseguirsi per giustificati motivi, essa Direzione procura la formazione dei necessarj arroti di conservazione del Catasto, ed il rilascio dei certificati da stare in appoggio alle emende delle volture erroneamente eseguite, procurando che la parte reclamante non soffra alcun aggravio, se l'errore è imputabile esclusivamente al Ministro del Censo, e al contrario che la spesa delle correzioni sia portata a carico di chi di ragione, se all'errore han dato causa i richiedenti le volture. Art. 33. di dette Istruzioni.

181. Questa disposizione è coerente al Sovrano veneratissimo Rescritto del 26. Agosto 1840, circolato nel 2. Settembre successivo dall'uffizio per la Conservazione di Catasto.

182. I Reclami, che fossero avanzati dagli interessati contro le operazioni di cui si fà menzione nei precedenti Articoli delle Istruzioni del 2. Marzo 1841. erano per la loro risoluzione di competenza del Soprintendente generale, e sembra oggi del Ministero delle Finanze, dal quale dipende la Direzione del pubblico Censimento.

183. I Documenti compilati per servire di appoggio a qualsiasi innovazione di cifre da indursi sulle tavole Censuarie, devono essere firmati dal Direttore del pubblico Censimento, ed accompagnati alle Cancellerie, ed uffizj del Censo, altrimenti non possono essere attesi per il disposto dall'Art. 35. delle sopracitate Istruzioni.

184. Per la concidenza del caso di una visita, o Revisione per il buono andamento del servizio nelle Cancellerie, ed uffizj del Censo, sentito il rapporto dei Revisori, il Direttore del pubblico Censimento ordina ai Cancellieri quelle operazioni che reputa necessarie alla rettificazione delle osservate irregolarità, e richiamandoli a quelle avvertenze, che possono ritenere, onde nel tratto successivo il servizio Catastale nella esatta osservanza dei Regolamenti in vigore e delle

massime già stabilite, venga adempiuto e nei casi in cui concorrano provvedimenti straordinarj, richiede Istruzioni al Ministero, proponendo ciò che gli sembrerebbe conveniente, si disse al Ministero per l'applicazione dell'Art. 38. delle citate Istruzioni, imperocchè questa misura era nella competenza della Soprintendenza generale alle Comunità che in questa parte il Ministero delle Finanze sembra succeduto.

185. La Direzione procura che tutte le Cancellerie, ed uffizj del Censo siano fornite sempre di un sufficiente numero di module, carte, e stampe occorrenti non solo al servizio proprio del Catasto, quanto ancora per corrispondere alle richieste di copie di documenti Catastali, che possono essere presentate dai privati. Ed è cura di Essa di tener nota esatta di quelle stampe il prezzo delle quali deve essere rimborsato dalle Comunità, e di comunicare questa nota ogni anno al termine del Mese di Luglio per l'opportuno uso alla Prefettura ove la Comunità è compresa, affinchè ai termini della Risoluzione del 9. Giugno 1834, la Comunità ne rimborsi nell'anno successivo la R. Depositoria generale. Delle module poi per Copie di Campione, e Lucidi, e Tavola indicativa ne riceve il rimborso il R. Erario mediante l'esazione che volta per volta si fà dai Cancellieri, e l'importare si scrive nel Registro degli emolumenti Catastali, istituito dal Sovrano Motuproprio del 5. Luglio 1841. Articolo VIII.

186. La Direzione trasmette alle Cancellerie, appena lo richiedano per il bisogno che se ne presenti Loro, il Registro delle Domande per le volture cartolato, e firmato nella prima, ed ultima pagina, agli effetti della trascrizione in conformità del disposto dal Sovrano Motuproprio del 19. Febbrajo 1820. Articolo X., e dal Regolamento del 6. Giugno 1829. Articolo XIV.

Digitized by Google

CAPITOLO IV.

Documenti Catastali.

187. Nella Direzione generale al pubblico Censimento sono depositati gli originali, e nelle Cancellerie le copie autentiche dei seguenti documenti.

1. La Tavola sommaria delle stime denominata Campione del Catasto consistente in una Lista alfabetica di tutti i possidenti nel Territorio di ciascuna Comunità, con l'indicazione della Sezione, del numero di appezzamento, del numero di articolo di stima, con la qualità specifica dello stabile sia fondo urbano, rustico, terreno lavorativo, nudo, pioppato, vitato, boschivo, pasturativo, sodo con querci ec, sua misura, sua massa, o rendita imponibile, impostato a *dare*, *ed avere* per conoscere l'acquisti, per rilevarne le vendite, o passaggi.

2. Manuale al Campione del Catasto ordinta dalla Circolare del 22. Luglio 1830, impostato a *dare*, *ed avere*, e diretto a dimostrare unicamente il passaggio della rendita imponibile da uno in un altro possessore dei beni con la corrispondenza dell'insieme resultante dal Campione sia per l'anno, mese, e giorno, arroto descrittivo, provenienza da dove si stacca la rendita, indicazione ove la rendita istessa fà passaggio, ed in sostanza non può dirsi che un Repertorio di rendita in *dare*, *ed avere* dei possidenti descritti al Campione, di cui ne accenna la cartolazione.

3. Repertorio dei Possidenti compilato a seconda della Circolare del 5. Agosto 1835, in cui per ordine alfabetico sono descritti tutti i Conti impostati al Campione, ed Manuale con la indicazione delle corrispondenti carte di detti due Libri. Questo Repertorio ridotto nella forma di quello, che il Compilatore ha redatto in diversi uffizj renderebbe inutile il Manuale, poichè si avrebbe al giorno, senza bisogno di sommare le partite in dare , e sottrarre quindi il

Digitized by Google

concervato di quelle in avere, e faciliterebbe qualunque operazione affidata ai Ministri del Censo per la Compilazione delle Liste Elettorali, per il Registro, e nota d'inborsazione per quelli avanti diritto all'Impiego di Camarlingo, per gli spogli annuali dei Dazzajoli, e simili.

Questo repertorio dovrebbe contenere il nome, e cognome del Possidente, il nome del Padre; e le carte del Campione, e Manuale, e la rendita al giorno, lasciando tante colonne per aggiungere la rendita in caso di acquisto, per diminuirla in caso di vendita.

Nella prima colonna depositare il coacervato della rendita al giorno della impostazione, che per esempio fosse L. 1000.

Nella seconda nel caso di acquisto di beni, per Lire 100. scrivere prima il giorno, il mese, l' anno, e poscia non L. 1000. ma 1100. portare nell'immediata successiva colonna.

Nella terza ammesso il caso di vendita di beni portanti la rendita di Lire 200, dopo di aver segnata l'epoca, scrivere L. 900. che tante restano defalcate le L. 200, dalle L. 1100, e così di seguito.

4. Il quadro d'insieme di ciascuna Comunità con suo Cristallo, e dimostrante il perimetro topografico della Comunità stessa con la denominazione, e distinzione di tutte le Sezioni, nelle quali è divisa la Comunità.

5. L'atlante delle mappe Catastali, composto di tante piante geometriche con la indicata proporzione e tante quante occorrono allo sviluppo di ciascuna Sezione, nella quale è divisa, e suddivisa la Comunità. Le piante di questo atlante configurano il possesso, la distinguono con numeri per ordine, dimostrano il corso dei Fiumi, Torrenti, Laghi, strade, fabbricati ec.

6. Le tavole, o piante di correzioni geometriche di supplemento all'atlante per le divisioni dei possessi rustici, che urbani, e di cui viene fatta parola agli Articoli 36. e 38. del Regolamento del 6. Giugno 1829. e queste devono conservarsi in Busta in tanti inserti quante sono le Sezioni a cui si referiscono.

Digitized by Google

7. La tavola indicativa o quaderno indicativo di prima impostazione diretta a far conoscere l'appezzamento, l'Articolo di stima, il proprietario, la cultura, la misura, e le carte del Campione, ov' è descritto il proprietario stesso.

8. La tavola indicativa di supplemento ordinata con la Circolare del 6. Dicembre 1837, contiene le suddivisioni degli appezzamenti, ed Articoli di stima in forza degli arroti di conservazione, dovendo questa pure conservarsi in Busta, o legata in filza.

9. L'Arroto di Conservazione coerentemente all' Art. V. e seguenti delle Istruzioni del 4. Giugno 1832, presenta lo stato di prima impostazione dei Conti, ed i Cambiamenti da farsi al seguito della divisione di appezzamenti, ed Articolo di stima al corredo delle piante geometriche, o perizie di Reparto di rendita, se si tratta di fabbricati siano urbani, o rustici.

Il modello è annesso a dette Istruzioni, e devono legarsi in filza ogni qual volta il numero degli anni lo richieda.

10. Le module delle diverse stampe che si usano nelle operazioni del Catasto sono le appresso, la uniformità delle quali è prescritta dal Motuproprio del 19. Febbrajo 1820; dalle Istruzioni del 1. Aprile di quell'anno, dal Regolamento del 6. Giugno 1829, dalla Circolare del 29. Maggio 1832, dalle Istruzioni del 4. Giugno di quell'anno, e dalle Istruzioni del di 8. Maggio 1833, dalle Circolari del 21 Marzo, 22, Aprile, 5. Maggio, e 6. Settembre 1836, del 28. Settembre 1838, e 31, Luglio 1840, cioè

1. Prespetti delle volture state domandate ed eseguite.

2. Certificati negativi.

Regolamento del 1829.

Art. 40 41, e 42.

3. Prospetti delle portate ed annotazioni Livellari.

4. Certificati negativi.

Circolare del 21. *Marzo*, 5, *Maggio*, *e* 6, *Settembre* 1836.

5. Portate dai Livelli per annotazioni da provvedersi dal R. Uffizio del Registro di Firenze.

Digitized by Google

Circolari del 21. *Marzo e* 22. *Aprile* 1836.

6. Lucidi, Copie di Campione, di tavola indicativa, da domandarsi alla Direzione del Catasto.

Circolare del 8. *Marzo* 1833.

7. Note delle volture sospese, ed i Certificati negativi.

8. Note delle Cartelle Daziarie non pagate, ed i relativi Certificati negativi.

Circolare del 28. *Settembre* 1838.

9. Le Perizie di addecimazione, e di Reparto di rendita imponibile.

Risoluzione del 24. *Luglio* 1840.
circolata li 3. *di detto mese.*

10. Le domande per trascrizione, i relativi riscontri secondo il modello voluto dal Regolamento del 6 Giugno 1829, Circolare del 21. Marzo 1836. e Risoluzione del 23 Gennajo 1839. applicando il disposto della recente legge sul Bollo del 23 Febbrajo 1851. Titolo 2. Art. 22; queste domande sembra che devono essere in foglio intero per la loro conservazione in filza, e il relativo riscontro in carta da soldi cinque per il tenore del successivo. Art. 23. combinati coll'Art. 22. (pende risoluzione ad analogo quesito.)

188. Tutte quelle stampe, che somministra la Direzione del Pubblico Censimento dietro domanda del Cancelliere Ministro del Censo per supplemento ai Campioni, Manuali, Repertorio dei Possidenti, quaderni indicativi, per arroti di Conservazione, per Prospetti di volture, Certificati negativi, Prospetti per le annotazioni Livellari, Certificati negativi, note delle volture sospese, loro Certificati negativi, note delle volture Daziarie non pagate, ed i Certificati negativi, le Perizie di addecimazione, e di Reparto di Rendita sono a spese delle Comunità a forma della Risoluzione del 19. Giugno 1834, e 27. Novembre 1837.

189. Le module poi per Copie di Campione, quaderno indicativo, e Carta Lucida vengono pagate da Singoli interessati, ed i Ministri del Censo ne rendono conto a fine di anno.

190. Il Registro delle domande per la trascrizione agli effetti ipotecarj è a carico del R. Erario al seguito delle disposizioni del Sovrano Motuproprio del 5. Luglio 1841.

191. Le domande per voltura i relativi riscontri, e le portate dei Livelli sono a spese delle Parti interessate.

Tariffa del 28. *Agosto* 1841.

192. Si avverte, che allorquando vengono domandate le module di che al §. 189. conviene delegare persona che si presenti a riceverle alla Direzione del Pubblico Censimento a tenore della Circolare del 25. Aprile 1833.

193. Avvertiremo in fine che i Campioni, i Manuali, le tavole indicative, l'atlante per la loro miglior conservazione devono essere ricoperti di frustagno a spese della Comunità.

CAPITOLO V.

Della scala Ticonica.

194. La Scala nelle Carte, o Libri di geografia, intendesi quella determinata misura quivi accennata, corrispondente a miglia, leghe, pertiche, braccia per rilevare con essa la distanza dei Luoghi, la superficie quadra del terreno.

195. Dicesi anche quella linea che si mette in calce di un disegno per misurarlo, e che si divide in parti eguali, denominati gradi, i quali hanno il valore di moduli, canne, piedi, palmi, braccia, centesimi.

196. Scala di riduzione si chiama quella, che serve per ridurre dal grande in piccolo, o dal piccolo in grande.

197. La Scala che ha servito alle proporzioni geometriche del Catasto Toscano per la misurazione della superficie è da 1. a 5000., da 1. a 2500., da 1. a 1250., si chiama Scala Ticonica, o di proporzione.

198. L'unità di misura nel compilare le mappe Catastali della Toscana fù il braccio messo in rapporto o comparabile al metro, ossia alle dimensioni del Globo terraqueo, dicendo così per essere il metro la decima miglionesima parte dell'ar-

co meridiano di Parigi, che si stende dal Polo all'Equatore; e conseguentemente fù esso suddiviso in parti decime, e centesime.

199. Con si fatte frazioni, e summultipli, più adattate alla nostra aritmetica decimale si sono abbreviati i calcoli per rintracciare le misure di lunghezza, e di superfice.

200. Stabiliti questi principj convenne ricorrere ad un istrumento che stasse in proporzione col braccio onde riportare in piccolo sulla carta le figure, e di mensioni dei vari possessi, e questo istrumento è la Scala Ticonica, o di proporzione suddetta.

201. Essa è divisa in cinque linee orizzontali paralelle, ed in tante perpendicolari a queste, destinate a stabilire da 1. a 10. fino a 230, da 1. a 10, fino a 110, da 1, a 10. fino a 50. la misura con la stessa proporzione.

202. L'ultimo spazio formato con la identica proporzione delle altre parti è suddiviso da dieci altre linee paralelle fra loro, ma non con la prima, e l'ultima, in quanto che con quelle medesime aste formano respettivamente due Triangoli Isosceli.

203. Le proporzioni di questa scala sono trè conforme si è indicato.

204. I Quadri d'insieme delle Comunità sono stati compilati con una proporzione diversa, ma maggiore da 1. 5000.

205. Il Braccio si valuta a seconda della scala di proporzione, con la quale è redatta la mappa.

206. Le succitate trè proprorzioni sono state adottate per delineare i possessi molto frazionabili; le fabbriche hanno in molti casi richiesto lo sviluppo con una proporzione maggiore; ed i lati appezzamenti componenti o una intiera Sezione designata in separato foglio, una proporzione più piccola.

207. Per servirsi della Scala sopradescritta, conviene osservare che lo spazio fra una, e l'altra linea perpendicolare marca dieci pertiche, e gli spazj più piccoli corrispondono a cinque braccia, ossia una pertica.

Digitized by Google

208. Volendo misurare sole cinque braccia conviene valersi dello spazio formato dalla base del triangolo Isoscele, e quindi progredire verso il vertice per avere la divisione della seconda linea orizzontale, e lo spazio di questa sarà braccia quattro, e sempre così con ordine progressivo verso il vertice ogni successiva divisione decrescerà di un braccio.

209. L applicazione in pratica delle avvertite Teorie si ha sviluppando la Figura I. della Scala Ticonica, che noi annettiamo infine del presente Capitolo in relativa Tavola.

210. Noi non vogliamo mostrare capacità d'insegnamento ai molti, ma ai pochi che per la prima volta abbiano sotto occhio la Scala Ticonica misuratrice le superficj Catastali.

211. Sia la linea A. B. che divider devesi in parti eguali con la pratica della detta Scala.

212. Suppongasi che questa linea deva essere dieci perticie di braccia cinque l'una fiorentine.

213. Dividiamola in dieci parti eguali, cosicchè ogni decimo sia braccia cinque, pari ad una pertica.

214. Presa a piacere una di queste frazioni A. b, b. c. c. d, d. e, e. f, f. g., g. h, h. i, j. k. e k. B; e sia la frazione f. g. che rappresenta una pertica; abbassiamo a ciascuno dei punti f. g. una perpendicolare lunga quanto occorra onde possa suddividersi.

215. In questo caso le due perpendicolari si porteranno fin *t.* ed in *u*, e divise in cinque parti, quante sono, cioè, le braccia di una pertica, si marchino le linee m. l, n. o, p. q, r. s, t. u.

216. Condotta la linea g. t. avremo per principio che tutti i triangoli compresi dentro il triangolo g. t. u. per esser formati da linee paralelle al lato t. u, hanno fra loro i lati analoghi proporzionali.

217. Il Catasto ha nelle sue piante la propria, e vera triangolazione, inforza della quale si è avuto l'insieme del Granducato, e delle singole Comunità.

218. La sua rete non si calcola se non se con mezzo della triangolazione.

Digitized by Google

219. Istituiamo una dimostrazione Geometrica, come nella Figura II. della citata Tavola illustrativa per maggiore intelligenza di quanto saremo per dire spiegando la figura *N.* I.

g. u: g. D:: t u: E D;

g. u: g D:: 1: 2, cioè t. u. sarà il doppio di E D.

220. Nella prima divisione m. l. si ha la misura di un braccio nella frazione v, l.

221. Nella seconda divisione n. o. si ha la misura di braccia due nella frazione x, o.

222. Nella terza divisione p. q. la misura di braccia trè abbiamo nella frazione y. q.

223. Nella quarta divisione r. s si ha la misura di braccia quattro nella frazione z. s.

224. E nella quinta divisione t. u. si ha la misura di braccia cinque ossia una pertica eguale all'altra f. g.

225. Eseguito quanto sopra ne avviene, che volendo avere i *decimi* di braccio non resta che dividere la porzione g. l. in dieci parti; come per ottenere i centesimi di braccio la frazione g. r r. in dieci parti, ciò che non potrebbe ottenersi con la scala formata sopra una sola linea confondendo la misura la grossezza del segno.

226. Desiderando valutare con la Scala Ticonica a quante pertiche, e braccia ascendono le linee A B., C D., E F, G H, Figura *N.* III, non resta che presentare col mezzo del compasso ciascuna di queste lunghezze sulla Scala Ticonica, ed avremo.

La linea A B. di pertiche cinque, e braccia uno.

La linea C D. pertiche sei, e braccia due.

La linea E F. pertiche otto, e braccia trè.

E la linea G H. pertiche nove.

227. Per riquadrare qualunque figura geometrica del Catasto, la cosa è ben facile riducendola a triangoli, discendendo una perpendicolare sul lato più lungo, e moltiplicare la misura di essa con la misura di esso lato, e sommate le due misure, dividerne per metà il prodotto, ed il resultato dimostra la superficie quadra che si ricerca.

228. Per le Curve, eseguita la triangolazione conviene indurre, e valutare la compensazione, non volendo occuparsi di una operazione assai complicata desiderando con precisione conoscere fino ad un Centesimo di braccio una superficie qualunque.

229. La misura di un rettangolo, e di un quadrato essendo ben facile, non sembra congruo il farne parola.

In coerenza dei §§ 209. 219, e 226. annettiamo una Tavola che comprende le tre sopravvertite Figure.

Figura I. e III. Scala Ticonica.

Figura II. dimostrazione Geometrica.

Digitized by Google

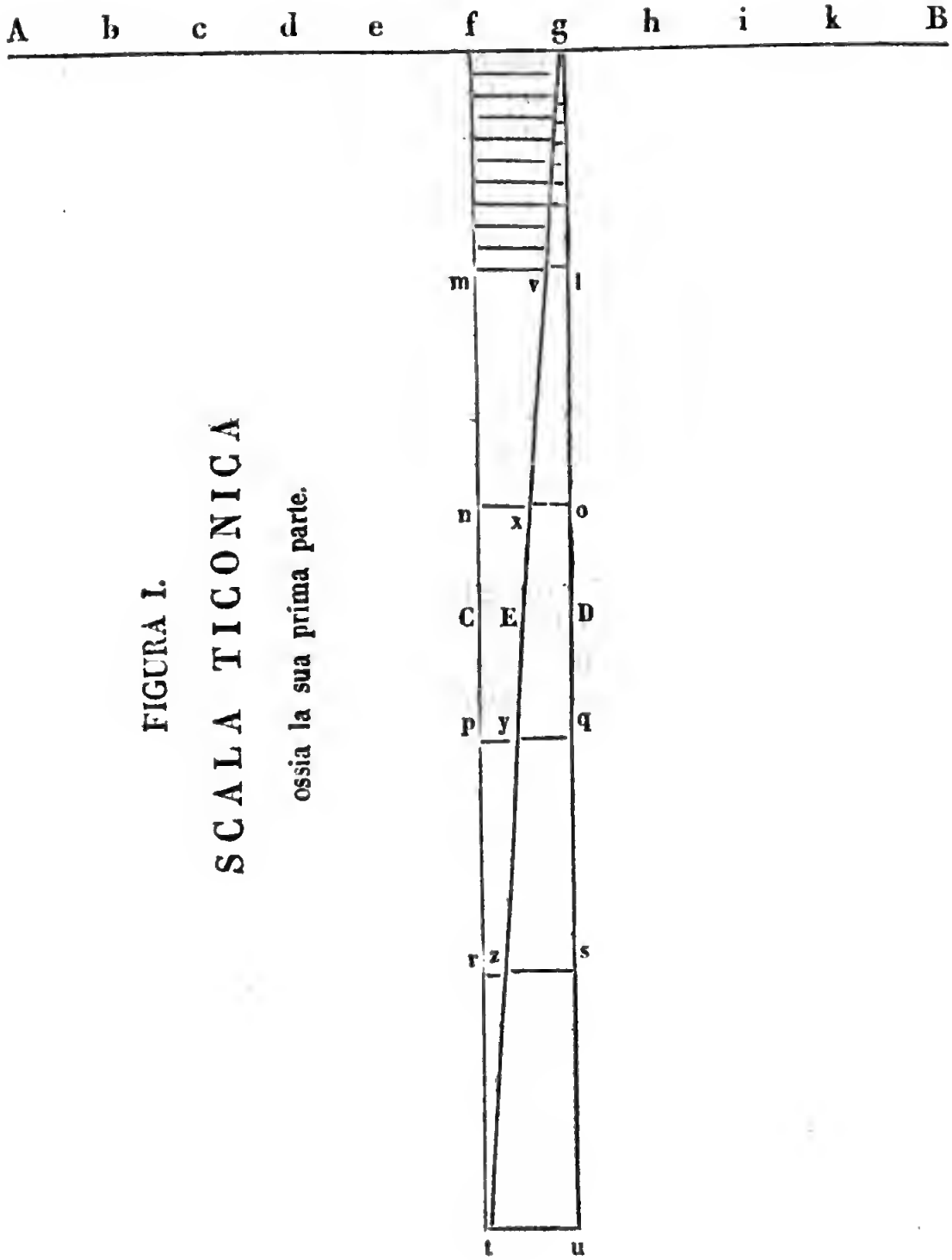

FIGURA I.

SCALA TICONICA

ossia la sua prima parte.

Digitized by Google

FIGURA III.

SCALA TICONICA

ossia l'altra sua parte.

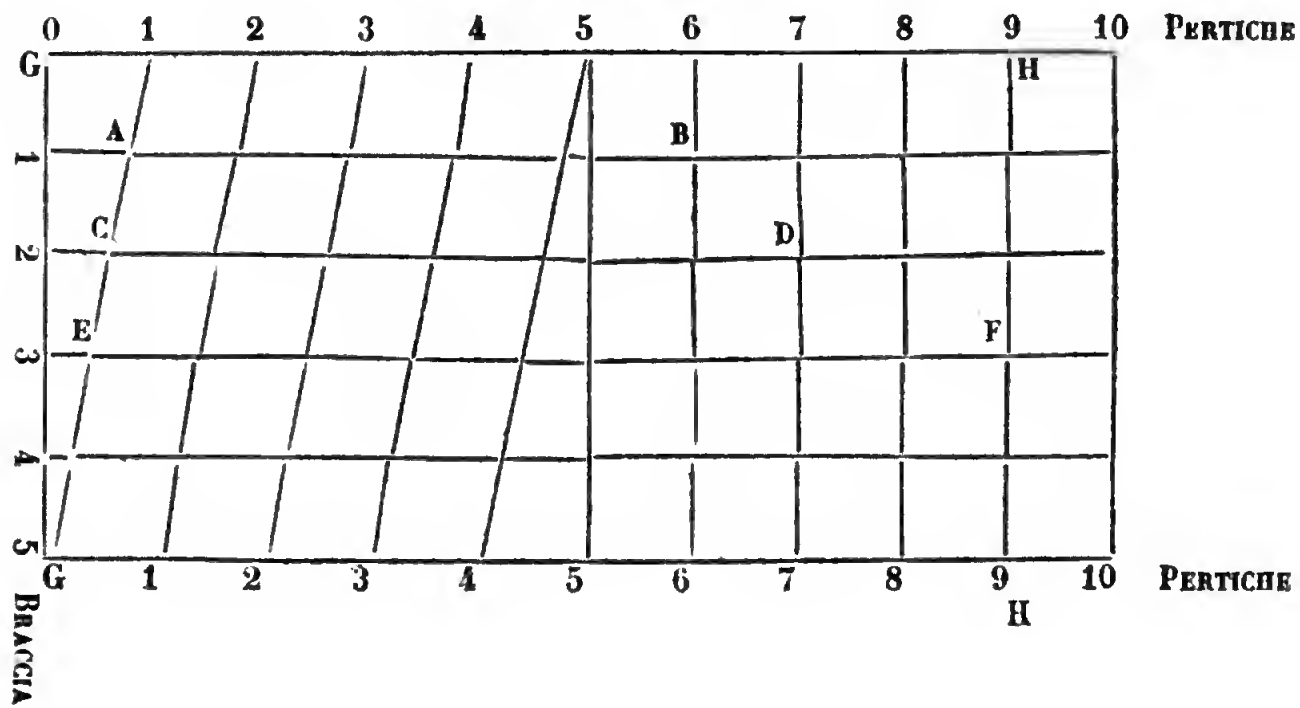

FIGURA II.

DIMOSTRAZIONE GEOMETRICA

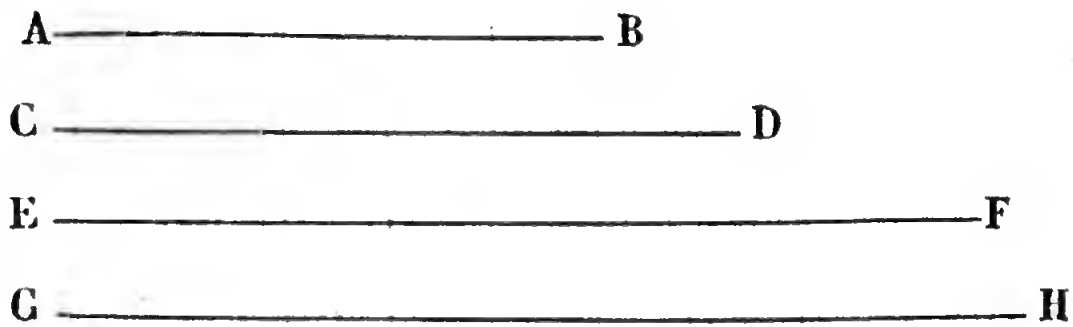

CAPITOLO III.

Metodo da osservarsi nell'uso dei Documenti Catastali a seconda dei modelli approvati.

Campione del Catasto.

230. Nel Campione del Catasto, ossia nella Copia sommaria della Tavola delle stime in dare si deve impostare il nome, e cognome, del nuovo possessore, ed il nome del Padre.

231. Dopo la impostazione si deve citare l'anno, ed il numero dell'arroto descrittivo, e le carte di provenienza dei beni, che si vanno a trascrivere, occupando la colonna quarta destinata a far conoscere la Cultura, e qualità del fondo.

Nella prima colonna si pone la lettera delle sezione, che indica ove sono situati gli appezzamenti.

Nella seconda il numero dell'appezzamento.

Nella terza il numero dell'Articolo di stima.

Nella quarta la cultura, e qualità dei beni.

Nella quinta la misura parziale, se l'Articolo comprende un solo appezzamento.

Nella sesta la misura collettiva dell'Articolo di stima quando comprenda più appezzamenti.

Nella settima la rendita imponibile di ciascuno Articolo di stima.

Nell'ultima l'annotazione Livellaria.

232. Nell'operare questa voltura sia essa di prima impostazione, o aggettiva per nuovi acquisti, devono riportarsi tutti, e singoli gli Articoli, che formano soggetto di passaggio nel nuovo possessore, quando Ei si faccia acquirente di tutti i beni già spettanti ad altro Proprietario, e quali sono nel conto da spengersi, ma quando il passaggio sia di parte, o

Digitized by Google

porzione di beni, questa parte, e porzione di beni deve esser descritta tale quale al conto dell'alienante si trova.

233. Se la vendita, o passaggio abbraccia parte di appezzamento, ossiano uno degli appezzamenti che compongono l'Articolo di stima da voltarsi, in questo caso necessita che prima sia operato la voltura di leva, e riponi in forza dell'arroto di conservazione per discioglimento di Articolo, o suddivisione di appezzamento, di cui sarà fatta parola in seguito.

234. Se l'acquirente non avesse aperto il conto al Campione, è necessità che al nuovo acquirente venga assegnata una nuova pagina del Campione, affinchè non venga ad alterarsi quel perfetto accordo, che deve esser sempre mantenuto fra il Campione originale esistente nel R. uffizio della Conservazione, e la Copia depositata in Cancelleria a mente delle Circolari del 10. Dicembre 1832, e 30. Maggio 1833.

235. I Campioni di prima attivazione furono montati per ordine alfabetico, lasciando a ciascuna lettera un sufficiente numero di pagine per le addizioni successive.

236. Occupate che siano le dette pagine, le nuove impostazioni, e descrizioni si fanno al Campione di Supplemento a tenore della citata Circolare del 10. Novembre 1832.

237. Questi Campioni di supplemento devono avere una numerazione a parte, nè possono esser di maggior volume di quelli che formano la prima serie.

238. Ogni qualche volta se ne verifichi il bisogno, è obbligo del Cancelliere di avanzarne la domanda per tempo alla Direzione, indicando quale sia per essere l'ultima pagina, affinchè il nuovo volume progredisca con la numerazione di quello già ultimato, e mantenere quella uniformità di numerazione prescritto dalla Circolare del 14, Maggio 1835.

239. Non è necessario che il Campione di Supplemento contenga i conti per ordine alfabetico, come lo sono i Campioni di prima attivazione, ma occorre soltanto di notare al Repertorio nell aimpostazione del nuovo conto le carte di questo supplemento con il segno per esempio a 30. Sup:

Vedasi Circolare del 12. *Novembre* 1833.

240. A ciascuna posta in dare del Campione, e nella colonna ultima, deve essere accennata la corrispondenza, con indicare le Carte del Manuale, e se questo fosse di supplemento con l'aggiunta — Manuale Sup.

241. In avere del Campione si riportano le volture di passaggio.

242. Nella prima colonna si scrive l'anno, nella seconda il mese, nella terza il giorno, nella quarta il numero dell'arroto descrittivo.

243. Nella quinta il nome, e cognome del nuovo proprietario, il nome del Padre, e le Carte del Campione ove si và ad aprire il nuovo conto, o si aggiunge ad un conto già esistente.

244. Nella sesta si marca la Sezione, ove sono situati i beni, nella settima il numero dell'appezzamento, nell'ottava l'Articolo di stima, nella nona la misura, e nella decima la rendita imponibile.

245. In ciascuna voltura di addizione in dare, e di diminuzione in avere deve esser fatta la somma delle partite di rendita.

246. Se il conto venga a spengersi, allora deve chiudersi la somma, la quale deve bilanciare il conto in dare con il conto in avere, ed in dare alla impostazione si scrive-Spento.

247. Quando si deve riportare un conto ad altra pagina, fatta la impostazione identica a quella di prima descrizione, con la citazione delle carte di provenienza, si riporta in dare la totalità della rendita, come pure in avere, quando sia stato necessario farne il riporto.

248. In forza di arroto di conservazione viene ad operarsi un leva, e riponi, cioè a dire la divisione di un appezzamento, o discioglimento di Articolo in dare; e questa innovazione deve resultare dal Campione del Catasto, o dal suo Supplemento.

249. In avere si porta l'anno, il mese, ed il giorno dell'arroto di conservazione, omettendo di notare il numero,

ove si marca quello dell'arroto descrittivo, e si supplisce, con scrivere nella quinta Colonna. — A se di contro per arroto di Conservazione *N*.

250. Si continua l'operazione nelle altre colonne, come che fosse una voltura ordinaria.

251. In dare poi scritto - Spento, dicontro all'appezzamento, ed articolo di stima, si pone nella Colonna destinata ad indicare la Cultura del Terreno - Anno 185 —— da se stesso in questo per arroto di conservazione *N*.——

252. Ciò fatto si compie la operazione, trascrivendovi le partite come sono nell'arroto di Conservazione fra i Cambiamenti.

253. Per le impostazioni, ed annotazioni livellari al conto del Domino utile, e di contro all'Art. di stima e nell'ultima colonna del Campione si scrive - Livello a 100., indicando così, le carte dove si trova impostato il domino diretto.

254. Al conto poi del domino diretto, ed in dare del Campione, e nella quarta colonna si scrive - Anno 185— portata di *N*. Livello di *N*. da 50.

255. Quindi fatta la impostazione della Sezione, dell'numero dell'appezzamento, dell'Articolo di stima, e della misura, si tralascia di notare la rendita imponibile, e nell'ultima colonna si nota - Dominio diretto a 50.

256. Avremo luogo di ritornare sopra questo tema quando si parlerà delle annotazioni livellarie.

Manuale

257. La Circolare del 22. Luglio 1830. obbliga i Cancellieri a tenere in giorno il Manuale destinato al cambiamento delle proprietà, posteriore all'attivazione del nuovo Catasto.

258. I passaggi al Manuale devono farsi per quella rendita che forma soggetto di voltura.

259. Se la voltura abbracciasse l'intiero conto del venditore, o del defunto, questo si spenge.

Digitized by Google

260. Se la voltura porta l'accensione di un nuovo conto, questo viene ad aprirsi.

261. Per i Manuali di prima montatura, doveva adempirsi il disposto stato prescritto per i Campioni, cioè con ordine alfabetico, assegnando ad ogni nuovo conto una nuova pagina come ordinava la Circolare del 10. Dicembre 1832, e la successiva del 30. Maggio 1833.

262. In *dare* del Manuale si scrive il nome, e cognome, e nome del Padre del nuovo Possessore.

263. Immediatamente sotto si notano le Carte del Campione ove è aperto il conto.

264. Marcato l'anno, il mese, e giorno in cui si opera la impostazione, e scritta in lettere la rendita imponibile, il nome e cognome del venditore; Notate le Carte del Manuale, e del Campione di provvenienza, ed indicato il numero dell' arroto descrittivo, si repete la rendita in cifre numeriche.

265. In *avere*, nel caso di vendita parziaria, marcato l'anno, il mese, ed il giorno, e scritta in lettera la rendita imponibile, il nome, e cognome dell'acquirente, indicate le Carte del Manuale, e del Campione ove si porta la rendita, ed il numero dell'arroto descrittivo, si repete in numero la rendita che fà passaggio.

266. Se totalmente si spenge la posta, allora in dare si scrive. – Spento, e si chiudono in dare, ed avere le somme.

267. Se con l'ultima voltura si viene a spengere un conto, dal quale già siano state fatte altre levate, allora si scrive — per ogni resto —

268. Quantunque che la Circolare del 10. Dicembre 1832, nel caso di passaggio di intieri conti in testa di un nuovo possessore, che abbia lo stesso cognome del vecchio, o almeno abbia la medesima iniziale, la nuova inpostazione possa farsi nella pagina stessa del conto da spengersi, sempre che vi sia spazio sufficiente, sembra che si deva limitare ad una sola repetizione, con chiudere, e separare, ed in modo impostare il nuovo conto, che apparisca una novazione visi-

Digitized by Google

bile, per non dar luogo ad incovenienti, sia nel far le copie di Manuale per posa, e veglia, sia negli spogli annuali per la formazione dei Dazzajoli.

269. Terminate le Carte del Manuale di prima serie, è necessario domandare un Supplemento nella guisa stessa, che si è detto per i Campioni, ed a seconda della Circolare, del 10. Decembre 1832.

270. La Circolare del 12. Novembre 1833. dispensa i Cancellieri dall'obbligo d'impostare nei Supplementi ai Campioni i conti per ordine alfabetico; per i supplementi dei Manuali ordina che devono continuare ad essere tenuti per ordine di alfabeto.

271. Questa disposizione in fatto non viene osservata, nè nelle Revisioni è stato fatto rilievo, poichè l'esperienza ha dimostrato la convenienza di applicare ancora per i supplementi ai Manuali, quella facilitazione stata concessa per i Supplementi al Campione, venendo a ritrovare una riparazione nella citazione al Repertorio generale delle carte del Supplemento al Manuale nella guisa stessa, che si fà per il Campione, e dobbiamo candidamente dichiarare, che non facendo così in brevissimo tempo sarebbero più i Supplementi al Manuale, che la intiera serie dei Campioni.

272. Dovendosi riportare al Manuale un conto, si pratica quanto è stato tracciato per il riporto dei conti al Campione.

Repertorio

273. Il Repertorio generale per ordine alfabetico di tutti i conti impostati al Campione, ed al Manuale con la indicazione delle corrispondenti carte dei detti Libri fù ordinato dalla Sovrana Risoluzione del 6. Marzo 1835. circolata nel 5. Agosto di quell'anno.

274. Questo Repertorio deve essere tenuto al giorno, e per questa operazione è dovuto al R. Erario l'emolumento di Lire — 1. 8. per ogni intitolazione di conti nuovi.

275. Questo Repertorio deve esser tenuto in buono forma

senza abbreviature nella impostazione dei conti, nel quale i cognomi devono essere scritti in carattere più grande di quello usato per i nomi, e quando il nuovo conto si referisca al supplemento del Campione, e del Manuale, il numero da registrarsi indicativo le carte dell'uno o dell'altro Libro, deve esser preceduto dalla Lettera S. affinchè sia distinto dal numero dei Libri originari.

276. Terminato il Repertorio primitivo, è prescritto farsene la domanda per un supplemento alla Direzione suddetta.

277. Ogni conto che si spenge al Campione, al Manuale deve pure spengersi al Repertorio.

Noi siamo sempre fermi a rammentare di aprire il Repertorio alfabetico con la rendita imponibile al giorno in ogni uffizio del Censo.

Tavola Indicativa o Quaderno Indicativo.

278. La Tavola Indicativa, o Quaderno Indicativo di prima impostazione rappresenta il possesso Territoriale di una Comunità, diviso in tanti appezzamenti conpresi in Articolo di stima, cioè di quella stima che venne fatta all'attivazione del nuovo Censimento, ed è diretta a far conoscere i confinanti al giorno.

279. Attesochè circostanze locali portarono di collegare sotto uno stesso Articolo di stima più, e diversi particelle Catastali, la Tavola indicatica dimostra questa composizione.

280. La Tavola indicativa, che con i Campioni fù consegnata alle Cancellerie deve conservarsi inalterabile, e sopra di essa non può, nè deve farsi alcuna innovazione per poter sempre costatare le cose che erano all'epoca della attivazione.

281. Qualunque suddivisione di appezzamenti, fabbricati tanto urbani, che rustici, deve resultare dalla Tavola indicativa di supplemento in forza di arroto di conservazione.

Digitized by Google

282. Ha luogo anche per la Tavola indicativa di Supplemento la disposizione per domandare alla Direzione le stampe per formare un addizione, terminate che siano quelle che furono già inoltrate.

283. Le suddivisioni di appezzamenti, i discioglimenti di Articoli di stima, la decomposizione, e ricomposizione di essi, la conseguenziale redazione delle piante per correzioni geometriche, si dimostrano per arroti di conservazione, si accennano nelle Tavole indicative di Supplemento.

284. Quando si tratta disporre i preliminari ad una voltura, in cui la totalità delle poste estimali da voltarsi, o una parte di esse soltanto corrisponda ad appezzamenti non intieri, o anche ad Articoli di stima non intieri, coerentemente agli Articoli 37. e 38. del Regolamento del 6. Giugno 1829, resta sospesa qualunque operazione nel Campione fino a tanto che dalla Direzione del Pubblico Censimento non sia diviso l'appezzamento, disciolto l'antico Articolo di stima, e formatone uno nuovo con la ratizzata rendita imponibile, mediante arroto di conservazione.

285. È un obbligo del Cancelliere Ministro del Censo inposto dall'Art. 4. delle Istruzioni del 4. Giugno 1832, di trasmettere immediatamente l'affare alla Direzione suddetta unitamente agli atti da cui resultano le divisioni da operarsi in coerenza ancora del Sovrano Decreto del 27. Dicembre 1829.

286. La Direzione sulla pianta redatta in carta bollata, e debitamente concordata dalle parti, la di cui firma deve legalizzarsi dal Ministro di Cancelleria, e se fosse stata riconosciuta da Pubblico Notaro, unicamente aggiungere la sua vidimazione di uffizio, forma la Tavola, o pianta geometrica di correzione in doppio originale, uno dei quali viene trasmesso all'uffizio Locale unitamente ad un originale del redatto arroto di conservazione da cui resulta il reparto di rendita.

287. Le piante per divisione di appezzamenti devono, come si è detto, esser sempre concordate dalle parti interessate, le loro firme legalizzate, ed in caso, che le parti fossero

illetterate ne deve emettere la dichiarazione il Cancelliere Ministro del Censo a tenore della Circolare del 13, Giugno 1835, e la successiva disposizione del di 8. Febbrajo 1847, quali piante devono sottoporsi al visto del Bollo prima che siano firmate, e legalizzate.

288. In ciascuna divisione deve darsi un numero nuovo sia all'Articolo di stima, sia all'appezzamento, che vanno a formarsi con tale operazione.

289. I nuovi numeri sono progressivi agli ultimi della Sezione, a cui appella la Tavola indicativa prima tanto per la stima che per l'appezzamento, come dalle dette Istruzioni Articolo 7.

290. Le Tavole indicative di Supplemento portano nel frontespizio l'ultimo numero della Sezione compresa nella Tavola primitiva, per cui queste Tavole di supplemento sono divise in altrettante Sezioni quante sono quelle della originaria Tavola, o quaderno indicativo.

291. Gli antichi numeri sia della stima, sia dell'appezzamento, o degli appezzamenti che lo compongono restano al primo appezzamento originale, gli altri vengono attribuiti ai nuovi numeri di appezzamento, o appezzamenti, come pure l'antico numero dell'Articolo di stima stà fermo coll'antico numero di appezzamento, se per discioglimento, se ne formano due, dovendo gli ultimi contrasegnare gli appezzamenti che si tolgono dall'antico Articolo di stima, procurando peraltro, per regola di eccezione, che l indicazione degli appezzamenti contigui, e più vicini fra loro sia fatta con numeri progressivamente più vicini.

Dette Istruzioni Articolo 10.

292. Nella Tavola indicativa di Supplemento si nota l'Articolo di stima, da cui nasce la divisione, il nome, cognome del Proprietario, e le carte del Campione, ove è stata operata la voltura di leva, e riponi.

293. Nelle prime epoche gli Arroti di conservazione si compilavano nella parte dei Cambiamenti e si trascrivevano gli appezzamenti, che rimanevano nell'originario proprietario, e

quindi si descrivevano i nuovi in conto di quegli che era divenuto possessore.

294. Questo sistema non dava quella chiarezza, e quella regolarità nelle mutazioni, o passaggio di proprietà, poichè prima che fosse stato redatto l'arroto descrittivo, che perfeziona la voltura nella parte preparatoria, veniva operato il discioglimento d'Articolo, e la divisione degli appezzamenti.

295. Ora i Cambiamenti si eseguiscono al conto del Possessore per leva, e riponi in forza dell' arroto di conservazione al Campione, senza farne alcuna nota al Manuale, e così si dispone la scrittura Catastale per poter quindi togliere, e distaccare quei numeri, che rappresentano gli appezzamenti, ed Articolo di stima che hanno sofferto il passaggio o per alienazione, o per permuta, e simili.

Reparto di Rendita per i Fabbricati.

296. Per i fondi urbani, e fabbricati, i documenti di tali volture devono avere a corredo la pianta, quando il fabbricato viene diviso da terra a tetto, ma o nell'uno, o nell'altro caso contrario, sempre ha luogo il reparto della Rendita da imporsi.

297. Questo reparto deve esser calcolato mediante una stima della porzione alienata col confronto da farsi con i fondi attigui a quello venduto e quindi con le regole adottate nella compilazione del Catasto farne con il rimanente fondo la repartizione a seconda dell'annua rendita Locatizia che l'uno, e l'altro meritar possa nell'insieme, ritenendo per massima le pigioni, che possino resultare da dati certi, e positivi per istituirne la stima, ed il Reparto.

298. Deve tenersi ferma, come prescrive la Circolare del 6. Febbrajo 1834, la rendita totale attribuita dal perito Catastale all'intiero fondo, e valutare nella stima suddetta, da farsi della porzione del fondo stesso, la quota della predetta total rendita spettante alla porzione di cui si tratta.

Digitized by Google

299. Questo modo di valutazione, libera dall'obbligo di ricorrere alle descrizioni Catastali redatte dai Periti stimatori, e si scende subito a stabilire qual sia il rapporto della parte da distaccarsi al totale del fondo, del quale così rimane inalterata la valutazione primitiva.

300. La descrizione dettagliata delle porzioni, che rappresentano il fondo è indispensabile.

301. Per togliere la inormalità che si verificava in questi reparti comandati dal Regolamento del 1829. Art. 38, venne approvata una modula uniforme con la Sovrana Risoluzione del 24. Luglio 1840.

302. Questa operazione si eseguiva dagli Ingegneri di Circondario, ora dai Revisori addetti alla Direzione del Pubblico Censimento in forza del Sovrano Decreto del di 27 Dicembre 1849 conforme già è stato avvertito.

303. L'emolumento delle Lire 3. 10. che si esigeva dai Cancellieri per conto degli Ingegneri di Circondario, oggi si esige per conto del R. Erario, a cui spetta, ed appartiene.

Se questa operazione interessa fabbricati denunziati per nuova addecimazione, l'emolumento, che sopra viene corrisposto dalle Comunità, salve ad esse di promuovere le occorrenti decisioni all'effetto di ottenere il conseguimento dei rimborsi, che fossero loro dovuti nei casi contemplati dall'Art. 6. del Decreto sopracitato del 27 Decembre 1849.

TITOLO III.

Dell'addaziamento, e della radiazione dai Campioni della rendita dei fondi deperiti, esenzioni, rimborsi.

CAPITOLO I.

Dell'addaziamento dei fondi urbani.

304. L'interesse della massa dei contribuenti alle Tasse Regie, e Comunitative richiedeva un provvedimento, affinchè le fabbriche nuove, ampliate, supredificate, o sostanzialmente riformate figurassero nei Campioni Catastali, onde avere una correspettività relativa ai Lucri, agli aggravj per supplire ai bisogni dello Stato, e delle Comunità.

305. Per questo il Regolamento normale del Catasto del 6. Giugno 1829. all'Art. VII. dispone, che i fondi urbani edificati dopo la compilazione del Catasto, siano che consistano in fabbriche intieramente nuove, o in tali miglioramenti delle vecchie da avere a queste variato l'aspetto in modo che l'accessorio sia divenuto principale, e viceversa, devono essere accatastati dopo la loro fabbricazione, e ciò ad ogni decennio, incominciando per ciascuna Comunità a contarlo dal giorno in cui le carte relative al nuovo Catasto furono depositate nelle respettive Cancellerie.

306. Il Proprietario è nell'obbligo, per il successivo Articolo VIII., a denunziare detti fondi dentro il decennio, durante il quale far non si devono nuovi addaziamenti. L'ultimo anno di tal decennio, i Gonfalonieri devono invitare con pubblico Editto i possidenti ad eseguire tale denunzia nel termine di giorni cinquanta, spirato il quale i morosi incorrono nelle stesse penali comminate per le volture non fatte.

307. Dopo tale denunzia, il Consiglio Municipale deve provocare dalla Direzione del Pubblico Censimento, applicata la disposizione dell'Articolo IX. del detto Regolamento con lo spirito della notificazione del 27. Dicembre 1849, di visitare i fondi per mezzo dei Revisori di quel Dipartimento, e stimarli con le regole stesse, e sulla medesima proporzione con cui sono stati stimati nel nuovo Catasto i fondi consimili a quello del quale si tratta, ed uniformarsi esattamente a quanto su tal proposito è prescritto nell'Art. XXI. delle disposizioni generali che furono approvate sul nuovo Catasto.

308. Le Perizie per nuova addecimazione devono essere notificate per atti della Cancelleria, ed uffizio del Censo con l'assegnazione del termine di un mese a presentare i Reclami in scritto al Gonfaloniere del Comune, e con l'avvertenza che spirato detto termine senza che siano stati presentati reclami, si abbia per approvata, ed acconsentita la stima, e che nessun reclamo possa altrimenti esser ammesso a tenore del Sovrano Resritto del 24. Febbrajo 1843 Circolato nel 7. Marzo successivo.

309. Indipendentemente dalle denunzie di cui si è parlato di sopra ogni Consiglio Comunale è tenuto a far visitare il territorio della sua Comunità o dall'Ingegnere addetto al suo servizio, o dall' Ispettore Municipale nell' ultimo anno del decennio, per riconoscere se vi sono fabbriche da accatastarsi di nuovo, onde poter farle stimare con le regole prenotate.

310. Per le operazioni che sopra i Revisori devono servirsi delle Module, o Perizie per addecimazione ordinate dalla Sovrana Risoluzione del 24. Luglio 1840.

311. La notificazione del 25. Febbrajo 1843. in schiarimento al dubbio promosso sull'applicazione dell'Art. VII, del Regolamento del 1829, riteneva che le fabbriche da addaziarsi dovessero essere civilmente fruttifere nell'anno in cui ricorreva l'addaziamento.

312. L'epoca di partenza del decennio primo dopo l'attivazione del Catasto partiva dal 1832., con la dichiarazione

che le fabbriche erette, o migliorate nel 1841. dovevano essere collettate per il pagamento del Dazio altro che nel 1852, e gli stabili eretti, o migliorati nel 1842. quantunque subito addaziabili, dovevano rimanere esenti dal pagamento del Dazio fino al 1853., e che finalmente a datare del 1854, e successivamente di decennio in decennio, dovevano essere addaziati uniformemente e contemporaneamente in tutte le Comunità, senza far distinzione per l'epoca diversa in cui sia stato in esse attivato il nuovo Catasto, inconformità della notificazione del 1. Luglio 1843.

313. La legge normale del 27. Decembre 1849. considerando che l'esperienza aveva dimostrato, che col repartire nel corso dell'intiero decennio l'operazioni dei nuovi addaziamenti da farsi ai Libri Catastali anziche tutte riportarle alla fine del decennio medesimo, meglio si poteva provvedere alla regolare esecuzione delle operazioni stesse, non solo senza danno, ma con vantaggio anzi rilevante dei Possessori delle fabbriche che devono essere di nuovo addaziate, ha stabilito, in sostanza quanto segue.

314. 1. Le fabbriche di nuova costruzione, le aggiunte dai fondamenti agli Edifizj antichi, le superedificazioni, e quei grandiosi miglioramenti, i quali abbiano cambiato l'aspetto esteriore delle fabbriche preesistenti, devono per l'avvenire descriversi con la respettiva cifra imponibile ai Campioni Catastali di tutti i Comuni del Granducato, ove il Catasto è in attività, a misura che le varie suindicate costruzioni diverranno civilmente fruttifere, e non più di decennio in decennio.

315. 2. Questo immediato accampionamento è ordinato agli effetti utili ai respettivi possessori; dovendosi quanto alla impostazione del Dazio sulle dette fabbriche nuove, o ampliate, o migliorate, continuare l'osservanza della regola che ve le assoggetta alla fine di ciascun decennio coerentemente al disposto del Regolamento del 6. Giugno 1829, e della notificazione del 1. Luglio 1843., salve l'esenzioni che siano state, o che potessero essere per qualche Comune approvate.

316. 3. Devono pertanto in avvenire tutti i Possessori di fabbriche nuove, o come sopra accresciute, o notabilmente migliorate, denunziarle al Gonfaloniere del respettivo Comune dentro l'anno in cui diverranno fruttifere civilmente.

317. 4. L'attivazione del Regolamento suddetto doveva esser dopo tre mesi dal dì 1. Gennajo 1850. per tutte quelle fabbriche divenute fruttifere negli anni decorsi dopo l'addaziamento fatto al termine del passato decennio.

318. 5. I Gonfalonieri devono trasmettere ai Cancellieri Ministri del Censo, e questi alla Direzione del Pubblico Censimento le dette denunzie a misura che verranno loro presentate, ed il Collegio dei Priori ordinerà le verificazioni necessarie per conoscere anno per anno se oltre le fabbriche denunziate altre ne siano da dascriversi ai Campioni Catastali.

6. Quando parleremo dei danni, e pregiudizj per i ritardatarj alle volture, verranno indicate le penali, a cui si sottopongono i morosi alle denunzie.

319. I Cancellieri Ministri del Censo nel rimettere le Denunzie che sopra sarà cosa molto vantaggiosa se si procurano le notizie dell'appezzamento sopra cui è edificata la fabbrica, o la sopraedificazione, o notabile miglioramento.

CAPITOLO II.

Dell'addaziamento dei fondi rustici.

320. L'addaziamento dei fondi rustici può esser motivato da alluvioni, da vendita di suolo che atteneva a strade e piazze non accampionate al Catasto.

321. Nel primo caso, si opera l'addaziamento mediante denunzia dei privati, col sistema ordinato per i fabbricati costruiti di nuovo, o migliorati con distinguere la porzione già addecimata da quella come sopra accresciuta, mediante l'alluvione, onde nella relativa perizia di addaziamento si conosca gli elementi della nuova stima, operazione coerente agli ordini non aboliti che si leggono nella legge del 7.

Agosto 1781, e nella lettera del 13. Ottobre 1783. della Segreteria di Finanze, e nel Biglietto declarativo del 17. Decembre 1789. circolato nel 22. Decembre di quell'anno.

322. Nel secondo Caso forma base dell'accampionamento l'atto di vendita, o cessione, ed il prezzo relativo col confronto dell'adiacente terreno deve esser la regola, e la base.

323. Questo atto si trasmette direttamenze all'uffizio generale del pubblico Censimento, che ne redige l'arroto di conservazione.

324. È cosa utile l'indicare l'appezzamento a cui confina, e la Sezione in cui è situato nella guisa stessa che si è osservato per i fabbricati.

CAPITOLO III.

Della radiazione nei Campioni dei fondi deperiti.

325. Il Regolamento del 6. Giugno 1829 all'Art. XII. non porta alcuna deroga alle disposizioni, ed ordini veglianti per togliere dai Campioni del Catasto quei fondi tanto rustici, che urbani i quali per il loro naturale deperimento o per qualunque altra causa ne fossero meritevoli.

326. Detto regolamento autorizza provvisoriamente che siano fatte ai Gonfalonieri le consuete denunzie per parte dei possidenti i di cui fondi fossero deperiti, non meno che le relative deliberazioni dei Consigli Municipali, affinchè siano rese esecutorie dalla Direzione del Pubblico Censimento.

327. Le deperizioni dei fondi possono derivare o per parte di corrusione dei fiumi, o torrenti, o per rovine di fabbricati.

328. Anticamente avveniva ancora per poste infognite, ossia per quelle partite, che figuravano accese al Catasto con una decima, con una descrizione di beni, il di cui possessore molte volte nel concreto del caso non esisteva, perchè nelle volture, e rotazione di decima accadeva bene spesso, che

la ratizzazione di essa, e della misura alterandosi, rimaneva una descrizione ideale, ed effimera sempre al conto del primo possessore, e che nell'escuterlo per le imposizioni non si trovava ove posare il seguestro, e l'esecuzione.

329. Per il ritrovamento, ed appurazione di queste poste venne emanato un Rescritto nel 7. Giugno 1698, che concedeva elargizioni, condonazioni, e facilitazioni a favore delle persone che vi potevano avere interesse, e si tentò di diminuire la mole di queste poste infognite.

330. Queste facilitazioni meramente particolari per alcune Comuni, furono un poco per volta generalizzate, perchè generale dir si poteva il male.

331. Qualunque fondo, che in tutto, o in parte, o per natura, o per caso perda la potenza, e l'attività di produrre quel frutto a riguardo del quale è gravato di una decima, o rendita imponibile, può andar soggetto a quella radiazione, ossia scampionamento che i Consigli generali ritengono giusto di proporre per i conbinato disposto della Circolare del 4. Novembre 1783, e 25. Agosto 1785, e 22. Decembre 1789. e del Regolamento del 1829, e perchè in questo rapporto ancora non sono derogate le leggi Antiche del Catasto con le nuove leggi di esso a parere della Corte Regia; Dec. 23. Luglio 1840. An. di Giuris. Tos. Tom. 2.

Chiunque possa credersi aggravato dalla nuova rendita assegnata è nel diritto d'istruire analogo giudizio avanti il Tribunale competente incontradittorio della respettiva Comunità per o il conveniente defalco, o diminuzione, ed anche per la totale cassazione, quando sia in grado di giustificare che il terreno, o lo stabile abbia perduta la virtù produttiva, e sia incapace di rendere alcun frutto, estremi, e massime che litteralmente sono scritte nella citata Circolare del 22. Decembre 1789.

332. Conviene fare un osservazione per quei fondi, che per destinazione del proprietario divenghino infruttiferi per la stretta applicazione del termine, ma indirettamente lo siano sempre, come riducendo a piazzale un campo fertile,

costruendo sopra di esso una Strada Ferrata, un Teatro, un Circo, ec. ec, come diroccando una fabbrica per ridurre la sua superficie a giardino, o altro resede di lusso per ornamento di una villa, di un palazzo per mero comodo privato, e non per utilità, e comodo pubblico.

333. In questo spirito fù formulata la Sovrana dichiarazione circolata nel 8. Giugno 1796.

334. La diminuzione, o cassazione dai pubblici Catasti delle poste di decima era ammessa, ed ammetter si può quando per natura, o per alcuno di quei casi che di ragione si considerano per meramente fortuiti, sia seguita in tutto, o in parte la materiale, e fisica deperizione dei fondi o rustici, o urbani, e trattandosi di case sia luogo a variare in più, o in meno le poste stesse, anche quando dall'uso di abitazione si riducono a quelle di Bottega, Osteria, Albergo, Teatro, e simili, e viceversa, ma non mai quando o per disposizione di Legge, e di ordini del Governo, o per il fatto dell'uomo, o per qualunque altra causa, restano le medesime in genere capaci all'uso di abitazione, venga diminuito il loro frutto, o rendita.

335. Se noi si esamina l'obbligo che hanno i Possessori di addecimare nuovamente i fabbricati notabilmente migliorati, ed accresciuti, non possiamo negare il diritto, e l'azione per giustizia, e per correspettività a domandare, ed ottenere una diminuzione, o riduzione di rendita, o radiazione dal Catasto di quelle partite che concludentemente si prova o la totale, o parziale loro incapacità a dare un fruttato, un lucro, un comodo, una utilità qualunque.

336. I Terreni che si scorporono per apertura rettificazione, ed ampliazione di strade Regie, Provinciali, e Comunitative in genere, ed in specie devono essere tolti dal Campione.

337. Per questi occorre la pianta geometrica concordata dalle parti, ed una perizia di sdazziamento, acconsentita dal Municipio, approvata dalla Direzione Generale del Pubblico Censimento, sopra i resultati della quale ha luogo l'arroto

di conservazione nella guisa stessa che per l'addaziamento è ordinato.

338. Per questi sdazzamenti è devoluto un emolumento al R. Erario in coerenza della Circolare del 1. Luglio 1837 in Lire 3. 10. per Articolo di stima che con la Circolare del 7. Marzo 1843 quando era devoluto ai soppressi Ingegneri di Circondario, fù decretato un aumento di L. 1. 6. 8. per ogni 100, braccia andanti, e soldi 13, e denari 4, per ogni appzzamento Catastale traversato dalla linea della strada.

CAPITOLO IV.

Dei fondi esenti dalle imposizioni Regie, e Comunitative.

339. Molti beni prima del 27. Giugno 1814. erano esenti dalla loro addecimazione, e sottoposizione alle imposte del Dazio Comunale.

340. La legge del 27. Giugno 1814. all' Art. 30. volle che tutti i beni di qualunque sorte dovessero descriversi, e collettarsi, e vennero per conseguenza a questo vincolo obbligate le Case Canoniche, le Case Coloniche, ed in una parola i fabbricati tutti quantunque destinati all'Agricoltura.

341. Nelle istruzioni, e Regolamenti per la formazione del nuovo Catasto fù ordinato, che non si dovevano valutare i fabbricati, che servivano all'Agricoltura, quantunque che fosse di essi fatta la descrizione, ed addecimazione, e furono per conseguenza dichiarati esenti dall'imposizione del Dazio conforme resulta dalla Circolare del 15. Luglio 1830.

342. Nel 4. Aprile 1832. fù ordinato che i fabbricati dei Conventi, o altri Istituti attenenti a Religioni di quelle Chiese dei mendicanti, i di cui individui vivono esclusivamente con la questua, non dovessero perciò figurare nella stima Catastale della respettiva Comunità.

343. Ma relativamente ai Terreni dentro i circondarj di Clausura dei Conventi, o Istituiti suddetti dovessero adda-

ziarsi, rilasciando nelle facoltà dei Municipj di decretarne l'annuo abbuono, e defalco.

344. Quei fabbricati, che servono immediatamente al Culto Divino, compresevi ancora le sagrestie, i Campanili, le stanze Mortuarie, ed i Cimiteri non furono stimati, quantunque descritti.

345. Non furono stimati nemmeno quei fabbricati destinati per fortezze, forti, ec. ec, guardati dalla Milizia.

346. Le Case Canoniche destinate all'abitazione dei Rettori, ed Ecclesiastici aventi una cura di anime, quantunque che descritte al Catasto sono esenti dall'imposizione del Dazio ai termini dela Sovrana risoluzione del 9. Ottobre 1829, circolata li 4. Giugno 1831. e dei successivi Rescritti del 17. Maggio, e 18 Luglio 1831, ed in special modo della Circolare declarativa del 17 Decembre 1834.

347. Questa esenzione compete non solo a quelle Case Canoniche, che la godevano anche quando vegliavano gli antichi Estimarj, ma fù estesa con la Circolare del 4. Gennajo 1842. a tutte le fabbriche destinate all'abitazione dei Parochi, ed altri Ecclesiastici che esercitano cura di anime, ed hanno l'obbligo del servizio spirituale dei Popoli, con che per altro questa esenzione non può estendersi a qualunque parte di quelle fabbriche, che lungi dal servire all'abitazione dei Parochi, fosse solita, o potesse appigionarsi, e trarne qualche utilità, e profitto.

348. Quando alcuna delle dette Case Canoniche abbia l'annesso di un Orto, e nei Libri del nuovo Catasto non figuri per questa specie di fondo una stima separata, conviene allora farsi un riscontro, se la superficie di tal'orto sia inferiore, o superiore alle braccia cinquecento quadre, poichè al dicontro di questo limite non occorre procedere alla stima in continuazione del sistema già adottato nella primitiva compilazione del nuovo Catasto; al disopra però del limite stesso la stima dovrà aver luogo con l'assegnazione di un numero di Articolo corrispondente, ritenuta per norma la valutazione di Lire 35. per quadrato dalle braccia 500.

Digitized by Google

fino al quadrato, ed a Lire 30. per quadrato per quella maggiore estenzione, operate le consuete detrazioni, conforme prescrive la Circolare del 4. Marzo 1843.

349. Relativamente alle fabbriche destinate esclusivamente all'uso agrario costruite, o ampliate, la Sovrana Risoluzione del 23. Giugno 1843. circolate nel 1. Luglio di detto anno, ha stabilito, che ferma la descrizione al Catasto di esse, o dei loro aumenti debba tenersi ferma la cifra imponibile spettante alla porzione di terreno, in cui posano queste nuove fabbriche, o i loro aumenti.

350. Per le altre fabbriche poi, che da una destinazione Locatizia siano state dai Loro possessori destinate ad usi agrarj non compete esenzione, o sgravio alcuno.

351. È finalmente esente dalla imposizione del Dazio, ed è descritto senza rendita il suolo delle Piazze, Strade Regie, Comunitative, e vicinali.

CAPITOLO V.

Volture di correzione di Errori di fatto.

352. Le volture di correzione di errori di fatto possono essere relative e allo stato di prima impostazione, o alla successiva destinazione dei fondi.

353. Questi errori possono riguardare la misura, e la stima ancora dei fondi stessi.

354. Come abbiamo già osservato la incuria dei possidenti può esservi concorsa, avendo omesso di reclamarne la correzione e all'ostenzione della misura, e della stima, o all'attivazione del Catasto, nelle quali epoche tutte replicatamente furono avvertiti, e richiamati a fare quei rilievi, che il loro interesse richiedeva.

355. In queste passate circostanze avrebbero riconosciuto ancora se ai loro fabbricati competeva il diritto di esenzione,

Digitized by Google

come investiti da quei privilegj, che la Legge giustamente aveva concessi per l'incremento dell'Agricoltura in modo speciale.

356. A questo scopo adunque era diretta la Circolare del 22. Maggio 1833, la quale disponeva la immediata esecuzione della voltura di correzione, avendo ammesso il caso, che realmente dopo l'attivazione si fosse verificato un errore di fatto, per il quale non fosse stato avanzato reclamo in tempo dell'ostensione della misura, e della stima, e comparisse giusta, ed indispensabile la correzione.

357. Alla esecuzione di tali volture stabiliva che fosse bastante un certificato dell'uffizio Principale del Catasto da rilasciarsi dietro la formale domanda delle Parti, e dietro un diligente, ed accurato riscontro.

358. Questo modo eccezionale per richiedere, ed ottenere le volture di correzione sia per impostazioni dei fondi erroneamente fatte, o per qualunque altra causa motivo, e ragione venne a cessare al 31. Decembre 1840, per esser mancato il reflesso equitativo, che aveva concesse le diverse proroghe alla rettificazione delle poste erronee, e fù ordinato con le disposizioni Sovrane del 26. Agosto 1840, circolate nel 2. Settembre di quell'anno, le correzioni che fossero per essere domandate si eseguissero per mezzo di ordinarie volture all'appoggio dei necessarj atti di consenso opportunamente registrati a tutte spese dei richiedenti.

359. I Cancellieri Ministri del Censo, sotto la loro responsabilità, devono assicurarsi che non siano domandate volture di correzione invece di volture ordinarie per le quali occorresse il previo pagamento di un diritto proporzionale di registro.

Questa disposizione richiama a memoria la Circolare dell'Amministrazione generale del Registro del di 31. Ottobre 1816., con la quale per togliere radicalmente l'abuso delle così dette volture a comodo sopra atti di consenso, di dichiarazione di riunione di patrimonj, e simili, venivano fatte delle volture illegali, imperocchè, la voltura dovendo

esser basata sopra un atto proprio, e veridico, ne potendosi fare senza che essa operi contemporaneamente il passaggio della proprietà, o dell'usufrutto, ogni atto falsato può compromettere il Ministro che lo riceve quando Ei senza premettere quelle indagini per scuoprirne la verità eseguisce la voltura.

360. Dall'altra parte quando abbiano acquistata la certezza, che le esibite domande, corredate dai necessarj consensi, hanno unicamente l'oggetto di correggere veri errori di fatto nelle impostazioni Catastali, possono rilasciare a richiesta delle Parti la opportuna dichiarazione per regola di Ministri Esattori del Registro, che percipe l'unico diritto fisso stabilito dalla Legge.

361. Questa dichiarazione semplicemente formulata a dimostrare, che l'atto è unicamente diretto alla reclamata correzione, e non ad eludere una voltura ordinaria, o a defraudare il R. Erario di un diritto proporzionale di Registro, deve in calce dell'atto medesimo essere depositata, e scritta.

362. Per la correzione di una impostazione di nomi, conviene che la domanda, e l'atto di consenso abbia a corredo altro atto di notorietà testimoniato, che provi concludentemente l'erroneità del nome, o del cognome, desumendola o dai Libri Parrocchiali, o dallo stato Civile, o da atti gia stipulati, e registrati, dai quali apparisca chiaramente, e senza ombra di dubbio alcuno l'errore commesso, e che il possesso del fondo, o fondi anche prima era nel richiedente in coerenza delle Risoluzioni della già Soprintendenza generale del 28. Aprile 1841., 16. Febbrajo 1842, e 14. Maggio 1845.

363. Quando però si trattasse di correzioni di volture già eseguite, ed in emenda di errori, che avessero commessi i Ministri del Censo, la sopravvertita risoluzione Sovrana del 26. Agosto 1840, conferma il sistema tracciato dalla Circolare del 22. Maggio 1833.

364. Conseguentemente i Cancellieri Ministri del Censo devono eseguire tali volture di correzione sempre all'appoggio di un Certificato rilasciato dalla Direzione del pubblico Censimento; e se l'errore sia esclusivamente imputabile

Digitized by Google

al Ministro del Censo, la correzione verrà eseguita senza che sia pagato emolumento alcuno; ma se all'errore, avranno dato causo le parti richiedenti le volture, devono allora esser pagati gli emolumenti della voltura di correzione a carico di chi di ragione.

365. In questo rapporto è applicabile il disposto dell'Articolo XXXV. del Regolamento del 6. Giugno 1829, che i Cancellieri Ministri del Censo sono di faccia al R. Governo responsabili della vigorosa osservanza delle leggi, ed ordini veglianti in questa materia, senza assolverli dalla responsabilità anche di faccia ai terzi ai termini di ragione.

366. Tralasciereemo di notare che qualunque diligenza, ed oculatezza nella esecuzione di ordini, e leggi positive è indispensabile a liberare i Cancellieri Ministri del Censo da una responsabilità non di forma, ma di sostanza.

CAPITOLO VI.

Dei rimborsi per erronee impostazioni Catastali.

367. Anche prima dell'attivazione del Censimento vigevano ordini, e regolamenti per il rimborso derivante dall'indebito pagamento d'imposizioni per causa di proprj, e veri errori di fatto, e questo rimborso si regolava in modo che se l'errore rimontava alla compilazione dell'Estimo, il rimborso era totalmente deliberato, ratizzandone in anni il pagamento, ma se abbracciava stabili o deperiti per corrosioni di fiumi, o per fabbriche distrutte, o ridotte ad uso agrario, questo rimborso non oltrepassava i tre anni.

368. La Circolare del 21. Agosto 1804, toglieva ogni dubbio in materia di rimborsi, ponendo per massima che se l'errore aveva vita per dato, e fatto dei Ministri dell'Estimo le Comuni, fossero obbligate al rimborso dal di del com-

Digitized by Google

messo errore a rate annue nella guisa stessa che le Comunità praticano nell'esazione di poste ad Esse attive per dependenza di arretrati in ordine al Sovrano Motuproprio del 25. Ottobrie 1785. pubblicato nel 2. Decembre di quell'anno; se poi l'errore fosse per doppia addecimazione, e di antico acquisto, cioè primo del 1776. il rimborso dovesse estendersi agli ultimi tre anni.

369. La verificazione di questi errori di antica origine non poteva giudicarsi se non se quando l'uffizio delle Decime Granducali avesse pronunziato congruamente.

370. Inconseguenza dei Sovrani Rescritti del 14. Marzo, e 17. Luglio 1837 i rimborsi dei Dazj pagati per errori Castali dipendenti da originarie impostazioni dovevano essere continuati fino al 31. Decembre di quell'anno per correzioni giustamente reclamate da Possessori interessati, al di là di questa epoca, se altri errori di simile natura fossero denunziati, o ne venisse domandata la correzione, non può conseguisi dai reclamanti, che il competente sgravio di Dazio per l'avvenire, senza alcun diritto di rimborso per il Dazio indebitamente pagato in addietro.

371. Questa massima fù diretta anche a prevenire l'inconveniente che ne resulterebbe allorquando fosse di troppo protratto, il tempo, per il quale i Dazj come sopra pagati dovessero essere restituiti.

372. Rispettiamo le opinioni dietro le osservazioni che ci sono state fatte sulle disposizioni normali del 17 Marzo, e 17 Luglio 1837, superiormente citate.

373. Si sosterrebbe diritto al rimborso allora quando l'errore è positivo, errore in buona fede non rilevato se non se quando la contingenza del caso abbia fatto conoscerlo per una di quelle operazioni verificabili soltanto nell'esame della partita Catastale; quando in una esatta riquadratura di appezzamento emerga un proprio, e vero errore, e che per conseguenza la stima con prova provata sia incorrespettiva, e quando ancora sia giustificato che un fondo per disposizione di legge esente, non posteriormente alla legge, ma

all'epoca, che questo privilegio si concedeva, sopra questo fondo la Comune avesse imposto, ed esatte le annue tasse.

374. Noi senza formulare argomenti nè per l'affermativa, nè per la negativa opinione, ci limiteremo a riportare la risoluzione del 25. Novembre 1826. delle già Camera di Soprintendenza Comunitativa di Pisa, con cui in armonia alla Circolare del 21. Agosto 1804. dichiarò non competeva diritto alcuno al Sig. Berti di Portoferrajo di repetere il sopra pagato in conseguenza di un errore a denunzia da lui medesimo fatta, ma soltanto la rettificazione della posta estimale per il tempo avvenire.

375. Questa decisione non sulla Circolare del 1804. ma sulla legge del 7. Agosto 1781, rassembra basata, nella quale mentre il Granduca Leopoldo I. condonava ai debitori per Dazio tutti gli arretrati, ordinava che senza curare il passato non si potesse repetere contro le Comunità cosa alcuna nel caso che fosse riconosciuta per eccedente una posta, o avesse dovuto moderarsene l'importare nella correzione dei Campioni.

Relativamente poi a rimborsi fra privato, e privato non può esservi dubbio alcuno a domandarli, ed ottenerli dal dì del verificato errore applicando la Decisione della Corte Regia del 7. Giugno 1847. Vol. IX. Par: 2. Col. 608. degli An. di Giuris. Tosc., dal possessore dei beni, per i quali le imposizioni sono state soddisfatte come un aggravio per disposizione di Legge inerente ai beni medesimi.

TITOLO IV.

Impostazioni, ed annotazioni Livellarie.

CAPITOLO I.

Delle Portate.

376. Allorquando parleremo dei Livelli, ci riserviamo a trattare la eufiteusi, e ne terremo discorso non in linea di osservazione all'erudito, ed elaborato trattato del chiarissimo Av. Poggi, ma semplice parola faremo, poichè presumer più oltre non lo possiamo.

377. Fino dal 1832 fù fatto presente da noi al R. Governo della necessità di far resultare dai Campioni Catastali il vincolo livellare.

378. Noi si osservava questa mancanza perchè continuamente vedevamo le questioni forensi che si elevavano dai Domini Diretti contro i terzi possessori dei beni livellari ad onta che dagli Estimi, che vegliavano fino a quel giorno in molte Comuni, vi fosse l' elemento a conoscere se i beni erano liberi, o vincolati da livello.

379. La proprietà mista nei beni fondi fra il Domino utile, ed il Domino diretto doveva pubblicamente apparire, e l'esperienza aveva dimostrato, che se potevano andare esenti dal pagamento del Dazio i dominj diretti per il disposto della legge del 25. Settembre 1775, rassembrava peraltro congruo e correspettivo, che il vincolo che posava sopra i beni di qualunque specie apparisse dal Catasto.

380. Molti Luoghi Pij, e Pubblici Stabilimenti mostrarono questa necessità, e l'Imperiale, e Reale Governo si prestò al desiderio esternato, e pubblicò la notificazione del 10. Novembre 1835.

381. Mentre l'Imp. Governo riteneva ferma la massima della legge del 25. Settembre 1775, che i soli possessori dei beni continuare dovessero a corrispondere le gravezze, ritrovava giusto, e consentaneo allo spirito delle leggi e regolamenti veglianti, che il Domino diretto per mezzo di note, ed impostazioni sul nuovo Catasto potesse far costare di tal suo dominio.

Questa disposizione mirava allo scopo identico, per il quale nel 21. Marzo 1787. col modello XI, delle formule per le volture di beni stabili da un possessore ad un altro, si dimostrava la pertinenza dei beni livellari nel Padrone diretto.

382. Questa Sovrana disposizione è in piena armonia con gli elementi in forza dei quali in special modo sono quasi tutte le allivellazioni, cioè adire che il canone livellare è al netto dell'importare delle imposizioni, detrazione, che si riscontra nelle perizie, onde rendere correspettivo il Contratto di livello, come appunto ordinava la legge sopracitata del 25. Settembre 1775.

383. Per portare ad effetto le annotazioni, ed impostazioni livellarie furono approvate le istruzioni relative, ed i modelli delle portate con gli ordini Sovrani contenuti nel Biglietto dell' I. e R. Segreteria di Finanze del 19 febbrajo 1836, pubblicati con la notificazione del 21 Marzo successivo.

384. Sopra i modelli delle portate, sul modo di operare ai Campioni Catastali le annotazioni, ed impostazioni livellari non diremo parola, imperocchè sembrerebbe, che ci fossimo dimenticati di seguire quella brevità, che abbiamo annunziata.

385. La impostazione ai Campioni del Catasto del dominio diretto, che la legge del 10. Novembre 1835 rilasciava nella mera facoltà del padrone diretto, divenne necessaria, e precettiva per esso a tenore dei Sovrani comandi resi pubblicamente noti dall I. e R. Consulta con la notificazione del 21. Ottobre 1837.

386. All'effetto che tali annotazioni, ed impostazioni livellarj si possano regolarmente eseguire, è indispensabile

che la portata dimostri il titolo, la circostanziata descrizione dei beni, la indicazione della Comunità, e della Sezione ove sono situati, non meno che il corrispondente Articolo di stima, ed appezzamento Catastale, per modo che resti legalmente, e sufficientemente identificato il soggetto, cui si referisce la richiesta nota, ed impostazione; e quando si tratti di un dominio diretto, che investa soltanto una porzione di appezzamento Catastale, deve la portata aver di corredo una pianta, che al fondo si referisca, ricavata dalle mappe Catastali, e compilata nella stessa scala di proporzione.

387. A questo ultimo effetto l'Art. VIII. delle Istruzioni approvate con la citata Sovrana Risoluzione del 19. Febbrajo 1836. contempla il caso che fra il domino diretto, ed il domino utile siavi contrasto di opinione, per cui quest'ultimo non si presti ad emettere la sua approvazione nella pianta di designazione della porzione livellare, e che in questo caso il Cancelliere Ministro del Censo, lasciata a parte la divisione che per la regolarità operar si dovrebbe, Egli si limiti a fare l'annotazione con la dizione — in parte —

388. Ci conviene qui osservare che l'approvazione della pianta di scorporo ci apparisce indispensabile, onde eliminare le conseguenze di questioni per il tempo avvenire.

389. Questa nostra opinione è figlia dell'esperienza, perchè nella redazione delle portate già esibite sono avvenute erronee impostazioni, le quali hanno dato vita a spese, e questioni, che si sarebbero potute evitare, se al ricevere delle portate si fosse fatto di tutto per farle approvare dal possessore dei beni, e molto più se esse erano dirette a frazionare un possesso.

390. Si reputerebbe congruo che i Cancellieri Ministri del Censo, come Coloro, a cui deve stare a cuore le operazioni che avvengono sotto la loro influenza, siano per quanto all'uomo è dato conoscere, regolari, ed esatte, e per conseguire questo scopo darsi cura, e pensiero d'interessare anche le Parti ad esaminare quel tanto che possa condurre ad un felice resultato.

Digitized by Google

391. Le partite soggette alla annotazione, ed impostazione livellare devono esser positivamente sottoposte a livello certo, e che abbiano a corredo documento atto a somministrare una pronta, e sicura dimostrazione della identità dei beni, e renderne eseguibile la impostazione Catastale, imperocchè le partite incerte non danno titolo alla annotazione in parola, conseguentemente questo titolo resultar deve dalla portata.

392. Nel caso di nuove concessioni livellarie non ha luogo la portata, ma l'annotazione si fà ex officio dal Cancelliere Ministro del Censo nella forma indicata dalla Circolare del 4. Gennajo 1837. sulla quale ritornar dobbiamo al Titolo quinto.

393. La *portata* non è che la denunzia del domino diretto che fà dei beni, sopra i quali ha una privilegiata azione, o un diritto alla esigenza di una porzione del loro fruttato.

394. Sembra che adottando questa nomenclatura di *portata* invece che di *denunzia* siasi bramato conservare, una antica costumanza meramente relativa, e non correlativa al significato proprio, e vero del termine; *portate* si dicevano le denunzie per la Tassa di *macine*, dei capi di famiglia, delle raccolte, dei capi di Bestiame ec

395. Le module per le portate livellari devono essere redatte in carta bollata piccola a soldi dieci per foglio a tenore dell'Art. 21. (d) della legge del 23. Febbrajo 1851. derogante la prima disposizione che ammetteva il controbollo del valore di Lire — 3. 4.

396. Per il tenore della Circolare del 5. Aprile 1841. le portate livellarj devono essere distinte Comunità per Comunità, e numerate anno per anno con ordine progressivo.

397. La conservazione di questi documenti può farsi in buste distinte fintanto che non compongano un volume; ed allora è più regolare la legatura di esso con Repertorio dettagliato, conforme in sostanza prescrivono gli ordini per la buona manutensione delle filze, e libri negli archivj Centrali.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Annotazioni, ed impostazioni livellari sopra i Campioni.

398. I Campioni del nuovo Catasto devono mostrare a prima vista ove è descritto il dominio utile, ed ove è notato il dominio diretto.

399. Al conto del domino diretto non appare la rendita del fondo vincolato da livello, ma la sua cultura, misura, numero di appezzamento, di Articolo di stima, e la Sezione, e niente più.

400. Al conto del Livellare oltre le notizie che sopra, vi figura la rendita imponibile, quando il fondo non ne sia esente.

401. La operazione è materiale, e semplicissima dopo le Istruzioni del 19. Febbrajo 1836.

402. Queste Istruzioni corredate di modelli diretti a spiegar tutti i casi possibili, ci astenghiamo a farne una dettagliata esposizione, perchè in ciascun uffizio del Censo se ne conserva una copia.

403. L'annotazione livellare, e la impostazione del dominio diretto come conseguenza della voltura dei beni sottoposti a primitiva concessione eufitentica, è stata pure modellata in modo, che nel ragguagliare la voltura al Campione per il passaggio dei beni nel nuovo possesso, questi beni tornano a scriversi in faccia del domino diretto senza rendita, e ciò in forza di disposizione Catastale legislativa, senza aver bisogno della portata, che per i livelli antichi è prescritta.

Circolare del 4. Gennajo 1837 con i modelli relativi.

Digitized by Google

404. La subballivellazione, ossia quel diritto a godere del dominio utile perdurante le primitiva concessione, o anche per minor tempo, deve apparire dai Campioni Catastali.

405. In questo caso il primo livellare doventa direttario nel tempo stesso.

406. Le Istruzioni sopra rammentate non parlano di questa specie di annotazioni, ed impostazioni.

407. Nel caso frequentissimo di subballivellazione alla prima annotazione nel conto del possessore, ed a quella del Direttario non si opera novazione alcuna.

408. Dato credito a questo possessore per mezzo di distacco dei beni con la respettiva rendita imponibile, questi beni tornano in esso senza rendita, ed oltre la parola livello a 45. si aggiunge-e dominio diretto a 90, ed a questo conto a 90 ragguagliata la ordinaria voltura di acquisto si nota - Livello a 45. ed a 90.

Spieghiamoci - La Comunità di Firenze è Direttaria; la sua posta è descritta a 45, e Francesco d'Iacopo Sermolli è il primo Livellare descritto al Campione a 90, dove di fronte all'Articolo di stima 200. in Sezione A è notato - Livello a 45, e conseguentemente a 45. era già scritto - Dominio diretto a 90.

Questo Francesco Sermolli subballivella il detto terreno ad Antonio di Luigi Antoni, il di cui conto è al Campione a 400.

Spento a carte 90, l'appezzamento 200. in forza del ragguaglio in dare, si riccenda alle stesse carte 90, citando che per arroto *N.* 70. del 1851. viene da 400. lo stesso appezzamento, ed omessa la rendita, si noti - Livello a 45 e Dominio diretto a 400.

Ed alla posta di Antonio di Luigi Antoni, operato il solito ragguaglio di voltura ordinaria, e lasciata sussistere la rendita imponibile si noti - Livello a 45, Livello a 90.

Noi conosciamo subito da il primo Direttario è a 45. il secondo a 90, il primo Livellare a 90. il subballivellatario a 400.

Digitized by Google

409. La legge vegliante per le annotazioni, ed impostazioni livellarie non ha parlato degli affitti perpetui, che in sostanza si considerano per livelli improprj.

410. Noi sinceramente esterniamo la nostra opinione affermativa alla esecuzione delle portate, delle annotazioni, ed impostazioni anche per gli affitti seguendo lo stesso sistema tracciato per i livelli.

411. Se gli affitti a lungo tempo danno diritto alla voltura, come tratteremo nel seguente Titolo V. Capitolo I., se la legge del 23. Ottobre 1835. pubblicata li 10. Novembre successivo nella parte motrice dichiara esser giusto, e consentaneo allo spirito dei Regolamenti veglianti che chiunque gode il diretto dominio indipendentemente dall'effettivo possesso di alcuno dei fondi portati al Catasto, possa, volendo, far costare di tale suo dominio, se nella parte dispositiva per maggiormente specificare questo dominio diretto di un fondo qualunque, indipendentemente dal dominio utile (ivi) cioè *dalla speciale percezione dei frutti*, questa generica espressione induce a ritenere, che anche per gli affitti possa domandarsi, ed ottenersi l'annotazione, e la impostazione ai Campioni Catastali, sempre che concorrano quelle circostanze, che l'affittuario abbia l'obbligo del pagamento delle imposizioni, e conseguentemente l'obbligo della voltura.

412. A ritenerci in questa nostra semplicissima, e privata opinione si aggiunge anche la considerazione della legge del 21. Ottobre 1837. nella sua parte proemiale, cioè a dire lo spirito di essa legge, diretto a consolidare la quiete dei privati patrimonj, e dare incremento alle libere contrattazioni, imperocchè se dai Campioni Catastali apparisce la pubblicità del vincolo, non è mestieri che o il sovventore del denaro, o altri a cui interessar possa il conoscere il possesso Catastale al giorno, si occupi dell'esame degli arroti descrittivi, delle avvenute mutazioni, o passaggio di proprietà.

413. Solo osserveremo, che accadendoci il caso sopra avvertito, non si ometterebbe di farne la debita partecipazione

alla Direzione generale del Pubblico Censimento, prima di operare sopra i Campioni Catastali.

414. E questa comunicazione è correlativa sia perchè le sopravvertite disposizioni tacciano sopra gli affitti, sia perchè la rendita, o canone di affitto forma titolo di patrimonio, come lo è per l'uso, ed usufrutto, ed internandosi nello spirito della legge, che ha nuovamente ordinata la pubblicità del vincolo livellare, ci persuadiamo a ritenere, che anche il vincolo di affitto perpetuo, o a lungo tempo, sia un congiunto in primo grado del proprio, e vero livello.

Digitized by Google

TITOLO V.

Massime Legali in relazione al Catasto sia in genere, che in specie.

CAPITOLO I.

Natura degli atti che trasferiscono il diritto, e l'obbligo alla voltura.

415. Ogni mutazione o passaggio di proprietà, e di usufrutto di beni immobili avviene in forza di atti pubblici, o privati, di eredità testate, ed intestate, o per pronunzia del Giudice.

416. I Ministri del Censo non possono procedere ad alcuna voltura di beni in proprietà o usufrutto se non se in virtù di documento registrato, o di un certificato del Ministro Esattore del Registro contenente la descrizione dei beni denunziati dagli Eredi, o successori, e la licenza di eseguire la voltura dei beni in esso descritti, altrimenti sono responsabili in proprio del semplice, e doppio diritto, con solo regresso per il diritto semplice.

Legge del 25. Gennajo 1851. Art. 148.

417. Le nuove Leggi sul pubblico Censimento non hanno indotta alcuna modificazione alle antiche nell'obbligo alla esecuzione delle volture come decideva la Corte Regia nel 23. Luglio 1840. per cui tanto gli acquirenti anteriori all'attivazione del nuovo catasto, quanto quelli posteriori sono del pari tenuti ad effettuarle.

418. Solo è mestieri osservare se i documenti, che siano per essere presentati inducano realmente questo obbligo, e siano abili a corredare l'arroto descrittivo, che perfeziona il passaggio, ed il possesso dei beni.

Digitized by Google

419. I Cancellieri Ministri del Censo non possono per altro occuparsi della validità, o non validità intrinseca degli atti per la risoluzione dell'I. e R. Segreteria di Finanze del di 11. Settembre 1820, ma fermarsi nell'esame delle formalità estrinseche stabilite dalla Legge, per cui l'atto mancante della firma delle parti, della sua registrazione ritener dobbiamo per non provante per la successiva Risoluzione del di 11. Decembre 1835. in schiarimento della precedente.

420. A due considerazioni ci richiama la massima sopravvertita in rapporto alla solennità delle forme negli atti privati, in relazione alle persone, in relazione al merito della contrattazione.

421. Se una delle parti è illitterata, se il prezzo non eccede la somma di Lire 175, sappiamo che per la consuetudine, e per il disposto anche dell' Art. 1341. del Codice Civile della legislazione Francese in questa parte osservata, serve che vi sia la prova testimoniale nella scrittura da stipularsi.

422. Se l'atto dovesse poi canonizzare un alienazione avvenuta in fatto, ma mancante della stipulazione, che una, o ambedue le parti fossero illitterate, e che il prezzo giungesse anche a Lire 180., necessità ne avviene che l'atto medesimo venga stipulato avanti al Cancelliere Ministro del Censo in coerenza delle disposizioni contenute nella notificazione della già I. e R. Consulta del 29. Novembre 1839, e per questi atti sono autorizzate le Comuni ad anticipare la spesa del Registro per rimborsarsene unitamente al Dazio dal possessore dei beni nell'anno immediatamente successivo, e con i medesimi privilegj che sono concessi alle Comunità per l'esazione del Dazio.

423. Gli atti privati che ebbero vita dopo la legge del 30. Decembre 1814. sul Registro non acquistono data certa se non se dal giorno in cui sono stati registrati perciò che riguarda l'interesse dei terzi.

424. Le considerazioni della Corte Regia appoggiate ancora all'Art. 1328. del Codice Francese, ed ai motivi della

Corte di Cassazione di Parigi nella sua decisione del 23. Maggio 1823, ed a molte altre autorità, portarono la medesima Corte Regia a ritener tale massima nelle sue decisioni del 16. Giugno, e del 29. Settembre 1840. e parimente il Tribunale di Prima Istanza di Firenze nella sua decisione del di 8. Agosto 1840, ma gli atti anteriormente stipulati al 1. Maggio 1808. acquistano la data certa per la morte di una delle parti contraenti, e sottoscritte, o dei Testimonj, subito che sia legalmente costatato, che tal morte sia avvenuta anteriormente al 1. Maggio 1808, o per la loro menzione in un atto pubblico o di data certa che sia similmente anteriore al giorno suddetto, o finalmente nella formalità della Registrazione, di cui l'atto sia stato rivestito precedentemente al di 1. Luglio 1808, come risolveva la R. Amministrazione del Registro nel 18. Aprile 1816. con la sua Circolare riportata nel Tom. 3. Legis. Tosc. a 141.

425. La data certa hanno ancora quegli atti che si trovano depositati nei Pubblici Archivj o a corredo di volture già eseguite, o nel Processo di atti Civili, ed amministrativi.

426. E parlando nell'interesse dei Terzi, e per gli effetti della trascrizione, e della ipoteca la data di un atto privato non può non ritenersi accertata più, e meglio che dalla registrazione, dalla morte di uno dei Contraenti, che vi abbia apposta la propria firma.

Dec. della Corte Regia del 4. Gennajo 1848. Anal. di Giuris. Tosc. Tom. X. col. 9.

427. La stessa Corte Regia nella decisione del di 11. Maggio 1843. riportata negli Anali di Giurisprudenza Toscana anno IV. a 421. Parte 2. ammette per accertare la data certa nelle scritte private il bollo del Principe impresso nelle scritture medesime, perciò che avvertono Parexa de edit. istrum. tit. 1. risolut. 3. § 5. *N.* 38. e 39: Zanchi de praelat. cred. exercit. 4. § 1. *N.* 51, e la Dec: 57. *N.* 1. Tes. del For. Tosc. Tom. 3. delle inedite.

428. Che gli atti privati possino aver data certa anche indipendentemente dalla Loro registrazione, e dalle circo-

stanze determinate dalla Legge del 18. Aprile 1816. ci persuade ancora la stessa Corte Regia con la sua decisione del 4. Marzo 1844. riportata nel Tom. VI. degli Anali di Giurisprudenza Toscana a 207.

429. È vero per altro che non può esser circostanza valevole ad escludere il sospetto dell'antidata l'essersi serviti dei fogli che portano l'impronta, o bollo del Principe o del Governo dominante all'epoca in cui la scrittura devasi ritenere scritta, e stipulata.

430. Noi ci siamo ingolfati in una materia gravissima, parlando della legalità agli atti privati, e della Loro data certa.

431. È vero che non è ispezione del Cancelliere Ministro del Censo il pronunziare la validità, o non validità di un atto, ma pacatamente considerando la disposizione dell'Art. 25. del Regolamento pubblicato li 17. Giugno 1829, evvi luogo a credere, che la ispezione non deva esser così superficiale, giacchè non è come una volta, che le volture si chiudevano con la clausula *senza pregiudizio di alcuno;* e l'atto della voltura legalmente fatto perfeziona la vendita, ed induce il proprio e reale dominio del fondo venduto, e se per questa voltura è stata domandata la trascrizione, sempre più interessa persuadersi della legalità del documento -, e lo interessa anche maggiormente quando concidesse il caso previsto dall'Art. XVI. di Regolamento per la restituzione dei Documenti alla parte richiedente avvenuta la trascrizione, e questa circostanza è molto da valutarsi per tutti quelli avvenimenti possibili, la specificazione dei quali non si crede conveniente di fare.

432. Noi si protestò che il lavoro nostro, se non era necessario, sarebbe stato utile, e perciò non sosteneremo.

433. Gli atti privati risentono la influenza diretta, ed indiretta di circostanze sui juris, imperocchè le conseguenze di esse possono in molte circostanze dare qualche pensiero.

434. Le scritture private possono eccezionarsi nella loro sostanza intrinseca, ed estrinseca.

Digitized by Google

435. A dimostrare la loro data certa nell'interesse dei terzi si sono indicati gli avvenimenti, che occorrono, ma di fronte alla nuova Legge sul Registro del 25. Gennajo 1851. Art. 7. queste scritture quantunque che per avvenimenti naturali, o per prove istrumentali, ed autentiche fosse necessariamente certificata la loro data, ciò non ostante sono soggetti alla formalità del Registro.

436. Qualora poi le parti avessero interesse di procedere alla voltura dei beni prima che o fossero registrate tali scritture, o fosse scaduto il termine stabilito dalla legge in giorni venti da quello della celebrazione per la registrazione del relativo atto o pubblico, o privato che sia, dovranno sottoporlo Esse parti prima al visto del Ministro Esattore Locale, salvo l'obbligo di registrarlo nel medesimo uffizio entro il termine legale, e senza questa preventiva formalità i Ministri del Censo non possono procedere alla voltura sotto la responsabilità di che nell'Articolo precedente indicata. Legge del 25. Gennajo 1851. Articoli 102. e 149.

437. I termini a registrare gli atti, a denunziare le successioni sono continui, e non restono interrotti, e sospesi da giorni festivi, ne feriati; non vi è compreso il giorno della data degli atti, e delle aperte successioni, nè quello della scadenza, se questo sia festivo d'intiero precetto, o di feriato solenne a tenore dell'Art. 112, che sembra diretto ancora a schiarire maggiormente i precedenti Articoli 102. e 107. della enunciata Legge.

438. Per i Contratti stipulati in Paese estero, ed interessanti i beni in Toscana, e per gli atti, per il compimento dei quali si richiede l'impiego di più giorni, come sarebbero gl'Inventarj, o una divisione peritica, una valutazione di beni rimessa nell'arbitrio di uno, o più periti per perfezionare un atto qualunque di alienazione, o passaggio di proprietà, la stessa Legge agli Art. 105. e 106. stabilisce la misura del termine respettivamente necessario alla denunzia, ed alla registrazione -, che per il primo caso e per l'Italia di quattro

mesi, di sei mesi per gli altri paesi di Europa, e di un anno indistintamente per tutte le altre parti del mondo, e per il secondo avvertito caso il termine a registrare gli atti sopraindicati decorre dal giorno in cui gli atti stessi restano chiusi, e firmati.

439. Non ostante quanto sopra abbiamo avvertito per le denunzie e pagamento dei diritti per qualunque siasi passaggio di proprietà, o di usufrutto, non esistendo alcuna deroga all obbligo della voltura nel termine dei giorni cinquanta da quello dell'avvenuto passaggio, o mutazione sembra perciò che per le successioni una denunzia provvisoria agli uffizj del Registro sia sufficiente ad autorizzare i Ministri Esattori a rilasciare la licenza indispensabile alla voltura, senza di che la legge del 25. Gennajo 1851. non sarebbe in armonia con quella del 6. Giugno 1829. Art. 17, ciò che non sussiste certamente per il combinato disposto dell'Art. 147. della prima enunciata Legge del 25. Gennajo 1851, il quale è diretto precisamente a conoscere se le persone defunte siano o no descritte ai Campioni Estimali per farne caso anche nella circostanza, che la denunzia o provvisoria, o definitiva fosse per esser presentata prima della scadenza da termine stabilito dagli Articoli 107. 108. 109. 110. 111. della Legge del 25. Gennajo 1851, per valersene nell'adempimento del successivo Articolo 118.

440. La detta Legge pone per massima la inibizione di far volture se non se all'appoggio di atti registrati, e delle licenze per voltura nella guisa stessa che disponevano gli ordini contenuti nel biglietto del 31. Maggio 1816. della R. Segreteria di Finanze, nella Circolare del 21. Gennajo 1818, nel biglietto della stessa Segreteria del 6. Luglio 1827, circolato nel 12. dello stesso mese qualunque fosse il lasso del tempo decorso dal di dell'aperta successione o contrattazione che abbia indotto passaggio di beni, per cui dedurre possiamo la conseguenza, che la prescrizione, che potrebbe opporsi nei casi contemplati agli Art. 166. e 167. può esser efficace per i ritardatarj alle volture che tanto inte-

ressano la rotazione regolare, e continua del Pubblico Censimento, ed anche per questa considerazione la indispensabilità del rilascio di una licenza sull'appoggio di semplice provvisoria denunzia ne deduciamo.

441. La prima influenza che risentono gli atti privati è la data positiva, e certa dimostrativa l'epoca nella quale positivamente dirsi possano stipulati, e questa è cosa così importante conoscere; per cui nelle molte decisioni dei nostri Tribunali abbiamo campo vastissimo per attinger ragioni onde maggiormente convincersene.

442. L'atto privato che difetta dei requisiti della legge scripturas. Cod. qui potior. in pign. può evitare il sospetto di antidata quando ricorrono argomenti efficaci a dimostrare la verità della data materiale dell'atto medesimo.

443. La ratifica dei testimonj necessaria ad attribuire forza provante all'atto privato, deve riguardare non solo la verità dell'atto, ma specialmente ancora l'epoca in cui quello si asserisce esarato, e dee contenere la dichiarazione espressa che l'atto da essi venne firmato nel giorno, mese, ed anno, che vi si trova scritto.

444. Quando manca questa sostanziale dichiarazione, ed attestazione, i riscontri, e gli argomenti, ai quali si possa ricorrere, abbisogna che siano tali, che isolatamente, e congiuntamente considerati inducano nell'animo una legale certezza, nè serve ad attribuirli questa certezza la recognizione notariale.

445. La firma di un Terzo per commissione del Venditore, o del Compratore dei beni non fà mancare la forza provante dell'atto privato, quando primieramente il prezzo non eccede la somma di Lire 175, quando costa del mandato per le concordi dichiarazioni del mandatario, che asserisce averne avuta la commissione, e dei Testimonj, che ratificano, ed attestono di aver sentita dare la commissione ad emettere la firma in luogo, e vece della Parte illitterata.

446. La presunzione del mandato, che ordinariamente ricorre quando il figlio sottoscrive per il padre, non pro-

cede ogni volta, che il figlio non abbia dichiarato di sottoscrivere per il padre, ed ogni volta che il figlio stesso per esser minorenne è incapace di accettare il mandato, imperocchè il difetto della sottoscrizione non può agli effetti di che nella Legge scripturas ec. ritener supplito dalla firma del figlio, che dichiarando di firmare per il padre non è rivestito del mandato espresso del padre a ciò fare, nè è accertata dai Testimonj all'atto la contestuale presenza del padre alla stipulazione dell'atto in cui il figlio firma per il probatoria proprio genitore o impotente, o illitterato.

447. Nel silenzio della Legge intorno alle forme che devono assicurare della sincerità dell'atto firmato dalla Terza persona per commissione della persona illitterata alla presenza di Testimonj il determinare la valutazione, e l'efficacia dipende dal Criterio del Giudice.

448. Non è così se si tratta di ricevute esarate, e sottoscritte da persona qualificata che attesta contemporaneamente della commissione del ricevente illetterato, munite della firma di due Testimoni anche essi qualificati, e nel concorso di circostanze da far presumere il pagamento, la consegna, il deposito, non può negarsi a queste ricevute quel carattere di verità, che valga a far piena prova del suo contenuto.

449. Quando tratteremo delle Leggi, degli obblighi, e della responsabilità dei Camarlinghi, richiameremo a memoria la massima in ultimo luogo riportata per loro regola, e discarico.

450. Il difetto di recognizione giudiciale per parte della persona che abbia firmato l'atto di commissione dell'illitterato, e per parte dei Testimonj, che con essa lo sottoscrissero non può obiettarsi da Colui contro le quale sia stata fatta la produzione del Documento, quando non abbia emessa nel termine della Legge prescritta la dichiarazione impugnativa del carattere.

451. La recognizione notariale per le forme prescritte dalla legge del 27. Decembre 1819, del 2. Maggio 1836,

degli atti privati sono necessarie per la legittima costituzione della ipoteca convenzionale e non per attribuire agli atti privati l'efficacia esecutiva, nel qual rapporto le forme stesse restano subordinate al disposto del gius comune fino alla promulgazione della Legge esecutiva del 7. Gennajo 1838, che volle per costituire il privilegio dell'esecuzione parata, le stesse forme prescritte per la costituzione della ipoteca.

452. È principale requisito, e forma della scrittura privata agli effetti di che nella Legge scripturas ec. la sottoscrizione delle parti contraenti.

453. Ai termini di questa legge l'atto privato è parificabile al pubblico istrumento, perciò che riguarda la sua forza probatoria quando è firmato dalle parti, sottoscritto almeno da trè Testimonj di probata onestà, non bastando a questo effetto la presunzione che milita a favore di ogni cittadino.

454. Queste massime, che abbiamo riportate a sostegno della nostra opinione, a statuire la influenza diretta, ed indiretta negli atti privati da circostanze relative agli atti medesimi sia per accertarsi della loro data, sia per la loro legalità a somministrare titolo è diritto alla voltura, e trascrizione, hanno l'appoggio nell'applicazione delle Decisioni, che si leggono, e riscontrano negli anali di giurisprudenza Tos. anno 1846. Tom. VIII. a 874. 875. 943. 944. 1070. e 1071, anno 1848. Tom. X. a c. 181, ed anno 1849. Tom. XI, a c. 469.

455. Gli atti forestieri per essere ammessi a dar titolo alla voltura devono esser vidimati per bollo, registrati, e depositati in qualche pubblico Archivio dei Contratti, dello Stato, dai quali se ne deve estrarre copia certificata se sono per scrittura privata, se in forma autentica, la fede relativa per il disposto degli ordini del 12. Febbrajo 1777, della Legge del di 11. Febbrajo 1815, e della Circolare del 22. Decembre 1820.

456. Queste fedi pro Decima, e quelle che sono obbli-

gati i Notari a depositare negli uffizj del Censo dentro un mese dal dì dello stipulato istrumento a tenore della Legge del 7. Ottobre 1817. se sono esenti dalla formalità del Registro, devono per altro contenere la intiera relazione della registrazione dell'atto, a cui si referiscono, e nel caso in cui questa relazione sia apposta genericamente, è obbligo del Cancelliere Ministro del Censo in ordine alla Circolare del dì 19. Aprile 1817. di trasmetterla all'uffizio del Registro Locale per la verificazione.

457. Qualunque atto che possa dirsi capace a far base della voltura non deve contenere condizioni, che la sua efficacia rendano sospesa.

458. Gli atti di compromesso a vendere non danno titolo alla voltura, ne quelli nei quali evvi una condizione da adempire, per cui necessita che prima la condizione sia appurata.

459. Questa massima proposta dalla già Conservazione del Catasto nel 30. Luglio 1827. alla Sovrana Sanzione venne pienamente approvata con veneratissimo Rescritto del 13. Settembre di quell'anno.

460. Il Contratto di compra, e vendita è perfezionato ogni qualvolta riunisce il consenso delle parti, la determinazione della cosa, e la certezza del prezzo.

461. Se il prezzo è rimesso al giudizio dei periti specialmente nominati nel contratto, il contratto ottiene il suo perfezionamento all'esibizione della Perizia, ma non dà titolo alla voltura come risolveva la Conservazione del Catasto nel 25. Agosto 1840.

462. Non sospende, nè fà cessare l'efficacia del Contratto primitivo, la mancanza del contratto di ratifica a meno che non sia stato pattuito qual condizione sostanziale del medesimo, ma come modo di esecuzione, e come mezzo di conservarne la memoria.

463. Ma se nel primo Contratto il venditore abbia disposto di una parte del prezzo, che sarà per essere determinato dai periti, importa necessariamente recognizione, e

ratifica dell'esistenza, e perfezione del Contratto primo, e della certezza di un prezzo legittimamente determinato.

464. Conviene osservare ancora, se è stato prefisso un termine ai periti di stabilire il prezzo, e se questa prefissione è stata apposta dalle parti in modo dimostrativo, anzi qual condizione sostanziale, e resolutiva del contratto, poichè nel primo caso la ritardata esecuzione della stima non libera i contraenti dalla stipulata obbligazione.

465. La omologazione, o accettazione della Perizia, che stabilisce il prezzo del fondo caduto in contrattazione non forma condizione sospensiva del contratto di compra, e vendita, quando i contraenti non si sono obbligati nè di stipularla, nè di domandarla.

466. A questo proposito si hanno le Decisioni della Corte Regia del 10. Settembre e 19. Decembre 1846. Tom. VIII. Anali di Giurisprudenza Toscana col. 862. e 1074.

467. La stessa Corte Regia nella precedente Decisione del 15. Aprile 1839. ritenne che quando il prezzo era stato determinato dal giudizio di una, o più persone, la vendita rimaneva perfezionata tosto che veniva presentata la perizia debitamente giurata, e registrata, non esser lecito alle parti da quella resilire se non se dimostrandone la lesione, o l'errore di fatto nel termine il più ristretto, dopo che alle medesime era stata fatta la legale notificazione di deposito.

468. La descrizione, e confinazione dei beni contrattati, stabilisce la quantità dei beni venduti, e non quelli che resultar possono dai Libri Catastali, quantunque che ai medesimi le parti si riportino con generica espressione, e non con una identificazione specifica indicandone i numeri particellari, gli articoli di stima, la misura, e rendita, come il Supremo Consiglio di Giustizia decideva nel 30. Agosto 1822, imperocchè le parole di qualunque disposizione intender si devono sempre usate nel significato più proprio, e più potente, mentre la parola *circa* essendo suscettibile di una maggiore, e minore estensione, e nella identificazione dei beni venduti per la corrispondenza Catastale ri-

trovati i veri, e reali confini di essi, la diversa misura da quella nel contratto descritta, nulla rileva, se nel contratto è stata trovata scritta la clausula *circa o a corpo, e non a misura.*

469. Prima della Risoluzione Sovrana del 9. Ottobre 1822 circolata nel 16 di quel mese, e riportata nella Legislazione Toscana Tom. IX. a 95, il possessore salvianista si credeva nel diritto di eseguire al suo conto la voltura dei beni, dei quali era stato messo in possesso in forza della Legge dei 21. Luglio 1814, ma la risoluzione sopracitata dichiarò non sussistere titolo a domandare, nè ad eseguire la voltura.

470. Il possesso salviano non è propriamente un possesso pieno, e giuridico, ma piutosto una ritensione custodiae causa, quindi anzichè un gius di possedere può dirsi che trasferica nel creditore che ne è investito una nuda, e mera detenzione.

Dec. della Suprema Corte di Cassazione del 23. Aprile 1844. Tom. VI. An. di Giuris. Tos. a 222.

471. Conseguentemente si deduce che quando i beni non passano in assoluto dominio, il detentore di essi non ha diritto a domandare la voltura ai Libri estimali.

Questa traslazione di proprietà può aversi benissimo quando nel contratto vi è apposta la *clausula del Costituto* costituzione di Procuratore, cessione pienissima di ragioni per cui si finge che il venditore abbandoni il possesso, e subito lo riprenda nell'interesse del compratore il quale in allora si considera a tutti quanti gli effetti di ragione Possessore Civile. Pothier. de la proprietè *N.* 208. e 245. introdution aux costumes *N.* 102 Possidon. de empt. lib: 2. *N.* 42. e segg. e

Dec. della Corte Regia del 18. Marzo 1848. e 1. Maggio 1849. An. di Giuris. Toscano Parte 2. a 277 del 1848, e 291. del 1849.

472. Se gli atti di affitto a lungo tempo, e nei quali sia stipulato l'obbligo di corrispondere le imposizioni tutte, che possano gravare i beni affittati, danno diritto alla voltura

per la considerazione dell'analogia che si riscontra fra un affitto a lungo tempo ed una propria, e vera enfiteusi, non sembra che possano voltarsi quei beni sottoposti ad affitto per breve tempo non ostante che esistano trè risoluzioni, che una del dì 23. Aprile 1783. comunicata al Cancelliere di Monte Catini di val di Nievole, l'altra del 15. Luglio 1800, e la terza del 20. Maggio 1824. partecipata al Cancelliere di Pontremoli, per affitti di sette, e nove anni, col patto per altro stipulato della rinnuovazione e dell'obbligo di pagare tutte le imposizioni.

473. La nostra subordinata opinione a ritenere incapaci gli atti di affitto per i sette, o nove anni ad operare la voltura dei beni si fonda sulla propria, e vera natura di una locazione, e respettiva conduzione temporaria, e dove le parti non hanno spiegata la idea di perpetuarla, giacchè nella locazione perpetua a favore di una data famiglia e di fronte alla convenzione di un canone correspettivo ai frutti del fondo, all'onere della manutensione di esso, al pagamento delle imposizioni, all'obbligo stipulato della voltura, si hanno gli estremi di una impropria enfiteusi, per cui la vendita dei beni non discioglie la locazione, ma dà diritto alla percezione del canone, e nel caso contrario la vendita fà risolvere in tronco la locazione secondo l'arbitrio, e volontà dell'acquirente o per volontaria, o coatta alienazione.

474. La Copia del Decreto del Tribunale, che approva l'aggiudicazione per vendita volontaria debitamente registrato, è documento bastante ad eseguire la voltura, quando dalla medesima resulti la descrizione, e il prezzo dei beni, e la corrispondenza Catastale.

475. La spedizione autentica della sentenza che ordina lo spoglio coattivamente di un fondo, e contenga la dichiarazione della esecuzione, decorsi i termini stabiliti all'appello, ed alla sua prosecuzione, non è sufficiente a dar titolo alla voltura, se non se quando venga corredata di un certificato della Cancelleria del Tribunale, che l'ha pronunziata, da cui apparisca, che la sentenza fù effettivamente no-

tificata, ed avvenuto il referto di questa notificazione, e che nel termine stabilito dalla Legge non è stato interposto appello, e se fosse stato non è stato proseguito, e congruamente dichiarato deserto, ed oltre a tali Documenti la licenza dell'uffizio del Registro giustificante, che è stato soddisfatto al diritto di registrazione per la rivendita, o per la vendita coattivamente eseguita senza aver bisogno del consenso del possessore ex propriato per spengere il di lui nome ai Pubblici Campioni Catastali nella posta in cui i beni stessi siano descritti.

476. Se inconseguenza di una rivendita coatta, o di una rivendicazione di beni, avvenga lo spoglio di un terzo possessore, all'appoggio dei documenti sopravvertiti, senza il di lui assenso si staccano dal suo conto i beni, a cui la rivendita, vendita, o rivendicazione coatta ha relazione, per la risoluzione della già Conservazione al Catasto del 12. Novembre 1840. partecipata al Cancelliere di Radicondoli.

477. Il contratto di divisione risolvendo la precedente comunione dei beni, assegna a ciascuno dei coeredi la porzione che prima possedeva con gli altri in divisa, è un contratto, che per legge, e per la Giurisprudenza Toscana ritener dobbiamo come declarativo e non attributivo di proprietà, e da ciò se ne desume la conseguenza di poter far la voltura di quella rata di beni staccandoli da un conto comune, che uno dei condomini avesse alienato, o fosse per alienare prima che avvenuta ne sia la formale divisione.

Sentenza della Corte di Cassazione del 25. Aprile 1843. Anali di Giuris. Tos. Tom. V. a 250.

478. La già Conservazione del Catasto esternata aveva la stessa opinione nella memoria del 27. Marzo 1840. per la ragione ancora, che il proprietario impostato in conto sociale è sempre nel diritto, e nella potenza di realizzare il valore della sua quota di possesso senza dipendere dalla volontà degli altri condomini, ed il compratore è nel diritto e nella potenza ancora esso di voler far resultare l'immediato passaggio ai Libri Estimali della quota acquistata.

479. La stessa Conservazione inerendo alla Risoluzione del 12. Decembre 1838 nel 1. Agosto 1841. aveva già fatto intendere al Cancelliere di Arcidosso, che nel caso ancora, che uno avesse venduta una maggiore porzione della quota virile, che attener gli poteva, o poteva essergli assegnata nella divisione formale del patrimonio sociale, all'acquirente denegar non potevasi la voltura dei beni, che in esso avevano fatto passaggio, imperocchè spetta agli altri condomini di far valere le loro ragioni avanti al competente Tribunale, e soltanto all'appoggio di una sentenza passata in stato di legittima esecuzione far si potrebbe la voltura di storno, o correzione per regolarizzare quella già eseguita.

480. La notificazione poi del 1. Luglio 1843. della già Soprintendenza generale alle Comunità, ritenuto l'obbligo nei compossessori, o condomini di voltare nel loro nome collettivo i beni posseduti a comune, dispone che devano essi nel caso di divisione voltare immediatamente la quota respettivamente assegnatasi, come che prima di tale notificazione non avessero essi questo obbligo, che si trova scritto in tutte le leggi censuarie.

481. Non è documento valido a domandare, nè tampoco ad eseguire la voltura quello stipulato, e firmato da una sola parte, per la regola che essendo bilaterale, un contraente non può assumere la propria, e la rappresentanza dell'altra parte; ogni stipulazione richiede il consenso espresso per dare esecuzione all'atto stesso non tanto nelle proprie, e vere cessioni, quanto alla correzione di errori nei Campioni Catastali; tale fù la decisione della già Conservazione al Catasto del 22. Settembre 1840, la quale è in piena armonia con la precedente notificazione del 2. dello stesso mese.

482. Per la retrovendita è bastante a far base della voltura l'atto di abolizione della primitiva alienazione, nella quale fù stipulato il patto di recupero, e di retrovendita da dedursi all'atto nel termine dalle parti prefinito, e l'adempimento di questo patto non importa nè un nuovo contratto,

nè un nuovo aquisto per parte del primo venditore, che fino dal giorno della stipulazione aveva il diritto certo, e perfetto a prevalersene.

483. Finalmente è documento bastante ad eseguire la voltura la copia autentica di qualunque atto sia pubblico, che privato, con che per altro se si tratta d'istrumenti pubblici, convien che la copia, o sia dal Notaro, che rogò il contratto firmata, o estretta da Pubblico Archivio dei contratti, ove si conserva l'originale, e trattandosi di atti privati, la copia conviene che sia estratta, e collazionata da pubblico notaro, e quando l'originale sia stato già depositato in pubblico Archivio, la copia estratta dal medesimo ha la stessa validità.

La Corte Regia con la sua Decisione del 25. Settembre 1845. parlando delle copie di documenti privati estratta per mano di notaro dichiarò che meritano piena fede, ed attendibilità, in giudizio al pari dell'originale, ed in specie quando o l'originale, o la prima copia esistono in Pubblico Archivio.

CAPITOLO II.

Volture ordinarie di propria e vera mutazione, e passaggio di proprietà, o di usufrutto.

484. Noi lo crediamo, e lo crediamo legalmente, che l'atto, con cui si opera qualunque voltura, sia un atto sostanziale, e non meramente di forma, ed in cui i Cancellieri Ministri del Censo devano portarvi tutta quella esattezza, precisione, ed importanza, imperocchè con esso si perfeziona il trapasso dei beni nel nuovo possessore, ed in allora soltanto si ha il passaggio, e consolidazione della proprietà.

Istruzioni del 1. Aprile 1820. Art. V. Regolamento del 17. Giugno 1829. Articolo XXXV.

485. La parola *arroto descrittivo corrisponde* a quella di voltura, ed anche i nostri Tribunali conservano sempre l'antica denominazione di questo atto di rotazione di beni ai pubblici Catasti.

486. Le volture relative a passaggi di beni posteriori all'attivazione del nuovo catasto, non possono esser operate se non se ai nuovi arroti e Campioni Catastali.

Risoluzione Sovrana del 20. Maggio 1838.

487. Portiamo l'occhio nella legislazione che vegliava prima dei Regolamenti generali del 1774, scendiamo al 28. Febbrajo 1787. in cui il R. Governo volendo portare in questo ramo di pubblico servizio esattezza, e precisione, circolava undici module di arroti descrittivi, e giungiamo alla pubblicazione delle istruzioni del 1. Aprile 1820. Art. VI, e quindi del Regolamento generale per la Conservazione del Catasto avvenuta nel 17. Giugno 1829, e troveremo ancora in esso disposizioni precettive, e fermiamoci ai modelli che ne formano corredo, ci convinceremo che il redigere una voltura non è cosa si indifferente, da affidarne l'esecuzione ad un semplice aspirante.

488. Nelle questioni possesorie, le mappe, ed i Campioni Catastali nel caso di dubbiezza non devono isolatamente consultarsi, ma deve ricorrersi agli arroti tanto antichi, che moderni, ed agli altri documenti che a dette mappe, e Campioni formano corredo per convincersi realmente della regolarità del passaggio, e se l'atto materiale della voltura sia, o non sia soggetto a sindacato legale.

489. Questo sindacato è relativo agli atti preparatori la voltura, ai termini prestabiliti dalla legge per sua esecuzione, ed all'adempimento delle forme prescritte per la sua legalità.

490. L'adempimento delle forme non è che relativo alla sostanza di esse, nè abbraccia il meccanissimo delle parole, in forza del quale siasi fatta una *discorsa*, invece che una sensata dichiarazione inducente a far conoscere il titolo, e la ragione per cui da uno si levano, ed in altro possessore si trasportano i beni.

491. La voltura descrittiva dimostra il complesso degli atti che perfezionando l'acquisto, o possesso dei beni, và a rendere pubblico il passaggio di essi, i titoli, i vincoli, il

prezzo, la qualità, quantità dei beni medesimi, la loro ubicazione attuale, e la corrispondenza identica con quelli che sono già descritti al nuovo Catasto, e marca indelebilmente il giorno, in cui le voltura possa dirsi legalmente eseguita.

492. Se le leggi antiche, e moderne hanno comandato la scrupolosa osservanza dell'ordine numerico delle volture nell'arroto descrittivo, l'ordine nella data, che marca l'epoca della esecuzione, se ha proibite le abbreviare, la citazione in numeri del prezzo, del giorno, mese ed anno che portano i documenti di corredo, se ha voluto in fine, che ciascuna voltura sia autenticata con la firma del Ministro, che la eseguisce, resta evidentemente provata la importanza di questo atto di mutazione, o passaggio di proprietà.

493. Il volume che contiene tutti i fogli ove sono state scritte, e riportate le volture, ossiano arroti descrittivi, il Regolamento del 17. Giugno 1829, ha voluto, che anno per anno sia compilato, legato, chiuso, e vidimato dal Gonfaloniere della respettiva Comunità.

494. Seguendo l'ordine di natura le volture di successione sono le prime da eseguirsi.

495. Le volture di successione sono in relazione dell'usufrutto, e della proprietà.

496. Se l'usufrutto attiene ad uno, e la proprietà ad altro in coerenza delle antiche, ma sempre vigenti leggi, e della Sovrana Risoluzione del 18. Ottobre 1841. devesi impostare in prima l'usufruttuario, e quindi il proprietario per essere a carico di esso usufruttuario le imposizioni, e per godere esso le onorificenze Municipali.

497. Quando l'usufrutto sia diviso in modo, che una parte passi in uno, ed altra parte in quello in cui la intiera proprietà sia devoluta, in questo caso dovrà esser posto in prima sede il proprietario, che gode anche la metà dell'usufrutto, e successivamente l'altro, che ha il godimento della sola metà dell'usufrutto stesso.

Con questa regola si apprende il modo legale delle impostazioni ai pubblici Campioni Catastali.

498. Se la successione a rapporto, e relazione ad un conto sociale, devano nelle nuove impostazioni figurare quelli già descritti, ed in ultimo gli altri che succedono per diritto di rappresentanza.

499. Le licenze per operare le volture di successione possono essere generali, e parziali.

Nel primo caso misureranno la successione diretta ascendentale, o discendentale, nel secondo la successione collaterale, ossia indiretta.

Nelle volture per successione diretta spenger si possono gl'intieri conti, non così nelle seconde.

In queste seconde in coerenza della Risoluzione del 5. Luglio 1841. della già Soprintendenza alle Comunità, si eseguisce la voltura parziale, e si procede ad intimare quelli che devono spengere la posta.

500. Nelle volture di successione parziaria, sia diretta, o collaterale, è prudente che la voltura stessa sia richiesta per mezzo di semplice domanda specificante i beni da voltarsi, imperocchè anche per la recente legge del 25. Gennajo 1851 non si possono voltare che i beni descritti, ed enunciati nella licenza dell'uffizio del Registro.

502. Le volture che si eseguiscono all'estimo all'occasione di successione, si eseguiscono per ordinario referibilmente all'antico stato della posta primitiva, nè possono somministrar norma delle successive variazioni, le quali soltanto figurano, allorquando i beni fanno in altri passaggio per compra, e vendita, riducendosi in sostanza a denotare il legittimo erede di un patrimonio qualunque.

502. Le successioni sono testate, o intestate, nel primo caso occorre che sia presentata la fede per la voltura del Testamento, quando nella licenza dell'uffizio del Registro non vengano dettagliatamente enunciate le disposizioni.

503. Quantunque che l'uffizio del Registro con le sue licenze per le volture di successione intestata, disoneri il Cancelliere Ministro del Censo da qualunque responsabilità di fronte alla regolarità delle relative volture, ciò non ostante

il Ministro del Censo nell'operare sopra i Campioni Catastali puole benissimo conoscere se la licenza per la voltura sia, o non sia in perfetto accordo con le impostazioni estimali, e perciò senza premettere alcun ragionamento nella Legge delle successioni intestate del 18. Agosto 1814, ci limiteremo a trascrivere alcune massime legali nella soggetta materia desunte dal costante giudicare dei nostri Tribunali, che non sarà discaro il conoscere.

504. In forza della legge noi ben sappiamo a chi è dovuta la legittima, e da chi attiene l'usufrutto.

505. Questa legittima, questo usufrutto sul patrimonio referibilmente all'epoca della morte, ossia sulla eredità intestata, o testata che sia, la legge ne ha stabilita la quantità allorchè essa vien invocata per mancanza di una disposizione, o per rendere la disposizione uniforme al volere della Legge.

506. Questa legittima in diritto, questo usufrutto, conviene che resulti dai Campioni Catastali.

La legittima è dovuta al legittimario in corpo, nei beni ereditarj nè può essere astretto a voglia dell'erede a ricevere in contanti.

Dec. Della Corte Regia de' 25. Settembre 1839. An. di Gius. Tos. Tom. I. a 743.

507. Può nuovamente accadere che il padre lasci l'usufrutto alla figlia in correspettività dei frutti della quota legittima, piutosto che tale usufrutto da imputarsi nella quota legittima, ed allora non essendo dato allontanarsi dal giudizio paterno, conviene impostare ai Libri Catastali la figlia come usufruttuaria, e come legittimaria.

La Dec. della Corte Regia del 22. Maggio 1843. si allega in appoggio dell'esternata opinione.

508. La regola che sotto la denominazione di figli s'intendono comprese anche le femmine non procede di fronte a statuti evidentemente informati dal voto agnatizio, ed in materia di successioni feudali, livellarie.

Anche le sentenze proferite in materia di successioni per-

dono di carattere di semplice autorità non che di cosa giudicata di fronte ad una legge, ad uno statuto, ad un contratto, che diversamente dispone, e statuisce.

509. Il vocabolo rappresentanza è stato dalla giurisprudenza introdotto tanto per i maschi, che per le femmine non già per significare che i nepoti assumono la rappresentanza del loro padre, della loro madre, ma soltanto per indicare che venendo ammesso a succedere per remozione di ostacoli, attesa la premorienza del loro autore, o autrice, debbono conseguire quella medesima porzione, che il loro autore, o autrice avrebbe conseguita, se fosse stato vivente.

510. Anche nel concorso dei figli di primo grado i nepoti succedono per diritto proprio nell'eredità dell'avo stesso dalla persona del loro autore premorto.

511. La successione essendo discendentale, ed ascendentale, abbiamo nella Legge la regola per calcolare la quota della legittima.

512. Il disposto dell'Editto successorio nella successione ascendentale delle femmine, stabilisce che ove non esista alcuna sarella del defunto, in tal caso la madre, e le altre ascendenti femmine della linea paterna, osservata sempre la prerogativa del grado, succedendo esclusivamente in tutta la eredità, non vi è luogo a parlare di legittima.

513. E mancando le sorelle non possono concorrere con la madre, e con le ascendenti femmine della linea paterna le figlie dei fratelli premorti, ed i figli maschi, e femmine delle sorelle ugualmente predefunte.

514. Secondo la detta Legge del 15. Novembre 1814. la legittima degli ascendenti consiste nella terza parte dell'eredità libera del defunto quanto non esistono collateruli, con i quali gli ascendenti stessi consuccederebbero, se il disponente fosse morto intestato, o se esistendo, nessuno di essi sia stato istituito erede, e si limita alla terza parte del triente nel caso che siano stati scritti eredi uno, o più, o tutti i detti collaterali.

515. La legittima della madre sull'eredità del figlio si

estende all' intiero triente, ogni qualvolta che esistendo i fratelli, e le sorelle del defunto, sono state instituite le sorelle, che non hanno comune con la madre alcun diritto di successione nell'eredità del fratello, e respettivo figlio, poichè in questo caso le sorelle come persone estranee, essendo esse state preferite ai fratelli viventi.

516. Per la teorica del Baldo in auth. novissima cod. de inoffic. testamento, che regola le controversie relative alla quantità della legittima dovuta agli ascendenti, attribuisce alla madre il terzo della porzione che le sarebbe dovuta ab intestato sull'eredità del figlio, quando questi abbia con le sue disposizioni riconosciuto, ed onorato di un qualunque lascito i fratelli, e le attribusce l'intiero triente, quando il testatore abbia preferiti i fratelli, ed istituito un estraneo, o collaterale; secondo l'opinione più ricevuta nel foro, soggiunge la Corte Regia nella sua Decisione del 29. Settembre 1848, il legato fatto ai proprj fratelli dal testatore che istituisce eredi le sorelle, o altre persone estranee di fronte alla madre del defunto, vale all'effetto di prededurre dall'asse ereditario la somma o cosa relitta, e per diminuire soltanto in proporzione della medesima il triente dovutole.

517. La legittima sull'eredità delle figlie, e delle altre discendenti femmine, e dei discendenti da esse è dovuto secondo il diritto Romano, e Toscano ai figli, parenti e tal volta anche ai fratelli della persona predefunta, ma sempre avuto riguardo alla prossimità del grado.

518. Ai termini dello statuto successorio Toscano non può esser controverso il diritto ai nipoti alla legittima sul patrimonio del loro avo materno defunto sotto l'impero di detta Legge, salva la imputazione nella medesima della dote della madre.

519. Questa dote può essere stata costituita in beni fondi, o in contanti.

Nel primo caso a forma anche del disposto del Codice Civile di Francia non sono dotali che quei soli beni, che la donna si costituisce o che a lei vengono dati in dote nel

contratto di matrimonio, e di questi ne conserva la proprietà non conferendone al marito che il semplice godimento nella pendenza del matrimonio.

In questo caso si opera al conto della sola donna la voltura estimale.

Nell'altro che caso, che se mentre si dichiara la costituzione della dote in contanti, ed in pagamento si danno quindi tanti beni fondi, allora il marito essendo debitore di quantità, è nel diritte di far descrivere al suo conto i beni stessi come sua esclusiva proprietà.

520. La prelativa successione accordata ai figli, e descendenti maschi di maschio, agli ascendenti della linea paterna, ed agli agnati maschi collaterali, procede tassativamente nel solo caso che si tratti di succedere ab intestato ad un maschio ascendente della linea paterna, o discendente da maschio agnato collaterale.

521. Trattandosi di succedere ad una femmina che non sia la madre, ancorchè si tratti di femmina agnata, la successione si regola per l'espresso disposto dell'Editto successorio Toscano, ai termini del diritto Romano, per cui il più prossimo esclude il più remoto, senza distinzione di sesso.

522. Nella successione poi della femmina, l'ava materna esclude il patruo della defunta.

Dec. della Corte Regia del 29. Maggio 1843. an. di Giur. Tosc. Tom. V. a 554.

523. Nella successione dei collaterali l'editto del 1814. è conforme al novissimo diritto Romano contenuto nella novella 118, imperocchè in difetto di discendenti, o asceedenti, di fratelli, o sorelle, e le loro discendenti, e di agnati maschi trafversali fino al quarto grado, sono chiamati a raccogliere la successione i congiunti tanto agnati, quanto cognati fino al decimo grado senza distinzione di sesso, ma osservata solamente la prossimità.

Dec. della Corte Regia del 22. Giugno 1844. Tom. VI. pag. 801. degli An. di Giuris. Tosc.

524. Nelle successioni intestate a giustificare la discen-

denza grado per grado da un comune stipite è ammessa ancora la prova artificiale, consistente in argomenti, e riscontri da dimostrare la identità di persona, ed a dimostrare in conseguenza riunirsi in quella unica, e sola gli estremi di tempo, luogo, sesso, età, domicilio per escludere la pluralità delle persone, e conseguentemente a provare la prossimità di grado allo stipite comune.

Dec. de' 19. Giugno 1841. della Corte Regia Tom. 3. Anal. di Gius. Tosc. p. 461.

525. La circostanza poi che alcuno degli Individui della discendenza per successione intestata, o testata che sia si trovi indicato nei certificati di nascita con doppio nome, mentre un solo apparisce averne portato finchè è vissuto, non è tale da rendere incerta la discendenza finchè almeno non si provi in contrario l'esistenza di altro individuo avente i due nomi, e diverso da quello, del quale è questione.

526. Nel patrimonio a comune, e pro indiviso fra più condomini seguendo il disposto degli antichi, ma non aboliti regolamenti in queste parte del 1774. per il Fiorentino, e del 1777. del Senese deve impostarsi il più vecchio di età quando la posta ugualmente determini la parte, e porzione, e nel caso contrario quegli che ne abbia la maggior proprietà, e possesso.

527. Nelle successive mutazioni o per causa di atti di ultima volontà, o fra i vivi, o di successione intestata, scrivere conviene in prima sede quelli che già erano accesi, e quindi coloro, che possono esser chiamati alla rappresentanza del defunto, o dell'alienante.

528. La nuova impostazione contener deve in diritto la indicazione numerica della quota spettante, la quale possa dimostrare la parte virile di condominio sia dell'usufrutto, che della proprietà.

529. Le volture di successione appoggiate ad una disposizione testamentaria, che chiama i figli nati, e nascituri di un determinato matrimonio, si operano all'appoggio di un certificato di nascita, che spieghi la paternità, e maternità

relativa al figlio che deve aggiungersi agli altri che siano per essere stati già descritti al Catasto.

530. Il padre, ed in mancanza di esso l'avo paterno succede nell'usufrutto dell'eredità del figlio e del nipote.

531. L'usufrutto che l'editto successorio Toscano attribuisce alla madre ora di un quarto, ora nella totalità dell'asse ereditario nel concorso di quelli cui ne deferisce la proprietà, costituisce per lei una vera, e propria consuccessione all'effetto di determinare la di lei quota legittima secondo che vengono preferiti, o istituiti coloro, che succederebbero nella proprietà.

532. L'usuario, o usuaria di uno stabile qualunque ha diritto di far costare ai pubblici Catasti di questo titolo.

L'usufruttuario, o usuario ha la nuda detenzione, o possesso meramente naturale sopra le cose comprese nell'usufrutto, o nell'uso, è nella stessa situazione di fare la voltura.

Questo suo diritto in mancanza di contraria disposizione si risolve con la morte, il possesso che riteneva si riconsolida immediatamente nel proprietario, senza bisogno di materiale restituzione.

Dec: della Corte Regia del dì 11. Febbrajo 1846. Anali di Gius. Tosc. Tom. VIII. pag. 221.

Questa voltura di consolidazione si opera mediante la esibizione della fede di morte legalmente rilasciata in coerenza della Circolare del 17. Luglio 1816. tuttora vigente.

533. La proprietà del suolo può spettare ad una persona differente da quella, che ritenga la proprietà del soprasuolo, e l'usufrutto similmente a persona differente.

A conoscere se il titolo appelli piutosto ad una servitù, che al dominio, bisogna osservare la qualità del soprasuolo.

Il diritto, per esempio di legnatico, e pascolo quando non è limitato da modo, e da tempo, ma è esteso alla percezione intiera dei relativi prodotti dal suolo, e alla libera loro disponibilità senza riguardo, ed in esclusione al proprietario del terreno, è titolo di proprio, e vero dominio, e non di servitù, soggetto a voltura.

534. Dovendosi operare volture con divisioni di appezzamento a proprietà mista nel sopravvertito primo caso, o sia parziale l'alienazione per uno soltanto dei primi indicati titoli di possesso, la Risoluzione Sovrana del 12. Luglio 1834. ne prescrive le norme.

I cangiamenti relativi far si devono non solamente sul conto del possessore che cede, e sul conto del possessore che acquista, o respettivamente sui conti delle persone fra cui può farsi luogo a divise, ma anche sul conto del comproprietario per mezzo di voltura di leva, e riponi, con la quale prima sia spento l'articolo che ha sofferta divisione, e siano poi riaccesi al conto del medesimo gli articoli corrispondenti alla divisione eseguita.

Consultato il modello annesso alla Circolare del 15. Luglio 1834. abbiamo la spiegazione in atto pratico del caso suddetto.

535. Anche nelle viscere della terra ritrovasi un titolo di proprietà che può separarsi dalla vera assoluta proprietà.

Le miniere, il diritto di escavazione, di cui la Risoluzione Sovrana del 5. Agosto 1836. ha autorizzata la descrizione, e la voltura ai pubblici Campioni Catastali - Questa operazione pone in essere una voltura di condominio.

536. La Legge Toscana del 13. Maggio 1788. che prescrive l'interpellazione del padrone del suolo, o del confinante, e nei respettivi casi di ambedue, onde averne il consenso in scritto per l'escavazione che voglia farsi nel suolo altrui, o nel proprio, non ha altro oggetto che la tutela della proprietà, e la garanzia dei possibili danni, senza pregiudizio dei diritti di condominio senza dar titolo a voltura.

537. In rapporto ad aprir cave esiste una legge politica del 2. Agosto 1787. richiamata in pieno vigore nel 20. Novembre 1815.

Noi parleremo ancora di questa legge quando svilupperemo la Legge del 20. Novembre 1849.

538. Ora torniamo ad osservare quanto prescrive la Sovrana Risoluzione del 5. Agosto 1836. per poter legalmente

operare la voltura del diritto di escavazione, o della proprietà delle miniere, che esister possono nel suolo altrui.

539. Conviene che il richiedente abbia acquistato il vero, e perpetuo dominio della miniera, o cava di marmi, pietre ec. separatamente da quello del suolo.

La operazione è semplice ed è conforme a quella della impostazione, ed annotazione del vincolo livellare.

Se si trattasse della semplice temporanea, ed anche perpetua semplice servitù di escavazione, la voltura allora non può aver luogo, ma se in questo caso si desiderasse che dai pubblici Catasti costasse della imposta servitù, e sempre con il consenso della parte concedente può aver luogo la pubblicità di questo diritto mediante voltura di leva, e riponi.

540. La descrizione dei palchi nei pubblici Teatri accostumava nella Toscana in modo differente a seconda degli statuti delle respettive Accademie.

541. Con la Sovrana Risoluzione del 29. Decembre 1843. fù ordinata la pubblicazione delle seguenti istruzioni, che molto interessa, che si conoscano nel loro litterale disposto.

In quelle Comunità ove è già introdotto il sistema di accendere all'Estimo a tutti gli effetti, non escluso quello del pagameuto del Dazio, i singoli possessori dei palchi dei Teatri, si tenga fermo il sistema; e conseguentemente facciasi ragione ad ogni dimanda di voltura dagli alienatarj, o successori presentata nei modi, e forme generalmente stabilite.

Ugualmente, ove sia per altri precedenti esempj di non contradette volture indubitato, che il gius dei possessori dei palchi del tale, o tal'altro Teatro si ritiene per un vero diritto di proprietà a tutti gli effetti, dovranno essere accolte le nuove domande che vengono presentate da altri possessori prima non impostati, ammeno che dall'atto costituitivo del loro titolo non resulti manifestamente l'inammissibilità dell'idea di proprietà immobiliare.

Se la domanda sia avanzata da un terzo alienatario per un palco, o palchi che già erano impostati nel conto par-

ticolare del suo autore, e conseguentemente già staccati dal conto del proprietario del Teatro, dovrà la voltura essere senza difficoltà eseguita, come sempre si pratica nel passaggio degli immobili da uno in altro proprietario.

Se poi la dimanda si faccia per avulsione prima del palco dal conto generale del proprietario di tal Teatro nel quale manchino esempj precedenti di volture senza contradizione eseguite in uguali termini, e d'altronde dalle espressioni dell'atto costitutivo il titolo del richiedente non resulti manifesto il consenso del proprietario del Teatro alla esecuzione della voltura medesima, dovranno i Cancellieri rifiutarsi dall'eseguirla, finchè con la presentazione del consenso del proprietario, sia pur questo individuo, o un corpo accademico, non sia supplito alla mancanza.

Nel caso poi specialissimo di un Teatro nuovamente costruito, e però non ancora addaziato, occorrerà inoltre la necessità della precedente impostazione del Teatro al conto del proprietario, onde possa regolarmente eseguirsi lo stacco della particella rispondente al palco per cui è presentata la domanda, e voltarla quindi in faccia dell'alienatario; impostazione, cui il proprietario del Teatro potrà esser costretto per il benefizio dalla Legge accordato alle fabbriche nuovamente costruite non fosse ancora giunta l'epoca della subiezione della fabbrica all'addaziamento, il quale resterà ciò non ostante sospeso finchè sia di ragione.

542. Se si dovesse parlare delle molte volture che far si devono, e possono ai Libri Catastali specificandone i congrui casi, sarebbe mestieri di occupare molte pagine.

542. Le volture per semplice cessione, di retrocessione, di rivendicazione, di spoglio, di permuta, di divisione, per fondazione di commende, benefizj, di costituzione di patrimonj Ecclesiastici, di collazione di benefizj, e Chiese, essendo cosa ben facile l'eseguire, noi ne tralasceremo la specifica particolare operazione.

544. Non possiamo tacere per altro sopra le volture ad Eredità beneficiata, ad Eredità Iacente per repudia, o man-

canza dei legittimi chiamati, di allivellazione, subballivellazione, ed affrancazione, vitalizj.

545. Adita pertanto una Eredità col benefizio di Legge, ed inventario, e dietro l'atto di adizione, e la licenza del Registro, si opera la voltura dei beni al conto, ed in nome degli Eredi beneficiati.

546. Non può non ritenersi la qualità di Erede del padre nel figlio che ha proceduto a voltare all'estimo in proprio conto i di lui beni, e che convenuto in tal qualità in giudizio non l'ha impegnato.

Vanamente si contrasta dal debitore la qualità di erede del suo creditore a quello cui prima del giudizio è stato solito di corrispondere i frutti del suo debito. Non è così di fronte al Catasto.

La voltura dei beni all'estimo, e i relativi certificati sono insufficienti a far prova della qualità di Erede dell'antecedente possessore in quello che viene descritto come tale, e in di cui testa se ne è eseguito il trasporto.

Da queste massime legali dedurre ne dobbiamo la conseguenza, che è necessità l'avere in atti una domanda, che spieghi la qualità della persona, che richiede la voltura somministri la prova scritta del mandato tacito che ne asserisce di avere, giacchè molte volte il proprio interesse può far apparire per Erede, e possessore di un fondo chi realmente, o non lo fosse, o non desiderasse nemmeno di esserlo.

547. Una volta che una Eredità è rimasta iacente e stata dichiarata devoluta al Fisco, e che questi ne è stato immesso in possesso, ed ha esercitato i diritti di Erede, la domanda per parte di chi si asserisce vero, e legittimo erede del defunto venga fatta per esser dichiarato tale, e l'esistenza di un Sovrano Rescritto che autorizzi il Fisco a rilasciare a di lui favore la eredità, non bastano per abilitarlo all'esercizio dei diritti inerenti alla qualità di erede finchè le sue istanze non sono state sanzionate dal Tribunale, e non è stato mandato ad esecuzione il Rescritto del Principe, ed allora con la spedizione autentica del giudicato in stato di

legittima esecuzione, può procedersi alla voltura dei beni dalla eredità iacente, o dal Regio Fisco in conto, e faccia del proprio, e legittimo erede.

548. Nella esistenza poi di un'atto formale di repudia di eredità fatto dall'erede legittimo, o testamentario che ha dichiarato con suo giuramento di nulla ritenere che appartenga al defunto, e dopo che all'eredità rimasta jacente è stato nominato un amministratore, che ne ha preso il possesso, ne ha fatto l'inventario, e denunziato al Registro la eredità, viene la eredità stessa accesa al Catasto con la indicazione del nome dell'amministratore, in cui non trapassa il dominio, ma la consegna per farne la restituzione o al legittimo rappresentante dell'eredità repudiata, o al R. Fisco.

549. Le nuove concessioni enfitentiche devono resultare mediante arroto descrittivo dai pubblici Catasti.

550. Non solo deve eseguirsi la regolare, ed ordinaria voltura di distacco, ma apparire deve al conto del livellare, e del Direttario la prescritta annotazione.

Il solo contratto di compra, e vendita non dà titolo a questa annotazione, se in esso non sia stipulata la rinnuovazione del livello.

Non serve nemmeno che in esso contratto vi sia la recognizione del domino diretto, o il di lui assenso permissivo la voltura.

Dec. della Conservazione del Catasto del 19. Novembre 1840.

551. L'annotazione livellare diretta a dimostrare la natura dei beni ai pubblici Catasti non può che operarsi all'appoggio di un contratto di propria, e vera allivellazione, conforme noi abbiamo osservato ai termini della Circolare del 4. Gennajo 1837.

552. A maggiormente schiarire la posizione di una operazione catastale, che riguardi dei fondi, l'util dominio dei quali costituisca una proprietà separata dal dominio diretto, fà d'uopo penetrarsi della differenza che passa fra la vendita di ragioni utili accompagnata, o susseguita dall'assenso

permissivo prestato dal direttario, dall'altra vendita dell'utile dominio accompagnata o susseguita dalla nuova investitura, ossia dalla rinnuovazione livellaria per parte del domino diretto.

553. Allorchè vien domandata alla Cancelleria la mutazione di proprietà per beni rispetto ai quali sia accaduto il passaggio delle ragioni utili sul primo indicato modo, e che la corrispondente voltura sia eseguibile atteso l'intervenuto assenso permissivo di cui sopra, simile voltura è da operarsi in conto dell'alienatario senza dar luogo all'annotazione del vincolo livellare sul Campione, a meno che ciò non avesse avuto effetto all'appoggio della *portata*, essendo chè la *portata* costituisca l'unico mezzo della legge prescritto, salvo il caso di che in appresso, onde imprimere sul detto Campione l'affezione enfitentica, ed accendersi il correlativo diretto dominio.

554. Ma se la domanda di voltura si referisce invece a fondi, le di cui ragioni utili abbiano fatto passaggio nel modo in secondo luogo avvertito, e che la mutazione di proprietà sia operabile all'appoggio di documenti importanti cessione di dette ragioni utili da una parte, e nuova investitura dall'altra, in tal caso oltre la esecuzione della voltura domandata si farebbe luogo altresì all'annotazione del vincolo livellare, come alla impostazione del dominio diretto.

555. Quando i beni soggetti a vincolo livellare, e come tali *annotati*, non è necessario di fare il leva, e riponi nel conto del domino diretto, poichè questa operazione complicherebbe le volture senza una corrispondente utilità, ma questi *leva, e riponi* si rendono necessarj nel caso che i possessi livellari abbiano subita divisione, e ciò per l'oggetto, che le frazioni di possesso vengono ad essere rappresentate dai medesimi numeri di appezzamento, e di articolo nei due conti del direttario, e del possessore livellare.

Dec. della Conservazioue del Catasto del 2. *Ottobre* 1844.

556. Nelle subballivellazioni ha luogo pure la voltura per

durante il diritto del cedente, e subballivellante, e del modo di operare sopra i Campioni destinati a dimostrare questo nuovo vincolo, ne abbiamo già trattato.

557. Per consolidazione del diretto dominio con l'utile dominio, ossia per la vera affrancazione dei vincoli, che sopra i beni erano stati legittimamente imposti, operata la voltura di leva, e riponi mediante arroto descrittivo, viene questa voltura parimente operata al Campione anche al conto del direttario con spengere il relativo articolo di stima.

558. Quantunque che per massima generale voluta dalle Leggi del 1635. e 1694. che abbiamo altra volta rammentate, astringer non si possa l'acquirente dei beni ad enunciare i vincoli, a cui possono essere stati sottoposti, o lo sono i beni medesimi, ciò non pertanto devono i Notari indicarli nelle loro fedi pro decima, ed il Cancelliere Ministro del Censo non può omettere di notarli nella causale dell'arroto descrittivo, come sarebbero in special modo la imposizione di servitù attive, o passive, urbane, e rustiche, delle quali caderà in acconcio parlarne quando tratteremo le ingerenze che competono ai Municipj nella gestione della cosa pubblica locale delle respettive Comunità.

559. Per semplice ricordo qui porremo, giacchè avremo luogo di trattenersi al quanto nella materia livellare, che la notificazione del 10. Agosto 1792, non meno che la successiva del 22. Ottobre di quell'anno inibiscono ai Cancellieri Ministri del Censo di eseguire le volture dei beni livellarj a corredo del solo atto di cessione se contemporaneamente non veniva esibito il consenso del padrone diretto dei beni di Comunità luoghi Pij, e dello scrittojo delle RR. possessioni, ma la recente notificazione del 29. Novembre 1839. all'oggetto di non ritardare la esecuzione delle volture, ha indotta la massima, che renda regolare la voltura la copia autentica, o il certificato della giudiciale notificazione fatta dal nuovo acquirente al direttario.

560. L'acquisto di un immobile mediante l'accollo di una rendita vitalizia in luogo o dell'intiero prezzo, o in conto

del prezzo stesso dà titolo alla voltura, ed unicamente nella dichiarazione, ossia causale, si enuncia questa circostanza, ed i patti, e le condizioni, l'inadempimento delle quali possa risolvere il contratto di vitalizio.

561. Questa massima differisce da quella del trapasso del dominio. Il patto stipulato fra il compratore, ed il venditore, mediante il quale viene differito per un tempo più o men breve la materiale detenzione del fondo contrattato, favorisce il concetto del già avvenuto trapasso di dominio, e del possesso formale o Civile del fondo medesimo all'epoca del contratto, con cui si vende, non essendo così quando si promette che la proprietà dei beni avvenga alla morte del promittente.

562. Non è così all'appoggio di una promessa di beni da avere effetto dopo la morte del promittente.

Questo atto secondo la Teorica del Bartolo alle LL. Si stipulatio hoc modo concepta 61. ff. de verbor. oblig. e ult. Cod. de pact. presenta i caratteri d'istituzione contrattuale dalla Legge vietata, quando la disposizione è concepita in modo, che il subietto della medesima trapassi direttamente alla morte del promittente nel promissario o stipulante; all'incontro nulla ha divietato quando presenta il concetto di una obbligazione personale o reale alla consegna dei beni dilazionata per dopo la morte del promittente, ed in quest'ultimo caso può ammettersi la voltura, sempre che l'atto dimostri ad evidenza il trapasso della proprietà, ma che la consegna, o il materiale, e reale possesso si perfezioni alla morte del promittente, e lo stipulante si obblighi o pagare le imposizioni, e venga stipulato il patto di doverne fare la voltura.

563. Nella esistenza di una teorica elevata al grado di legge, che stabilisce i caratteri, e gli elementi per distinguere se un tal'atto contenga, e rappresenti un istituzione propria, e vera contrattuale vietata, o una semplice non vietata promessa di consegna di beni, l'ispezione stessa a determinare, se dalle parole, con le quali è concepito l'atto

in disputa emerga l'uno, o l'altro concetto, è un ispezione di gius sulla quale può e deve il Tribunale esercitare la sua censura ogni qualvolta, che la legge possa rimaner violata nei canoni con cui ha stabilito la natura, e l'indole dell'atto, o fu equivocato nel determinare il concorso dei canoni stessi.

564. Per sottoporre alla nullità la disposizione data dal promittente ai suoi beni da avere effetto dopo la sua morte, abbisogna, che il concetto d'un'istituzione contrattuale emerga positivo ed indubitato dalle parole e formule usate dal disponente, quindi non è permesso di valutare a tal'uopo espressioni equivoche, e capaci di difforme intelligenza, nè di trascurare quelle che escludono il concetto della vietata istituzione.

565. La Corte di Cassazione nella dottrinale sua decisione del di 8. Giugno 1848. riportata negli Anali di Giurisprudenza Toscana Tom. X. pag. 24. sviluppa le ragioni per basare le massime sopraenunciate, e dimostra che la promessa fatta di lasciare una data porzione dei beni esistenti all'epoca della morte riveste i caratteri del patto successorio ossia di una vietata istituzione contrattuale, che tanto diversifica dalla obbligazione reale, o personale, il di cui effetto sia dilazionato dopo la morte del promittente.

566. Prima d'istituire un criterio legale nella circostanza in cui fosse presentato un atto di consimil genere richiedente la voltura, per l'enunciato principio, che si legge nella Risoluzione Sovrana del di 11. Settembre 1820., e nella successiva del di 11. Decembre 1835. riportate nel Capitolo I. di questo Titolo, e per esimersi dalle conseguenze del disposto dell'Art. XXXV. del Regolamento per il nuovo Catasto pubblicato li 17. Giugno 1829, prudenza richiede di formularne alla Direzione generale del Pubblico Censimento la veridica posizione dell'affare inviando i documento relativo, quando il richiedente non si mostrasse convinto, e persuaso delle ragioni per le quali il Cancelliere Ministro del Censo opinasse di non ammettere la voltura.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

Volture al vecchio Estimo per raggiungere l'epoca in cui fù attivato il nuovo Catasto.

567. Se le volture all'appoggio di documenti, che hanno avuto vita posteriormente all'attivazione del nuovo Catasto devono esser fatte, come si è avvertito ai nuovi arroti, quelle che possano occorrere all'appoggio di documenti anteriori all'attivazione devono essere operate soltanto all'arroto indefinito, di cui parlano le istruzioni approvate dalla Deputazione per il Catasto nel 10. Ottobre 1832. Art. 11. 12. 13. e 14. e devono essere ragguagliate agli antichi Libri Estimali rimasti aperti, all'effetto, che in ogni tempo gli aventi interesse vengano ammessi a far figurare in quei libri per mezzo delle occorrenti volture e regolarizzazioni che fossero state precedentemente omessi i titoli di acquisto, e possesso, e ricongiungere gli antichi ai nuovi Campioni Catastali.

Sovrana Risoluzione del 20. Maggio 1838. circolata nel 25. di detto mese dalla già Conservazione del Catasto.

568. Questa Sovrana disposizione è incoerenza delle precedenti del 14. Ottobre 1831. e 22. Giugno, ed 8. Ottobre e 3. Novembre 1832. dirette a regolarizzare gli odierni libri Estimali con lo stabilire tra Essi, e gli antichi Estimi una perfetta corrispondenza, di modo tale che la catena dei passaggi non sia interrotta, ma conservata a tutti gli effetti legali.

A questo preindicato effetto in ogni uffizio del Censo fù aperto il così detto arroto indefinito, per operarvi tutte indistintamente le volture all'appoggio di atti anteriormente all'attivazione del Catasto, e rivestiti di quelle forme stabilite dalla Legge ad accertarne la data, conforme ne abbiamo trattato nelle massime Censuarie.

569. Questo arroto indefinito non ritiene il significato perchè indefinitivamente rimangono sciolti i fogli che lo compongono, ma anzi in rapporto a questo ricorrono le prescrizioni delle altre filze, e libri, che dopo una serie di anni, ed a seconda della entità del volume si fanno legare in filza distinta per altro da quella delle sue giustificazioni.

570. Erano state concesse delle facilitazioni con le Sovrane sopra allegate Risoluzioni, che vennero a cessare con l'emanazione di quella del 25. Maggio 1838, ma dal contesto di esse noi dobbiamo avvertire, che quando si rinnuovasse il caso di eseguire una voltura di concatenazione tra il vecchio, e nuovo Catasto, ed in essa si dovesse far menzione della corrispondenza Catastale vegliante, converrebbe adempire la prescrizione della Risoluzione Sovrana del 23. Ottobre 1835. che la voltura devasi operare all'appoggio di un consenso firmato dal possessore acceso nel nuovo Catasto, e da quello che figura nel vecchio, o respettivamente dai loro eredi, o aventi causa, quando non fossero viventi, o avessero fatta la cessione dei beni, sopra i quali la voltura si aggirasse, o avesse relazione.

571. Le volture dell'arroto indefinito non hanno nessun rapporto col nuovo Campione, ma conducono a dare il mezzo di corrispondenza, ed in forza di esse si può notare nel nuovo Campione le pagine del vecchio, ove nel nuovo mancasse qualunque citazione di corrispondenza.

Per queste volture non è stata fatta innovazione alcuna alle tariffe di emolumenti che erano in vigore per la conservazione degli antichi Catasti.

CAPITOLO IV.

La trascrizione.

572. La trascrizione per le Leggi Francesi induceva il tranquillo possesso dei beni.

Portavasi ad effetto mediante il materiale adempimento di trascrivere nei Registri della Conservazione delle ipoteche l'atto inducente passaggio di proprietà.

573. Allorchè questo benefizio, nascente dalla Legge del di 11. Brumale anno VII. fù esteso alla Toscana col Decreto del 14. Aprile 1808, venne ordinato, che i possessori d'immobili, che non avessero ancora adempiute tutte le formalità prescritte dalle Leggi, ed usi anteriori al 1. Maggio 1808. per consolidare le loro proprietà, e purgarne gli aggravj, e le ipoteche vi potevano supplire colla trascrizione dell'atto di mutazione e questo Decreto del 14. Aprile 1808. non derogava in parte alcuna alla Legge estimale del 1694, ed a quella del 1735. da noi già enunciate, e qualificando come non acquistato, o riprovando, come inefficace il dominio dei beni non voltati all'estimo in faccia dell'acquirente, rilasciava e riteneva questi beni, ed i loro prodotti nella suscettibilità di essere investiti dalle domande dei creditori, e nell'obbligazione di corrispendere agli impegni di quello nel di cui conto, o faccia seguitassero a vegliare anche dopo la loro alienazione.

Se questa trascrizione delle mentovate mutazioni, non era fatta, che dopo spirato il termine, che era stato concesso dal Decreto del 14. Aprile 1808, che estendeva ai trè Dipartimenti della Toscana il sistema ipotecario Francese, l'immobile che ne era l'oggetto, rimaneva gravato dei pesi, e delle ipoteche pubbliche per dato e fatto dei precedenti proprietarj avanti la loro spropriazione, e che fossero state inscritte avanti questa trascrizione

Ne avveniva ancora, che gli acquirenti, se all'epoca del 1. Maggio 1808, non avessero voltato in proprio conto i beni acquistati potevano supplirvi colla trascrizione dell'atto di mutazione sui registri del Conservatore delle ipoteche.

574. La trascrizione del titolo di mutazione provante ch'è tuttora dovuto ai precedenti proprietarj, o agli aventi causa dai medesimi o la totalità, o una parte del prezzo dell'immobile alienato, o una qualche prestazione, e simili conservava per il prescritto dall Articolo 29. della Legge del di 11. Brumale anno VII. il diritto di preferenza sopra il detto immobile.

575. Ai termini del diritto Francese la trascrizione non formava condizione al passaggio, e alla consolidazione della proprietà nell'alienatorio e non manteneva perciò insospeso la perfezione del Contratto, ma omessa assoggettava il fondo alle ipoteche, che fossero per essere iscritte in qualunque tempo dai creditori del venditore.

Tes. del for. Tosc. Tom. 13. Dec. 89. *N.* 7. e Tom. 17. Dec. 8. *N.* 1. 2. e 3, e Tom. 18. Dec. 95. per totum.

Corte Regia Dec. 22. Giugno 1841. An. di Giuris. Tom. 3. p. 2. col. 467. e 468.

576. Gli atti privati, muniti della formalità del Registro furono riconosciuti capaci ad essere trascritti col Decreto del 3 Fiorile dietro il parere del Consiglio di stato del 12. Fiorile anno XIII perchè la legge dell'11. Brumale anno VII. non conteneva nessuna disposizione proibitrice, perchè la trascrizione non ha altro effetto se non se quello di annunziare alle persone interessate, che la proprietà di uno stabile è passata da una mano in un altra, e perchè non vi era motivo per proibire gli avvisi del cambiamento che fosse stato fatto sotto firma privata, quando è lecito di alienare in questa guisa.

577. Difatti non poteva dedursi nessuna contraria induzione da ciò che l'inscrizione fatta affine di acquistare ipoteca, e questa non poteva, nè può aver luogo se non se a corredo di una copia autentica di sentenza, o dell'atto che

la costituisce, perchè in fatti essa non può esser costituita che per via di atto autentico, atto che la nostra legislazione nel solo rapporto delle ipoteche che ha voluto, e vuole rivestito della firma di trè Testimonj, e della recognizione notariale.

578. Sopra questo interessante oggetto torneremo a parlare parlando delle ipoteche.

579. Piacque al Sommo Imperante Toscano, all'Augusto Ferdinando III. con il veneratissimo Motuproprio del 15. Novembre 1814. conservare provvisoriamente le Leggi Francesi sul sistema ipotecario.

580. Successivamente nel 25. Decembre 1819. le prefata A. S. I. e R. penetrata dalle gravi difficoltà, che i vari aspetti presentava nella Toscana il sistema della pubblicità delle ipoteche, e riflettendo d'altronde, che, ultimata la compilazione del nuovo Catasto, potrebbero col medesimo conciliarsi diverse misure, ed aversene altri mezzi per stabilire l'enunciato sistema sopra basi di maggior semplicità, e sui principj confacienti all' indole particolare della pubblica economia Toscana, ed agli interessi privati dei suoi sudditi, mentre dispose di attendere l'epoca del compito Catasto, ed i lumi che sarebbero stati forniti da una più lunga esperienza, per emanare definitive risoluzioni, e tenendo fermo il disposto delle notificazioni del 27. Luglio 1818, e 15. Aprile 1819, indusse sostanziali modificazioni sul sistema ipotecario; e surrogando alla trascrizione le volture dei beni immobili eseguite ai libri Estimali in testa del nuovo possessore, aboliva la trascrizione relativamente ad ogni contratto traslativo della proprietà dei beni immobili, non esclusi i contratti di fondazione di Commende nell'ordine di S. Stefano. (Articolo 10.)

581. Questa Legge contemplava agli Art. XI. e XII. diversi casi, cioè quello di averne effettuata la voltura ai libri Estimali senza aver fatta in seguito veruna trascrizione, l'altro di non aver fatta la voltura, e finalmente contemplava quello che all'emanazione di essa legge gli acquirenti dei

beni avevano bisogno della trascrizione per purgare i beni acquistati, e per salvare il respettivo interesse, per cui si ordinava di supplire con la iscrizione della ipoteca nel primo concetto, nell'altro di eseguire la voltura, e nell'ultimo accendere come nel primo caso la ipoteca contro l'immobile alienato.

582. Conviene considerare che questa legge non parlando dei contratti già trascritti, tutti gli effetti, che dalla trascrizione derivar potevano, possono, o potrebbero, non hanno risentita influenza alcuna perniciosa da quella abolizione nè dedurre se ne potesse, o possa la necessità, che per i medesimi adottare si dovesse la nuova disposizione con effettuare la inscrizione della ipoteca.

583. Ci persuade in questo rapporto il ragionare della Corte di appello di Firenze nella sua Decisione del 5. Febbrajo 1849. riportata negli Anali di Giuris. Tosc. Tom. XI. pag. 81. ivi Considerando che avendo Albizzi legittimamente conservato il suo privilegio con l'adempimento di quelle forme che le leggi del tempo indicavano, era rassembrato alla Corte, che gli effetti della trascrizione a di lui favore preseverassero, non ostante la sopravvenienza della legge del 25. Decembre 1819; ed in vero questa legge sostituendo la voltura alla trascrizione, ed abolendo così una formalità, che per le leggi precedenti valeva a conservare, e certificare i privilegi del venditore, e del sovventore del denaro, volle nell'interesse della pubblicità provvedere con nuove forme di conservazione non tanto ai privilegi, che nascessero in appresso, quanto a quelli i quali comunque presistenti tuttavia non erano stati con le antiche forme conservati.

Perciò contemplando negli Articoli XII. e XIII. i Contratti anteriori, che non fossero trascritti, ed i contratti avvenire, ordinò si per gli uni, che per gli altri, che i venditori, o sovventori del denaro conservassero i loro privilegj per via dell'inscrizione, ma dei contratti già trascritti la legge certamente non parlò per lo che era da ritenersi, che quanto a questi fosse lasciato in vigore il gius preesi-

stente, e che non fossero soggetti alle nuove forme di pubblicità quei privilegj, per i quali le antiche forme erano state regolarmente adempiute.

584. Si giungeva al 19. Febbrajo 1820. quando si pubblicava una nuova disposizione Sovrana. Noi nel trascrivere alcuni Articoli di essa lo facciamo per dar luogo a diverse indispensabili considerazioni.

585. All' Art. IX. questa legge prescrive « Ferme stanti le disposizioni Estimali in ogni altro rapporto per quello che interessa il sistema ipotecario tuttora conservato, la formalità della voltura surrogata dall'Art. X. del Motuproprio *del* 25. *Decembre* 1819, alla trascrizione dovrà per tutti gli effetti, sotto i quali la voltura è contemplata dal Motuproprio predetto, e dal successivo Art. XIV. intendersi adempita con la domanda, che dagli alienatarj venga fatta ai Cancellieri Comunitativi di eseguire dal conto, e faccia del precedente proprietario la voltura dei beni alienati in conto, e faccia del nuovo possessore »

586. Ed all'Art. X. successivo si legge ivi *Inconseguenza dovranno i Cancellieri Comunitativi tenere un Registro, nel quale giorno per giorno, con ordine numerico senza laguna, e senza interpolazione di epoche, prenderanno nota delle domande per la voltura: Tali domande dovranno essere accompagnate dalla consegna o dei documenti che a forma delle leggi veglianti accertano la seguita alienazione, o degli atti in vigore dei quali il dominio dei beni immobili sia passato da uno in altro proprietario. I Cancellieri saranno tenuti a rilasciare ai richiedenti il riscontro della domandata voltura, e dei documenti, ed atti consegnati, in cui verrà indicato il giorno della domanda, ed il numero del Registro al quale la medesima si referisce; questo registro dovrà essere giornalmente firmato, e chiuso*

dai Cancellieri, ancorchè nessuna domanda per voltura sia stata loro presentata.

587. All'Art. XI. ivi *L'epoca nella quale per gli effetti relativi al sistema ipotecario soltanto, dovrà intendersi eseguita la voltura, verrà stabilita dalla data, nella quale il mentovato Registro presenterà fatta ai Cancellieri la domanda per la voltura.* Ed aggiunge all'Art. XII. ivi *Le domande per la voltura dovranno esclusivamente esibirsi alle Cancellerie Comunitative, nel cui circondario saranno situati i beni, che vogliono voltarsi, senza che nulla resti innovato per tutti gli altri effetti, che non riguardano il sistema ipotecario, alle attribuzioni speciali conferite dai veglianti Regolamenti all'Archivio generale degli estimi della Provincia Pisana.*

588. All'Art. XIV. ivi *All'oggetto poi di allontanare le frodi, che protrebbero commettersi a danno dei terzi, finchè i beni alienati rimangono accesi ai libri Estimali in faccia, e conto dell'alienante, e per servire maggiormente allo scopo del sistema ipotecario, nella circostanza in specie, che non mancano agli acquirenti i mezzi legali, onde provvedere alla propria sicurezza, gli alienatarj per atti si privati, che pubblici posteriori al* 30. *Aprile* 1820. *non acquisteranno a verun effetto il dominio dei beni in essi con tali atti pervenuti fino all'eseguita voltura, nè potranno impugnare l'efficacia delle ipoteche, che nel tempo intermedio fra l'atto di alienazione, e la voltura venissero imposte sopra detti beni da quelli, in faccia dei quali saranno descritti ai libri estimali, purchè anche queste ipoteche siano, come quelle anteriori all'atto di alienazione, inscrit-*

te nel termine di giorni 15 *dal di che sarà stata presentata, e registrata la domanda di voltura, salve le azioni, che possono in tal caso competere contro l'alienante. In vigore di queste disposizioni per tutti gli atti di alienazione posteriori al* 30. *Aprile* 1820 *resterà derogato al prescritto delle Leggi attualmente veglianti nella parte, che riconoscono la validità di quelle ipoteche soltanto, che dopo decorsi i termini prefissi all'esecuzione della voltura in testa del nuovo possessore siano imposte sopra i beni alienati da quelli in faccia dei quali fossero ancora i detti beni descritti.*

589. Questo Articolo allorchè dice *che gli alienatarj non acquisteranno a verun effetto il dominio dei beni fino all'eseguita voltura*, diede luogo ad una considerazione della Corte Regia per emettere la sua Decisione del 16. Agosto 1847. Anali di Giuris. Tom. IX. parte 2. col 767, e per elevare la massima, che l'omissione della voltura per parte dell'alienatario non impedisce la traslazione in lui del dominio dei beni medesimi se non se nei rapporti ed ai soli effetti ipotecari; che se conseguentemente può tale omissione renderlo passibile dall' azione ipotecaria per parte dei creditori dell'alienante non può renderlo soggetto all'azione reivindicatoria per parte di colui, al quale lo stesso alienante abbia posteriormente venduti i beni ridetti.

590. Atteso che, la Corte Regia, diceva dicendo, se l'Articolo XIV. del Motuproprio del 19. Febbrajo 1820 dispone per servire maggiormente allo scopo del sistema ipotecario, che gli alienatarj per atti si privati, che pubblici posteriori al 30. Aprile 1820. non acquisteranno a verun effetto il dominio dei beni in essi con tali atti pervenuti fino all'eseguita voltura sia per altro certo in diritto per la interpetrazione autentica data al riferito Art. 14. dalle successive istruzioni del 1. Aprile dello stesso anno all'Art. 5. e se-

guitata dalla patria giurisprudenza, che il difetto di voltura impedisce la traslazione del dominio nell'alienatorio nei rapporti soltanto del sistema ipotecario, e non ad altri effetti, siccome in ordine alle leggi ipotecarie, ed alle antiche leggi estimali contenenti pariforme disposizione, è stato più volte deciso anco nei termini di controversia tra due compratori della stessa cosa - Vernac. Tom. 4. Dec. 184. *N.* 4. pag. 108., e Dec. 197. *N.* 12. pag. 190. Tes. del For. Tosc. Tom. 33. Dec. 36. *N.* 3. Anali di Giuris. Vol. 5. pag. 2. col. 116.

591. Questa ultima citata Decisione della stessa Corte Regia del 3. Febbrajo 1843. dopo di aver riportato il testo della pronunzia 36. di che nel Tom. 33. del Tes. del For. Tosc. aggiungeva-ivi-Atteso che invano si pretendeva che questi principi fossero rimasti modificati dalle Leggi ipotecarie pubblicate in Toscana, poichè se disponevano le accennate leggi, che dovesse considerarsi non trapassato il dominio nel nuovo acquirente sino all'eseguita voltura, ciò era per altro al solo effetto di ritenere esposto il fondo non voltato alle obbligazioni, ed ipoteche posteriormente contratte dall'alienante rimasto descritto nei Campioni estimali, e come correttoria del gius comune, non poteva questa disposizione estendersi ai casi diversi da quello in essa contemplato.

592. Lo statuto ipotecario del 2. Maggio 1836. all'Articolo CXIV. porta il termine ad iscrivere utilmente di giorni 30. computabile da quello della fatta voltura, ed all'Articolo CXIX. perciò che concerne il sistema ipotecario, la voltura si ritiene fatta in quel giorno, che ai Registri Comunitativi apparisce presentata la istanza dal nuove possessore dei beni.

593. Esaminato il combinato disposto fra l'Art. XIV. del Motuproprio del 19. Febbrajo 1820, e l'Art. V. delle istruzioni del 1. Aprile dello stesso anno noi ci convinciamo subito dello spirito della legge maggiormente schiarito dalle dette istruzioni, perchè con esso Art. V. si ha la seguente massima indubitata, e positiva, ivi, *La voltura dei beni al-*

l'estimo, attesi specialmente i rapporti, che và ad avere col sistema ipotecario, ed a cui soltanto, e non ad altri effetti si referisce ciò che riguarda la non traslazione del dominio, viene a rendersi un atto di somma importanza, e quindi richiede per la parte dei Cancellieri Comunitativi, che per natura del loro impiego sono i Ministri Regj dell'estimo, e del Censo, tutta l'esattezza, e precisione nell'eseguirla.

Col Regolamento del 7. Giugno 1829. pubblicato con la notificazione del 17. dello stesso mese dalla Conservazione del Catasto viene formulato il sistema voluto dalla legge del 19. Febbrajo, e dalle istruzioni del 1. Aprile 1820. in modo sempre più positivo per la importanza del servizio in questa parte interessantissimo.

Il Legislatore Toscano nel 25 Decembre 1819. meditava stabilire mezzi per tutelare più semplicemente gl'interessi privati, e sembra che all'uffizio del Catasto volesse riunire anche la Conservazione delle ipoteche, servizio concatenato, meno dispendioso, e più celere, imperocchè l'uno, e l'altro uffizio legati insieme contemporaneamente dimostrassero la capacità, la idoneità, e libertà dei beni senza un soverchio incomodo, e spesa per coloro che ne avessero bisogno. Ecco il desiderio ecco la idea, concepita dal contesto delle Sovrane considerazioni motrici la legge suddetta, e realizzabile ora che l'attuale Catasto è compito, attivato, e generalmente apprezzato per la maggiore utilità, e vantaggio che ne ridonda confrontandolo con gli antichi, e soppressi Estimarj.

CAPITOLO V.

Registro di trascrizione delle domande di voltura in relazione al Regolamento ipotecario vegliante in Toscana.

594. Premesse nell'antecedente Capitolo alcune legali considerazioni, e notizie a dimostrare l'utile, e vantaggio della trascrizione, ora ci limiteremo a dir qual cosa del Registro che alla vegliante trascrizione è diretto, per quell'opera manuale, per quella regolare tenuta di esso che abbisogna per lo scopo a cui è destinato.

595. Il Registro per gli effetti relativi al sistema ipotecario, interessando le fortune dei particolari, fà d'uopo che sia tenuto dai Cancellieri con tutta precisione uniformandosi alle regole prescritte con il precitato Motup. (Art. X.) e che sia quindi custodito in modo da non fare nascere il più piccolo sospetto sulla di lui autenticità.

Istruzioni del 1. Aprile 1820. Art. VII, Regolamento del 7. Giugno 1829. Art. XXVIII.

596. Questo Registro è uniforme in tutto il Continente del Granducato, cartolato, e firmato dal Direttore generale del Pubblico Censimento.

Istruzioni suddette Art. IX. Regolamento del 1829. Articolo XIX.

597. La domanda per voltura deve essere inscritta al momento qualunque siano le difficoltà che si frapponessero alla immediata esecuzione della voltura.

Istruzioni del 1820. Articoli 2. e 3. e Regolamento del 1829. Articolo XVII.

598. I Cancellieri Ministri del Censo devono firmare, e chiudere giornalmente il registro delle domande di voltura nelle respettive Caselle, una immediatamente dopo l'altra, nè possono cumulare più giorni in una stessa Casella; oltre la responsabilità dei danni, è comminata dalla legge per la

prima loro mancanza la perdita della respettiva loro provvisione di un mese, e nel caso che alcuno si rendesse recidivo, ferma stante la detta penale, deve esserne reso conto immediatamente a S. A. I. e R. per quelle ulteriori determinazioni che potessero essere proporzionate al grado di colposità, o di malizia.

Istruzioni del 1. Aprile 1820. Art. XIV., e Regolamento del 1829. Art. XXXIII.

599. Allorquando questo Registro sia vicino al suo termine i Cancellieri prevenire devono il Direttore generale del pubblico Censimento, da cui viene ad essi inviato altro nuovo Registro corredato di tutte le formalità volute dalla Legge sul Bollo, e dalle precitate istruzioni, e Regolamento generale.

600. Per la trascrizione al Registro di ogni domanda di voltura è dovuto al R. Erario l'emolumento di Lire 1.

601. L'Art. X. delle istruzioni del 1. Aprile 1820. per la esecuzione del Motuproprio del 19. Febbrajo di quell'anno che corrisponde all'Art. 47. del Regolamento del 7. Giugno 1829. stabilivano l'emolumento che sopra, ma con esso si doveva far fronte anche alla spesa della carta, stampa, e bollo delle domande, e dei relativi riscontri. La Tariffa del 28. Agosto 1841. ha posto a carico delle parti interessate la detta spesa.

602. I Revisori, o altri Ministri dei respettivi uffizj dependenti dall'amministrazione del Registro, ed aziende riunite hanno il diritto di esaminare, e riscontrare il detto Registro, ed i Cancellieri Ministri del Censo sono in obbligo di renderlo ostensibile, in coerenza dell'Articolo VIII. delle istruzioni del 1. Aprile 1820, e dell'Articolo XXVII. del Regolamento del 1829.

Nella Casella delle osservazioni può depositarsi la nota indicativa le cause per le quali resta sospesa la voltura.

603. Quantunque che le istruzioni del 1. Aprile 1820, ed il Regolamento del 7. Giugno 1829. non facciano parola del sistema in pratica da tenersi nella trascrizione delle

domande di voltura di beni caduti in divisione, e per le quali sia stata esibita una sola domanda collettiva, si è ritenuto di uniformarsi a quanto si pratica negli uffizj del Registro di occupare una, e più Caselle per la succinta descrizione dei beni respettivamente assegnati, e di percipere un solo emolumento, e nelle revisioni, non è stato fatto alcun rilievo, nè osservazione alcuna.

604. Difatti le Leggi sopracitate non hanno ordinata la percezione se non se per ciascuna domanda trascritta, e non per ciascuna Casella occupata necessariamente.

605. Ogni Registro ha il suo numero d'ordine progressivo delle domande trascritte, ed è irregolare certamente il sistema di riprincipiare la numerazione alla fine di ciascun anno, poichè questo Registro differisce dal libro volture, che anno per anno deve contenere le volture eseguite col numero andante, e deve esser chiuso alla fine dell'anno, a cui ha relazione.

CAPITOLO VI.

Domande di voltura agli effetti della trascrizione, e riscontro relativo.

606. La domanda per la voltura agli effetti della trascrizione è un atto semplicemente preparatorio, ed efficace a conseguire l'oggetto cui mira, e dal momento in poi della sua esibizione, e trascrizione nel Registro di cui si fece parola, supplisce a quella influenza che aveva sui beni acquistati, e respettivamente venduti la trascrizione abolita fra noi dalla Legge del 25. Decembre 1819.

607. Dopo essere stata con detta Legge surrogata in genere la formalità della voltura a quella della trascrizione, venne la successiva notificazione del 21. Febbrajo 1820. a prescrivere, che anche la semplice domanda di voltura equivalesse per gli effetti delle iscrizioni ipotecarie alla voltura

già eseguita, e ciò con il savissimo intendimento di non portare a carico dei richiedenti il ritardo, cui dasse luogo lo spazio di tempo occorrente per la nuova descrizione da eseguirsi ai libri estimali.

608. La voltura al Catasto dei beni acquistati secondo la disposizione della Legge, il giorno della sua esecuzione marca il punto di partenza in cui non possono nei fondi venduti imprimersi nuove ipoteche per dato, e fatto del *precedente proprietario.*

609. Poco interessa quando è già operata la voltura ai Campioni estimali nel nuovo acquirente, che il medesimo esibisca la domanda per la voltura agli effetti della trascrizione, o ne ritardi la presentazione, o ometta totalmente di minuirsi di questo mezzo; giacchè se questa omissione potesse produrre un qualche giuridico effetto, si anderebbe incontro al mostruoso assurdo di far prevalere il mezzo semplicemente preparatorio al mezzo definitivo, di attribuire cioè una maggiore efficacia alla semplice domanda di voltura di quello che alla voltura realmente effettuata nei libri estimali.

610. Dietro le considerazioni che sopra concludere dobbiamo che i principj statuiti in questo rapporto dalla Corte Regia nella sua Decisione del 9. Settembre 1841. Annali di Giuris. Tosc. Vol. 3. Parte 2. col. 719. e seg. sono

1. La domanda per la voltura agli effetti della trascrizione, sia un atto semplicemente preparatorio.

2. La domanda non è l'unico mezzo di supplire agli effetti della trascrizione.

3. La voltura eseguita prima della domanda produce l'effetto voluto dalla Legge, e rimane inutile, e superfluo l'esibir quindi la domanda che sopra.

4. Il ritardo all'esecuzione della domandata voltura per dato, e fetto dei ministri che devono operarsi, non può portarsi a carico dei richiedenti.

611. La uniformità, con la quale la legge ha voluto concepita questa domanda nella parte primordiale, ed in quella

finale, non può certamente dare alla domanda una forza disponente, un carattere sostanziale, come pure la omissione delle identiche parole nella formula usate, non produce la nullità, ed inattendibilità dell'atto, perchè al dire della Corte Regia è meramente preparatorio, perchè la Legge non ha decretata la nullità nell'inadempimento.

Ciò non pertanto la uniformità prescritta è per allontanare qualunque questione, giacchè omessa la dizione di volere che la domanda sia agli *effetti della trascrizione* si potrebbe ritenere come diretta a richiedere una semplice voltura.

612. Il modello stabilito dalle istruzioni del 1. Aprile 1820. fù riformato dal Regolamento del 7. Giugno 1829.

Nella prima Legge fù ordinato che la domanda per trascrizione doveva essere a stampa, ed in foglio di L. - 3. 4, la seconda disposizione non ha parlato di stampa, e solo ha parlato del valore della carta da usarsi, nè l'una, nè l'altra sottopongono a nullità l'atto della domanda se ei mancasse di una forma piutosto di disciplina che di sostanza.

613. Se la Legge avesse sottoposto a nullità l'inadempimento, avrebbe contemporaneamente ordinato, che agli uffizj di esazione del Registro, e vendita di carta bollata vi fosse il deposito non solo delle domande, ma anche dei riscontri delle domande stesse.

La Circolare del 21. Marzo 1836. della Commissione per la ultimazione del Catasto annunziava che sarebbero state reperibili le module a stampa per tali domande, ma nel solo uffizio della vendita della carta bollata nella capitale era dato il rinvenirle, per cui in quasi tutte le Cancellerie si ammettevano, e si ammettono manoscritte, formulate come la Legge ha ordinato.

Di fatti l'Art. 17. del Sovrano Decreto del 9. Giugno 1851. in aumento al precedente Decreto del 23. Febbrajo dello stesso anno, autorizza l'uso delle module stampate, tenuta ferma la Tassa del Bollo, anche per le domande di volture; le quali essendo un atto da conservarsi in Archivio,

e legarsi in filza, la carta da usarsi è di soldi dieci, possiamo concludere, che le domande per volture manoscritte osservata la formula, nella quale devono essere comcepite, non ostante la Circolare del 21. Marzo 1836, ed una risoluzione della già Conservazione del Catasto del 23. Gennajo 1839, non si possono recusare.

614. Aggiungeremo a sostegno di questa opinione, che la modula stampata nella sua media parte non può contenere laguna sufficiente per quelle dichiarazioni speciali, che ad onta di una succinta descrizione, la parte nel suo interesse sia per essere astretta a depositarvi, massimamente in rapporto della corrispondenza Catastale e perchè stando al litterale disposto della Circolare del 31. Decembre 1823, che partecipava il Sovrano venerato Rescritto del 23. di quel mese, riteneva la domanda manoscritta, e non stampata, usandosi nella medesima la seguente espressione.

Non può obbligarsi a richiedere la voltura istessa per mezzo di quella domanda in iscritto, che le leggi hanno ordinata, e voluta.

E da detto Rescritto resulta anche, che essendo facoltativa la trascrizione, non possono obbligarsi i nuovi possessori di beni a richiedere la voltura per mezzo di quella domanda, giacchè o non si curano, o non hanno bisogno di conseguire dalla voltura estimale di benefizio della trascrizione, come prima erano nella libertà di far trascrivere il titolo del loro acquisto.

615. E che in quanto alle volture che venissero richieste da più condividenti un patrimonio che ha la stessa provenienza, o che deriva da un acquisto fatto per interesse Comune, è bastante una sola collettiva domanda.

616. Conviene qui fare una osservazione diretta a dimostrare lo spirito di questa Sovrana disposizione.

Una sola domanda è sufficiente per la divisione di un patrimonio a comune qualunque sia la sua provenienza, ma non è così se un tale vende, ed aliena il suo patrimonio a diversi acquirenti con lo stesso contratto, perchè prima

per la ragione che l'acquisto è fatto nel separato, ed individuale interesse, quindi perchè il privilegio della trascrizione è pure individuale, e singolo nella potenza di volere, o non volere la trascrizione, e finalmente perchè la uniformità del sistema per l'accensione delle iscrizioni delle ipoteche corrisponde a quella per la trascrizione delle domande per voltura agli effetti ipotecarj.

617. Di qualunque natura siano per essere le difficoltà che si oppongono alla esecuzione della voltura, non può il Ministro del Censo recusarsi a ricevere, e trascrivere la domanda, sempre che corrisponda nelle forme, e nella sostanza a quanto prescrive la Legge, ed indicare nella colonna delle osservazioni del Registro le cause della sospensione, e se la parte ha ritirati i documenti che aveva prodotti.

618. Il riscontro delle domande che a mente delle citate Leggi viene rilasciato a giustificazione dell' acquirente dei beni, contener deve la descrizione dei documenti, che la domanda corredano, con la dichiarazione se la voltura è rimasta sospesa, e le cause, che la rendono ineseguibile, e la citazione del termine, entro il quale si devono purificare le difficoltà, che impediscono la esecuzione, e l'avvertenza che tal termine decorso, il ritardatario si assoggetta a quei pregiudizj, e spese, che contro di esso la legge ha decretato, se Ei non ottiene dal superior Dipartimento della Direzione generale del pubblico Censimento una proroga al di là dei 50 giorni da quello del fatto acquisto, o riportata cessione dei beni da voltarsi al Catasto.

619. Dalla combinata disposizione degli Art. 16. 17. e 18. del Regolamento del 1829, con gli Articoli 3. 4. delle Istruzioni del 1. Aprile 1820. resulti a favore del nuovo acquirente dei beni il mezzo a provvedere al proprio interesse con domandare la proroga ad eseguire la voltura dopo decorsi i 50. giorni, ciò non ostante conviene avvertire, che trascurando di invocare questo rimedio di proroga, la esibita domanda, quantunque che trascritta, rimane di niun

valore, ed efficacia per la decorrenza di quel termine utile all'acquirente nella guisa stessa che la domanda di un interposto appello, senza che sia proseguita, porta di natura, e per disposizione di Legge la diserzione dell'appello.

620. Questo riscontro può essere a stampa, ma sempre per altro nella carta portante il Bollo di soldi 1, e denari otto fino a che sussista la facilitazione concessa dal Sovrano Decreto del di 9. Giugno 1851. Art. 21. in aumento del Decreto del 23. Febbrajo 1851, e questa facilitazione cessata, il riscontro deve essere redatto in carta bollata di soldi cinque.

621. Finalmente tutte le domande per volture, che restano sospese è necessità tenersene un Registro per l'interessante oggetto di aver presente alla circostanza o di dovere informare le istanze dirette ad ottener proroga, o per depositarne analoga annotazione nelle copie di Campione, o fedi di posa, e veglia, per far rilevare l'alienazione seguita di una parte dei beni, e dei quali la voltura è sospesa indicandone le cause, e le ragioni.

Questo registro darà ancora il mezzo certo per poter regolarmente redigere le note delle volture state domandate, e non eseguite, delle quale parleremo in appresso.

Digitized by Google

TITOLO VI.

Dell'obbligo di eseguire le volture, delle conseguenze dannose ai ritardatarj, e del sistema contro di essi per astringerli all' adempimento ed al pagamento delle multe, nelle quali incorrono.

CAPITOLO I.

Obbligo a far le volture e conseguenze dannose reali, e personali per i ritardatarj.

622. Chiunque che divenga nuovo possessore dei beni fondi è nel dovere di eseguire al suo conto la voltura ai pubblici Catasti.

623. La disposizione di tutte le leggi antiche, e moderne concerne l'interesse pubblico, ed il privato.

624. L'interesse pubblico lo abbiamo nel conoscere il vero proprietario per corrispondere al R. Erario, ed al Comune le imposizioni, per costatare il legittimo rappresentante del Comune a tutti gli effetti della pubblica gestione, al godimento di quelle onorificenze Comunali, all'esercizio di quelli impieghi che oltre la capacità legale richiedono il proprio, e vero possesso dei beni.

625. L'interesse privato si contempla per tutte quelle operazioni che stanno in rapporto della sicurezza, e legalità delle contrattazioni.

626. Noi si enumerarono i titoli che inducono passaggio di proprietà, di usufrutto, di uso, e di diritto prediale. Noi si classò nelle diverse fasi il godimento dei beni sia disgiunta, o riunita la proprietà all'usufrutto, sia per il dominio diretto, che il dominio utile separato, e disgiunto, sia quando l'uno all'altro si consolida, o si repartisce, o divide.

627. Nella parte istorica delle Leggi estimali si marcarono i danni, ed i pregiudizj, che ne avvenivano ai contumaci, e si notò pure quali mezzi, la legge aveva indicati a salvamento, e quali infine erano gli atti, che ne davano azione, e diritto ad eseguire le volture.

628. La contumacia alla effettuazione delle volture oltre il termine dei giorni 50. da quello della aperta successione, dell'acquisto, della riportata cessione, o per quella mutazione, o passaggio di proprietà, ed usufrutto, voluto, e prescritto dall'Art. XVII. del Regolamento del 6. Giugno 1829, confermato dalla Legge del 29. Novembre 1839. produce danni reali, e personali.

629. Danno reale è quello che i beni non voltati restano vincolati degli oneri, ed ipoteche, che contrar possono i venditori coerentemente al disposto delle citate Leggi del 20. Novembre 1532, 4. Maggio, 14. Ottobre 1694. 3, Agosto 1768, e 6. Luglio 1782, leggi tutte, che la Corte Regia, come già si disse, ritenne con la sua sentenza del 23 Luglio 1840. tuttora vigenti, nè dalle Leggi successive del nuovo Catasto in parte alcuna derogate, qual decisione è in piena armonia con l'Art. 53. del Regolamento del 1829.

630. Le ipoteche pertanto imposte dai condomini sopra il fondo indiviso non vi rimangono, quando il fondo venga ad altri assegnato, e ad argomento maggiore troviamo la massima suddetta, in armonia con quella che si legge nella sentenza del Tribunale di S. Miniato del 12. Giugno 1840.

631. Se noi ponderiamo pacatamente la Risoluzione della Corte Regia del 24. Maggio 1842. con il confronto che essa fà tra il disposto del Codice Civile di Francia, che dà alla divisione la forza di risolvere intieramente le ipoteche anteriormente imposte dal condomino sopra i beni Comuni, avvenuta la legittima, e regolare voltura al suo conto, con la massima che Essa Corte Regia riteneva, cioè a dire che sopra i beni indivisi ed a comune, le ipoteche infisse dal condomino, se non si risolvevano intieramente mediante la divisione, e voltura, rimanevano per altro efficaci nella pro-

Digitized by Google

porzione della quota, per la quale il condomino è nella potenza di validamente obbligarsi, cosicchè la immediata esecuzione delle volture và ad allontanare, se totalmente non toglie, il pericolo di una solidale responsabilità di fronte al creditore, che possa accendere sopra i beni rimasti indivisi, ed a comune nel pubblico Catasto dopo che avvenuta ne sia la divisione, specialmente poi quando la particella divisa in diritto coll'atto di divisione, conservi la sua totalità, e non la frazione al conto comune non pienamente sfogato, perchè tutte le volture non furono nè domandate, nè eseguite.

632. La Rota Fiorentina nella veduta di eliminare quei danni, che risentir poteva il nuovo compratore dei beni, stabili con la sua Dec. del 19. Aprile 1786. cor. Vern, che qualunque dichiarazione stipulata a dare effetto retroattivo al Contratto costituente ipoteca, non poteva essere efficace a retrotrarre la ipoteca medesima, quando in tempo era stata eseguita la voltura, ed ora possiamo impunemente ritenere, che con la pubblicità delle ipoteche, con la regolarità voluta per le volture, il nuovo compratore dei beni sollecito a voltare al suo conto i beni acquistati mentre adempie al disposto della Legge, riunisce la sicurezza del suo possesso, giacchè fino all'epoca della voltura, appoggiati alle Leggi sopracitate, alla Decisione della Corte Regia del 23. Luglio 1840, alla Dec. *N.* 34. inserita nel Tom. XII. del Tes. del For. Tosc, l'immobile venduto è soggetto alle ipoteche impressevi o legalmente, o giudicialmente avanti il trapasso nel nuovo possessore ancorchè non iscritte, ed a quelle che possono contrarsi se non volontariamente, ma coattivamente dall'alienante, sempre che siano accese nei termini voluti dall'Editto ipotecario del 2 Maggio 1836. come si accennò al § 592, non che agli effetti della Legge del 7. Giugno 1838.

633. Altro danno reale è il pagamento di una multa corrispondente alla quota di Dazio dell'anno, in cui si verifica la omissione della voltura, oltre le spese giudiciali, comminnatorie fino alla effettuata voltura.

634. Il danno personale è la perdita del diritto a godere delle onorificenze, ed impieghi Comunitativi per il disposto di tutte le Leggi antiche confermate dal Sovrano Motuproprio del 12. Settembre 1805. non che dalle leggi a questo posteriori e specialmente dall'Articolo 53. del Regolamento del 1829. imperocchè la non fatta voltura da un titolo a chi non lo dovrebbe avere, e lo toglie a quegli che il possesso, e la libera amministrazione dei beni gli concede, e trasferisce.

635. Se alla procedura Criminale, che contro i ritardatari alle volture ordinavano le annunziate leggi antiche, dalla notificazione del 29. Novembre 1839. è stata sostituita una procedura Civile, ciò non pertanto le conseguenze di essa sono oltre più dannose ai ritardatarj, imperocchè iniziata la procedura, è pronunziata dalla Legge la multa, che effettivamente deve soddisfarsi, non potendo nè domandarsi, nè tampoco ottenersi la condonazione dai Consigli Comunali, inabilitati ad occuparsene, in coerenza della Risoluzione del 2. Agosto 1850, della quale si tenne parola nel Capitolo II. di questa Prima parte al § 162. a c. 36.

636. Se ad allontanare i danni sopravvertiti la legge ha concessa la facoltà di domandare una proroga, questa proroga conviene che sia efficacemente richiesta non ostante la presentata domanda, e gli esibiti documenti.

CAPITOLO II.

Procedura contro i ritardatarj alle volture.

637. La Notificazione del 29. Novembre 1839. stabilisce agli Articoli seguenti, che noi crediamo congruo di trascrivere, quanto appresso.

Art. 2. I trasgressori all'*obbligo della voltura, continueranno ad esser soggetti ad una ammenda pecunaria eguale al doppio della Tassa, o imposta, che nell'anno della scoperta trasgressione avrebbero dovuto corrispondere per i beni non voltati; alla quale ammenda dovranno esser condannati dal competente Tribunale Civile, previa la domanda, che ne verrà fatta dal Cancelliere Ministro del Censo, e previa citazione del trasgressore.*

Art. 3. Dovrà il Tribunale con lo stesso Decreto assegnare al convenuto un nuovo termine non mai maggiore di un mese, il quale spirato decorrerà a di lui carico per tutto il tempo di ogni ulteriore contumacia ad esibire i documenti per la voltura, una giornaliera multa pecuniaria, che verrà stabilita nel Decreto medesimo dal prudente arbitrio del Tribunale, secondo le circostanze.

Art. 4. Tutte le suddette ammende cederanno a vantaggio della Comunità, nel di cui territorio sono situati i beni da voltarsi, e per l'esazione delle medesime competeranno gli stessi previlegj, che la legge attuale accorda per l'esazione del Dazio Regio, e Comunitativo.

638. Sembrava che la esecuzione di tali Sovrane determinazioni fosse ben facile a portarsi ad effetto appena che dal Cancelliere Ministro del Censo si fosse conosciuto il passaggio, e mutazione di proprietà, ed usufrutto a favore di nuovi possessori di beni per quei titoli, e diritti, che trasferiscono la proprietà, ed usufrutto di beni fondi, diffusamente da noi indicati, ma così non avvenne, per cui fù

di necessità, che la Sovrana volontà emettesse delle dichiarazioni per mezzo della I. e R. Consulta nel 12. Gennajo 1841; motivate da analogo rapporto del già Conservatore del R. uffizio del Catasto sottoposto alla Sovrana considerazione nel 25. Luglio 1840.

639. La competenza del Tribunale si ravvisa dall'importare della multa, a cui il trasgressore può essere condannato. Il Cancelliere Ministro del Censo può avere il mezzo positivo a convincersi, se la domanda deva farsi al Pretore, o al Tribunale di Prima Istanza quando dai documenti presso di esso esistenti, quando dal Registro dei possidenti defunti resulti ad evidenza la rendita imponibile Catastale dei beni da voltarsi, ma così non è quando l'alienazione o comprenda parte, e porzione di un Art. di stima, o quando nell'atto di passaggio manchi qualunque traccia di corrispondenza, e la misura, e confinazione pienamente non corrisponda a qualche numero particellare descritto al conto del venditore, o possa esservi dubbio nella identificazione sulle mappe Catastali, e che il Ministro non abbia la cognizione locale, non può ravvisare la competenza del Tribunale.

640. Per dare adunque una norma sicura all'adempimento degli Articoli 2. 3. e 4. come sopra trascritti, il Sovrano Rescritto del 26. Novembre 1840. comunicato dall' I. e R. Consulta nel 12. Gennajo 1841, e circolato nel 14. di detto mese dalla Conservazione del Catasto ordinò.

Che per procurare il conseguimento delle multe accordate alle Comunità dal disposto del § 2. della notificazione del 29. Novembre 1839, debbano i Cancellieri o personalmente, o per mezzo di mandatario, allorchè la multa domandata non ecceda le lire settanta, fare verbale istanza al Giudice minore del luogo, in cui sono situati i beni non voltati per la dichiarazione a carico del ritardatario della di lui contumacia ad eseguire la voltura, e per la conseguente condanna nella corrispondente multa incorsa.

Che simile istanza debbono essi fare, previa costituzione di procuratore, presso i competenti Tribunali minori di Vi-

cario Regio, Giudice Civile, e Potestà, (oggi Pretori Civili, e Criminali, e Civili soltanto,) quando la multa superi la somma di L. 70, e non ecceda quella di L. 400, e presso i competenti Tribunali Collegiali di Prima Istanza, allorchè la multa stessa ecceda questa ultima somma, venendo per ogni resto indicate dal § 3. della prenunciata notificazione quali siano le altre dichiarazioni, che debbono implorarsi dal Tribunale mediante il Decreto eccitato dalle istanze verbali, o scritte del Cancelliere.

Che la citazione a comparire presso il Tribunale competente contro i trasgressori all'obbligo della voltura degli stabili nuovamente acquistati, basta sia tramessa al luogo della situazione dei beni medesimi, dovendosi ivi eseguire la notificazione di ogni altro atto del giudizio.

E che finalmente le spese di tali procedure debbano essere anticipate dalle respettive Comunità coi loro particolari assegni per ottenerne il rimborso, come, e coi mezzi di ragione, dei quali parla il § 4. della notificazione più volte citata.

641. Per raggiungere il principale scopo di conoscere, cioè, la competenza del Tribunale da adirsi, e per riempir quel vuoto, che rimaneva nella piena, e regolare applicazione della notificazione del 29. Novembre 1839, e della Circolare del 12. Gennajo 1841, la I. e R. Consulta nel 6. Febbrajo 1842. circolava la seguente Sovrana dichiarazione, ed ordinanza ivi

Che i Cancellieri prima di adire il Tribunale per la esazione della indicata penale, ognora quando non ne conoscano preventivamente il preciso ammontare, debbono intimare il contumace alla voltura presso il Tribunale del luogo, in cui esistano i beni da voltarsi, per costringerlo alla esibizione dei documenti tutti contenenti la esatta descrizione dei detti beni, ordinando altresì che una tale esibizione debba esser fatta dentro il termine, nei modi, for-

Digitized by Google

me, e sotto tutte indistintamente le comminazioni, e ammende volute dal disposto degli Art. 3. *e* 4. *della notificazione del* 29. *Novembre* 1839, *in guisa che ottenuti, mediante una tale esibizione, gli schiarimenti necessari, siano quindi gli stessi Cancellieri in grado di convenire il contumace presso il Tribunale, che, in ragione della somma, venga a resultare competente, per la ulteriore analoga procedura, la quale dovrà aver luogo a forma della citata notificazione, e successiva Circolare della R. Consulta del* 12. *Gennajo* 1841.

642. La legge del 7. Ottobre 1817. nell'intendimento di conservare il mezzo per conoscere il passaggio dei beni all'oggetto di richiamare i nuovi acquirenti ad eseguire le volture, in aumento alla disposizione Sovrana del 7. Agosto 1781 ordina all'Art. 13. ai notari di trasmettere alla Cancelleria, ed uffizio del Censo dentro un mese dal dì del celebrato istrumento la così detta fede pro decima alla pena di scudi 10. per ciascuna contravvenzione da applicarsi per metà all'accusatore palese, o segreto, e per l'altra metà allo spedale viciniore.

643. Altro mezzo avevano i Cancellieri per conoscere la mutazione, o passaggio di proprietà, ed usufrutto per successioni dopo la Sovrana Legge del 18. Giugno 1817. sullo Stato Civile, con tener nota dei possidenti defunti nella circostanza della compilazione degli stati mensuali degli atti di morte.

644. Ma ciò non portava alla piena cognizione di tutte le contrattazioni che si stipulavano in special modo quelle per atto, o scrittura privata non ostante che questi atti privati che portano passaggio di proprietà non possono avere *alcun valore per tutto ciò che riguarda il favore dell'acquirente finchè i beni non siano stati voltati in testa del nuovo possessore per la* vegliante Legge del 7. Agosto 1781. non abrogata, come si avvertiva con le leggi succes-

sive estimali; Ne avvenne che con le Sovrane disposizioni del 2. Settembre 1839. circolate nel 3. Decembre di quell'anno, fù ordinato che i Ministri Esattori dell'uffizio del Registro devino trasmettere alla Direzione del Pubblico Censimento la denunzia non solo degli atti registrati, e denunziati, ma ancora delle aperte successioni, affinchè sulla scorta di questa denunzia la stessa Direzione generale del Pubblico Censimento circolasse ai Cancellieri le note di queste mutazioni interessanti il respettivo uffizio.

Con questa misura, e con l'altra che le scritte private non acquistono data certa se non se mediante la registrazione, non poteva, nè può rimanere ascosto alcun passaggio di proprietà, ed usufrutto, ed ai Cancellieri Ministri del Censo non resta che la cura, e pensiero, perchè le volture siano indilatamente eseguite, e la rotazione Catastale non riceva un indebito, e dannoso ritardo.

645. Posti così i Cancellieri Ministri del Censo nellv potenza di conoscere se le volture sono, o non sono eseguite, non gli resta o depositarne nella nota stessa analoga osservazione indicativa il giorno, mese, anno, e numero dell'arroto, che la voltura contiene, o immediatamente adempire gli ordini Sovrani per astringere i ritardatari alla voltura, al pagamento della penale in cui allo spirare del cinquantesimo giorno dal di dell'avvenuto passaggio, dal di dell'aperta successione e ritornare tosto alla Direzione le note stesse sfogate, e da essi firmate.

646. Quasi generalmente i Cancellieri Ministri del Censo fanno precedere alla intimazione giudiciale, un semplice avviso amministrativo di richiamo alla esecuzione della voltura, e lo fanno, perchè si ritiene in questo rapporto sempre vigente quella loro facoltà che la rammentata Legge del 7. Agosto 1781, gli concede di potere *intimare ex ufficio, ed avvisar come sopra i respettivi acquirenti e possessori a fare le necessarie volture dentro i termini assegnati.*

647. In questo tema abbiamo una Ministeriale del 24. Marzo 1841. della Conservazione del Catasto, che in sostanza

riproverebbe il sistema che sopra il quale certamente ritener dobbiamo diretto ad eliminare quella rigorosa applicazione penale della Legge, che certamente non è nello spirito, e volontà del Legislatore clementissimo, quando specialmente da una amicabile interpellazione si raggiunge lo scopo, e si risparmiano spese, molte volte sensibili anche per la loro tenuità, specialmente considerando la situazione non molto felice dei piccoli possidenti, trattandosi di successioni, e perchè quasi generalmente si crede, che il termine ad eseguire le volture sia eguale a quello della soddisfazione del diritto di successione, che si corrisponde nel corso di mesi 6. senza far caso poi di quella odiosità, necessaria conseguenza per coloro, che nell'adempimento dei proprj doveri vanno a procacciarsi dirimpetto a persone, che predicando giustizia, osservanza alle Leggi, questa giustizia, e questa osservanza, vogliono altronde che nella propria abitazione, e loro domicilio alberghi, e dimori.

648. Ciò non pertanto questa nostra subordinata opinione che non è certamente lontana da quanto il Ministro principale del Catasto nel di 11. Agosto 1843, proponeva alla già Soprintendenza generale alle Comunità, e ne riportava l'approvazione per una più congrua applicazione della legge del 1839, e successive dichiarazioni, e che la già Camera di Soprintendenza Comunitativa di Grosseto nel 7. Settembre 1843, comunicava al Cancelliere di S. Fiora, Noi non possiamo dispensarci da valutare i savissimi rilievi, che nella ministeriale suddetta si hanno, imperocchè ogni osservazione che non raggiungeva lo scopo voluto dalla Legge del 1839, e delle precedenti, e diretta ad eliminare lo scopo stesso e ad indurre un pernicioso ritardo alla esecuzione delle volture, non può aver luogo, perchè col tollerare qualunque ritardo, concedendo ai contumaci una dilazione, che non è nella facoltà del Ministro del Censo, oltre a cooperare a danno del pubblico servizio, ed al pregiudizio dell'interesse delle Comunità, ed anche dei privati, compromette pure la responsabilità del Ministro del Censo, responsabilità indotta

dal Motuproprio ed istruzioni del 1820, e dal Regolamento del 1829.

649. Il Ministro Principale del Catasto penetrato certamente da quelle considerazioni correlative e alle località, ed alle persone nel dovere di eseguire le volture, e conseguentemente per eliminare qualunque contrasto di opinione, evitare qualunque superflua spesa, togliere affatto anche la idea che il fatto del Ministro del Censo potesse censurarsi, propose ed ottenne l'approvazione, col suo rapporto del di 11. Agosto 1843. il quale tracciando le norme da seguirsi, rende più facile l'esecuzione della Legge del 1839.

650. La sostanza di questo rapporto, certamente encomiabile, riunisce in poche parole la disposizione legislativa in pratica, formulando le norme seguenti

1. *Che appena ricevute le note, o denunzie, deva procedersi al confronto di esse con i libri Catastali, e con i prospetti delle volture state domandate, ed eseguite.*

2. *Che conosciuto esservi delle volture in ritardo, deva il Ministro del Censo ai termini di detta legge, e Circolari, citare quei nuovi proprietari di beni a comparire avanti al Tribunale all'udienza di un determinate giorno, che viene generalmente portata a lungo tempo, per sentirsi condannare come di ragione.*

3. *Che dopo questa citazione due casi possono avvenire. Il primo che i proprietarj sopra enunciati si pongono in regola, ad eseguiscano la loro voltura avanti il giorno fissato per l'udienza, l'altro che continuino ad essere in ritardo, di modo che per astringerli convenga assegnarli un nuovo termine con la comminazione di una multa giornaliera a forma dell'Art. 3. di detta Legge.*

4. *Che nel primo caso i ritardatarj non incorrono in alcuna penale, perchè il Tribunale non ha pronunziato alcun giudizio in proposito, e soltanto possono amministrativamente tenersi per obbligati al rimborso delle spese occorse alla Comunità per la citazione, avendo essi dato causa alle medesime col loro ritardo ad eseguire le volture.*

Questa massima è pienamente abrogata dalla Risoluzione del Ministero di Finanze cc. del 2. Agosto 1850. Vedasi § 162. del presente vol. a c. 63.

5. *Che nel secondo caso poi, due distinzioni devono farsi, che o il Ministro del Censo prima di adire il Tribunale conosca con bastante esattezza la rendita imponibile dei beni voltabili, o che simile cognizione gli manchi affatto. Ammessa la prima distinzione è certo, che il Tribunale adito, sarà il Tribunale competente in riguardo al merito della causa, ed allora in coerenza degli Art. 2. e 3. della Legge del 1839, a cui servono di schiarimento le Circolari del 12. e 14. Gennajo 1841, e 6. Febbrajo 1842, un solo, ed unico decreto di quel Tribunale deve esser pronunziato contro il ritardatario della voltura, e condannato al pagamento della penale del doppio Dazio a forma dell'Art. 2. e della multa giornaliera a mente dell'Art. 3. ed il ritardatario è indubitatamente tenuto a soddisfare tanto l'una, che l'altra delle citate ammende; nella seconda distinzione poi, adito il Tribunale del luogo, ove esistono i beni da voltarsi per intimare il ritardatario della voltura alla presentazione di tutti i documenti necessari al compimento di essa nei modi regolari, provocato il Decreto di condanna*

nella multa giornaliera, quando la intimazione sia rimasta senza effetto, come prescrive la Circolare del 6. Febbrajo 1842. ed esaurita ogni ulteriore procedura per ottenere la esecuzione in parola, e conosciutosi finalmente per il compimento di questa l'ammontare preciso della rendita imponibile, e conseguentemente della penale a carico del ritardatario, e nello stesso tempo il Tribunale competente ad istaurare il relativo giudizio, il Ministro del Censo non può astenersi in verun modo dall'adire questo secondo Tribunale, e dal provocare da esso l'opportuno decreto per la condanna del reo al pagamento dell'ammontare dil doppio del Dazio, di cui nell'Art. 2. della citata Legge non ostante che col solo primo decreto del primo Tribunale siasi ottenuta la esecuzione della voltura, mentre operando diversamente verrebbe a condonare la penale di cui si tratta, privandone le amministrazioni Comunitative, e per le quali condonazioni non ha facoltà alcun Ministro del Censo, facoltà conferita unicamente al Direttore dell'uffizio generale del Catasto delle vigenti istruzioni ordinate dal Sovrano Motuproprio del 29. Decembre 1840, ed approvato dal Sovrano Dispaccio del 1. Marzo 1841. Vedasi la nota a c. 153.

651. Da quanto sopra abbiamo la propria, e vera posizione della controversia, e soltanto ci resta ad avvertire, che prima d'iniziare la detta procedura conviene considerare, che le volture non abbiano relazione ad un patrimonio sociale caduto in divisione, in contrattazione, o influenzato da una successione, poichè la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza del 25. Aprile 1843. dichiarò che l'omissione, o ritardo della voltura dei beni dal nome col-

letivo di coeredi nel nome individuale del singolo condividente, o singolo successore, non può costituire titolo di trasgressione meritevole di pena.

652. Tanto la Legge del 7. Agosto 1781, che la successiva del 12. Settembre 1805., e quella del 29. Novembre 1839. nello stabilire la penale a carico dei trasgressori alle volture nel doppio del Dazio, hanno inteso statuire, che questa penale corrisponde ad altrettanta somma quanta è quella che avrebbe dovuto pagare nell'anno della trasgressione il possessore di quei beni non voltati, che unita a quella da essa dovuta per le imposizioni, e tasse, forma quel *doppio* dalla Legge contemplato, e prescritto, conforme fù risoluto dal Sovrano Rescritto del 21. Maggio 1824, di maniera tale che i beni da voltarsi erano, e sono imposti per L. 100. dovute al Camarlingo per la ordinaria contribuzione dell' anno, altre L. 100. indicano la multa da pagarsi dal trasgressore alla voltura.

Noi rammentiamo quanto si scrisse al § 162. c. 36. del Cap. 3. del presente volume, cioè a dire che irreparabilmente è incorso nella penale suddetta il trasgressore alle Leggi delle volture appena che abbia avuto luogo la domanda per parte del Cancelliere Ministro del Censo. ec. ec.

653. Nel caso di appello finalmente ad una sentenza condannatoria alla esecuzione della voltura, i Cancellieri Ministri del Censo si devono regolare con le stesse norme prescritte dalla Circolare del 12. Gennajo 1841. della I. e R. Consulta, e del 14. di detto mese della Conservazione del Catasto per il conseguimento di quanto dispone la notificazione del 29, Novembre 1839, a forma di analoga Risoluzione della Conservazione stessa del 22. Febbrajo 1841, comunicata al Cancelliere di Radicondoli.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

Volture sospese.

654. Le volture sospese richiedono la vigilanza, ed attenzione del Cancelliere Ministro del Censo.

655. La sospensione di una voltura può esser casuata da difficoltà relativa.

656. Relativa intendiamo dire di fronte alla potenza del nuovo acquirente a toglierla di mezzo con adempire al dovere, che gl'incombe.

657. Causa a sospendere la voltura può essere, che i beni non siano al conto del venditore, che le particelle Catastali debbono essere divise; che gli Art. di stima devono essere disciolti; che lo stabile caduto in contrattazione non sia addecimato; che il documento non sia registrato, che la cessione, ed il passaggio non sia notificato al domino diretto; In questi casi il nuovo possessore è nel dovere di far tutto il possibile, perchè la difficoltà venga tolta, e da esso esauriti i mezzi di una amicabile sollecitudine, invocare l'autorità del Tribunale a provvedervi.

658. Ma se la causa è in relazione di quelle operazioni, che far si devono nella Direzione generale del pubblico Censimento, in allora il nuovo acquirente è nella unica potenza di far conoscere al Dipartimento che sopra i danni a cui può andare incontro per la perdita dell'esercizio di quei diritti, e di quelle onorificenze, che le Leggi concedono ai possessori Contribuenti, imperocchè per il lato di un danno legale, come noi già si notò, non può verificarsi a suo carico, non dipendendo da esso il ritardo alla materiale esecuzione della voltura.

659. Ciò non pertanto nel primo, e nel secondo caso, il nuovo acquirente non può dispensarsi di domandare una proroga al Dipartimento che sopra, prima per altro che va-

dano, e si estinguano in cinquanta giorni da quello del fatto acquisto, o dell'aperta successione.

660. Sarebbe molto encomiabile che una disposizione legislativa fosse promulgata, in forza della quale i termini stabiliti dalla Legge all'effettuazione della voltura rimanessero sospesi dal dì, in cui l'affare dalle Cancellerie, ed uffizj del Censo fosse inviato alla Direzione del Pubblico Censimento, e che per tutto il tempo, che occorresse alla Direzione generale per le relative operazioni fosse a tutti gli effetti legali considerato come una proroga indotta dalla Legge.

661. La Conservazione del Catasto con la Ministeriale del 6. Maggio 1842. faceva osservare, che quanto è necessario, che dal Cancelliere Ministro del Censo siano richiamati alla esecuzione delle volture gli alienatarj dei beni immobili, avuta che ne abbiano la notizia per mezzo delle avvertite note, o denunzie di mutazione, o passaggio di proprietà, ed usufrutto, altrettanto è necessario, che nel modo stesso, e con gli stessi mezzi superiormente enunciati siano richiamati i possessori dei beni per l'esecuzione di quelle volture rimaste sospese, intimandoli a togliere le difficoltà, che ne paralizzarono l'effettuazione allorchè furono domandate.

662. Per disimpegnare questa ingerenza, per disonorarsi da qualunque legale responsabilità, è indispensabile, che in ciascuna Cancelleria, ed uffizio del Censo sia aperto un Registro per le volture sospese, impostandolo con ordine Alfabetico dei nomi degli alienanti succedendo ad essi i nomi dei nuovi possessori, con la indicazione del titolo di passaggio, del giorno, mese, ed anno della presentata domanda per la voltura, del numero sotto il quale è stata accesa al Registro di trascrizione, e nel caso che questa non sia avvenuta, enunciare il giorno dell'esibita dei documenti portanti il passaggio, e far costare le cause impedicati la esecuzione della voltura.

663. Subitochè il termine statuito alla materiale voltura è di giorni cinquanta dal dì del seguito passaggio, e non da quello della presentata domanda, e questo decorso, senza

che siasi stata domandata proroga, il Cancelliere Ministro del Censo dal detto Registro, desume il dato per intimare il ritardatario a togliere le difficoltà, ad eseguire la voltura, conosce da questo, se l'affare è in corso presso la Direzione generale del Pubblico Censimento per quelle operazioni, unicamente affidate al detto Dipartimento.

664. Ottenuta la prima, o la seconda proroga, conosce l'epoca in cui la proroga và a spirare.

665. Ed allorchè nei primi giorni del Mese di Novembre di ciascun anno egli deve in adempimento della Sovrana Risoluzione del 18. Settembre 1838. circolata nel 28. dello stesso, redigere, ed inviare alla Direzione del pubblico Censimento le note delle volture sospese, egli ha già in pronto i materiali indispensabili a dimostrare la quantità, e qualità delle volture sospese, le cause impedientità loro esecuzione, e la giustificazione di quanto egli ha fatto purchè tali volture fossero rese eseguibili.

666. Da questo Registro il Cancellier Ministro del Censo ha la positiva certezza, che i beni veglianti o totalmente, o parzialmente al conto del venditore, non sono da esso goduti, e posseduti, per cui a salvamento della propria responsabilità, ad allontanare qualunque frode, può, anzi deve dichiarare nelle fedi di possesso, che quantunque che i beni siano descritti al Campione al conto del richiedente, questi beni, o totalmente, o parzialmente sono stati alienati, e che in uffizio fra le volture sospese apparisce ancora quella, che ai detti beni ha relazione, non trascurando indicare le cause, che tuttora la rendono ineseguibile.

TITOLO VII.

Copie di Documenti Catastali, fedi desunte dai Campioni, copie di Archivio, esazione, e versamenti di emolumenti.

CAPITOLO I.

Copie di Documenti Catastali, e fedi desunte dai Campioni.

667. Le copie dei documenti Catastali per il disposto delle istruzioni del di 8. Maggio 1833, e della vegliante tariffa del 28. Agosto 1841. non possono essere che in autentica forma rilasciate.

Le citate istruzioni, e tariffa indicano chiaramente i Documenti, dei quali si può rilasciar copia.

Possono domandarsi, ed ottenersi le copie di arroti descrittivi, delle piante da ricavarsi dall'altante, del quaderno indicativo; del Campione, del manuale, delle giustificazioni che corredano l'arroto descrittivo.

In quanto alle copie da ricavarsi specialmente dalle mappe Catastali, i Cancellieri Ministri del Censo possono valersi di quel designatore di loro fiducia, con procurare che non venga adottata la punteggiatura delle mappe, ma la semplice delucidazione.

668. Soltanto in servizio degl'Ingegneri in Capo, di quelli di distretto, e degli Ingegneri di Ruolo per uso delle Comuni, possono permettersi le copie in carta libera, per valersene negli studj di profili di strade, o di qualche operazione nelle interesse delle strade Regie, Provinciali, Comunitative, e vicinali, o di qualche operazione commessali dal R. Governo, o dalle Comuni.

Digitized by Google

669. A riserva dei documenti enunciati, e classati nelle dette istruzioni, e nella tariffa che sopra, non si può, senza l'autorizzazione della Direzione generale rilasciare copia di altro documento. Conseguentemente non è permesso estrar copia delle informazioni, delle risoluzioni, delle Perizie per addaziamento, e sdazziamento, degli arroti di conservazione, dei prospetti, delle portate, delle ministeriali, e delle avvertenze, o osservazioni, della Direzione, e delle Cancellerie, ed uffizj del Censo.

La nostra opinione non move dal rigoroso, e litterale disposto delle citate istruzioni, ma da un criterio logico legale; imperocchè dal contesto delle formule usate nella compilazione di tali carte, dalle frasi usate nel concepimento di una informazione, osservazione, e risoluzione, potrebbe trarsi argomento ad elevare eccezioni, ed azioni per una rilevazione di danni, di spese, di pregiudizj specialmente quando fosse ritardata una operazione, e che da questo ritardo non giustificato fosse per essere perenta un azione, avesse avuto vita l'accensione di una ipoteca sopra i beni venduti, e non voltati, quantunque che siasi avvertito, che il ritardo derivante da un uffizio superiore per la congrua sistemazione dell'affare non sia atto, e capace a pregiudicare gli aventi interesse nell'affare stesso.

Noi si esternò il desiderio (§ 660.) che una legge statuisce questo principio, unicamente da noi ritenuto per le considerazioni della Corte Regia nella sua Decisione del 9. Settembre 1841. allorchè si scrivevano i § 607. 608. 609. e 610. del Capitolo Sesto Tit. V. di questa Prima Parte.

670. Se i certificati di manuale per costatare la rendita al giorno di un dato conto, abbracciano un fatto positivo desunto dai Campioni Catastali, così non è di quelli volgarmente detti di non possesso che sono correlativi alla domanda che ne sia fatta.

Questi certificati di non possesso, possono esser domandati o per provare la propria condizione, ed allora la Sovrana Risoluzione del 21. Agosto 1835. ne ha prescritta la

formula seguente »ivi« *Fatte le più accurate rimazioni dei Campioni non si è trovato all'epoca determinata della fatta domanda esistesse, o respettivamente esista verun conto aperto in testa di N. N. richiedente*; o sono diretti all'ammissione del benefizio di povertà, e miserabilità, allora può emettersi analoga dichiarazione nella fede del Paroco nello spirito dell'Art. 36. lettera q. della Legge del 23. Febbrajo 1851., con l'addizione per altro, che se devono provare la miserabilità di fronte all'uffizio del Registro, che tali conferme, e ratifiche si abbiano per rilasciate per l'uffizio del Registro soltanto, e se poi fossero dirette o a riportare un sussidio di latte; o una dichiarazione di povertà, e miserabilità dal Collegio dei Priori, ragion vuole che la ratifica venga formulata » Visto per non possesso per informazione soltanto del Collegio dei Priori nello spirito dell'Art. 67. *N.* 1. lettera *e*, e *N.* 2. della Legge del 20. Novembre 1849.

671. Nelle citate istruzioni non si fà parola se possino, o no isolatamente rilasciarsi le copie in lucido di più, e diversi appezzamenti, senza quella copia di Campione, o di tavola indicativa.

Noi osserviamo se si può rilasciare copia anche parziale di appezzamenti di un dato conto descritto al Campione, così non è certamente per la copia del lucido, la quale non può star disgiunta per il meno dalla copia della tavola indicativa, prima perchè si ha una figura circoscritta da numeri che non parlano, quindi perchè si ha una copia imperfetta incapacissima a somministrare quelle notizie che soltanto si hanno da quella del quaderno indicativo, ed isolata da questa potrebbe servire a mezzi indiretti, e finalmente perchè dalla dichiarazione nella modula per copia di tavola indicativa, chiaramente resulta che la copia in lucido non può star disgiunta da quella della tavola indicativa; imperocchè le normali Sovrane disposizioni del 19. Giugno 1835. autorizzando le *copie desunte da tutti i documenti menzionati all'*Art. 1. delle Istruzioni approvate li 1. Marzo 1833. non hanno indotta, nè valuta modificazione la quale

togliesse lo scopo à cui è diretta la copia di un documento qualunque.

672. Le copie in massima hanno la stessa fede dell'originale, perchè si ritengono fedelmente e regolarmente estratte, e l'attestazione del Cancelliere Ministro del Censo in piè di esse rende la loro validità ineccezionabile, ed è per conseguenza un obbligo, ed un dovere di portare la massima attenzione, e diligenza in esse, onde nel caso di riscontro si abbia sempre quella verità, al cui fine esse sono dirette, procurando di scrivere totalmente, e chiaramente le somme, le quantità ed i numeri particellari, e di Articolo di stima, e di servirsi di capaci disegnatori, nelle copie di lucido.

673. Osserveremo, che la Legge recentissima del Bollo non ha avuto di mira soltanto l'interesse del Regio Erario prescrivendo un determinato numero di linee, un determinato numero di lettere, ma ha pensato ancora a togliere quella mostruosità, che si aveva nelle scritture, molte delle quali erano totalmente inintelligibili, e con l'andare del tempo rimanevano una carta se non inutile affatto, almeno tale da dar motivo a questioni per la sua litterale intelligenza.

CAPITOLO II.

Copie di Archivio, riscontri, e rimazioni.

674. Di qualunque documento esistente in Archivio si può dar visto, e copia, indicando la filza, e le carte della filza stessa, dalla quale la copia è estratta.

675. Non è permesso la copia per estratto di particola di documento, perchè le antecedenti, e susseguenti dichiarazioni possono stabilire il vero scopo, e lo spirito in cui la particola è scritta, e formulata.

Quando si trattasse di documenti, che *facciano o siano destinati a portar danno, o pregiudizio alle Comuni, ed*

ai Luoghi Pij, in questo caso il Cancelliere Ministro del Censo deve informare il Gonfaloniere, il quale ne renda conto immediatamente al Consiglio *perchè con legittimo partito venga deliberata la sua volontà* Art. 211. delle Istruzioni del 16. Novembre 1779.

676. Allorquando si tratti di dar copia di partita estratta dagli antichi libri estimali, e specialmente dalle così dette lirette, che vegliarono fino all'attivazione del nuovo Catasto, bisogna avvertire, che non sia tralasciata cosa alcuna, ed in special modo il segnale scritto in *rosso* dagli attivatori del Catasto, il quale indica, *verificato* a 1000, cioè, che corrisponde al conto descritto ac 1000. del nuovo Catasto, come ivi si trova scritta la corrispondenza delle carte del vecchio Catasto, ove stà accesa la posta, dalla quale proviene il conto stesso.

Ciò non ostante questo segno di convenzione, i Cancellieri Ministri del Censo, non possono certificare, che i beni accesi al vecchio Catasto corrispondono a quelli attualmente descritti al nuovo Catasto anche che si riscontri eguale, ed identica la impostazione dei nomi nell'una, e nell'altra posta.

677. I Certificati di partenza anche da epoca remota del vecchio Catasto estimale, si possono portare con la storia dei passaggi fino al giorno dell'attivazione del nuovo Censimento, ma giunti a detta epoca, e senza emettere dichiarazione alcuna, si possono proseguire fino al giorno, con avvertire infine, che dal contesto del certificato non si abbia, nè aver si possa ancora per modo d'induzione, la conseguenza di quella corrispondenza specifica che dar si volesse alla descrizione dei beni desunta dagli antichi Catasti con quella del vegliante Censimento.

678. I Cancellieri Ministri del Censo non possono emettere giudizio, o pronunzia sul tenore degli atti, che i medesimi estraggano dalle filze, e libri, ma unicamente rilasciar copia conforme, indicando le carte del libro, o filza, il numero che la distingue dalle altre in Archivio, senza alcuna dichiarazione, la quale è solo dato emetterla ai Tribunali.

Digitized by Google

679. I Cancellieri Ministri del Censo con i loro certificati attestano di un fatto desunto dai libri, che hanno sotto la loro custodia; non possono perciò confermare i certificati rilasciati, prima perchè non hanno da giustificare la loro asserzione, per la ragione che il certificato rimane presso il richiedente, e quindi perchè non hanno essi quel Registro, che sono obbligati a tenere i Conservatori dell'uffizio delle ipoteche, non essendo sufficiente il Registro degli incassi degli emolumenti di Archivio, ne possono ancora emettere dichiarazione alcuna negli stessi certificati, dei quali si volesse la conferma, perchè commetterebbero una trasgressione punibile con la multa di L. 100, contro il litterale disposto della Legge sul Bollo del di 23. Febbrajo 1851. Art. 46. del Titolo V., ed Articolo 57. lettera *a* del Titolo Sesto.

680. La Sovrana Legge del 20. Novembre 1849. Art. 59. stabilisce che le deliberazioni dei Consigli Comunali sono sempre ostensibili agli interessati.

La Legge del 18. Settembre 1781. permetteva a qualunque possessore, e contribuente di vedere senza spesa alcuna tanto il Catasto, che il Campione, gli arroti, e le filze delle giustificazioni, ma però alla presenza di alcuno dei Ministri di Cancelleria.

Il Regolamento generale del 29. Settembre 1774. all'Articolo 61. ordinava *che sarà sempre permesso a qualunque dei Contribuenti del Comune il vedere nella Cancelleria, senza spesa alcuna il libro di entrata, ed uscita della loro Comunità, e tutti i conti, che hanno in qualche forma rapporto alla medesima; ma volendo alcuno di essi qualche copia, debba farla, o farla fare a sue spese.*

La tariffa vegliante dal 10. Decembre 1819. parlando dei riscontri, e rimazioni, all'Art. 24. stabilisce un emolumento per ogni riscontro, e rimazione di libri, o filze ed all'Articolo 25. soltanto eccettua dal pagamento *i riscontri nei libri dei saldi, come pure di ogni altro libro, o carta riguardante l'entrata, e l'uscita delle Comunità.*

La tariffa del 28. Agosto 1841. all'Art. 7. del Titolo I.

determina *che per ogni riscontro o rimazione dei libri, o filze di estimo per interesse particolare, e sempre che questi riscontri non siano necessarj all' esecuzione di operazioni per le quali deva essere pagato altro emolumento, e dovuto l'emolumento medesimo* nella proporzione ivi indicata.

Dietro queste premesse dobbiamo concludere che gratuitamente in presenza di un Ministro di Cancelleria si possono vedere, ed esaminare i protocolli delle deliberazioni, i Dazzajoli, i Registri dei mandati, gli stati di previsione, i loro allegati, ed i rendiconto annuali, e conseguentemente tutte le carte che ne formano corredo, e giustificazione.

681. La Legge sopracitata del **18.** Settembre **1781.** in deroga a quella del **29.** Settembre **1774.** prescriveva. *Che volendo poi qualche copia per estensum come sopra, questa non si potrà fare altro, che dai Ministri predetti; sarà anche permesso di prendere dai suddetti libri, e filze di giustificazioni qualche appunto, o ricordo in scritto, ma in presenza di alcuno dei Ministri di Cancelleria, i quali per questo non esigeranno emolumento, o volendo qualche copia autentica, o fede dovrà farsi unicamente dai Ministri di detta Cancelleria.*

Questa disposizione è tuttora vegliante, nè si conosce ordine che l'abbia modificata.

682. Le copie in carta libera, ma senza autenticità si possono rilasciare di tutte le partite, documenti esistenti in archivio a mente della tariffa del **10.** Decembre **1819.** Art. **2,** ma che non riguardino i libri, filze, e documenti del nuovo Catasto, perchè la citata tariffa del **28.** Agosto **1841.** ha specificato chiaramente le copie, che in autentica forma rilasciar si possono, ed ordinando che soltanto dei documenti Catastali nella tariffa stessa enunciati si possa dar copia autentica, e che per ogni altra deva invocarsi l'autorizzazione, e permesso dalla Direzione generale del pubblico Censimento, come succeduta oggi alla soppressa Soprintendenza generale alle Comunità, ha voluto che s'intenda espressamente scritta la inibizione di dare copie in carta libera come di-

spone la citata Sovrana Risoluzione del 19. Giugno 1835. circolato nel 30. di detto mese.

683. Qualunque copia peraltro che venga richiesta dai Tribunali per corredo di Processi Criminali deve rilasciarsi in carta libera, e gratuitamente in ordine alla Circolare del 12. Marzo 1817. che partecipa il Biglietto della R. Segreteria di Finanze del 28. Aprile 1815. come ancora quelle, che possono occorrere per corredo di affari da rimettersi ai Dipartimenti Superiori, e per informazione di suppliche, domande ec, come si prescrive nella tariffa del 10. Decembre 1819. Art. 3. e 30, ma se tali copie vengono richieste per interesse privato devono essere rilasciate in autentica forma con l'emolumento di un paolo per carta a tenore del Sovrano Rescritto del 10 Febbrajo 1831.

CAPITOLO III.

Esazione degli emolumenti Catastali, e di Archivio, e discarico dei medesimi.

684. L'emolumenti per operazioni Catastali resultanti dalla tariffa del 28. Agosto 1841. e sopra i dati di essa si regola la percezione anche per le annotazioni livellarie, ed impostazioni di dominj diretti.

685. Con una scala di proporzione si esige quanto è dovuto per il trasporto degli Articoli di stima in occasione di voltare, copie, riscontri ec.

Ogni carta di arroto descrittivo si valuta soldi tredici, e denari quattro.

Per ogni copia di lucido, di tavola indicativa la stessa tariffa statuisce le norme.

Essa tariffa rilascia la metà dell'importare delle copie di lucidi incorrespettività della spesa del disegnatore, e valuta di tinte ec.

Ogni copia porta seco quando non sia con altre collegata l'emolumento di L. - 13. 4. per la legalizzazione.

Per il riscontro di filze, e libri si percipe L. - 6. 8. fino a quattro, quindi detto emolumento si aumenta di altrettanta somma per ogni quattro filze, e libri.

In questo emolumento è compresa ancora la calatura della filza, o libro, senza di che il riscontro non potrebbe effettuarsi.

Per le copie, fedi, certificati è dovuto l'emolumento di soldi 13, e denari 4. a carta, e si ragguaglia lo scritturato a carta di due facciate, ed ogni facciata di venti linee, ed ogni linea di lettere trentadue, quantunque che la nuova Legge sul bollo porti a linee ventisei ogni facciata, ed a trentasei lettere per la carta media da usarsi dai Cancellieri Ministri del Censo.

686. Con la stessa rogola si esige l'emolumento per le obbligazioni dei Camarlinghi, dei Rettori di Chiese, e benefizj, per le note ipotecarie, per le scritte di accollo di affitto, locazione ec. quaderno di oneri, editti, ed atti d'incanto, e simili ec.

Conviene qui osservare che quando si usino module a stampa per le scritte di accollo di lavori di pronto restauro, e di mantenimento di strade, allora sopra un solo originale dei trè si calcola l'emolumento.

687. Per ogni esame, e vidimazione di minuta di atti da stipularsi in pubblica o privata forma è dovuta al R. Erario l'emolumento di Lire 3. 10. -

Per ogni legalizzazione di firme, purchè non interessino gli atti di consenso per correzione di volture, di approvazione di piante di scorporo di appezzamenti Catastali, che far si devono gratuitamente, è dovuta al R. Erario la somma di Lire - 13. 4. per ciascuna firma.

688. In piè dei diversi documenti, e copie, che i Cancellieri Ministri del Censo rilasciano ai richiedenti deve esser notato il numero d'ordine progressivo che nel registro degli emolumenti, Catastali, e di Archivio procede la corrispon-

dente partita d'incasso dei diversi emolumenti percetti. Deve essere indicato il giorno, mese, ed anno, in cui vien fatto il rilascio, ed ogni altro titolo da indicarsi nei medesimi documenti, e copie, costituente il totale dell'emolumento esatto, deve assegnarsi il respettivo importare.

Per gli emolumenti che si esigono, senza rilascio di alcun documenti, i Cancellieri Ministri del Censo devono farne analoga ricevuta nelle module a questo oggetto espressamente stabilite, e che ai medesimi si forniscono dalle Prefetture.

689. *Allorchè per lo stato di povertà, o di miserabilità di qualche richiedente, debba esserli rilasciata la metà, o respettivamente la totalità degli emolumenti stabiliti dalla tariffa, devono i Cancellieri Ministri del Censo conservare diligentemente il Decreto di giudiciale ammissione all'uno, o all'altro di tali benefizj, ponendo tali Decreti in un inserto a parte per ordine di tempo, ed indicando nella colonna delle avvertenze del Registro il numero progressivo di ciascuno in linea della partita alla quale si referisce. Che se possa esser necessario, o utile al richiedente il ritenere un tal Decreto, deve allora il Cancelliere Ministro del Censo nelle avvertenze far menzione di questa circostanza, e notare la data del Decreto stesso, ed il Tribunale, dal quale è stato pronunziato.*

Art. 13. 14. e 15. delle istruzioni annesse al Registro sopracitato aperto al seguito del Sovrano Veneratissimo Motuproprio del 5. Luglio 1841.

690. Dal contesto di tali istruzioni ciascuno conosce la importanza di una regolare, fedele, ed esatta descrizione delle diverse partite di emolumenti dovuti al R. Erario, e quanto incombe perchè nelle revisioni non si abbia luogo ad osservazione.

691. A rigore di termine la percezione degli emolumenti dovrebbe essere contemporanea alla operazione del ministro.

Se ciò si ottiene nel rilascio delle fedi, delle copie, e dei riscontri, così dovrebbe essere per le volture, quando

le parti si presentassero, e non inviassero i documenti, imperocchè in questo ultimo caso i Cancellieri Ministri del Censo non desiderando di caricarsi di una responsabilità operano le volture, e sono astretti ad attendere l'effettiva realizzazione dell'emolumento per segnarlo nel Registro incassi, per non trovarsi nuovamente al caso che la registrazione già fatta fosse affacciata come prova dell'effettuato pagamento, allegando la perdita della relativa ricevuta, quantunque che questo documento non fosse mai partito dalla Cancelleria, ed uffizio del Censo.

692. A provvedere a quanto sopra non sarebbe soggetto ad osservazione il sistema del deposito, nella forma stessa che si fà all'uffizio della Conservazione delle ipoteche, e noi pure questo Registro abbiamo aperto per le domande di fedi, di copie, e di certificati e lo abbiamo fatto nello spirito della Risoluzione del 21. Agosto 1835 per il combinato disposto delle istruzioni del di 8. Marzo 1833, quindi per avere una giustificazione, che i certificati corrispondono alla domanda, e per non trovarsi nuovamente nel caso di dovere del proprio soffrire la spesa, mancando una prova scritta, e l'azione a domadare il pagamento di una somma già scritta come ricevuta nel Registro degli emolumenti, quando effettivamente non esatta, nè pagata.

693. Al termine di ciascun mese i Cancellieri Ministri del Censo devono sommare, e chiudere le sette colonne del Registro, ed osservare che il complessivo prodotto delle sei concida con quello della settima, che forma una certa, ed indubitata riprova delle somme parziali delle sei prime colonne.

Redatto il ristretto di cassa nella modula prescritta, e dentro i 3. primi giorni del mese immediatamente successivo a quello spirato devono i Cancellieri Ministri del Censo versare nella cassa Comunale locale l'impostare degli emolumenti stessi, e depositarne quindi nota del giorno, mese, ed anno di questo versamento nella colonna nona del detto Registro.

694. Quando nella ricevuta, di cui si fece parola, vi sono comprese spese, il di cui rimborso sia dovuto ai Cancellieri Ministri del Censo per averle anticipate, è molto lodabile il sistema di depositarne la fattura nella colonna delle avvertenze per essere in grado di darne ad ogni richiesta Superiore il dovuto discarico.

In questa stessa colonna di avvertenze è indispensabile far costare dell'importare delle copie dei lucidi, e della metà dovuta al disegnatore a giustificazione del proprio operato.

695. Finalmente al termine di ciascun anno i Cancellieri Ministri del Censo rendono conto delle module in carta bollata per copie di lucidi, Campione, e tavola indicativa ricevute dalla Direzione generale, con dimostrare quante, e quali ne sono state consumate, ed il retratto di esse, e quante, e quali restano in essere al 31. Decembre del perduto anno in adempimento degli ordini contenuti nel Biglietto della già Soprintendenza generale alle Comunità del 14. Febbrajo 1842.

Anche a sollecitare questa operazione, ed averla immediatamente esatta, noi tenghiamo una nota di consistenza, e di consumo, ed indicativa le carte, ed il numero del Registro d'incassi ove l'importare delle module è scritto, e concide con quello della nota speciale.

Digitized by Google

TITOLO VIII.

Operazioni normali, e doveri, e multe a carico dei Cancellieri Ministri del Censo.

CAPITOLO I.

Prospetti mensuali.

696. Il Regolamento del 6. Giugno 1829. Art. 40. ordina che i Cancellieri Ministri del Censo devono rimettere ogni mese all'uffizio del Catasto le *note*, ossiano prospetti *delle volture* eseguite nel *mese prossimo precedente perchè dai Ministri di quell'uffizio siano fatte le relative occorrenti correzioni nel Campione del Catasto*, e nel caso che non fossero state eseguite volture, inviare in allora devono analogo certificato negativo.

697. Cade qui osservare il caso, che sia stata domandata la voltura, e che alla sua esecuzione si contrappongono difficoltà, e sia rimasta sospesa.

La Circolare del 13. Giugno 1835. prescrivendo che nei prospetti si devono descrivere ancora le partite relative a volture sospese, quando esista la domanda di voltura, ritiene che in allora non abbia luogo la trasmissione di certificato negativo, e sia bastante il prospetto, e non resti che adempire in seguito all'avvertenza ultima che abbiamo nei prospetti stessi.

698. Fino alla pubblicazione della Sovrana Risoluzione del 18. Settembre 1838. si adempiva la Circolare del 1835, ma dopo quell'epoca per rendere più semplice anche in questa parte il servizio, e non dar luogo a complicanze, le note di cui parleremo in appresso, raggiungendo lo scopo, a cui mirava la circolare stessa, i prospetti non contengono che le sole volture eseguite.

Digitized by Google

699. Queste note, o prospetti devono essere redatti in doppio originale, dovendone rimanere uno nella Cancelleria ed uffizio locale.

La Circolare del 20. Maggio 1836. prescrive le norme da tenersi, e le avvertenze che si leggono nelle module a stampa destinate a questo uso, dettagliatamente insegnano il modo da tenersi nella compilazione regolare dei medesimi.

700. Questi prospetti sono indispensabili; la loro utilità positiva, la esattezza da usarsi nel depositarvi le notizie necessarie all'uso, a cui sono destinati.

Noi abbiamo subito a colpo di occhio la posizione della mutazione, o passaggio di proprietà, ed usufrutto.

Si vede al giorno la totalità della rendita imponibile del venditore, si vedono le carte del Campione, e del manuale, ove è acceso il conto; si conosce l'anno, mese, e giorno in cui si opera la voltura; il numero dell'arroto descrittivo; la data del documento che dà diritto alla voltura; il prezzo dei beni alienati; il titolo del passaggio; il nome del nuovo proprietario, ove il suo conto figura al Campione, ed al manuale, la sezione ove sono situati i beni; la corrispondenza particellare, l'Articolo di stima, la complessiva misura, e la rendita imponibile attribuita ai beni stessi, e nella colonna delle osservazioni si accenna se il conto è nuovo, se il passaggio è per la totalità, o per ogni resto.

701. L'obbligo poi, di depositarvi il prezzo, la distinzione del prezzo, se abbraccia il puro, e nudo stabile, o comprende ancora le stime vive, e morte, le raccolte pendenti, è diretto a somministrare alla Direzione generale del Catasto notizie certe a formare una statistica della ricchezza, e valore della proprietà Toscana.

La indicazione se i beni sono livellari è una conseguenza della Legge sulla pubblicità dei dominj diretti, una necessità per raggiungere lo scopo della Circolare del 25. Maggio 1850. che richiama la osservanza della precedente del 20. Maggio 1836. sopracitata.

702. La Direzione del pubblico Censimento nella veduta

Digitized by Google

di *ricavar profitto dalle notizie statistiche desumibili dai prospetti mensuali delle volture ordina ai* Cancellieri Ministri del Censo con la Circolare del 25. Maggio 1850. la maggiore accuratezza nell'accennare con *esattezza, e chiarezza nella colonna delle osservazioni di contro ai singoli passaggi dei beni ivi notati, le cause del loro respettivo avvenimento*, esaminando, e referendo, *se nel prezzo di contrattazione dei beni è rimasto compreso anche il valore di un qualche fabbricato esistente sopra i medesimi in costruzione, o anche terminato, non accampionato; se l'acquisto è stato fatto per un prezzo di affezione, e se i beni sono effetti da vincolo di livello, censo, o da altri oneri qualunque*, e non trascurando quelle avvertenze atte a porgere quelle maggiori notizie necessarie, o utili a poter dedurre il vero rapporto del prezzo a compra, e vendita dei beni fondi di qualunque specie.

703. Puole il prezzo di una contrattazione esser relativo a beni situati in più Comuni, senza che sia stato ratizzato Comune per Comune. - In questo caso nella colonna delle osservazioni è necessario depositarvi analoga nota indicativa i Comuni, nei quali sono situati gli altri beni.

704. Anche le annotazioni, ed impostazioni livellarie operate all'appoggio delle portate devono mensualmente esser prospettate, a tenore dell'Art. XV. delle istruzioni approvate con la Sovrana Risoluzione del 19. Febbrajo 1836., Circolare del 21. Marzo di quell'anno, e successiva Circolare del 6. Settembre 1839.

705. Nel caso che non siano state esibite portate, invece del prospetto, ha luogo la trasmissione del certificato negativo mese per mese.

706. Nei prospetti delle annotazioni, o impostazioni livellarie non si comprendono quelle volture per concessioni livellarie, le quali figurano nel prospetto delle proprie, e vere volture ordinarie.

In questi prospetti allorquando abbia avuto luogo una divisione di appezzamento per distinguere la porzione livellare

da quella libera, è necessario nella colonna delle osservazioni avvertire essere intervenuto il consenso del livellare, aver Egli concordata la pianta geometrica, essere stato fatto il discioglimento, riportata la operazione nel prospetto delle volture ordinarie del mese per leva, e riponi, indicando la partita di corrispondenza fra questo prospetto e quelli suddetti delle annotazioni, ed impostazioni livellari.

707. La Circolare del 4. Gennajo 1837. prescrive la norma per prospettare le volture di allivellazione. Nella colonna adunque destinata a contenere il nome del nuovo possessore, prima si scrive questo nuovo possessore, ed immediatamente dopo si aggiunge il nome del Direttario, con la dizione delle carte, ove al Campione la sua posta sia già accesa, o si accenda in allora.

Eseguita la operazione come che fosse una delle solite volture relativamente al possessore del dominio utile, nella colonna delle osservazioni depositar si deve la dichiarazione formulata nei seguenti termini. *Nell' eseguire la dicontro voltura appellante a moderna concessione livellaria è stata fatta al conto del domino utile l'annotazione livello a carte* 100. *di fronte all'Articolo, che ne forma soggetto, e ciò all'appoggio del solo contratto di enfiteusi.*

Fatta la impostazione del nome del Direttario, portate le carte del Campione, ove la sua posta è descritta, ripetuta la lettera indicativa la sezione, nella quale sono situati i beni, nuovamente scritti i numeri particellari, e quelli dell'Art. di stima, la misura superficiale dei beni, ma omessa la rendita imponibile, si deposita nella stessa colonna delle osservazioni, e di contro a questa partita la dichiarazione seguente *Al conto della Chiesa di . . . Domina diretta ed a carte* 150, *è stata per le ragioni che sopra eseguita la impostazione del dicontro Articolo di stima affetto dal vincolo livellare.*

708. Le volture di affrancazione si prospettono per leva, e riponi nell'affrancatario nella guisa stessa di quelle per discioglimento di Articolo di stima, di divisione di appez-

zamenti, di addaziamento, con la sola differenza, che nella colonna destinata a contenere i nomi di coloro dei quali i beni si staccano, si scrive ancora il nome del Direttario.

709. I prospetti finalmente essendo in sostanza lo specchio di reflessione per le operazioni di corrispondenza fra le Cancellerie, ed uffizj del Censo, e la Direzione generale del pubblico Censimento è necessario che dimostrino la perfetta armonia fra i Campioni Catastali dell'uno, e dell'altro uffizio tanto per le volture ordinarie di mutazione, o passaggio di proprietà, che per quelle di leva, e riponi all'appoggio di arroti di conservazione, rispettando le norme in essi indicate.

CAPITOLO II.

Delle note delle volture sospese.

710. La Risoluzione Sovrana del 18. Settembre 1838. circolata nel 28. dello stesso mese per provvedere più efficacemente alla regolare conservazione del Catasto, certamente per impedire un cumulo di volture sospese, ed allontanare l'inceppamento del movimento Catastale, e per conoscere infine certamente se per parte dei Cancellieri Ministri del Censo si omettevano quelle premure, si trascurava la esecuzione degli ordini rapporto a questo interessante ramo di pubblico servizio, ordinò

Che nei primi 8. giorni del mese di Novembre di ogni anno sia dai prenominati Cancellieri rimessa all' uffizio di Conservazione, oggi Direzione del Catasto una nota, la quale indichi le volture state richieste dal Novembre del precedente anno, e che non abbiano potuto eseguirsi per qualunque siasi difficoltà da specificarsi individualmente, ed in caso contrario fare la trasmissione del relativo certificato negativo.

711. Si osservò la convenienza di aprire un Registro delle volture sospese; si notò l' obbligo dei Cancellieri Ministri del Censo a spiegare attività, zelo, e premura perchè siano tolte le difficoltà che rendono le volture inseguibili, e si notò ancora i danni ai quali vanno incontro i nuovi possessori dei beni fino a che non siasi effettuato il passaggio ai Campioni Catastali, e quali rimedj la Legge ha loro suggeriti, per evitarli; ora solo aggiungeremo che i Cancellieri Ministri del Censo nella redazione di tali note, devono giustificare il proprio operato, con far costare quanto i medesimi hanno fatto, perchè le volture divenissero eseguibili.

CAPITOLO III.

Degli spogli dei conti per la formazione dei Dazzajoli per la imposizione del Dazio Regio, e Comunitativo.

712. Le Sovrane disposizioni del 16. Ottobre 1840. circolate nel 24. dello stesso mese ordinando la formazione degli spogli estimali da servir di base al reparto del Dazio, hanno portato un incremento nel servizio Catastale rilevantissimo.

713. Il movimento della rendita Catastale ha un punto di partenza ineccezionabile dal 1. di Novembre di ciascun anno al 31. Ottobre dell'anno successivo.

714. L'ammontare della rendita imponibile delle singole Comunità ritrova negli spogli la pietra di paragone, e confronto, ed il sindacato della Direzione generale del pubblico Censimento porta a conoscere se avvi differenza, e di questa differenza chiedendo, ed ottenendo la ragione, ne consegue che le singole partite addivengono positive, e certe, e la imposta non è soggetta a rilievi, ed osservazioni per parte dei Contribuenti.

A sollecitare questi spogli noi rammentiamo il Repertorio *Alfabetico* di tutti i possidenti con la rendita al giorno.

715. Gli spogli estimali si riportano nelle stesse module destinate per i Dazzajoli; La rendita imponibile da scriversi in essi deve essere al netto di quella posante sopra le Canoniche in conformità degli ordini de' 17. Maggio, e 18. Luglio 1831, 17. Decembre 1834, e 4. Gennajo 1842, e di quella per i fabbricati di nuovo addecimati, il di cui decennio non sia decorso per assoggettarli al pagamento del Dazio. Vedasi quanto si scrisse al Capitolo I. del Titolo III. di questa prima parte.

716. Questi spogli corredati della recapitolazione, datati, e firmati dal Cancelliere Ministro del Censo devono essere inviati alla Direzione del pubblico Censimento entro i primi 20. giorni del mese di Novembre di ogni anno.

E la Direzione generale suddetta gli ritorna avanti il termine del mese di Decembre, con tutte quelle rettificazioni, che possono aver avuto luogo per porli in perfetta regola.

717. I detti spogli ridotti a Dazzajoli mediante la descrizione in essi della quota proporzionale del Dazio, divenendo unicamente con la firma del Gonfaloniere esecutivi, è necessario, che prima della verifica, e vidimazione del Gonfaloniere siano sottoposti alla formalità del Bollo, ed allora non vi è titolo a trasgressione sulla legge del Bollo, conforme si legge all'Art. 26. lettera k del Sovrano Decreto del 23. Febbrajo 1851.

718. È necessario che i Cancellieri Ministri del Censo tengano un Registro di movimento di rendita imponibile, dal quale resulti la rendita generale del Comune, la distinzione di quella posante sopra le Canoniche, di quella sopra i fabbricati esenti perdurante il decennio, e dimostri quelli aumenti, e quelle diminuzioni, che annualmente possano aver luogo dependentemente da operazioni di uffizio per sdazziamenti, o addaziamenti di suolo pubblico, e privato.

CAPITOLO IV.

Delle Note delle Cartelle Daziarie non pagate, e dei relativi certificati.

719. La rammentata Sovrana Risoluzione del 18. Settembre 1838. sempre nell'intendimento di più efficacemente provvedere alla regolare conservazione del nuovo Catasto, a correggere qualunque erronea impostazione, ed a togliere qualunque difficoltà nella esazione del Dazio Regio, e Comunitativo, ha comandato.

Che negli ultimi 8. giorni del mese di Febbrajo di ciascun anno debba dai Cancellieri Ministri del Censo esser comunicata alla Direzione generale del pubblico Censimento per ciascuna Comunità da essi servita la nota delle cartelle Daziarie dell'annata già incominciata delle quali non abbia potuto farsi la consegna, perchè non esistono di fatti fra i possidenti della Comunità persone che ritengano i nomi descritti nelle dette cartelle.

Che contemporaneamente debba pure per ogni Comunità essere inviata come sopra altra nota di tutte le poste rimaste senza pagamento nell' anno antecedente, perchè i beni ai quali esse corrispondono non siano difatti posseduti dai proprietarj, nel di cui conto vegliano sui Campioni Catastali.

Che nel caso che non possa farsi luogo alla compilazione di alcuna delle menzionate note, debbano i Cancellieri Ministri del Censo rimettere al detto uffizio, un certificato negativo.

720. Potendo benissimo essere avvenuto il caso di erronea impostazione di qualche conto specialmente sociale, la disposizione che sopra è diretta a rintracciarne il proprio, e vero possessore dei beni, e successivamente aver materiali bastanti a procedere alla congrua correzione.

Digitized by Google

Nella contingenza adunque di questo fatto, i Cancellieri Ministri del Censo non devono limitarsi alla materiale redazione di dette note di cartelle Daziarie non consegnate per l'annata già incominciata, ma devono sulle mappe Catastali portare il loro esame, osservare ancora se con le volture operate possa esser rimasta accesa una posta, quando doveva essere spenta, ed esaurita questa indagine, non può esservi dubbio alcuno, che Essi non rinvengano la causa per la quale la cartella non sia stata consegnata, ma nella ipotesi più contraria, non possono dispensarsi di notare nella colonna delle osservazioni quanto hanno praticato in proposito, ed avvertire ancora se negli anni antecedenti la cartella è rimasta inconsegnata.

721. Relativamente poi alle poste rimaste inpagate nell'annata antecedente, è indispensabile l'esaminare, ed istituire il confronto dell'avvenuto negli anni precedenti, ed eseguire quanto noi si accennava per le cartelle non consegnate.

722. Può avvenire benissimo, che qualche posta sia rimasta inesatta per la insolventezza del proprietario, ma non mai perchè non si ritrovi il fondo affetto all'imposizione; ossivero che la partita appelli ad un conto sociale, e sia stato omesso di riportare nella cartella i nomi di tutti coloro nel conto Catastale descritti; nel primo, e nel secondo caso i Cancellieri Ministri del Censo, come che obbligati a tenore della Circolare del di 30. Aprile 1824. a depositare nelle note delle poste inesatte, ed accendibili al Tribunale, la descrizione dei beni, devono procurare che le note di tali poste prima che siano accese al Tribunale, corrispondono perfettamente con la impostazione del Campione, ed allora è ben raro il caso, che non si ritrovi il vero debitore della posta, e che il Camarlingo non esiga l'importare di essa, e che si abbiano cartelle inpagate.

Digitized by Google

CAPITOLO V.

Del rendiconto delle module bollate per copia di Campione, tavola indicativa, o di appezzamenti in lucido.

723. Nel Registro degli emolumenti Catastali si deposita l'importare del rimborso ottenuto dai richiedenti per il prescritto valore dei fogli lucidi, delle copie di mappe, degli stampati per le copie di Campione, e dei quaderni indicativi, e per i bolli.

Alla fine di ciascun mese si conosce dal coacervato della colonna sesta di detto Registro l'importare di dette module.

724. Ciò non serve a dar discarico delle module stesse, che la Direzione del pubblico Censimento, ha inviato alle Cancellerie, ed uffizj del Censo dietro speciale domanda, e ricevuta, perchè alla fine dell'anno, compilar si deve uno stato enumerativo di tutte le module ricevute, di quelle esitate, e di quelle che restano a tal'epoca presso il Cancelliere Ministro del Censo.

725. Questo rendiconto ha due oggetti di mira, il primo a conoscere l'esito preciso delle module, e l'importare di esso versate nella cassa Comunale per conto del R. Governo da conteggiarsi con le Prefetture di Compartimento, che in questa parte conservano una sorveglianza sulle Cancellerie, ed uffizj del Censo; l'altro oggetto è quello di rilevare nella circostanza di revisione se realmente le module hanno servito a quelle copie, a cui sono destinate, e se l'importare di esse corrisponda precisamente all'ammontare degli emolumenti, che in forza delle medesime esiger dovevansi, e calcolate quelle impiegate, e quelle esistenti, il resultato sommario concida col resultato di spedizione.

726. A dar discarico di tali module, a redigere tale rendiconto, e fare lo stato di consistenza ad ogni richiesta superiore, contribuisce pienamente la nota di provenienza, e

Digitized by Google

di esito delle module stesse, di cui già se ne fece parola al Capitolo III. del Titolo VII. pag. 170.

727. Interessa sommamente la delicatezza di un Ministro la esattezza, e precisione anche in questo rapporto di servizio, se consideriamo anche astrattamente la cosa, giacchè essendo Egli in grado ad ogni momento di giustificare l'esito di tali module, la reale esistenza di quelle non consumate, toglie non il sospetto, ma anche la idea del sospetto medesimo di una infedele amministrazione.

728. Noi siamo pienamente certi, positivamente sicuri, che non vi sia stato, non vi sia, nè vi sarà ministro, il quale possa allontanarsi un momento dall'adempimento del proprio dovere; ma se noi azzardammo la reflessione che sopra, dichiariamo solennemente, che la reflessione fù conseguenza unica, e sola ad additare un nostro sistema pronto, e sollecito a dar discarico delle module stesse con una nota di corrispondenza al coacervato della colonna sesta del Registro degli emolumenti Catastali.

CAPITOLO VI.

Multe, e penali a carico dei Cancellieri Ministri del Censo.

729. Non deve esser mai la molla che agisca all'adempimento del proprio dovere la idea di una multa, il pensiero di un castigo.

730. Disgraziato è quell'uomo che abbisogna per guida, e per scorta il timor di una pena, e non senta, che l'onore lo sprona a destra, ed il rimorso a sinistra lo incalza al disimpegno di quelle ingerenze che non gratuitamente il R. Governo gli ha affidate.

731. Ebbene la Legge nell'interesse pubblico, nell'interesse privato decretando, ha voluto che l'inadempimento dei suoi precetti si punisca, e chiunque ad essi contravvenga ne risenta la meritata pena, e castigo.

732. Di fronte al servizio pubblico per disposizione del Regolamento del 6. Giugno 1829. Art. 44. omettendo i Cancellieri Ministri del Censo di trasmettere entro i primi 8. giorni del mese successivo, il prospetto delle volture state eseguite, o in caso contrario il certificato negativo a mente del precedente Art. 40, incorrono nella multa di Lire 20, multa comminata ancora per la omissione dell'invio dei prospetti delle impostazioni, ed annotazioni livellarie per il combinato accordo del citato Art. 40. con l'Art. 15. delle istruzioni approvate con la Sovrana Risoluzione del 19. Febbrajo 1836.

733. Per l'inadempimento della trasmissione negli ultimi 8. giorni del mese di Febbrajo di ciascun anno delle note delle cartelle Daziarie non consegnate nella annata incominciata, di quelle rimaste senza pagamento nell'anno antecedente, o dei certificati negativi è stabilita la multa di L. 20.

734. Parimente se nei primi 8. giorni del mese di Novembre di ciascun anno, non venga fatto l'invio delle note delle volture sospese, o del relativo certificato negativo, ha luogo la stessa multa di Lire 20.

Risoluzione Sovrana del 18. Settembre 1838. circolata nel 28. dello stesso mese.

735. Una simile penale viene a verificarsi nel caso in cui i Cancellieri non rimettano entro il venti del mese di Novembre di ogni anno, gli spogli dei conti estimali regolarmente redatti.

Sovrano Rescritto del 16. Ottobre 1840. circolato li 24. di detto mese.

736. *Spirati, i primi otto giorni di ogni mese senza che i Cancellieri Ministri del Censo abbiano trasmesso alla Prefettura il ristretto degli emolumenti percetti nel mese antecedente, con la debita quietanza del Camarlingo, ossivero il prescritto certificato negativo, s'intendano i ritardatarj incorsi nella penale di L. 2. al giorno per tutti quei giorni, che trascorreranno dal di 10. a quello in cui perverrà il ristretto, o il certificato suddetto alla Prefettura prenominata.*

Art. 21. delle istruzioni annesse al Registro degli emolumenti, pubblicate al seguito del Sovrano Veneratissimo Motuproprio del 5. Luglio 1841.

737. Il Registro destinato a dimostrare la differenza, natura, ed il prodotto di tutti gli emolumenti che percipono per conto del R. Erario i Cancellieri Ministri del Censo, reclama a stretto rigore, la trascrizione ogni giorno delle partite quanti siano per essere i richiedenti delle, somme esatte, e nel momento della percezione.

Qualunque siasi mutilazione, alterazione di esso Registro, o negligenza nel modo di tenerlo, e nella percezione degli emolumenti di ogni specie, l'esazione dei quali viene prescritta dalle tariffe del 1819, e 1841, forma ai Cancellieri Ministri del Censo demerito di servizio, oltre all'obbligo in essi di rifondere del proprio al R. Erario tutti quei danni, che da tali sconcerti fossero al medesimo derivati.

Dette Istruzioni del 1841. Articoli 1. 2. e 25.

738. Del guasto, e di ogni deturpazione, che sia per essere osservata sulle mappe, come sugli altri documenti Catastali sono responsabili i Cancellieri, i quali quando sia creduto conveniente, possono anche dalla Direzione del pubblico Censimento esser multati nella spesa occorrente per far di nuovo i documenti guastati, o deturpati.

Articolo XI. delle Istruzioni del di 8. Marzo 1833.

739. Relativamente poi al servizio privato, e pubblico, i Cancellieri Ministri del Censo *che mancassero di firmare, e chiudere giornalmente il Registro delle domande di volture nelle respettive caselle vuote una immediatamente dopo l'altra, o che cumulassero più giorni in una stessa Casella, oltre alla responsabilità dei danni, incorrono per la prima mancanza nella perdita della loro provvisione di un mese, e nel caso, che alcuno divenga recidivo, fermo stante la detta penale, deve esserne reso conto immediatamente a S. A. I. e R. per quelle ulteriori determinazioni, che potessero essere proporzionate al grado di colpa, o malizia.*

Digitized by Google

740. I Cancellieri Ministri del Censo sono di faccia al R. Governo responsabili della rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento del 1829, senza pregiudizio della loro responsabilità anche di faccia ai terzi nei termini di ragione, sia con omettere, o irregolarmente trascrivere, le domande per volture, eseguire le volture stesse, rilascio di fedi erronee, ed in una parola per tutte quelle operazioni difettose, che dassero luogo a spese, a danni, e pregiudizj a carico delle persone interessate.

Regolamento del 1829. Articolo 33. e 35.

CAPITOLO VII.

Dei doveri dei Cancellieri Ministri del Censo di fronte ai loro ajuti.

741. Il Sovrano Motuproprio del 6. Aprile 1778. inibiva ai Cancellieri di scegliersi ajuti, o sostituti senza l'approvazione Sovrana oltre quelli che il Principe aveva destinato.

Gli ajuti rivestendo la qualità d'impiegati Regj hanno tutte le facoltà dei Cancellieri, allorchè per essi, ed in nome di essi disimpegnano il servizio.

742. La Sovrana Risoluzione del 19. Ottobre 1838. circolata nel 31. dello stesso mese ha espressamente ordinato, che sebbene *competa ai Cancellieri Ministri del Censo di prevalersi degli ajuti in tutto ciò che sia richiesto, dal servizio, pure sono essi esclusivamente responsabili del buono andamento di ogni parte del servizio medesimo; debbano personalmente procurare l'esatto adempimento delle operazioni tutte che si eseguiscono nelle respettive Cancellerie, e fuori dei casi di assoluto impedimento debbono essi esclusivamente corrispondere con tutti i Dipartimenti per qualunque siasi affare a cui vengano richiamati in disimpegno delle proprie ingerenze.*

743. Se gli Ajuti sono nel dovere di dimostrare ai Cancellieri dependenza, e subordinazione, e deferenza, i Cancellieri sono nell'obbligo di considerare gli Ajuti come loro collaboratori, come collegati, ed uniti al buono andamento del servizio, istruirli, assisterli, consigliarli, e procurare di renderli buoni, fedeli, ed onesti impiegati, capaci, ed abili nel servizio, affinchè l'I. e R. Governo possa prescegliérli alle promozioni con sicurezza di avere nel servizio persone da potersene compromettere.

744. L'esempio è la scuola più proficua all'uomo. Conseguentemente i Cancellieri Ministri del Censo devono in fatto convincere, che l'affabilità, il rispetto, la convenienza, il disinteresse, lo zelo, l'attività, l'onestà e la integrità non disgiunti dallo studio, sono doveri che volendogli negli altri è forza che loro stessi gli professino. Quanto sarebbe indecoroso, che un Ajuto, un Aspirante vedesse inadempito l'Articolo IX. della Legge del 8. Aprime 1784. richiamata in piena osservanza con Biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze de' 21. Decembre 1818, sulla proibizione rigorosa a *Tutti* gl'Impiegati dello Stato di ricevere sotto qualunque titolo regali, mance, e donativi?

Quanto pernicioso sarebbe anteporre i particolari divertimenti all'adempimento del proprio dovere?

La trascrizione delle disposizioni contenute nel Biglietto del Ministero di Finanze ec. del 6. Giugno 1849. circolato nel 26. di detto mese, non persuaderà, ma convincerà i Cancellieri Ministri del Censo, ed i loro Ajuti della indispensabilità di una condotta ineccezionabile, e come pubblici impiegati, e come semplici cittadini. ivi

La precisa ed esatta ossesvanza dell'Orario già prescritto dagli Ordini ai diversi Dipartimenti interessa ugualmente il regolare e sollecito disbrigo dei pubblici affari, quanto il buon servizio del pubblico, il quale affluendo agli Uffizi nelle ore respet-

tivamente per essi determinate, ha diritto di essere puntualmente e speditamente servito.

Muovesi pur nondimeno frequentemente lagnanza che l'Orario non sia in tutti i Dipartimenti generalmente e puntualmente osservato, e fa spiacevole sensazione nel pubblico il vedere, per quanto dicesi, non di rado varj Regj Impiegati trattenersi nei Caffè, o vagare per le pubbliche vie in quelle ore, nelle quali il proprio dovere imporrebbe loro l'obbligo di essere nell'uffizio ove servono.

Il Ministero è perciò nel dovere di richiamare la particolare attenzione di VS. Illustrissima anche sull'oggetto surriferito, affinchè in quanto possa esserne bisogno, Ella riconduca all'ordine quelli fra gli Impiegati di codest' Uffizio, o altri da esso dipendenti, che se ne fossero allontanati; tenga nella più esatta e costante osservanza l'Orario superiormente sanzionato per l'Uffizio medesimo, e non permetta che venga ad esso sotto qualunque titolo trasgredito, particolarmente poi quando ciò possa esser causa di detrimento o d'incomodo al pubblico.

745. Mentre il Sovrano Motuproprio del 6. Aprile 1778. inculca ai Cancellieri in sostanza quanto sopra, aggiunge ancora, che accadendo che *qualche Ajuto mancasse di attenzione, puntualità, o integrità nel servizio, essere nella facoltà dei Cancellieri respettivi di sospenderli dall'impiego, ma darne subito parte al Soprassindaco, oggi Direttore del pubblico Censimento, il quale in tali casi dovrà provvedere temporaneamente al servizio della Cancelleria, procedere e far procedere secondo le circostanze dei casi e lo richiederanno.*

746. Quantunque che la disposizione che sopra non sia abrogata, ciò non ostante Noi siamo di parere, che prima

di pronunziare una tale sospensione, deva essere informata la Direzione del pubblico Censimento per dependere dalle superiori determinazioni, e non si ritrova per noi causa giustificata alla immediata sospensione, se non se quando l'Ajuto si dimostrasse pronunziatamente contrario, ed avverso al R. Governo, alla Religione, al buon costume, mancasse di rispetto al Corpo Municipale o direttamente, o indirettamente, o con vie di fatto investisse il proprio Cancelliere, e superiore.

747. Lo stesso Sovrano Motuproprio ordinava la informazione annuale sul conto degli Ajuti mediante lettera particolare al Soprassindaco, nelle cui ingerenze oggi abbiamo la Direzione del pubblico Censimento.

Voleva una lettera particolare come che riservata sulla condotta privata quanto per l'esercizio dell'impiego da rilevare *se siano, o no soggetti degni di espettativa da poterne far uso all'occorrenza nel servizio, ed* inculcando *di praticare ogni esattezza, chiarezza, e sincerità* dichiarava che i Cancellieri sarebbere stati *riguardati come autori delle informazioni* stesse, sulle quali il Principe fosse in grado di risolvere all'occasione.

748. Nel di 3. Aprile 1782. fù ordinato ai Cancellieri di rimettere entro i primi 15. giorni di Novembre di ogni anno la detta informazione dei loro ajuti, e non omettere veruna particolarità, e circostanza, onde possa chiaramente rilevarsi il giusto, e vero carattere dei soggetti, la loro condotta pubblica, o privata, la loro età, se celibi, ammogliati, ed il numero degli individui, che la loro famiglia compongano.

Nel delicato disimpegno delle informazioni furono pubblicate più, e diverse Circolari nel 9. Decembre 1817, nel 14. Ottobre 1826, nel 1. Ottobre 1835, nel 27. Ottobre 1838, e nel 26. Luglio 1850.

749. Meritano particolare menzione le superiori avvertenze circolate nell'Ottobre del 1826. nei diversi Compartimenti di Soprintendenza Comunitativa del Granducato.

Digitized by Google

La incarico, (dice la Circolare diretta ai Cancellieri) *pertanto di darmi le informazioni degli ajuti di cotesta Cancelleria, facendole rilevare, che siccome la sola verità priva di ogni riguardo deve esser la scorta di si delicata incombenza, così ella dovrà evitare di attenersi a formule generali, le quali rendono sospetta la verità stessa, siccome tal volta a rendere elogi a coloro che si e più presto bramosi di allontanare, inducono in inganno i Provveditori, e li portano alla necessità di tradire la fiducia che il R. Sovrano ha in loro riposta.*

Aggiunge quindi *Debbo poi prevenirla che si fatte informazioni che mi verranno da loro somministrate saranno da me gelosamente custodite, e mi rendo garante che non ne sarà fatto abuso alcuno, conforme i Cancellieri mi saranno garanti di tutto ciò che anderanno ad espormi se in seguito venisse a scuoprirsi che fossi stato tratto in inganno nelle mie analoghe informazioni.*

750. Ora queste informazioni si rimettono alla Direzione generale del pubblico Censimento a tenore della Circolare del 26. Luglio 1850, la quale non ha indotta modificazione alcuna alle precedenti Sovrane disposizioni.

751. I Cancellieri Ministri del Censo devono occuparsi, che i loro ajuti abbiano dalle Comuni la indennità di pigione, e che la esigono a rate mensuali contemporaneamente alla loro provvisione con le regole stabilite a riguardo della provvisione stessa. Gli ajuti nel caso di loro traslocazione, ancorchè alleghino di aver contratti obblighi tali, che arrechino ad essi aggravi maggiori, o per un tempo più lungo di quello per cui dalle dette Comuni siano stati indennizzati, non possono nè domandare, nè ottenere aumento alcuno. Circolare de' 20. Febbrajo 1840. partecipante il Rescritto del 17. detto.

752. Quando i Cancellieri in caso di legittima impotenza si valgono degli ajuti per qualunque operazione fuori di uffizio, la spesa relativa è a carico del Cancelliere Ministro del Censo principale a tenore della Sovrana Risoluzione del

9. Marzo 1851. Forma pure carico dei Cancellieri dirimpetto ai loro ajuti la fornitura del fuoco, lume, carta, penne, lapis, inchiostro, ostie, ceralacca, spago ec. per il disimpegno delle ingerenze di uffizio, quali oggetti o in natura ricevono essi dalle Comuni, o mediante un annua corresponsione in contanti in coerenza della sullodata Risoluzione Sovrana contenuta nella Circolare della Direzione del pubblico Censimento del di 11. Marzo 1851. *N.* 140.

Noi avvertiremo, che incorrespettività della spesa, che forma carico ai Cancellieri allorchè si valgono degli ajuti per qualunque operazione fuori di uffizio, la indennità, e la diaria per le gite di servizio nei casi di cui è fatta menzione all'Art. 3. del Motuproprio del 5. Luglio 1841; tassata dal Sovrano Rescritto del 28. Maggio 1842. a soldi 10. a miglio tanto per l'accesso, che recesso, e la diaria in lire sette, si devolva intieramente a favore dei Cancellieri Ministri del Censo.

CAPITOLO VIII.

Doveri dei Cancellieri Ministri del Censo di fronte agli aspiranti all'Impiego di ajuto.

753. In coerenza del Sovrano Motuproprio del 6. Aprile 1778. i Cancellieri avevano la facoltà di ricevere nei loro uffizj soggetti di loro confidenza sia per coadiuvarli, sia per iniziarli nella carriera degli impieghi, a condizione che in ogni rapporto di servizio considerar *si dovessero per estranei* affatto, senza dargli alcun titolo, nè indurre merito alcuno di servizio a loro favore.

754. Prima della Sovrana Veneratissima Risoluzione del 14. Agosto 1838. gli aspiranti agli impieghi nelle Cancellerie non erano sottoposti ad un esperimento Teorico-pratico nella Legislazione Civile, ed amministrativa, e Regolamenti censuarj. Questa determinazione assoggettandoli a tale esperimento era diretta a promuovere quella istruzione tanto

necessaria nella gestione della cosa pubblica, ed a prescie-gliere alla circostanza soggetti realmente capaci, ed abili.

Successivamente per facilitare maggiormente agli individui che erano stati approvati per detti impieghi l'acquisto delle cognizioni pratiche necessarie al miglior disimpegno delle imcumbenze da affidarsi loro piacque a S. A. I. e R. di ordinare nel 17. Luglio 1840. quanto appresso.

I concorrenti agli impieghi di ajuti di Cancelleria, i quali dopo di aver subiti gli esami prescritti dai particolari ordini del di 14. agosto 1838. non vengono immediatamente collocati in impiego, ma restano superiormente approvati, e posti in espettativa di collocamento, potranno per l'avvenire essere ammessi a fare pratica nel Dipartimento della Conservazione al Catasto.

Oltre i riscontri di buona condotta, e di assiduità, e profitto nelle pratiche, verranno presi ancora in considerazione per una più sollecita nomina agli impieghi nelle Cancellerie, la utilità, e qualità dei lavori intieramente gratuiti, che ai praticanti saranno affidati dal capo di detto uffizio.

755. Nel di 11. Ottobre 1850. fù approvato con Sovrana Risoluzione il seguente.

Regolamento per l'abilitazione agli impieghi di Ajuto nelle Cancellerie ed uffizj del Censo del Granducato.

1. *I concorrenti ai posti di ajuti nelle Cancellerie ed Uffizj del Censo dovranno per mezzo degli opportuni documenti giustificare;*

Di essere di buona morale e savia condotta;

Di essere rivestiti della qualità di Dottore o di Notaro o almeno di essere forniti delle nozioni legali per aver fatti i relativi studj in una Università o presso un pubblico Professore.

2. *Quelli che muniti di detti certificati vorranno concorrere agli impieghi d'Ajuto nelle Cancellerie,*

Digitized by Google

dovranno subire un esame avanti il Direttor Generale del pubblico Censimento, un Consigliere della Prefettura del Compartimento Fiorentino, e il Professore di diritto civile in Firenze, con facoltà al Direttore suddetto di delegare in caso di suo impedimento all'ufficio in parola o il Segretario del Dipartimento o l'Ispettore addetto alla Direzione del pubblicn Censimento, a condizione che in tal caso la presidenza del Collegio degli Esaminatori debba appartenere al Consigliere della Prefettura di Firenze che assisterà agli esami.

3. *Un tale esame avrà particolarmente in mira*
Le Istituzioni civili e la Giurisp. Toscana;
La Legislazione Comunale;
I Regolamenti censuarj.

4. *Oltre ai riscontri che potranno ottenersi da un interrogatorio il quale si aggiri sulle indicate materie, verranno commesse ai postulanti quelle operazioni che saranno credute opportune per assicurarsi che essi siano forniti di una sufficiente istruzione letteraria, e posseggano le nozioni del calcolo numerico fino almeno alle regole di proporzione inclusive.*

5. *Verificatasi quindi la vacanza di uno o più posti di Ajuto nelle Cancellerie e Uffizj del Censo, e decorso un successivo termine di tempo non minore di un mese per raccogliere le istanze dei postulanti, verrà dal Regio Uffizio della Direzione del pubblico Censimento inviato a ciascuno di loro un avviso nel quale sarà richiesta l'esibizione dei documenti indicati al primo articolo, quando non si trovassero già annessi alla presentata istanza.*

6. *In detto avviso sarà indicato il giorno o i giorni in cui il postulante, sempre che siano in regola i documenti da lui esibiti, dovrà presentarsi per subire l'esperimento di cui è fatta menzione al precedente Articolo secondo.*

7. *Le resultanze di questi esperimenti dovranno servire di base alle proposizioni da umiliarsi a S. A. I. e R. da cui unicamente dipenderà la nomina definitiva agli impieghi dei quali si tratta.*

756. Quantunque che dal trascritto Regolamento non resulti l'obbligo di provare prima dell'esame l'aver soddisfatta la tassa di rassegna alle lezioni di diritto Civile voluta dalla Notificazione del 10. Gennajo 1840 ad una delle Università della Toscana, o al pubblico Professore incaricato dalle lezioni suddette, ciò non pertanto i giovani che bramassero di essere ammessi al concorso, dovranno esibire fra le prescritte giustificazioni ancora quella di aver soddisfatta la tassa suddetta.

Ministeriale della Direzione generale del pubblico Censimento del 7. Aprile 1851. diretta al Cancellier Ministro del Censo della Città di Colle.

757. I Giovani approvati possono implorare dalla Direzione suddetta di continuare le loro pratiche presso quella Cancelleria, ed uffizio del Censo, che i medesimi siano per prescegliere.

758. Noi azzardiamo quanto sopra perchè dopo gli esami del Maggio 1851, piacque a S. A. I. e R. di benignamente autorizzare la Direzione generale del pubblico Censimento ad annuire a simili domande.

Non è spirito d'interesse, ma desiderio, e brama, che i Giovani che prescelgono la carriera degli Impieghi nelle Cancellerie, ed uffizj del Censo, acquistino una istruzione tanto indispensabile, Noi li preghiamo a non disprezzare il nostro lavoro, il quale, nuovamente azzardiamo, se non necessario, sarà sempre utile a tutti.

TITOLO IX.

Delle revisioni alle Cancellerie, ed uffizj del Censo

CAPITOLO I.

Revisioni ordinarie, e straordinarie, speciali, e generali.

759. Il Sovrano Motuproprio del 22. Marzo 1827. ordina all'Art. XXX. le revisioni alle Cancellierie ordinariamente ogni 3. anni, e straordinariamente quando circostanze particolari lo reputino opportuno.

760. Per eseguire la detta revisione si pubblicavano contemporaneamente istruzioni normali, e viene ordinato, che nell'atto d'intrapprendere la visita per parte dei Provveditori delle diverse Camere di Soprintendenza Comunitativa oggi Prefetture debba tenersene concerto con la Soprintendenza, oggi Direzione del pubblico Censimento, affinchè giudicato utile di fare contemporaneamente eseguire riguardo agli oggetti interessanti la materia estimale, questa revisione e l'una, e l'altra branca di servizio abbracciasse, cioè a dire il servizio amministrativo, disciplinare, e quello Catastale.

761. Il Regolamento del 6. Giugno 1829. all'Articolo 28. prescrive l'obbligo nei Cancellieri di rendere ostensibili tutti i libri, e registri Catastali ad ogni richiesta dei Revisori, o altri Ministri dei respettivi uffizj dependenti dall'amministrazione del Registro, ed aziende riunite per tutti gli oggetti, che potessero interessare il servizio di quell'amministrazione.

762. Mancavano disposizioni speciali per la revisione Catastale, e queste la Sovrana volontà le formulò nelle istruzioni del 24. Aprile 1839.

763. Deduciamo adunque che le revisioni devono aver luogo dalle Prefetture nel rapporto di disciplina ammini-

stativa, dalla Direzione del pubblico Censimento nel servizio Catastale, e conservazione di Archivj, e dalla R. amministrazione del Registro per l'adempimento delle Leggi, ed ordini nel Registro, e sul Bollo.

764. Le revisioni ordinarie nello spirito del Sovrano Motuproprio del 22. Marzo 1822. eseguir si dovrebbero regolarmente nel corso di anni 3. per quello che concerne le Prefetture, e la Direzione del pubblico Censimento, e relativamente all'uffizio del Registro è sistema, che avvengano anno per anno.

765. Queste revisioni sono speciali, quando un ramo soltanto di servizio verificano, sono poi generali, quando e il servizio Catastale, e la disciplina amministrativa comprendono.

766. La specialità, e la generalità si congiunge e alla visita ordinaria, e straordinaria.

767. A misura che la revisione abbia avuto luogo, e compimento in ciascuna Cancelleria deve esserne fatto *dettagliato rapporto alla I. e R. Segreteria di Finanze* con le necessarie osservazioni in conformità del citato Art. XXX. del Sovrano Motuproprio del 22. Marzo 1827.

768. Ora con l'attivazione del nuovo Regolamento Comunale del 20. Novembre 1849. la maggior parte delle ingerenze affidate ai Cancellieri sono passate nei Gonfalonieri.

769. Noi siamo di avviso, che per il regolare andamento delle amministrazioni Comunali, per il pieno adempimento delle Leggi, ed ordini, per l'incremento delle Comuni, e e per la verificazione di fatti, che abbiano dato luogo a reclamo possino i Gonfalonieri esser sottoposti alla revisione, come erano i Maires allorquando le Prefetture erano astrette a spedire Commissarj speciali a spese dei Maires per avere quelle notizie, ed informazioni in rapporto di servizio, come appare dalla Legge del 27. Marzo 1791. § 22. Tom. 3. pag. 42. della raccolta delle Leggi Francesi, la quale forma seguito all'Art. 60. della precedente Legge del 14. Decembre 1789.

770. Le revisioni adunque sono di competenza della Direzione del pubblico Censimento, delle Prefetture, e della R. Amministrazione del Registro, ed aziende riunite, e possono essere ordinarie speciali, e generali, e straordinarie speciali, e generali di fronte alla Legge, di fronte a circostanze particolari.

771. Le revisioni possono essere effettuate finalmente dai Revisori della Direzione o isolatamente, o collegialmente con un Ragioniere delle Prefetture per quelle verificazioni di servizio, che l'uno, e l'altro Dipartimento interessi, onde conoscere della regolarità, esattezza del servizio stesso, e dell'adempimento degli ordini, e leggi veglianti.

CAPITOLO II.

Revisione per ordine della Direzione del pubblico Censimento.

772. La ingerenza dei Revisori che la Direzione del pubblico Censimento commette è positiva. I Revisori non possono discostarsi dagli ordini del Direttore generale del pubblico Censimento. I medesimi non hanno altro scopo che quello di verificare il fatto; non possono assumersi altra importanza nella loro missione.

773. I Cancellieri Ministri del Censo sono nel dovere di dar discarico del loro operato remissivamente alle istruzioni approvate nel 29. Aprile 1839. *all'oggetto di mantenere col mezzo di locali ispezioni costantemente regolare il servizio Catastale.*

774. Non possiamo dispensarci di trascrivere, e riportare nel loro contesto le istruzioni suddette; Noi lo facciamo anche perchè si conosca che i Cancellieri Ministri del Censo sono nel dovere di prevenire qualunque osservazione dei Revisori, e nell'esser rigorosi all'adempimento nelle proprie ingerenze, non lo fanno per zelo, ma per obbligo.

Istruzioni per servire di norma nelle visite delle Cancellerie, ai due Revisori stabiliti nell'Imperiale e Reale Uffizio per la Conservazione del Catasto dal Sovrano Veneratissimo Motuproprio del dì 24. Aprile 1839, all'oggetto di mantenere, col mezzo di locali ispezioni, costantemente regolare il servizio Catastale.

I. Ogniqualvolta i Revisori si recheranno nelle Cancellerie Comunitative ad eseguire le ispezioni loro ordinate dal Conservatore del Catasto (oggi Direttore generale) dovranno essere muniti di una lettera del Conservatore stesso da presentarsi personalmente al Cancelliere, e di altra lettera per il Gonfaloniere del luogo nel quale deve esser fatta la visita all'oggetto di far conoscere il motivo della loro missione ad ambedue i detti Ministri, che non ne riceveranno altro precedente avviso.

II. Giunto il Revisore alla Cancelleria nella quale eseguir debba le sue verificazioni, porterà immediatamente la sua attenzione sul Registro delle domande di voltura destinato per servire al sistema ipotecario; ed esaminerà se sia tenuto in corrente, e chiuso e firmato giorno per giorno nei modi voluti dagli ordini veglianti.

III. Delle risultanze di questa verificazione sarà tenuto ricordo nel processo verbale di cui verrà in appresso parlato: e più nella casella del detto Registro di domande di voltura immediatamente successiva all'ultima già ripiena, e firmata dal Cancelliere o dal suo Ajuto. Tanto il processo verbale quanto il ricordo come sopra preso nel Registro di domande di voltura debbono esser firmati dal Re-

visore e dal Cancelliere o, in sua assenza, dell'Ajuto. Che se il Cancelliere o, in manca sua, l'Ajuto ricusasse di apporre la propria firma, sarà fatta espressa menzione di questa circostanza nel processo verbale, e sarà dal Revisore domandata la firma del Gonfaloniere locale, o di chi lo rappresenti.

IV. Il Revisore passerà quindi a verificare se per ciascuna delle Comunità che dipendono dalla Cancelleria le volture richieste, e all'appoggio delle quali siano stati presentati i necessarj documenti, siansi fatte figurare nei prospetti mensuali, incominciando dall'attivazione del Catasto, quando non abbiano avuto luogo precedenti revisioni, e dall'ultima di esse, quando ne siano state fatte. Osserverà inoltre se le volture riportate nei detti prospetti siano state regolarmente ed in corrispondenza dei documenti d'appoggio operate sull'Arroto descrittivo, sul Campione e sul Manuale. Si assicurerà che l'Arroto descrittivo sia formato in coerenza delle prescrizioni del Regolamento de' 6. Giugno 1829. e altri ordini correlativi, e così sia stato volta per volta firmato dal Cancelliere, e anno per anno, e Comunità per Comunità, legato in uno o più volumi a seconda della sua mole, e inoltre munito del Visto *del Gonfaloniere, come è ordinato all'Articolo 23. del predetto Regolamento.*

V. Dovrà il Revisore esaminare in seguito se le Tavole indicative supplementarie siano state continuate colla progressione difatti verificata nel numero degli appezzamenti e Articoli di stima; e in generale se tutti i documenti Catastali, ed in specie gli Atlanti delle mappe, siano conservati con quella

nitidezza che dai Regolamenti viene raccomandata.

VI. Occorrerà inoltre assicurarsi che le portate per annotazioni livellarie e per impostazioni di dominj diretti, presentate alla Cancelleria in seguito delle Notificazioni del di 10. *Novembre* 1835, *e del di* 21. *Marzo* 1836, *abbiano figurato nei prospetti mensuali, incominciando dalla pubblicazione della seconda di dette Notificazioni se non abbia avuto luogo altra precedente revisione, e dall'ultima revisione se ne stano state eseguite. Dovrà pure esser verificato se le affezioni livellarie e i corrispondenti dominj diretti figurino nei respettivi conti del possessore del dominio utile e di quello del dominio diretto in perfetta coerenza colle esibite portate, e colle Istruzioni approvate sotto la data de'* 19. *Febbrajo* 1836.

VII. Nelle visite che i Revisori faranno alle Cancellerie dovranno essi esaminare se le filze dei documenti all'appoggio delle volture e delle annotazioni ed impostazioni livellarie presentino quella regolarità di forma e di disposizione che sono prescritte: se l'Arroto di Conservazione, le correzioni geometriche e le Tavole indicative di supplemento si conservino per ciascuna Comunità in separate buste nel modo fissato dagli Ordini: se l'Arroto di Conservazione, allorchè sia divenuto di troppa mole, si trovi diviso in più volumi: se l'Arroto indefinito, destinato a contenere le volture dirette a raggiungere sui vecchi Catasti le impostazioni del Catasto nuovo, sia in tutto e per tutto formato e continuato in coerenza delle prescrizioni vigenti: se le Circolari ed ordini interessanti la materia censuaria siano

Digitized by Google

riunite in collezione a forma degli ordini: se infine tutto quello si riferisca al servizio Catastale di ciascuna Comunità della Cancelleria presenti la necessaria regolarità, esattezza e legalità.

Qui notar conviene. La disposizione di tener separata la Legislazione Catastale ebbe vita fino all'epoca nella quale venne a sorgere la Soprintendenza generale alle Comunità; dopo tal'epoca gli ordini Catastali formavano, e formano tuttora una sola collezione con le altre disposizioni legislative, che si circolano ai Cancellieri. A completare questa collezione ancora per qualunque altro ramo della legislazione Toscana, la Direzione del pubblico Censimento ottenne nel 23. Aprile 1850. dal Ministero delle Finanze, che ciascun uffizio di Cancelliere Ministro del Censo sia fornito di un esemplare di tutte le Leggi, ed ordini che a mano a mano sono pubblicati dal R. Governo; ed ecco altra ragione a non dividere gli ordini Catastali dalla Legislazione Toscana, della quale essi pure formano parte, e sostanza.

VIII. Il Revisore istituirà pure le convenienti indagini per conoscere se siasi fatto luogo ad aberrazioni dalle tariffe nella percezione degli emolumenii per dependenze Catastali.

IX. Ultimata la revisione, sarà compilato un particolarizzato processo verbale in corrispondenza di tutti gli Articoli da contemplarsi nella revisione stessa per indicare tutto ciò che sia stato trovato in perfetta regola, o, in caso contrario, meritevole di correzione o in arretrato. Questo processo verbale dovrà esser firmato dal Revisore e dal Cancelliere o, in sua assenza, dall'Ajuto: ritenendo, come è stato avvertito all'Art. III, che in caso di rifiuto alla firma per parte del Ministro di Cancelleria, si abbia ricorso al Gonfaloniere locale o a chi lo rappresenti.

X. Nella occasione in cui i Revisori si troveranno in visita alle Cancellerie, dovranno prestarsi a dare ai Cancellieri Comunitativi tutti quelli schiarimenti e notizie di cui fossero ricercati relativamente al servizio catastale.

775. Ora che a mente della Superiore dichiarazione del Ministero di Finanze del 27. Marzo 1850. circolata nel di 6. Aprile successivo, la Direzione generale del pubblico Censimento ha la sorveglianza diretta degli Archivj sotto la custodia, e responsabilità dei Cancellieri Ministri del Censo, i Revisori non possono omettere di esaminare dettagliatamente tutto quello, e quanto concerne la buona e regolare Conservazione degli Archivj.

776. Nel Capitolo II. del Titolo I. di questo volume si notarono tutte le ingerenze dei Cancellieri Ministri del Censo, come custodi degli Archivj della loro Cancelleria, ed uffizio del Censo ed ora rileveremo che i Revisori del Catasto devono adempire nelle loro visite speciali anche al disposto delle istruzioni annesse al Sovrano Veneratissimo Motuproprio del 22. Marzo 1827. per tutto quello, e quanto si referisce agli Archivj, latamente indicato dagli Art. 17. 18. 19. 20. in parte, e 21. di dette istruzioni.

Si disse l'Art. 20. in parte perchè abbraccia l'obbligo di tenere la filza ordini, e Circolari legata, e repertoriata, a tenore del Biglietto della I. e R. Segreteria di Finanze del 22. Marzo 1827.

CAPITOLO III.

Revisione per ordine delle Prefetture.

777. Le Prefetture conservano sempre una sorveglianza diretta sulle Cancellerie, ed uffizj del Censo.

778. Le Cancellerie, ed uffizj del Censo hanno sempre dei rapporti con le Prefetture.

779. Tutte le ingerenze relative alla Causa Pia vengono trattate con le Prefetture, e le Prefetture con il Ministero degli affari Ecclesiastici.

Anche nell'adempimento della Legge Municipale del 20. Novembre 1849. per le deliberazioni sottoposte alla approvazione Superiore, e per quelle, delle quali possa esser dubbia la legalità i Cancellieri Ministri del Censo hanno attiva corrispondenza con le Prefetture.

780. Relativamente a questo tema noi ci riserviamo di fare alcune osservazioni nella seconda parte di questo trattato tanto sul disposto della Legge Comunale, quanto sulla Circolare del 3. Giugno 1850.

781. Coerentemente all'Art. XXII. delle vigenti istruzioni annesse al Registro degli emolumenti Catastali, e di Archivio al seguito del Sovrano Motuproprio del di 5. Luglio 1841. può il *Prefetto inviare a tutto carico del Cancelliere Ministro del Censo negligente* alla trasmissione del ristretto degli emolumenti, di cui già si fece parola, *un Impiegato del proprio uffizio per compilare il ristretto, effettuarne la revisione di cassa, ed assistere al versamento nelle mani del Camarlingo delle somme incassate, o per verificare se nel mese decorso ha avuto luogo incasso veruno.*

782. Relativamente poi a quanto concerne il disposto delle istruzioni annesse al Sovrano Motuproprio del 22. Marzo 1827. conviene ora esaminare ciò che possa riguardare il proprio, e vero servizio dei Cancellieri Ministri del Censo, e quello esecutivo dei Gonfalonieri, ed all'uno, ed all'altro funzionario applicare le istruzioni medesime.

783. Interessando essenzialmente il patrimonio del Comune, la obbligazione del Camarlingo Comunitativo, il puntuale adempimento delle ingerenze affidate a questo funzionario, le rammentate istruzioni, agli Art. 1. 2. 3. 4. 5. 7. ed 8. richiamano a verificare scrupolosamente, se la obbligazione esista, sia stata regolarmente, e legalmente redatta, se cautelata con le debite iscrizioni ipotecarie, vale a dire con quella speciale, e con l'altra legale generale per il di-

sposto della Circolare del 7. Marzo 1815, ed ordini successivi, se sia esatto nei pagamenti, e se il Gonfaloniere eseguisca dopo 8. giorni dal dì della scadenza dei respettivi bimestri la verificazione dell'esazione, e se accadono abusi nella percezione delle penali, se adempia il Camarlingo alla Circolare del 30. Aprile 1824. sopra i defalchi, se le partite del Dazzajolo dei livelli, e rendite proprie del Comune corrispondano al Campione dei livelli, dei censi ec. ec.

784. Se la tenuta del Registro dei mandati sia in armonia con lo stato di previsione, unitamente al Repertorio delle assegnazioni.

Sopra questo tema ci riserviamo ad accennare le disposizioni veglianti, allorchè tratteremo delle attribuzioni conferite ai Gonfalonieri dalla Legge Comunale.

785. Il Campione dei livelli ed altre rendite del Comune, e luoghi Pij ha dato luogo a speciali disposizioni Sovrane nel 22. Marzo 1827, e per conoscere se queste siano osservate nelle istruzioni che sopra, si leggono prescrizioni relative agli Art. 11. 12. 13. 14. 15. e 16. e 19.

786. La istruzione *N.* 20. ha di mira il Registro degli individui compresi una volta nelle borse dei Priori, e Consiglieri.

Noi crediamo, che stante la nuova montatura Comunale, si deva invece istituire l'esame, se le Liste Elettorali vengano redatte regolarmente sullo spoglio generale dei Possidenti Contribuenti, e dimostrino quella legalità, ed autenticità voluta dalla Legge.

787. In ogni Cancelleria, ed uffizio del Censo esistono i Campioni dei pesi, e misure. Nella revisione si adempie al riscontro, e nel caso che manchino, è forza darne discarico. Articolo 22.

788. Gli accolli delle strade a mantenimento riuniscono in se l'interesse del Comune, ed il comodo pubblico, e più specialmente quello dei Possidenti del Comune.

Le rammentate istruzioni dedicano a questo oggetto gli Art. 23. e 24, e quando esse vogliono la regolarità del Cam-

pione, la legalità delle scritte, il discarico delle ragioni, e motivi che possono o aver sospesa, o ritardata la rinnuovazione degli accolli scaduti, noi ci convinciamo subito, che trascurato il mantenimento, la giornaliera sorveglianza alle strade, le Comuni in quella apparente economia, e risparmio vanno a ritrovare un danno positivo, una spesa maggiore, allorchè esse siano per procedere al nuovo accollo.

Ritornar dovendo sopra questo Articolo nella illustrazione della Legge Comunale, avvertiremo soltanto, che sembra indispensabile, che i Gonfalonieri procurino, che il Campione degli accolli venga tenuto in giorno, somministrando ai Cancellieri Ministri del Censo quelle notizie anche prima dell'epoca, nella quale Essi Gonfalonieri devono depositare nell'Archivio le carte tutte dell'annata precedente.

789. Le Comunità tenute a fornire i mobili ai Governatori, Prefetti, Pretori, Delegati, Cancellieri dei Tribunali, e respettivi Coadiutori, ai Cancellieri Ministri del Censo, è indispensabile che gl'Inventarj relativi sian regolari, contengano la stima di quei mobili destinati alla abitazione, e non per gli uffizj, la ricevuta dei respettivi titolari, ed in essi siano riportati tutti quei mobili, che di tempo in tempo siano loro concessi.

Questa è l'indagine voluta dall'Articolo 26. delle dette istruzioni.

790. Nella visita delle Cancellerie, ed uffizj del Censo è indispensabile ancora fare attenzione.

1. Al sistema con cui viene conservato il carteggio, e se vi sono affari arretrati, o rimasti senza sfogo.

Conviene qui notare, che la corrispondenza con la Direzione del pubblico Censimento, come con gli altri Dipartimenti deve tenersi con lettere manoscritte, e separate oggetto per oggetto, e servirsi sempre del canale della posta per il disposto della Circolare del 14. Agosto 1836, 9. Febbrajo 1837, e 15. Maggio 1839.

2. Verificare l'esistenza dei protocolli delle deliberazioni Consigliari, imperocchè quelli del Collegio dei Priori si con-

servono presso i Gonfalonieri; questa verifica dovrà effettuarsi nell'uffizio del Gonfaloniere, ed osservare se sono cartolati, corredati del conveniente Repertorio, ed aventi in margine l'oggetto della deliberazione, se sono firmati.

3. E comandato ancora il verificare se siano incorse inesatezze negli estratti delle deliberazioni rimessi alle Prefetture, verificazione che si eseguisce con il confronto degli estratti medesimi, ed il Protocollo dei respettivi partiti.

Da questa verificazione si conosce ancora se tutti gli affari sono stati partecipati, ed hanno avuto il conveniente sfogo. Art. 29. e 30. delle citate istruzioni.

791. L'Articolo XXXI. poi specialmente prescrive che sia riscontrato, se si tiene il copia lettere, ed informazioni prescritto dalla Circolare del 10. Maggio 1825.

792. Qualunque oggetto relativo alle amministrazioni dipendenti dalle Comunità, collazione di doti, sussidi, posti di Studio, crediti arretrati, rinvestimento di capitali, esazione di penali, rimborsi ec. forma titolo di revisione come da detto Articolo.

793. In queste visite viene ingiunto di notare se siasi adempiuto al disposto degli ordini in materia del bollo, e Registro.

794. E devesi osservare se il servizio dello Stato Civile è stato disimpegnato conforme vogliono gli ordini veglianti, specialmente sulla tenuta dei Registri, e sulla trasmissione degli estratti mensuali, e degli annuali duplicati.

795. Relativamente alla causa pia l'Art. 32. commette di verificare, e riscontrare gl'Inventarj dei beni, arredi Sacri ec. della Parrocchie, ed altri benefizj, e la filza delle obbligazioni che debbono prestare i Parrochi, ed i Rettori dei Benefizi a forma della Legge, se sono state accese, e rinnovate le iscrizioni a garanzia delle obbligazioni stesse, ed adempito infine a tutte quelle ingerenze a tutela delle Parrocchie, e Benefizj.

796. Non può tralasciarsi in dette Revisioni d'informarsi se le Comuni, e luoghi Pij abbiano liti pendenti, osservare

se ad esse vi siano state autorizzate, avanti qual Tribunale pendono, a chi sia stata affidata la difesa, e lo stato nel quale le liti stesse si trovano. Articolo 34.

797. Dimenticar non si può in tal circostanza il domandare, ed avere la informazione sopra il servizio degli impiegati, e salariati Comunitativi. Art. 35. di dette istruzioni.

798. A costatare tale revisione non solo se ne forma processo verbale, ma dal Revisore, o Revisori si appone la firma nei libri, che hanno esaminato, e riscontrato.

799. Finalmente dalla Direzione generale del pubblico Censimento, dalla Prefettura se ne rimette dattagliata relazione all'I. e R. Segreteria di Finanze con le loro osservazioni dopo di aver contestate le avvertenze, cui la revisione abbia dato luogo sia al Cancellier Ministro del Censo, sia al Gonfaloniere del Comune nei rapporti del respettivo servizio, sentiti per altro gli schiarimenti, e le giustificazioni, che a proprio discarico abbiano creduto di loro interesse di dare, e produrre nell'atto della visita, nel quale devono esser integralmente, e contestualmente riportati.

CAPITOLO IV.

Revisioni per parte della R. Amministrazione del Registro ec.

800. Interessa alla R. Amministrazione del R. Registro, ed aziende riunite che vengono osservate le Leggi, ed ordini sulla percezione dei diritti di Registro, e sull'importare del bollo destinato specificatamente per i Documenti, che sono abili alle volture, ed alla stipulazione di quegli atti, nell'interesse delle Comuni, e dei Luoghi Pij, e nell'interesse parimente dei privati.

801. A verificare per tanto se per parte dei Cancellieri Ministri del Censo si adempie alla disposizione della Legge non tanto col fatto loro proprio, quanto per il fatto dei

privati sia nella osservanza della Legge sul Registro, sulle successioni, quanto sull'altra del bollo, il Regolamento del 6. Giugno 1829. all'Art. 28. obbliga i Cancellieri a rendere ostensibili tutti i libri, e Registri Catastali ad ogni richiesta dei Revisori della predetta R. Amministrazione.

802. Noi si notò quali siano gli atti che danno titolo alla voltura sia per alienazione, permuta divisione, propria, e vera correzione di errori, separazione di beni liberi dai livellari, per successione diretta, e collaterale, e simili, richiamando l'attenzione sulle forme interne, ed esterne degli atti, la loro limitazione, e la loro applicabilità.

803. La nuova Legge sul Registro del 25. Gennajo 1851. all'Art. 156. dispone che *I Ministri ed Impiegati dell'Amministrazione del Registro potranno trasferirsi nelle Cancellerie dei Tribunali, e nei pubblici Archivj nei giorni, e nelle ore in cui stanno aperti per farvi le verificazioni, che stimeranno convenienti per invigilare alla osservanza delle Leggi sul Registro, e sul Bollo, e scuoprendo qualche contravvenzione compilarne il processo verbale, e seguestrare i relativi documenti, senza poterli asportare dalle Cancellerie, ed Archivj.*

804. Con questa disposizione è nella facoltà dei Revisori di esaminare indistintamente non solo quanto concerne il servizio Catastale, ma anche l'amministrativo, per l'applicazione delle multe comminate dalla Legge suddetta del Registro, e da quella sul Bollo del 23. Febbrajo 1851. e per conoscere se le Leggi stesse sono state osservate, essi verificano.

1. Se i Cancellieri Ministri del Censo delle Comunità hanno rimesso al respettivo uffizio del Registro di mese in mese la nota delle persone defunte nella loro Comunità con la indicazione se sono descritti come possidenti ai Campioni estimali, e se è applicabile ai medesimi la pena di lire 50, come prescrive l'Art. 147. della Legge del 25. Gennajo 1851.

2. Se abbiano eseguite volture a corredo di documenti non registrati o mancanti del visto del Ministro Esattore lo-

cale, o senza la licenza del Ministro stesso per le volture di successione, o se abbiano voltati i beni in essa licenza non descritti, come prescrivono gli Art. 148. e 149. i quali portano a carico del Cancelliere Ministro del Censo il pagamento del semplice, e doppio diritto, con la sola rivalsa per il diritto semplice.

3. Se i Gonfalonieri, i Cancellieri Ministri del Censo, ed i Ministri Superiori di qualunque Regia, e pubblica amministrazione, o di qualunque pubblico stabilimento, abbiano omesso di denunziare all'uffizio locale del Registro i contratti avanti loro celebrati, le aggiudicazioni, ed in una parola tutti quelli atti, e documenti sottoposti per legge al Registro nel termine di giorni 20. computabili dalla loro data, o dal giorno, nel quale abbiano ricevuta la superiore approvazione, cui fossero sottoposti, come dall'Art. 150. che gli sottopone alla responsabilità in proprio del semplice, e doppio diritto, con il solo regresso per il diritto semplice.

4. Se nelle scritte di accollo, cottimo, ed appalto suscettibili di conferma per mancanza di disdetta sia stato apposto l'addizione comandata dalle istruzioni approvate dal Sovrano Venerato Rescritto del 1. Decembre 1842, cioè a dire *Che nel caso di tacita conferma, e rinnuovazione, l'appaltatore, cottimante o accollatario sia tenuta sotto la pena del doppio diritto, a presentarsi all'uffizio del Registro entro 20. giorni, computabili dal di della tacita conferma, o della rinnuovata scritta, per ivi pagare il diritto sulla rinnuovazione, o scritta stessa dovuto.*

5. Se a cura, e diligenza dei Cancellieri Ministri del Censo, e respettivamente dei Gonfalonieri siano state sottoposte alla formalità della registrazione le primitive scritte di appalto, cottimo, ed accollo, onde verificare se la pena del doppio diritto sia a loro carico, avendo omesso di sottoporle a detta formalità nel termine legale di 20. giorni, sempre con la rivalsa per il diritto semplice.

Istruzioni del 1. Decembre 1842. Art. 3. ed Art. 150. della Sovrana Legge del 25. Gennajo 1851.

Digitized by Google

6. Se i protocolli delle deliberazioni del Consiglio, e del Collegio dei Priori sono in carta del valore di soldi 13. e denari 4. per ciascun foglio, e per ogni carta contenenti ventisei linee di trentacinque lettere per ciascuna, salvo la compensazione da una carta all'altra del maggiore col minor numero delle linee, e delle lettere, mentre costatata la trasgressione, viene comminata la multa di Lire 100.

Legge del 23, Febbrajo 1851. Art. 40. e 57. lettera *n*, e Dec. declarativo del 9. Giugno 1851. Art. 18.

7. Se tutte le istanze, domande, e scritture che dai terzi vengono presentate sotto qualunque forma anche di lettera, alle Autorità, e Magistrature Municipali, ed ai Ministri del Censo, a riserva di quelle dirette a conseguire sussidj, dovendo essere sempre scritte in carta piccola, ed in foglio intiero; Ogni contravenzione è punita con una multa di Lire 100.

Legge del 23. Febbrajo 1851. Art. 26. lettera *g*, Art. 57. lettera *a*, e Dec. declarativo del 9. Giugno 1851. Art. 24. e 28.

8. Se le perizie, piante, relazioni, e dimostrazioni siano state sottoposte al bollo, prima che alle medesime sia apposta la data, e la firma, quindi al Registro, eccezione fatta di quelle che appellino a lavori Regi, e Comunitativi, le quali relazioni, piante, e dimostrazioni devono essere inoltrate all'uffizio di esazione del Registro con lettera speciale del Cancelliere Ministro del Censo declarativo l'uso, al quale sono dirette inconformità della Risoluzione del Ministero delle Finanze del 23. Aprile 1851. per cui la ispezione dei Revisori deve portarsi a conoscere se detto invio sia stato realmente eseguito al corredo della prescritta officiale.

Legge del 23. Febbrajo 1851. Art. 26. lettera *d*, e Risoluzione Ministeriale suddetta.

Sono eccettuati i Rapporti delle Commissioni, Ispettori Municipali, Consultazioni ec. La relativa Risoluzione della Prefettura di Siena del 9. Aprile 1851. ci riserviamo a trascriverla nel Capitolo II. Tit. I. della Seconda parte, allorchè

Digitized by Google

enumeneremo alcune massime legali per la illustrazione della Legge del 20. Novembre 1849, ove parleremo della legalità delle deliberazioni Municipali.

9. Se siansi ricevuti atti da conservarsi in Archivio scritti in mezzi fogli, perchè la disposizione proibitiva dell'uso di essi contenuta nell'Art. 24. della Legge del 23. Febbrajo 1851, e soggetta alla multa di Lire 100. investe soltanto quelli atti da conservarsi in Cancelleria, o in Archivio.

10. Se finalmente siano state denunziate, e sottoposte al Registro tutte quelle deliberazioni del Consiglio, e del Collegio dei Priori per vendite, concessioni, accolli, cottimi fiduciari che con una mendicata dichiarazione siasi voluto eludere il disposto della Legge, come ancora non siasi denunziato, nè pagato il diritto di Registro per aumento di prezzo di cottimi, ed accolli, appalti, verificato dopo la prima stipulazione per cui il R. Erario avesse risentito un danno, ed un pregiudizio.

805. Dal contesto dell'Articolo 156. della Legge del 25. Gennajo 1851. Noi ritenghiamo, che i Revisori del Registro possono, e devono spingere le loro verificazioni ancora nelle aziende degli stabilimenti dependenti dai Municipj per tutto quello, e quanto abbia relazione alla Legge del Registro, e del Bollo.

806. Ritenghiamo ancora, che i Revisori non possono dispensarsi da rilasciare ai funzionari suddetti quella dichiarazione di buon servizio una volta che i medesimi far devono un processo verbale dello resultanze a carico dei funzionari stessi, ponendo così un dato di partenza per le successive revisioni.

TITOLO X.

Facoltà, e doveri dei Ministri del Censo a seconda degli Articoli 50. 51. 52. 53. *e* 54. *della Legge del* 9. *Marzo* 1848.

CAPITOLO I.

Articolo 50. *soddisfa alle richieste nei modi, e forme attualmente prescritte.*

807. Nei precedenti Titoli, che sono stati sviluppati, si è fatto conoscere il servizio dei Cancellieri Ministri del Censo sia con la Direzione generale del pubblico Censimento, con le Prefetture; Per quello che resta sulla Causa Pia, e sulle deliberazioni dei Consigli, ci riserviamo a parlarne nei relativi Capitoli.

808. Il servizio dello Stato Civile, e della statistica Toscana è una delle ingerenze, che sono conservate ai Cancellieri Ministri del Censo, non che quella dell'Arruolamento Militare, non meno che l'altra con l'uffizio del Procuratore generale della Corte dei Conti sulla spedizione delle mercuriali dei prezzi dei generi, commessibili, e di consumo che si vendono ai pubblici mercati.

Noi abbiamo divisato di trattare particolarmente ai respettivi titoli, e capitoli di tali ingerenze a seconda delle Leggi, che abbiamo assunto il grave incarico d'illustrare.

809. Diremo ora, che i Cancellieri Ministri del Censo hanno l'obbligo, ed il dovere di adempire indistintamente a tutte le Commissioni, che siano loro affidate dai Dipartimenti Superiori, oltre a quelle che specificatamente le Leggi hanno stabilito.

810. Nell'adempire a qualunque incarico è necessario, che i Cancellieri Ministri del Censo vi portino esattezza, precisione, e non falsino mai la posizione, e solo la verità,

non che la verità apparisca dalle loro informazioni, ne tralascino di notare tutte quelle circostanze, che possono influire ad una risoluzione giusta, correspettiva, conseguenza legittima di una ragionata, e conscenziosa informazione.

811. Rammentar si devono della Circolare del 2. Aprile 1782, richiamata in pieno vigore più volte, che le loro responsive ai Superiori Dipartimenti contener devono il numero della Ministeriale, con la quale ad essi vengono rimessi gli affari, date le commissioni, domandate le informazioni.

CAPITOLO II.

Custodia, e corresponsabilità degli Archivj Comunali, a forma dell'Art. 51. della Legge del 1848.

812. Noi si sviluppò al Capitolo II. del Titolo I. di questa parte l'Art. 48. della Legge sopracitata nei rapporti della custodia, e conservazione non solo dei libri, e filze Catastali, ma si parlò ancora di tutte le altre filze e libri, che si conservano negli Archivj.

813. Ora noi trascriveremo l'Art. 51. e sopra esso azzarderemo alcune osservazioni. Esso Articolo è così concepito ivi *Tiene in custodia, ed è corresponsabile degli Archivj, che gli vengono affidati dalle Comunità comprese nel suo distretto nel modo che sarà determinato dalla Legge Municipale.*

Questa Legge Municipale non avendo date disposizioni particolari se non se per la conservazione del Campione dei livelli come dalla Circolare declarativa del 3. Giugno 1850. Art. 6, rientra la piena osservanza delle istruzioni del 16. Novembre 1779, e 22. Marzo 1827. sulle quali già ci siamo trattenuti.

814. La *corresponsabilità* comminata da detto Art. 51. ci sembra che possa intendersi prima per l'obbligo, che hanno i Gonfalonieri di depositare tutte le carte, e libri della de-

corsa annata, della qual cosa discorremo nella seconda parte del nostro lavoro al Capitolo 3. del Titolo I. pag. 65. ai §. 293. 294. e 295., quindi sul modo sostanziale della consegna, della classazione, e collocazione, e del rigoroso esame da portarsi sopra i documenti che si consegnano, che stiano in armonia col contesto delle deliberazioni del Consiglio, del Collegio dei Priori, e con la disposizione legislativa in materia di Registro, e Bollo.

815. Per l'adempimento dell'obbligo di deposito, che non venga questo trascurato per non privare i Comunisti del diritto del visto, e riscontro sulle carte della gestione, per allontanare il caso di smarrimento, distruzione, e sottrazione per involontaria combinazione di circostanze.

816. Sul modo di consegna, classazione, e collocazione, ed esame in rapporto della corrispondenza fra i documenti, e le deliberazioni del Consiglio, e Collegio dei Priori, per rilevare se siasi adempito al disposto della Legge sul Registro, e sul Bollo, se siansi denunziati al Cancellier Ministro del Censo quegli emolumenti dovuti al R. Erario a mente della suddetta Circolare del 3. Giugno 1850. Art. 3. e della successiva Risoluzione del Ministero di Finanze del 30. Luglio 1850. circolata nel 1. Agosto successivo, Noi ravvisiamo la necessità di una rigorosa esamina, classazione, numerazione, e repertorio, previa il riscontro delle deliberazioni con i documenti che si consegnano, avvertendo, e notando quelle carte, che o a corredo di mandati, obbligazioni, contratti, e partecipazioni possono mancare a completare la consegna armonizzante con le deliberazioni stesse, non servendo una consegna in massa a liberare la responsabilita respettiva, e molto più quando siano documenti, che possino essere soggetti a rilievo per parte dei Revisori non solo della Prefettura, quanto della R. Amministrazione del Registro, di cui abbiamo già fatto parola.

817. Di fronte alla loro collocazione, e conservazione, che siano tosto formate le filze, legate, e riposte in locale adattato, idoneo, e sicuro e descritte nell'Inventario, e pas-

sate alla consegna del Cancelliere Ministro del Censo mediante declarativa ricevuta.

818. La corresponsabilità fra il Cancelliere, e Gonfaloniere può benissimo abbracciare la località, la quale non presenti quella fisica sicurezza, come sarebbe la prossimità di camini, fienili, depositi di combustibili, serrami non idonei, finestre sporgenti sulle strade ad una altezza, che facilitar possa o l'introduzione di persone, o il getto di materie incendiarie, la umidità, causa positiva alla degradazione, e distruzione delle carte, e dei documenti altamente interessanti.

819. In questo rapporto il Gonfaloniere locale è corresponsabile di fronte ancora alle altre Comuni del distretto della Cancelleria, ed uffizio del Censo, potendo a ragione i respettivi Consigli richiamarlo a fare eseguire quei lavori, che la necessità, e la sicurezza richiedano per la buona conservazione delle filze, e libri del proprio Comune, e per prevenire, o arrestare qualunque degradazione di esse, e tenere a calcolo ancora il Cancelliere Ministro del Censo di una non lodabile correntenza, o negligenza, omettendo Egli di avvertirne il bisogno, e la convenienza e di rivolgersi al Superior Dipartimento della Direzione del pubblico Censimento quando ad onta di una provata necessità si incontrassero difficoltà, e liberarsi da quella responsabilità, che in altri anderebbe a refluire.

Gli Archivj, concluderemo, regolarmente tenuti, e conservati sono un tesoro per le Nazioni, e non vi è Governo, Municipio, nè privato nel suo particolare, che gelosissimo della loro integrità, risparmi cure, pensieri, e che non ponga a disposizione qualunque somma in questo rapporto, imperocchè negli Archivj si conosce il passato, si ha la storia del fatto dell'Uomo, la Scuola fondata sull'esperienza per il viver futuro, ed in quelli pubblici Comunali si ha la norma sicura per la tutela, e difesa di azioni, e diritti al pacifico godimento delle proprietà, e di quelle perogative, che in ogni aspetto interessano la società.

CAPITOLO III.

Compilazione dei Dazzajoli.

820. L'Art. 52. della ridetta Legge del 1848. prescrive, che il Cancelliere Ministro del Censo *compila i dazzaioli della Tassa Regia, e comunitativa imposta sul possesso dei beni stabili di tutte le Comunità comprese nel suo distretto.*

821. La Circolare del 3. Giugno 1850. più volte rammentata all'Art. 13. spiegando quanto prescrive l'Art. 71. *N.* 15. della Legge del 20. Novembre 1849, porta che i Cancellieri Ministri del Censo devano compilare ancora gli altri Dazzajoli di tasse, e rendite proprie di ciascun Comune, ed essi soli autorizzati ad accendere nei Dazzajoli medesimi le multe nelle quali incorrono i Consiglieri, ed i Priori che non intervengono alle adunanze.

822. La operazione dei Dazzajoli non è poi quella indifferente, da taluni creduta opera meramente materiale, giacchè i Dazzajoli erroneamente redatti possono esser causa a dar vita a questioni pregiudiciali non solo all'interesse del Comune, qnanto a quello dei privati, e compromettere assai la responsabilità del Ministro redattore, e poi quella maggiormente del Gonfaloniere, il quale con la propria firma da esecuzione al Dazzajolo medesimo.

823. Le poste descritte al Repertorio Alfabetico generale con la respettiva rendita, ove questo esista, devono essere riportate tali quali, massimamente poi quando siano relative ad un conto sociale, nel Dazzajolo del Dazio, a cui si referisce lo spoglio di che al Capitolo 3. del Titolo VIII. di questa prima parte pag. 176.

824. Le rendite Comunali, che si descrivono in Dazzajolo a parte, e separato, devono concidere precisamente nelle somme resultanti dai Campioni dei livelli, e dei Censi, da

deliberazioni Consigliari, da Risoluzioni, e documenti, certi, e positivi, e positiva deve essere indicata la scadenza, positiva, ed ineccezionabile la natura, la qualità, ed il titolo, affinchè il Camarlingo possa procedere alla esazione senza trovare ostacoli, difficoltà, e complicanza, e per conoscere ove, e come la sua responsabilità ne avvenga, se ei tralasciasse di usare quelle cure, e premure in tempo debito a salvamento del proprio interesse, e nel tempo stesso di quello del Comune.

825. Il Dazzajolo delle rendite mobili, ossia dalla tassa di Famiglia deve essere uniforme al reparto stato approvato dal Consiglio Comunale.

826. I Dazzajoli devono conservare la loro integrità, nè può in essi operarsi variazione se non se al seguito di una deliberazione del Consiglio, e sempre per mezzo del Cancelliere Ministro del Censo, il quale soltanto deve emarginare ai respettivi Articoli l'ammontare dei defalchi, e rilasciarne analogo certificato in piè della nota relativa, inconformità dell'Art. 29. delle Istruzioni del di 11. Settembre 1827.

CAPITOLO IV.

Liste per il Collegio Elettorale, ed adunanze sulle elezioni.

827. La Sovrana Legge del 1848. disponendo all'Art. 53. Che il Cancelliere Ministro del Censo *compila, e passa al respettivo Gonfaloniere le liste dei possessori, che hanno diritto di far parte del Collegio elettorale, ed all'Art. 54. che assiste alle adunanze sulle elezioni salvo i casi contemplati dalla Legge elettorale, e ne redige i processi verbali*, Noi ritenghiamo che per la compilazione delle liste si possa, e si deva osservare quanto noi diremo dicendo qualcosa sull'Art. 71. *N.* 6. della Legge del 20, Novembre 1849.

meno qualche modificazione che la Legge elettorale speciale possa indurre, o avere indotta sopra questo oggetto.

828. Anche relativamente ai processi verbali delle convocazioni, e delle votazioni, e squittinio, ossia spoglio delle schede presentate seguir possono le norme di quelli per le votazioni, e squittinj per l'elezione dei Consiglieri, e Supplenti al Consiglio Comunale. I processi verbali essendo la relazione dei fatti avvenuti, delle circostanze, ed incidenti verificati, delle decisioni del seggio, sembra ben facil cosa il raggiungere la loro natura, ed il loro scopo.

829. La Legge Elettorale del 3. Marzo 1848, e la successiva del di 26. Aprile 1848. pienamente sviluppono lo scopo al quale sono dirette, i requisiti che devono concorrere negli Elettori, e tutto quello, e quanto possa interessare in proposito.

830. Noi omettiamo qualunque osservazione, qualunque illustrazione, qualunque rilievo sopra le medesime, prima perchè non vi è per noi soggetto da delucidare, quindi perchè le disposizioni di dette Leggi armonizzano con quella del 20. Novembre 1849. sulla composizione del Consiglio Comunale, e parlando di esso per analogia parleremo ancora, se non specificatamente, delle Liste per il Collegio Elettorale.

Digitized by Google

TITOLO XI.

Causa Pia, Benefizj, Rettori dei medesimi; ingerenze relative alla loro responsabilità per la conservazione delle fabbriche, arredi Sacri, e beni fondi; per la gestione temporale, del servizio di fronte al R. Governo; dei doveri dei Cancellieri Ministri del Censo.

CAPITOLO I.

Causa Pia.

831. Causa Pia, espressione generica che abbraccia tutto quello, e quanto concerne la venerazione, il Tributo di onore che si rende a Dio per mezzo della preghiera, adorazione, sacrifizio, e cerimonia, in una parola ciò che si conosce col nome di Religione, ciò che alla Religione, appartiene, ciò ch'è indispensabile al mantenimento delle cose Sacre, alla Chiesa, ed ai suoi Ministri, alla cui tutela le Leggi Toscane espressamente hanno istituito dopo la soppressione della Segreteria del R. Diritto, il Ministero degli affari Ecclesiastici.

832. Il Trattato concluso fra la Santa Sede, e S. A. I. e R. il Granduca nostro Signore nel 25. Aprile 1851, e pubblicato nel 30. Giugno successivo pone in armonia le Leggi Toscane medesime nei rapporti che esse hanno con quelle della Chiesa, e si ha in esso la conferma conseguentemente delle veglianti disposizioni pubblicate dal 26. Settembre 1788. al 24. Aprile 1851. relative al patrimonio delle Chiese, e Benefizj di libera collazione, e Regia nomina, e nella Commissione mista di Ecclesiastici, e di Laici preseduta dal Vescovo per l'Amministrazione dei Benefizj vacanti si è voluto dare alla erogazione delle rendite quella sorveglianza, e quella direzione, onde nei veri, e reali bi-

sogni delle Chiese del Granducato siano impiegate, e che i Benefizj vacanti non siano per risentire quelle conseguenze, a reintegrazione delle quali molte volte si è dovuto ricorrere alla Cassa dello Stato.

Noi nel nostro nulla preconizziamo felicissimo resultato alle premure, e pensiero, che le Commissioni si daranno, corrispondendo pienamente alla fiducia della Santa Sede, e dell'I. e R. Governo Toscano per l'incremento della Causa Pia o si riguardi per il maggior decoro del Santuario, del servizio del Culto, o di un decente mantenimento dei Parochi, e dei Benefiziati.

833. La Sovrana Legge del 9. Marzo 1848. Art. 55. ordina che il Cancelliere Ministro del Censo *Disimpegna tutte le attribuzioni che avevano i Cancellieri Comunitativi in rapporto ai benefizj di R. Patronato, o di quello del popolo; redige, e custodisce gl' Inventari dei benefizj, che non sono di privata collazione; e fà tutti gli atti interessanti alla loro conservazione nelle forme, e modi prescritti dalle veglianti disposizioni*, e queste attribuzioni esercita ancora per i Canonicati, e benefizj non curati di libera collazione, ed altro qualunque siasi patronato Ecclesiastico in forza della precedente Sovrana Risoluzione del 6. Febbrajo 1846. nei modi prescritti dalla Circolare del 21. Novembre 1814, della quale a suo tempo enunceremo le disposizioni.

834. Il R. Governo Toscano all'*effetto di rendere più efficaci, e durevoli i provvedimenti che aveva dato prima del 25. Settembre 1788. in vantaggio delle Parrocchie per il migliore servizio spirituale dei popoli, e di prevenire il caso, che la indolenza, e trascuratezza, dei Parochi producesse, come per il passato, il deperimento dei fondi, la rovina delle fabbriche, e la dispersione degli arredi Sacri, tanto più da temersi se i suddetti Parochi fossero nella fallace lusinga di ricevere per questi titoli dei nuovi soccorsi, venne nella determinazione di ordinare, che si ponesse in pratica, e si osservasse il Regolamento*, che nel

26. Settembre 1788, la Segreteria del R. Diritto circolava, e pubblicava.

Nella comunicazione di tali Sovrane determinazioni, chè noi non ci possiamo dispensare da riportarle nel loro contesto, perchè tuttora veglianti, la Segreteria del R. Diritto nel raccomandarne la piena esecuzione ed osservanza, avvertiva in fine ogni Cancelliere *di non prestare cieca fede all' asserzione dei Parochi, ma di prendere le più caute notizie, e lumi da persone oneste, e bene informate del locale sopra tutti gli oggetti interessanti la commissione stessa.*

Il Regolamento del 26. Settembre 1788. sopra il quale richiamiamo l'attenzione dei Parochi, e molto più dei loro mallevadori, che quasi totalmente concide con la Circolare del 31. Marzo 1787. è concepito nei termini seguenti.

« I. Vuole adunque, e comanda S. A. R., che VS. Eccell. « in compagnia di Periti abili ed onesti, visiti prontamente « le Fabbriche delle Chiese, e Canoniche, che appartengono « alle Parrocchie di libera Collazione, di Padronato Regio, « dei Popoli, delle Comunità, delli Spedali, e Luoghi Pij, « eccettuate soltanto quelle d'intero Padronato dei Privati « poste nel distretto delle Comunità comprese in codesta « sua Cancelleria, estendendo l'accennata visita anche ai « beni stabili di dette Parrocchie, che di presente si am- « ministrano dai respettivi Parochi. »

« II. Che in tale occasione i Periti commissionati facciano « una diligente descrizione dello stato, e grado di dette « Fabbriche, e degl'indicati fondi, inventariando tutti gli « affissi delle prime, e individuando i vocabili, ed i mo- « derni confini dei secondi, non meno che la rendita an- « nua de' medesimi, secondo lo stato attuale, con rilevare « gl'aumenti d'Entrata, che possono sperarsi dalle loro mo- « derne, già fatte coltivazioni, e da quelle di cui sarebbero « suscettibili, e con accennare inoltre la lunghezza, e lar- « ghezza delle respettive Chiese, aggiungendo anche la no- « tizia del numero degl'individui, che sono addetti a cia- « scuna Parrocchia. »

« III. Che nella sopraddetta descrizione deva aver luogo « ogn'altra Entrata delle riferite Parrocchie, tanto prove- « niente da frutti di Luoghi di Monte, e di Censi, che da « Canoni di Livelli, e da qualunque altra prestazione, o in « contanti, o in generi dovuta al respettivo Rettore per « qualsivoglia titolo, o dependenza, non eccettuate le De- « cime Parrocciali, dove si esigono, ed i permessi di diritti « di Stola, e Corpo di Chiesa, talmentechè l'effetto sia, che « possa vedersi a colpo d'occhio a quanto ammonta la ren- « dita di dette Parrocchie al netto di tutte le spese, ed « aggravj, che sono inerenti al Benefizio. »

« IV. Che devino ancora inventariarsi, e descriversi gli « Arredi Sacri di tali Parrocchie, e le Sinodali, che si tro- « vano nelle Canoniche colla semplice indicazione, se siano « in buono, in mediocre, o in cattivo stato, e con dichia- « rare capo per capo quanto agli Argenti, ed Ottoni, a qual « peso precisamente ammontino.

« V. Che dopo l'enunciate operazioni i Parochi siano te- « nuti a prendere in nuova consegna le Fabbriche, gli Sta- « bili, gli Arredi Sacri, ed ogn'altra cosa, che spetta alla « loro Chiesa, con obbligarsi validamente di conservare il « tutto, e di migliorarlo, piuttosto che deteriorarlo. »

« VI. Che alla prescritta obbligazione dei Parochi deva « unirsi quella di uno, o più idonei Mallevadori Secolari « da approvarsi ex Officio dal respettivo Giusdicente. »

« VII. Che nessuno dei Parochi per qualsivoglia motivo « e causa, possa esimersi dall'obbligazione antedetta, e qua- « lora vi fosse chi ricusasse di stipularla, Ella deva render- « mene inteso, affinchè possa prendere le convenienti misure « per tenerlo, a dovere, tanto più che nella congrua ali- « mentare fissata a detti Parochi s'intendono detratte a loro « favore tutte le spese, che porta seco il mantenimento delle « Fabbriche, degli Stabili, degli Arredi Sacri, e mobili pre- « detti, così che non devono essi sperare per tali depen- « denze nuove generosità della Clemenza Sovrana. »

« VIII. Che non devino sottrarsi dalla descrizione, di cui

« si parla anche le Chiese, che si lasciano sussistere, o per « farvi celebrare la Messa nei giorni festivi, o per poterle « ufiziare, nel caso che resti impedita la Parrocchiale: E « siccome la preservazione di queste fabbriche è diretta al « servizio spirituale dei Popoli, e perciò non sembra giusto « di caricare i Parochi del loro mantenimento, così i Regj « Amministratori dei Patrimonj Ecclesiastici restano auto- « rizzati a trattare, e convenire con essi di una piccola « responsione annua proporzionata a detto nuovo aggravio, « che potranno ancora affrancare, se pure non è stato già « fatto, con la consegna correspettiva di qualche capitale « da voltarsi a favore della Chiesa: ben'inteso che l'avvi- « sata annua responsione, o respettiva affrancazione non « deva estendersi a quelle fabbriche spettanti alle soppresse « Compagnie, che sono state rilasciate per puro comodo, « ed a richiesta dei Parochi, il mantenimento delle quali « a forma della Circolare di questa Segreteria del Regio « Diritto del dì 10. Aprile 1786., è a tutto loro carico, « e peso. »

« IX. Che per le Chiese dove si trova instituita l'Opera, « Ella deva tralasciare la descrizione, e respettiva consegna « ai Parochi delle Fabbriche, Arredi Sacri, ed altro che « l'Opera medesima è in obbligo, o nella costante consue- « tudine di mantenere, e conservare, non camminando in « regola, che il Patrimonio Ecclesiastico si mescoli sopra « articoli di spese, che non possono interessarlo. »

« X. Che le descrizioni, consegne, e obbligazioni delle « quali si è parlato di sopra, devino rinnovarsi per mezzo « suo in ciascuna vacanza delle Chiese suddette con i nuovi « Parochi, assegnando in tal'atto a ciascheduno di essi giorni « 40. di tempo a reclamare contro il loro Antecessore, o « gli Eredi del medesimo, per quelle mancanze, e deterio- « ramenti che si trovassero accaduti in qualsivoglia capo, « che è stato soggetto alle predetta descrizione, e consegna.»

« XI. Che nonostante le indicate mancanze, e deterio- « ramenti, i nuovi Parochi non possino ricusare di prendere

« in consegna le Fabbriche, gli Stabili, gl'Arredi Sacri, e « ogn'altra cosa inventariata, ma solamente gli sia lecito, « dentro il termine di sopra espresso, di dedurre le loro « istanze avanti di lei, che si farà un carico di comporre « amicabilmente le reciproche vertenze delle parti, e non « riuscendoli, le rimetterà al Tribunale competente. »

« XII. Potendo accadere che i vecchi Parochi, o i loro « Eredi per liberarsi dalla refezione dei danni cagionati « alle Fabbriche, ai Sacri Arredi, e ai beni della Chiesa, « proponghino l'eccezione, che questi sono sopraggiunti, e « sono stati fatti nel tempo, in cui il Benefizio si trovava « in economia, perciò subito che Ella sarà notiziata col re- « ferto in scritto dei messi della vacanza della Parrocchia, « dovrà portarsi sollecitamente a riscontrar lo stato di tut- « tociò che è descritto nell'Inventario della Chiesa vacante, « per notare quelle variazioni, e cangiamenti che appari- « ranno seguiti, valendosi, quando lo richieda il bisogno, « di un Perito abile di suo piacimento, e non tralasciando « la cautela di fare simili riscontri alla presenza di Testi- « monj.

« XIII. Che per assicurare sempre più la conservazione « delle Fabbriche, delli Stabili, degli Arredi Sacri, e mobili « sopraddetti, Ella deva visitare, e riscontrare ogni 3. anni « il loro stato, per prendere in caso di deterioramento, o « altra mancanza quelli espedienti che stimerà più oppor- « tuni a salvare l'interesse del Patrimonio Ecclesiastico, il « decoro della Chiesa, e il servizio spirituale del Popolo, « avvertendo di rimettere alla Segreteria del Regio Diritto « copia dell'Atto riguardante la suddetta eseguita visita « triennale. »

Se la Circolare del 12. Decembre 1791. ha dispensato i Cancellieri della visita triennale, ha ingiunto ai medesimi l'obbligo d'informare per mezzo delle Prefetture il Ministero degli affari Ecclesiastici ogni qualvolta giunga a loro notizia qualche fatto, che sia ridondato, o sia per refluire in danno della Chiesa, o Benefizio.

Questa informazione è conseguenza legittima ancora del seguente successivo Articolo per le comunicazioni, che le Curie far devono nello scopo di prevenire danni maggiori, non ostante che i decreti delle visite Sinodali producano un felice resultato, quando esse siano ogni triennio rinnovate.

« XIV. Che cotesto Prelato sia tenuto a fare eseguire dal « Cancelliere della Curia Episcopale una copia delli inven- « tarj, e descrizioni antedette, all'effetto di conservarle nel- « l'Archivio della medesima, e perchè ancora se ne possa « servire nell'occasione delle visite Pastorali, nelle quali sarà « obbligo suo di esaminare, e sentire in qual grado si tro- « vino le fabbriche, i fondi, e gli Arredi Sacri ec. dati in « consegna ai respettivi Parochi per avvertirli, quando oc- « corra, ad essere più diligenti nella conservazione, e man- « tenimento dei medesimi, e per renderne anche intesa la « sua persona, se trovasse dei disordini, e del trasandamento « tale, che esigesse un formale riparo.

« XV. Che seguendo qualche variazione notabile alle fab- « briche di dette Cure, Ella deva prenderne riscontro, e « darne avviso alla Segreteria sopraddetta, ed alla respet- « tiva Curia Ecclesiastica, con praticar lo stesso anco nella « circostanza, che accadessero delle novità sugli assegnamen- « ti delle respettive Parrocchie, o per motivo di qualche « permessa alienazione dei beni delle medesimi, o per qual- « sivoglia altra causa, e ragione. »

« XVI. E che finalmente le prime descrizioni, obbliga- « zioni, e Inventarj di sopra espressi da rimettersi in copia « autentica a questa Segreteria del Regio Diritto, devino « farsi a conto dei Patrimonj Ecclesiastici; E quanto poi « alle spese che saranno necessarie per effettuare gl'ordi- « nati riscontri, dopo la morte dei vecchi Parochi, come « pure le consegne delle fabbriche, fondi, Arredi Sacri ec. « ia nuovi Rettori, devino soffrirsi totalmente dai medesimi, « restringendole ad un semplice rimborso. »

835. Noi abbiamo un punto di partenza ineccezionabile per conoscere il patrimonio delle Chiese, e Benefizj negli

Inventari compilati dopo il Regolamento del 1788, ed ogni variazione in detrimento della Causa Pia, senza che sia stata autorizzata o dal R. Governo, se di patronato Regio con Risoluzione Ministeriale, o dal respettivo Ordinario mediante analogo decreto, se di libera collazione, o del patrono Laico, se Laicale è il benefizio, forma carico, e responsabilità del Rettore che cessa, del suo mallevadore, o dei respettivi eredi.

836. Dalla trascrizione della Circolare del 25. Settembre 1819. diretta dalla già Segreteria del R. Diritto ai Cancellieri Ministri del Censo, andiamo a trarre argomento per lo sviluppo delle massime, che nella soggetta materia hanno statuito i Tribunali a salvamento della Causa Pia, e dell'interesse ad un tempo degli investiti.

837. Impegniamo l'attenzione dei Rettori di Chiese, e Benefizj, dei Loro mallevadori, dei respettivi eredi non meno che della Commissione dei benefizj vacanti sul contenuto della Circolare suddetta del 1819. concepita nei seguenti termini.

« Avendo riconosciuto S. A. I. e R. che la rovina delle « Fabbriche, la dispersione degli Arredi, Sacri, e Sinodali, « ed il deperimento dei Fondi delle Chiese Curate di Pa- « tronato, e nomina Regia, e di libera Collazione, il più « sovente dipende dalla indolenza, e trascuratezza dei Par- « rocchi respettivi, i quali, o non sono solleciti di richia- « mare alla refezione dei danni occorsi le persone che sono « ad essa obbligate, o non erogano nella refezione mede- « sima le somme, che vengono loro pagate per questo ti- « tolo, o non suppliscono a quelli ordinarj risarcimenti, ai « quali sono di ragione tenuti; E volendo ovviare per quan- « to è possibile a tali inconvenienti, con suo Veneratissimo « Rescritto dei 17. Settembre andante si è degnata di co- « mandare quanto appresso. »

« Tutti i nuovi Parrochi i quali saranno investiti di una « qualche Chiesa di Patronato, o nomina Regia, o di libera « Collazione, dovranno richiamare dentro il termine stabi- « lito nella Circolare de' 26. Settembre 1788. il loro An-

« tecessore, non meno, che il Mallevadore, o gli Eredi, di
« essi alla refezione di quelle mancanze, e deterioramenti,
« che fossero trovati esistere per trascurata manutensione,
« nell'atto dell'Inventario, e consegna da eseguirsi dai Can-
« cellieri Comunitativi a forma di ciò, che è prescritto nella
« Circolare suddetta. »

« Se i nominati Parrochi ometteranno di sodisfare a que-
« sto loro preciso dovere, tutte le predette mancanze, e de-
« terioramenti resteranno ad intiero carico dei Parrochi
« stessi. »

« Se i vecchi Parrochi, e loro Mallevadori, o gli Eredi
« di essi per liberarsi dai danni cagionati alle Fabbriche,
« agli Arredi, ed ai fondi delle Chiese, concorderanno ami-
« chevolmente col Parroco successore l'importare dei danni
« medesimi, e pagheranno ad esso la somma concordata,
« dovranno esser solleciti, che questo Parroco successore
« eroghi di fatto la somma pagatagli, e qualunque altra po-
« tesse di più occorrere nella integrale riparazione di tali
« danni, ed in conseguenza non rimarranno liberati, non
« ostante il pagamento fatto, dalla loro originaria obbliga-
« zione, fino a tanto che la stessa integrale riparazione non
« sarà stata convenientemente giustificata d'avanti il Gius-
« dicente Locale. »

« Se poi in mancanza di un concordato amichevole l'im-
« portare dei rammentati danni sarà liquidato con Sentenza
« del Tribunale competente, in tal caso i vecchi Parrochi,
« Mallevadori, o Eredi conseguiranno la piena loro libera-
« zione depositando nella Cassa delle Economie dei Benefizi
« vacanti della respettiva Diocesi l'ammontare della somma,
« nella quale sono stati condannati, ed al nuovo Parroco,
« che resta incaricato di eseguire i necessari risarcimenti,
« sarà pagata metà della somma depositata, dopo che i la-
« vori saranno stati incominciati, e l'altra metà al termine
« di essi, e dopo che dal Giusdicente Locale saranno stati
« riconosciuti eseguiti a regola d'Arte. »

« Tutti i Parrochi, i quali saranno investiti di una qual-

« che Chiesa Curata di Patronato, o di Nomina Regia, o
« di libera Collazione, la di cui Congrua consista in asse-
« gnazioni a contanti, o in Canoni Livellarj, non potranno
« ottenere lo scioglimento della Chiesa, dalla Economia, se
« non avranno preventivamente garantita la conservazione
« delle Fabbriche, Arredi Sacri, e Sinodali, mediante la
« prestazione di una Mallevadoria calcolata sopra il cumulo
« di due annate di Congrua della Chiesa respettiva; Fermo
« stante per gli altri Parrochi di Chiese, tanto di Patro-
« nato, e Nomina Regia, che di libera Collaziome aventi
« la Dote congrua in tutto, o in parte di Beni fondi rite-
« nuti da essi in amministrazione, il disposto della Circolare
« de' 21. Novembre 1814. »

« Quelli fra i Parrochi attuali, che per non aver Beni
« fondi in amministrazione, non hanno fin qui prestata ve-
« runa Mallevadoria per la conservazione summentovata
« delle Fabbriche, Arredi, e Sinodali, saranno richiamati
« dai Cancellieri Comunitativi a prestare la Mallevadoria
« suddetta sul calcolo delle due annate di Congrua, asse-
« gnando loro a tale effetto il termine perentorio di mesi 6.

« Decorso questo termine senza che sia stata prestata una
« tal Mallevadoria, i Cancellieri predetti procederanno a
« tutte spese dei Parrochi renitenti, alla visita delle preci-
« tate Fabbriche, Arredi, e Sinodali, e riscontrati per mezzo
« di un Perito i risarcimenti, che potessero occorrere, ne
« rimetteranno gli Atti alla Segreteria del Regio Diritto,
« affinchè possano esser presi gli opportuni ulteriori prov-
« vedimenti. La stessa visita, e riscontro dovranno poi es-
« sere rinnovati ogni due anni a spese sempre dei citati
« Parrochi renitenti fino a tanto che i medesimi non si sa-
« ranno indotti ad assicurare l'interesse della Chiesa, di cui
« sono Rettori, mediante la prestazione della ordinata Mal-
« levadoria. »

« Saranno esenti dal prestare la Mallevadoria tanto per
« la somma prescritta dalla presente Circolare, quanto per
« quella prescritta dalla Circolare de' 21. Novembre 1814,

« quei Parrochi, i quali costituiranno nelle debite forme un
« Ipoteca speciale per l'ammontare delle somme suddette
« sopra altrettanti Beni di loro proprietà, a condizione,
« che tali Beni siano giustificati esenti da ogni Ipoteca an-
« teriore, o suscettibili del nuovo vincolo Ipotecario, me-
« diante l'esibizione dello Stato delle Ipoteche posanti sul
« loro privato Patrimonio. »

838. Prima delle disposizioni del 1788. erano in pieno vigore altre Leggi sulla collazione, e tutela delle Chiese, e Benefizj Ecclesiastici, leggendosene nel 27. Febbrajo 1726, 19. Febbrajo 1739, 2. Luglio 1760, 11. Settembre 1765, 17. Marzo 20. Luglio, e 1. Agosto 1769, 10. Ottobre 1777, 10. Luglio 1781, 16. Gennajo 1782, 2. Marzo, 6. ed 11. Giugno, 13. e 16. Luglio 1782, 12. Agosto 1783, 14. Maggio, e 16. Giugno e 5. Agosto 1785, e 15. Gennajo 1787.

839. Nello sviluppo delle attribuzioni, e facoltà dalla Legge del 9. Marzo 1848. si ha luogo di parlare, e richiamare a memoria alcune disposizioni negli ordini suddetti contenute.

840. Per la massima stabilita dal Sovrano Motuproprio del 20. Luglio 1769, e dalle istruzioni del 1. Agosto di quell'anno tutte le Bolle di Collazione di Benefizj, di permute, di pensioni, di riunione, o soppressione di benefizj, sono sottoposte al R. Exequatur.

841. Qualunque vacanza di Benefizj, e Chiese di patronato Regio, deve essere partecipata dai Cancellieri Ministri del Censo in forza delle Circolari del 6. e 16. Aprile 1790. al Ministero degli affari Ecclesiastici per il canale delle Prefetture per dependere dagli ordini Superiori.

842. Dovrebbero i Cancellieri Ministri del Censo per la successiva Circolare del 25. Settembre 1791. pubblicare la vacanza con Editti del Benefizio di R. Patronato, indicando la qualità del Benefizio, le rendite, gli oneri, ed aggravj relativi, ed invitare i concorrenti abili ad umiliare dentro giorni 15. le loro suppliche al R. Governo.

Spirato il termine che sopra i Cancellieri rimetter devono

la nota dei concorrenti inscritti nel loro uffizio e alla Curia Vescovile, ed al Giusdicente, nella giusdizione dei quali è situato il Benefizio vacante con tutte quelle indicazioni correlative ai concorrenti.

843. Si disse la *qualità* del Benefizio, la *idoneità* dei *Concorrenti*. Siamo in obbligo di fermarci un momento e sull'uno, e sull'altro argomento.

844. Le Chiese, i Benefizj, le Cappellanie, le Uffiziature, formano l'insieme della Causa Pia.

845. Il Gius patronato di questi Benefizj o appartiene per istituzione al libero Ordinario, al Principe, o al Principe per devoluzione della Legge del 12. Marzo 1789. per quelli che erano di data delle Comuni, del popolo, di Corporazioni Religiose, di pubblici stabilimenti, o al Laico Patrono, o mista, ed alternativa la collazione, e presentazione.

I privilegj che la Circolare del dì 11. Luglio 1806, aveva concesso agli operaj dei Monasteri, e Conservatori vennero a cessare al tempo del Regime Francese, nè furono riattivati alla restaurazione del Governo Toscano.

846. Tralasciato quanto i Canoni prescrivono, e le Leggi in questo rapporto di presentazione perchè di troppo ci scosteremmo da quella ingerenza relativa alla illustrazione, della citata Legge del 9. Marzo 1848, e solo di volo passeremo a rassegna quanto possa esser semplicemente necessario a conoscere la natura dei Benefizj, la loro divisione, e suddivisione, e la differenza che dall'uno all'altro si riscontra per valersene nella contingenza del caso.

CAPITOLO II.

Benefizj in specie, ed in genere.

847. La Causa Pia, espressione di atto significato, che abbraccia, e comprende tutto quello, e quanto ha relazione all'esercizio del Culto a lode dell'Ente Supremo, a salvamento delle anime nostre, Noi nel nostro corto discernimen-

to al § 844. abbiamo enumerato, che alla Causa Pia attengono Chiese, Benefizj, Cappellanie ec.

848. Le Chiese, ove noi Cristiani concentrati in noi stessi, ed insieme congregati inalziamo a Dio la fervida preghiera, ove commossi cantiamo le sue Laudi, ove contriti imploriamo perdono, ove estatici, grati, e riconoscenti assistiamo al grande Sacrificio, ove finalmente Iddio misericordiosissimo, ed infinitivamente buono sparge sopra di noi il balsamo delle benedizioni, si costruivano, e si mantenevano per mezzo di oblazioni, e con questo mezzo i Ministri del Tempio.

La Provvidenza Divina, la Pietà, e la Religione dei Cristiani dispose d'altronde per l'incremento del Culto a provvedere di patrimonio stabile destinato alla sussistenza dei Ministri del Santuario, alla conservazione con lustro, e con decoro della Casa del Signore.

Le oblazioni dei fedeli incominciarono fino dall'epoca in cui Gesù Cristo conversava in Terra, e servivano per la predicazione Evangelica, e per soccorrere i bisognosi.

S. Giovanni Evangelista cap. 10. e 13, S. Marco cap. 6. e Tract. 62. in Joann. *N.* 5. presso Graziano caus. 12. quaest. 1. can. 17.

E S. Agostino presso Graziano nel citato Trattato 62. si esprime in questi termini.

Habebat ergo Dominus loculos, et a fidelibus oblata conservans, et suorum necessitatibus, et aliis indigentibus tribuebat:, e nel Trattato 50. *N.* 11. presso lo stesso Graziano nella caus. 12. quaest. 1. Can. 12. si legge.

Tunc primum ecclesiasticae pecuniae forma est instituta.

849. Se i *fondi fiscali*, che per un effetto di liberalità, e di cuore magnanimo del Principe Sovrano si concedevano per l'onesto mantenimento di persone distinte nella militar disciplina dicevansi *benefizj*, le assegnazioni degli ecclesiastici proventi, la consegna dei beni della Chiesa ai Cherici benemeriti, come fedeli soldati di essa, *benefizj* vennero pure denominati.

Vedasi il Glossario del D. Du-Cange alla parola Benefizj, e Van. Esper. Ius. Eccl. univers. par. 2. sect. 3. e tit. I. pag. 3.

Questa assegnazione che si faceva dai Vescovi ai propri Cherici in benemerenza della servitù che rendevano alla Chiesa, era personale, per cui i successori nel servizio della stessa Chiesa erano in obbligo di domandare al Vescovo la stessa elargizione.

Ad allontanare qualunque inconveniente di personalità, e considerando in sostanza la indispensabilità delle Chiese a prò delle Popolazioni, ad incremento della Religione, fù generalmente statuito, che alla Chiesa, e non ai Rettori di essa fosse annesso il diritto di percipere indipendentemente dal Vescovo, di maniera che conseguito il titolo si conseguissero i frutti di tutti i beni indivisibili dal medesimo.

850. Questo titolo ebbe per conseguenza legittima il nome di Benefizio, tanto per la ragione del Ministero siccome principale, quanto per i frutti annessi come necessari.

851. *Beneficium datur propter officium* secondo l'assioma approvato da Bonifazio Ottavo del Capit. fin. de Rescriptis in 6.

852. Secondo i Canonistj la definizione del Benefizio noi abbiamo formulata nei seguenti termini. *Ius perpetuum percipiendiorum fructuum quorum cumque ex bonis ecclesiasticis, seu Deo dicatis, propter officium spirituale, auctoritate Ecclesiae constitutum.*

853. La definizione che danno i Teologi al Benefizio, come titolo, ed uffizio ecclesiastico, in relazione al Ministero come principale, corrisponde nella sostanza a quella come sopra riportata, dicendo Essi *Ius perpetuum ministrandi in Ecclesia, auctoritatae Episcopi constitutum, habens Ius percipendi fructus annexum.*

854. Noi parola parola facendo si sortirebbe dalla sfera che ci appartiene, per cui tralasciando di dire, che sei sono i requisiti, che concorrere devono perchè il benefizio vero, ed ecclesiastico si costituisca, cioè a dire che eretto *sia con l'autorità del Vescovo, e del Pontefice; che abbia annesso*

qualche uffizio spirituale, o con recitare le ore canoniche, amministrare i sacramenti, celebrare un determinato numero di messe; Che sia conferito da persona Ecclesiastica, ed autorevole a presentazione di Laici, quando non fosse di sua libera collazione. Che sia concesso *a persona addetta al Santuario, ed insiguita almeno della tonsura; Che sia perpetuo; e che non possa ritenersi per uso proprio, ma ad altri necessariamente debbasi conferire.*

855 Ometteremo di notare la divisione dei Benefizj in *Regolari*, e *Secolari*, perchè i primi ad Individui Religiosi, ed i secondi a Cherici secolari conferire si debbono.

In *semplici*, cioè quelli che non hanno annessa alcuna cura di anima, giurisdizione, pertinenza, dignità, o amministrazione, ma soltanto l'obbligo di celebrare messe, di recitar giornalmente l'uffizio, e le lodi divine.

In *doppj*, che hanno la cura delle anime, e la giurisdizione nel foro esterno, o l'amministrazione Ecclesiastica, come per esempio il Vescovado, la Parrocchia ec.

In *Manuale* per essere durevole a grado del Collatore, e manca però del vero carattere di benefizio per difetto di *perpetuità*.

In *non Manuale*, che non si perde dall'investito, se non se per delitto indicato dalla Legge Canonica, e per irregolarità.

In *Collativo*, che è quando si conferisce per libera, ed assoluta volontà del Prelato.

In *Padronato*, ch è quando si concede dall'Ordinario a presentazione del patrono Laico, Ecclesiastico.

In *Elettivo* per suffragio degli Elettori, confermato dal Superiore Ecclesiastico.

In *Titolare* si gode a vita, e con tutti i diritti pieni, pienissimi dell'investito.

In *Commendato* si ritiene per causa di amministrazione, e custodia.

Avvertono i Dottori, che se il Benefizio commendato si dà durante la vita del Commendatario, acquista in allora il

carattere di titolare; quindi ne deducono, che la *Commenda* perpetua equivale al benefizio conseguito in titolo.

In *incompatibile* quando è annessa la cura delle anime, e l'obbligo della personale residenza, come sarebbe un Vescovado unitamente ad un altro, due Benefizj curati, due dignità, ovvero che sono istituiti nella medesima Chiesa colle attribuzioni stesse, delle quali contemporaneo richiedono l'adempimento, come due Canonicati, due Dignità.

In *Compatibile*, che non esige la residenza personale, nè la soddisfazione dell'uffizio nel tempo medesimo.

Mercanti Diritto Canonico Tom. 3. Sezione 2. pag. 244. e seg.

856. Noteremo per quei Benefizj che portano per obbligo di fondazione la Residenza locale, o il servizio della Chiesa, o Diocesi dove i medesimi sono fondati, non possono i Rettori di essi esimersi dalla piena osservanza, alla pena di essere i Benefizj stessi dichiarati per vacanti, quando si recusassero di ubbidire al richiamo del respettivo ordinario inconformità degli ordini Sovrani pubblicati con la Notificazione del 26. Settembre 1788.

857. Senza ingolfarsi nella mole delle Leggi Canoniche, e Civili per rintracciare le massime relative a Cappellanie, ed uffiziature Laicali, ad onta che nelle ingerenze affidate ai Cancellieri Ministri del Censo non vi si legga attribuzine alcuna in proposito, ciò non ostante crediamo di essere utili anche in questa parte alla Classe degli Ecclesiastici, ponendo loro sotto occhio quanto è stata ha stabilito nelle diverse Decisioni dei Tribunali Toscani.

858. Le Cappellanie semplici, ed uffiziature mere Laicali, non sono che pie disposizioni con l'onere di celebrazione di messe, o altri uffizj religiosi, nè vanno soggette alle Leggi, e discipline beneficiarie, regolandosi unicamente sulla volontà del disponente.

859. Queste Cappellanie sono tutta altra cosa che i benefizj Ecclesiastici.

La Corte Regia nella sua dottrinale Decisione del 20. Feb-

Digitized by Google

brajo 1839. riportata nel Tom. 1. degli An. di Giuris Tos. col. 83. sviluppa nella parte motiva le molte Teorie che giustificano le massime suddette.

860. Non vale ad alterare l'indole, e la legge delle fondazioni, e convertirle di Laicali in Ecclesiastiche contro la volontà del fondatore determinato all'erezione di una semplice uffiziatura Laicale, l'autorità, l'approvazione dell'Ordinario Ecclesiastico come esecutore di ogni pia disposizione, giacchè le Cappellanie o uffiziature laicali sono istituzioni diverse dai benefizj Ecclesiastici, e dai fidecommissi qualificati.

861. Dai benefizj Ecclesiastici perchè i beni dotali dell'uffiziatura non rimangono spiritualizzati.

Dai fidecommissi qualificati perchè il dominio dei predetti beni non esiste nei chiamati, ma risiede sempre nella Causa Pia, rimanendo ai Rettori o Cappallani l'amministrazione delle rendite, e la loro percezione.

862. Quando dalla lettera dell'atto di fondazione di un uffiziatura, dagli argomenti, che ne derivano, e dagli atti posteriori di osservanza sia dato rilevare, che il dominio dei beni è passato nella Causa Pia in esclusione del ceto dei chiamati, allora conviene ritenere che la disposizione racchiude l'erezione di una propria, e vera Cappellania laicale affatto distinta dai fidecommissi, e però immune dalle Leggi abolitive dei medesimi.

863. Le Cappellanie laicali al pari delle Commende appartenenti agli ordini Equestri, e Militari, Spedali, e Confraternite sono capaci di avere il dominio ed il possesso dei beni dati loro in dote, e possono i rettori delle medesime non averne che la semplice amministrazione col diritto di perciperne, e farne proprie le rendite, che avanzano alla soddisfazione delle opere pie ordinate dal fondatore.

864. Di fronte alla volontà chiaramente manifestata dal fondatore di una Cappellania laicale di trasferire in quella il dominio assoluto dei beni assegnatile in dote, e la nuda amministrazione nei Rettori, non devono attendersi poche,

ed isolate espressioni, che indurrebbero, astrattamente considerate, un concetto diverso, e contradittorio.

865. Le clausule traslative del dominio, quella del costituto possessorio, la costituzione di procuratore, la cessione delle ragioni, e la promessa della difesa generale, e dell'evizione in forma amplissima, usate dal fondatore nel dotare un uffiziatura, o Cappellania, escludono il concetto di una semplice assegnazione di rendite, ed importano volontà di trasferire il pieno, e assoluto dominio dei beni dati in dote, nella Causa Pia.

866. La volontà di trasferire nella Causa Pia il dominio dei beni donati, anzichè istituire un fidecommesso qualificato si presume tutte le volte, che l'ordinazione di una uffiziatura, o Cappellania è animata esclusivamente da sentimento di cristiana pietà, e di devozione, e non da mondane vedute di conservare i beni nell'agnazione.

867. L'approvazione, e consenso dell'Ordinario sono necessarie per convertire in titolo ecclesiastico una pia fondazione, ma non per far sussistere una Cappellania meramente laicale, che non dipende da altra volontà se non da quella del fondatore senza esser soggetta ad altra legge.

868. La mancanza di canonica investitura nei Rettori di una Cappellania esclude in quella il carattere di benefizio Ecclesiastico, ma non porge riscontro della libera alienabilità dei beni, che le sono stati donati.

869. Anche le Cappellanie meramente laicali, i di cui beni sono nel dominio della Causa Pia, possono servire di titolo all'ordinazione quando la proprietà, ed il possesso dei beni sono stati lasciati ad un uffiziatura, e l'amministrazione a persone, o ceti invitati, non può parlarsi di fidecomisso.

870. L'inadempimento delle condizioni imposte dal fondatore ai Rettori, che devono amministrare, e percipere le rendite, non può allegarsi all'effetto di far dichiarare risoluta la donazione fatta alla Causa Pia, quando non è stato contemplato dal fondatore, che al fine di far remuovere l'inadempiente per dar luogo all'elezione di altro soggetto.

871. La mancanza della nomina di un patrono incaricato di eleggere il Rettore destinato ad adempire gli obblighi imposti dal fondatore, non rileva, trattandosi di Cappellanie meramente laicali, che possono conseguirsi anche dalle femmine per la notissima Teoria, che abbiamo nel Tes. del for. Tosc. Tom. 18. Dec. 85. *N.* 2, essendo in sostanza la Cappellania Laicale proprietaria assoluta dei beni donati, e che i chiamati a succedere nel godimento della medesima sono semplici amministratori con facoltà di percipere, e far proprie le rendite, che sopravanzano all'adempimento degli oneri imposti, ma di non poter alienare, nè vendere i beni esclusivamente ed irrevocabilmente acquistati dalle Cappellanie laicali fino dal momento della loro istituzione, e fondazione, e le leggi abolitive i fidecommessi non possono esercitare alcuna influenza sopra tali donazioni, nè può caratterizzarsi una Cappellania meramente Laicale, come un onere imposto sopra i beni con l'obbligo della soddisfazione di un dato numero di messe.

872. Le ragioni, le Teorie, che dettagliatamente si leggono a sostegno delle massime sopraenunciate nella Dottrinale Decisione della Corte Regia del 29. Marzo 1847. riportata nel Tom. IX. degli An. di Giuris. Tos. col 555. e seg. danno uno sviluppo, che interessa moltissimo per conoscere con precisione quali siano realmente le proprie e vere Cappellanie, ed uffiziature Laicali.

Aggiungeremo infine che la stessa Corte Regia nella sua Decisione del di 26. Gennajo 1849, nella Causa Casucci, e Materassi Tom. XI. degli Ann. di Giuris. Tosc. col. 49. parlando delle uffiziature Laicali ha poste le massime seguenti:

1. *Una Pia istituzione ordinata per atti tra i vivi somministra riscontro per ritenerla laicale ogni qualvolta il fondatore non l'abbia subordinata all'intervento del Decreto dell'Autorità Ecclesiastica.*

2. *E' laicale quell'uffiziatura e non ecclesiastica, quando il fondatore non spiega altra autorità, che la propria, e qualifica se stesso per erettore.*

3. *La qualità di laico nel fondatore, non aver usate parole indicanti presentazione, o collazione, la mancanza d'imposizione di titolo, e d'istituzione sotto la invocazione di un Santo, sono circostanze, da fare riguardare laicali, e non ecclesiastiche le pie fondazioni.*

4. *Quando dall'atto di fondazione non resulta la espressa volontà di ordinare un uffiziatura, o Cappellania laicale, e non ecclesiastica, il Decreto dell'ordinario non può aver virtù di attribuirle questa ultima qualità.*

5. *E'laicale, e non ecclesiastica quella Cappellania che non si conferisce dall'Ordinario per via d'istituzione canonica, ma con decreto di aggiudicazione.*

6. *I beni di una Cappellania laicale appartengono alla classe dei beni temporali, e profani ancorchè vi sia annesso qualche onere di messe ed opere spirituali, ed il loro conseguimento deve regolarsi secondo le disposizioni delle Leggi Civili.*

873. Al Sommo Pontefice spetta il diritto pienissimo di conferire Benefizj, quindi a quelle Dignità, che ne succedono immediatamente, di poi ai Vescovi, sotto questa denominazione si comprendono gli Arcivescovi, i Primati, i Patriarchi, e gli altri Prelati che hanno la giurisdizione quasi-episcopale; l'ordinario nella propria Diocesi; il Vicario generale per delegazione del Vescovo senza limitazione a coloro che dai patroni sono canonicamente presentati ed in alcuni casi anche il Capitolo di una Cattedrale può conferire i Benefizj.

Le Cappellanie, ed uffiziature laicali poi seguono le regole determinate dal fondatore, e l'Ordinario esercita sopra esse quella sorveglianza, perchè la volontà del fondatore sia adempita.

874. Le collazioni di benefizj si effettua in trè modi per *elezione*, per *presentazione*, per *libera collazione*; con *l'elezione*, si presceglie la persona più degna fra le altre; per *presentazione*, quando il *Patrono* nomina persona idonea al Prelato; per *libera collazione* quando il Vescovo con la

sua attribuzione di pieno, ed indispendente diritto, nomina, ed elegge il Rettore ad un vacante Benefizio di suo esclusivo patronato.

875. *La postulazione, ossia obsecratio ab electoribus facta superiori, ut ad beneficium vacans admittere velit aliquem, qui alias eligi non poterat ob impedimentum canonicum; La Resignazione, seu spontanea sui beneficii dimissio coram legittimo Superiore eam acceptante.*

La permuta, ossia beneficii ad aliud beneficium facta mutua prestatio, ossia la propria, e vera traslazione, sono in una parola quei mezzi con i quali si procede alla collazione dei Benefizj.

CAPITOLO III.

Idoneità relativa al conseguimento dei Benefizj.

876. La idoneità di Coloro, che possono conseguire un Benefizio è relativa alla persona, al Benefizio stesso.

Noi diciamo della persona per la concorrenza di capacità fisica, e morale, e scendiamo al Benefizio distinguendolo da Regio, da libero, da Laicale, e da misto.

La sudditanza Toscana o di origine, o per naturalizzazione, l'età di anni 24. compiti formano la idoneità voluta dalla Legge del 10. Luglio 1781. per i Benefizj di R. Nomina, e libera collazione, o mista.

La idoneità morale sulla condotta, sopra i costumi, sulla istruzione, e sapienza.

Sopra i primi indicati requisiti la informazione delle autorità Politiche ed Ecclesiastiche, ne dà la certezza, sugli ultimi, l'esame.

877. La Legge del 19. Maggio 1781. nella persuasione che i Vescovi portino la sua cura, pensiero, ed attenzione, affinchè le premure del R. Governo dirette al bene della Religione, ed alla salute delle anime, inculca, che gli esami per costatare la capacità, ed idoneità dei Sacerdoti, onde raggiungere l'importante fine, si facciano non per apparen-

za, ma col dovuto rigore, senza curare il disgusto, e le lagnanze di coloro, che siano per essere rigettati, e prescrive che al R. Governo sia reso conto non solo dei soggetti ammessi all'esame, quanto del grado che ciascuno avrà ottenuto e delle loro qualità, e requisiti.

E parlando delle Chiese Curate di patronato dei particolari, ingiunge che non siano ammessi se non se soggetti abili, e di probità, raccomandando ai Vescovi di opporsi con ogni vigore alla presentazione di quelli incapaci, con l'assicurazione che per parte del R. Governo saranno sempre assistiti.

879. Con la Circolare del 2. Marzo 1782. derogando in parte al Motuproprio del 10. Luglio 1781, viene fatta conoscere la Sovrana volontà, che per promuovere negli Ecclesiastici il desiderio di sempre essere più utili alla Chiesa, e per assicurarsi che i premj riserbati per quelli che servono l'Altare si conseguiscono dai più degni, siano compresi tutti i Canonicati, e Dignità delle Cattedrali, o Collegiate, che sono di sua Regia nomina, fermo stante per altro per alcuni Canonicati l'obbligo di giustificare di aver studiato nelle Università del Granducato.

880. A dimostrare i sentimenti di Religione, che la Regnante I. e R. Famiglia ha sempre nutrito, con l'avvertita Circolare del 2. Marzo 1782. per conciliare nel tempo stesso il decoro, e l estimazione di alcuni Capitoli per la qualità di nobile nei soggetti, che li compongono, quando questa può combinarsi col servizio della Chiesa, che sempre deve riguardarsi come primario oggetto, e con la giustizia la quale esige che siano premiati, e promossi i *soggetti dotati delle migliori qualità personali*, si ordina, che nella *totale eguaglianza di abilità, e di merito*, si valuti ove è stato solito, il requisito della nascita, ma non mai si valuti in concorrenza di un merito maggiore; come pure in parità di merito, e di abilità siano prescelti quelli delle respettive Città, e luoghi, sempre che vi sia fra essi chi concorra al Benefizio, alla Chiesa, alla Dignità, al Canonicato.

881. L'esperimento, l'esame per rilevare i più capaci, ed abili deve essere sopra materie teologiche, o canoniche, senza curare l'età dei concorrenti.

Ogni Benefizio, ogni Chiesa tanto di libera collazione, e patronato ecclesiastico, quanto di patronato Regio deve conferirsi mediante separato concorso, esame, ed esperimento, nè possono in un solo esame provvedersi più Chiese, o Benefizj, come dispone la Circolare del 7. Aprile 1794.

882. E per avere un benigno riguardo ai diritti delle famiglie, alla volontà di fondatori di Canonicati di patronato privato attivo, e passivo incoerenza di ordini Sovrani contenuti nella citata Circolare del 6. Giugno 1782, eccettuati sono dall'esame quelli, che ne abbiano titolo, azione, e preferenza, confidando per altro nei Vescovi in *contingenza di vacanza nei mesi Episcopali di Canonicati di libera collazione, a reflesso delle Reali giustissime intenzioni, e per impulso della loro coscienza, che gl'obbliga a preferire sempre i più degni nelle collazioni di Benefizj Ecclesiastici, si facciano un dovere di assicurarsi, mediante il precedente esame del merito dei Concorrenti, se pure in qualche caso straordinario non siano indotti a derogare a questa regola o per ricompensare, o dare il riposo a qualche vecchio Paroco, o per premiare i servizj resi al pubblico nelle letture, nella predicazione, ed in altri esercizj convenienti al suo stato, o finalmente per acquistare al servizio della Chiesa qualche soggetto di un merito sperimentato.*

Notiamo che con la legge successiva del dì 11. Ottobre 1795. circolata nel 19. di detto mese, ed in parte derogatoria a quella del 28. Luglio 1785. pubblicata nel 5. Agosto di quell'anno, fù ordinato, che per i benefizj semplici di patronato privato devono i Vescovi esigere nei presentati se non se le qualità, e requisiti, che si prescrivono dalle Canoniche Sanzioni.

883. *Ed agli altri Canonicati tutti, nessuno eccettuato, a chiunque ne spetti la collazione, e compresi specialmente*

quelli, che per qualsivoglia titolo si conferiscono dalla Dateria Apostolica, e dai Vescovi non Residenti in Toscana, vuole l'Altezza sua Imperiale, e Reale che si estendano gli ordini pubblicati nel 2. Marzo 1782. quanto ai Canonicati di Regio, e pubblico patronato; comandando espressamente, che qualora non si tratti di Canonicati conferiti, o a presentazione dei privati, o di autorità ordinaria dei Vescovi residenti nel Granducato, non sia mai in alcun caso accordato il Regio Exequatur alle Bolle, se non costa mediante l'esibizione degli atti, che i bollatarj siano stati formalmente approvati nell'esame.

884. La Circolare del 14. Maggio 1785. sempre nell'intendimento, che i Benefizj siano conferiti a soggetti meritevoli per la Santità dei Costumi, per la dottrina, e per la prudenza, come il Principe Religiosissimo faceva conoscere con le precedenti Circolari del 13. e 16. Luglio 1782, e 12. Agosto 1783, dichiara espressamente, che non sarà concessa la licenza del possesso, e la esecuzione delle Bolle delle Chiese Parrocchiali, Dignità, e Canonicati di libera collazione, o di patronato Ecclesiastico esistenti nel Granducato, se queste non siano *indispensabilmente accompagnate* con gli atti del concorso, in qualunque mese ne sia seguita la vacanza, dai quali apparisca che i provvisti sono stati prescelti come i più degni; che godano la sudditanza Toscana, o l'abbiano acquistata mediante la dimora decennale in Toscana in conformità della notificazione del 27. Gennajo 1795, o se per merito distnto, o per servizio prestato nel Granducato, estremi voluti dal Sovrano Rescritto del 16. Giugno 1785. per proporre la naturalizzazione a Preti Esteri, questa naturalizzazione avessero conseguito, ordini, e disposizioni richiamate alla piena, e rigorosa osservanza con Risoluzione Sovrana del 27. Gennajo 1815. circolata nel 17. Febbrajo di quell'anno, per prevenire quei mali provenienti *dalla troppo facilità di provvedere i Preti esteri con benefizj Ecclesiastici in pregiudizio notabile dei Preti nativi, e sudditi Toscani.*

CAPITOLO IV.

Legittimità nei Rettori alla amministrazione dei Benefizj.

885. Con le Leggi, ordini sopra enunciati abbiamo rilevato i requisiti d'idoneità relativi alla persona di Coloro, che conseguir desideravano i Benefizj (§ 876, e seg.), e precedentemente (§ 847. e seg.) abbiamo data qualche superficiale notizia sopra i Benefizj, che crediamo per quello che ci concerne bastante a sfogare la premessa del citato §. 876. ed ora in armonia alla Circolare del 26. Settembre 1788. continuando, noteremo come per massima fondamentale, che con la Circolare del 21. Febbrajo 1815. della già Segreteria del R. Diritto in aumento alla precedente del 17. di detto mese fù richiamato alla piena, e rigorosa osservanza il disposto del Sovrano Motuproprio del 10. Luglio 1781, e della Circolare del 2. Marzo 1782.

886. Conferito il Benefizio, cautelata l'amministrazione di esso nei modi, e forme che in appresso diremo, riportato il R. Exequatur, preso il possesso spirituale, e temporale, noi abbiamo in allora la Rappresentanza legittima nel nuovo Rettore per l'esercizio giuridico, e canonico delle azioni competenti alle Chiese, ai Benefizj in genere, ed in specie, ed Egli solo ha e gode la direzione, ed amministrazione del patrimonio del suo Benefizio.

887. Non è così se la Chiesa fosse destinata al servizio di Ospedali, o altri pubblici Stabilimenti, giacchè in allora la giurisdizione del Paroco, o Cappellano è unicamente relativa al servizio Spirituale, e la legittima rappresentanza si ha nella persona del Commissario, e nel Rettore, o Soprintendente che amministra il Pio Stabilimento.

Dec. della Sop. Corte di Cassazione del 22. Gennajo 1847. An. di Giuris. Tosc. Tom. IX. Parte 1. col. 71.

888. Il Rettore di una Chiesa, o di un Benefizio qualunque conseguita la legittimità della legale Rappresentanza

può liberamente stare in giudizio, senza aver bisogno di autorizzazione sia del Patrono, sia dell'Ordinario per costituirsi Attore, o per interporre anche il rimedio dell'appello, o del ricorso in Cassazione, nelle cause aventi per subietto l'esercizio di azioni possessorie, dando luogo all'esercizio delle azioni possessorie non tanto le materiali turbative, quanto ancora gli atti giudiciali, quando sono diretti ad impedire, o trattenere i Benefizj del possesso.

Dec. del 16. Marzo 1847. della Corte di Cassazione An. di Giuris. Tosc. Tom. IX. col 187.

889. Non è così d'altronde quando il Rettore del Benefizio vuole farsi Attore nell'esercizio di azioni petitorie, o di rivendicazione, imperocchè potendo compromettere l'interesse del Benefizio è necessario che ottenga la debita autorizzazione, non servendo ad esso l'avanzare l'eccezione di aver data cauzione, e di esser responsabile Egli del fatto di sua gestione, gestione per altro, che abbraccia l'uso, usufrutto, e godimento dei beni, e non la proprietà di Essi.

890. Se la qualità adunque specificata di Rettore di una Chiesa, o Benefizio nella stipulazione di un atto, nella contestazione di un giudizio, pone la Chiesa, o Benefizio ad esser convenuti, non è per questo, che tolga alla Chiesa, e Benefizio il diritto di regresso contro il Rettore che contrattò, contro il Rettore che iniziò il giudizio, e contro i di lui Eredi, e contro il suo mallevadore, quando per dato, e fatto di esso abbia il Benefizio, o Chiesa risentito danno, specialmente se si tratta di accensione, conservazione, e rinnuovazione d'ipoteche, costituzione di servitù passive, perdita di quelle attive, per non interrotta prescrizione, e simili.

891. La rappresentanza legittima di persona per concludentemente, e validalmente agere in rapporto della Causa Pia acquista l'Esecutore Testamentario, il quale adempie le disposizioni alla Chiesa, al Benefizio relative, ed il suo fatto, ed opera non può da alcuno essere impugnato: Nella liquidazione delle pendenze fra gli Eredi del defunto Rettore,

ed il nuovo Parroco, è sufficiente la presenza dell'Esecutore Testamentario, nè interessa l'intervento degli Eredi sia all'atto di riscontro, sia alla consegna definitiva, ma non può omettersi la citazione del mallevadore, o suoi Eredi e all'uno, e l'altro di detti atti, e mancando il loro intervento, e presenza è indispensabile, che questa circostanza venga enunciata, non omettendo di notare la fatta citazione, e la notificazione legale della citazione stessa.

CAPITOLO V.

Rettori delle Chiese, e Benefizj, ingerenze relative alla loro responsabilità per la conservazione delle fabbribriche, Arredi Sacri, Sinodali, e Beni fondi per la gestione temporale.

892. L'Inventario dettagliato indicativo la esatta descrizione delle Fabbriche, Arredi Sacri, Sinodali, Beni fondi, e rendite delle Chiesa, e Benefizio compilato con le formalità prescritte dal Regolamento del 26. Settembre 1788, è il documento normale che regola la consegna all'epoca del possesso temporale del nuovo Rettore, e dà quindi la norma sicura per le successive restituzioni, discarico, e nuove consegne.

893. L'atto di riscontro redatto al giorno della renunzia, o morte dell'ultimo, ed immediato Rettore, costituisce quel documento dimostrativo la esistenza degli oggetti al giorno della verificata vacanza, e stabilisce quella differenza in più, ed in meno, che si ha dal giorno del preso possesso al giorno del rilascio, o per meglio spiegarsi della restituzione enunciativa Articolo per Articolo lo stato di consistenza comparata con quello, nel quale la restituzione avvenir deve, con la corrispondente valuta, e prezzo capace, e sufficiente a ritornare nello stato, qualità, e quantità gli oggetti stessi, in cui il primo normale Inventario gli vuole, e gli addita.

894. La regola già stabilita dalla Florent. seu Castri Franci Domus del 10. Maggio 1783, dalla Corte Regia nel 17. Settembre 1849. che l'Inventario fatto dal Rettore di un Benefizio per dovere del suo ufficio ed in esecuzione delle Canoniche, e Sinodali disposizioni fà piena prova contro il medesimo, e contro i suoi aventi causa della pertinenza dei fondi ed oggetti inventariati al benefizio stesso, manca di termini per essere applicata quando è provata nel possessore la qualità di Erede del Rettore, quando non è provato, che il fondo o qualunque altro oggetto domandato, e preteso sia fra quelli che al benefizio appartengono, e quando il possessore non è stato convenuto, nè ha contestato lite nella qualità di Erede del Rettore.

895. Questo inventario peraltro prova il possesso materiale preso dal Rettore, ma non supplisce a quella giustificazione ch'è necessario al Rettore della Chiesa, o Benefizio di essere reintegrato, quando gl'Inventarj non sono continuati senza interruzione fino all'epoca in cui esso fù investito dal di che con giusto titolo la Chiesa, o Benefizio divenne proprietaria, dei fondi, o oggetti in questione.

Meritano molta considerazione i motivi, che giustificano la Decisione suddetta riportata nel Tom. X. degli Anali di Giuris. Tosc. pag. 739.

896. Ad ogni nuova collazione di Chiesa, e Benefizio il Regolamento del 1788. prescrive all'Art. X. la rinnuovazione dell'Inventario di consegna per la ragione potente, e legale, che il nuovo Rettore non possa elevare eccezione alcuna, sulla quantità, qualità, stato, numero, e peso degli oggetti, che volta per volta Egli conosce mediante la descrizione, e classazione dei medesimi.

897. Quando l'atto di riscontro redatto all'ultima, ed immediata vacanza della Chiesa, o Benefizio presenti una esattezza, una regolarità, ed una precisione ineccezionabile, e quando l'Inventario normale o compilato dopo il 26. Settembre 1788, o all'epoca della ultima, ed immediata consegna non sia soggetto se non se a quelle variazioni verificate

nello stato, grado, qualità, quantità, numero, e peso, quasi inevitabili dopo un corso qualunque di tempo, il Ministero degli affari Ecclesiastici con Risoluzione del 26. Maggio 1850. partecipata al Cancelliere Ministro del Censo di Sarteano nel 27. di detto mese per mezzo della sotto-Prefettura di Montepulciano, ha ritenuto che non deva procedersi a redigere un nuovo Inventario di consegna, ma servire, ed esser sufficiente un atto, in forza del quale resulti la consegna, e ricevimento sui resultati dei Documenti sopracitati, bene inteso però, che sulla faccia del luogo si proceda al materiale riscontro capo per capo degli oggetti, che passano alla consegna, e si ricevono dal nuovo Rettore.

898. A questo atto di consegna, e ricevimento si faccia o sopra i documenti esistenti, o sopra il nuovo Inventario devono esser sempre presenti due Testimonj, e sarà sempre molto utile che vi acceda o il vecchio Rettore, o i suoi Eredi, il mallevadore, o se questo defunto gli Eredi suoi, e nel caso negativo è indispensabile che costi della fatta intimazione ad intervenire, e della non comparsa degli interessati.

899. L'Inventario deve compilarsi con le solennità sopravvertite, e nel modo, e forma dettagliatamente enunciata dagli Art. 8. e 9. del Regolamento del 26. Settembre 1788.

900. L'atto di riscontro deve redigersi inconformità dell'Art. XII. di detto Regolamento.

901. Non possono dispensarsi i nuovi Rettori, di sindacare con tutto lo scrupolo questo atto di riscontro per convincersi di quanto sono nel diritto di domandare a rifacimento di quei danni, che formano debito del suo antecessore mediato, ed immediato per gli effetti precisamente voluti dalla sopratrascritta Circolare del 1819. Noi annunzieremo le indagini, che far devono i Cancellieri Ministri del Censo allorchè eseguiscono l'atto di riscontro.

902. I Rettori delle Chiese, e Benefizj assumono in allora la propria, e vera responsabilità, la obbligazione di mantenere, conservare, e piutosto migliorare, che deteriorare il

patrimonio della Chiesa, e Benefizio, la amministrazione delle rendite, il godimento dei frutti, la tutela, e la difesa dei diritti, azioni, e ragioni, usi, e servitù dei beni della Chiesa, o Benefizio, e la responsabilità diretta della restituzione al loro successore.

CAPITOLO VI.

Alienazione dei Beni Eccelesiastici, distrazione di capitali.

903. L'Art. XIII. del Trattato concluso con la Santa Sede, e l'I. e R. Governo Toscano del 25. Aprile 1851. pubblicato nel 30. Giugno, stabilisce che i beni Ecclesiastici sono liberamente amministrati dai Vescovi, e dai Rettori delle Parrocchie e dei Benefizj, durante il possesso che hanno dei medesimi secondo le disposizioni Canoniche; ma non può devenirsi alla alienazione, locazione a lungo tempo di detti beni, ed alla loro sottoposizione ad oneri reali, senza il precedente consenso, nei respettivi casi, tanto della Santa Sede, quanto dell'I. e R. Governo Toscano, per il prescritto dal successivo Art. XIV. infine; Ne deduciamo per conseguenza, che senza l'autorizzazione superiore, e senza l'adempimento di quelle formalità di sostanza non possono i Rettori di Chiese, e Benefizj procedere ad alienazioni, a surroghe, a depennazioni dal primitivo inventario degli oggetti in esso descritti tanto totalmente, che parzialmente.

904. La petizione diretta ad ottenere la rettificazione dell Inventario deve esser giustificata, e da essa deve sempre apparire se da un lato si provvede all'interesse del Rettore, e suo mallevadore, dall'altro non si arreca pregiudizio alcuno nè al servizio del Culto, nè al patrimonio della Chiesa, o Benefizio.

905. Ogni operazione dei Rettori di Chiese, che attacchi la sostanza dei Beni, e patrimonio delle Chiese, o Benefizj deve partirsi da un fine, da una causa, la quale direttamente ridondi sempre in vantaggio della Causa Pia, ed anche sul-

l'amministrazione, ed esazione delle rendite, e frutti, l'autorità dei Rettori è circoscritta.

906. I Beni Ecclesiastici dopo la Legge del 2. Marzo 1769. sono alienabili.

L'alienazione in genere, ed in specie, propria, ed impropria.

In genere di tutti i beni del Benefizio, in specie per parte, e porzione correlativa ad uno speciale vantaggio.

Propria come la vendita, l'allivellazione; impropria, l'affitto, la costituzione di un debito, di un Censo ec. ec.

Le alienazioni, o allivellazioni di beni Ecclesiastici devono esser fatte per mezzo di pubblico incanto sulle basi di una regolare perizia, dietro analoga Sovrana autorizzazione, con il beneplacito della Curia Ecclesiastica, e con Decreto del Tribunale competente.

Per portare ad effetto tali alienazioni senza la formalità degli incanti conviene riportare una pronunzia del Tribunale Collegiale per la Giurisdizione deferitali dalla Legge, canonizzando se vi si riscontra la utilità se la offerta con l'aumento del dieci per cento alla stima peritica renda l'alienazione privata vantaggiosa alla Causa Pia, indispensabile per cause, e circostanze proprie locali, e per modo eccezionale nella esistenza dei Sovrani Rescritti de' 9. e 23. Agosto 1793. circolati a stampa nel 2. Settembre di quell'anno, che litteralmente comandano le alienazioni debbano eseguirsi sempre per via d'incanto, ferme stanti tutte le cautele, e le altre solennità prescritte dalle istruzioni del 22. Ottobre 1785, e Circolare del 30. Settembre 1786 quanto alla prelazione a favore di quelle persone, che hanno diritto di domandarla per i fondi urbani, facendo le leggi, ed ordini veglianti una ragionata distinzione sopra i beni Ecclesiastici da rustici, ed urbani, ed i Tribunali in rapporto ai beni Ecclesiastici hanno aggiunta la distinzione sull'origine dei medesimi, e specialmente la Corte Regia parlando, e decidendo sulla propria, e vera natura delle Cappellanie, ed uffiziature laicali. Vedasi § 857, e seg.

Digitized by Google

907. Nel caso dunque che fra i beni della Chiesa per riunione dopo la Legge del 2. Marzo 1769. ve ne siano alcuni che in origine fossero appartenuti per acquisto irrevocabilmente fatto dalla Causa Pia, e di natura inalienabile, per indurre la loro alienabilità non sono attendibili quelle sentenze, che sono state emanate nell'erroneo preconcetto della loro alienabilità, ove l'Articolo della medesima non è stato preso in esame, ed ove la Causa Pia non è stata legittima contradittrice al giudizio.

Trattandosi di stabilire questa indole Ecclesiastica o laicale alienabile, o non alienabile di una pia fondazione alla Chiesa riunita, l'osservanza deve riguardare i fatti, e non le opinioni, e le prove della medesima devono esser certe, e concludenti.

908. Il Rettore deve esibire perciò la prova dell'origine dei beni nella Chiesa, nè serve ad Essi l'allegarne l'immemorabile possesso, giacchè nella riunione di una Cappellania laicale alla Chiesa Curata non si è variato carattere alla medesima, nè è indotta novazione alla sua fondazione dirimpetto alla vocazione di coloro, che da Pio Istituore si sono prediletti, giacchè ci siamo assai convinti della gran differenza che passa fra i Benefizj Ecclesiastici, e le proprie vere Cappellanie, ed uffiziature laicali, ed anche il recentissimo trattato concluso con la Santa Sede, e la Toscana nel 25. Aprile 1851, pubblicato nel 30. del successivo mese di Giugno all'Articolo XV. ha convenuto, e stabilito. *Che ogni qualvolta che si tratti di legati Pij, e di derogare alle particolari disposizioni permutando la destinazione dei beni Ecclesiastici, l'Autorità Ecclesiastica,, e l'Autorità Secolare andranno di concerto, ed impetreranno l'assenso ove fà di bisogno a seconda dei Sagri Canoni, della Santa Sede, salvo sempre ai Vescovi le facoltà loro accordate in atto di sagra visita dai Sagri Canoni, e specialmente dal Sagrosanto Concilio di Trento.*

909. Ponderando le disposizioni del Sovrano Motuproprio del 22. Ottobre 1785. e le istruzioni che furono modellate

a stampa ed istituendo un criterio legale fra queste, e quelle della memoria istruttiva del 20. Febbrajo 1784. che venne circolata nel 23. Marzo di quell'anno per le pubbliche amministrazioni, non che sul tenore della Circolare del 30. Settembre 1786. richiamata in piena osservanza da quella del di 8. Ottobre 1788, e fermandosi per quanto possa occorrere sul tenore delle istruzioni, del 30. Ottobre 1784, Noi deduciamo, che le alienazioni o con titolo di vendita; o col carattere di livello dei beni Ecclesiastici devono essere effettuate con le norme identiche, e con le formalità ordinate per i beni dei pupilli, e dei sottoposti, cioè a dire sempre per mezzo di pubblici incanti, sulle basi di una Perizia regolarmente redatta, ratificata, e giurata, sempre che all'esperimento dell'Asta pubblica preceda l'autorizzazione dell'Ordinario, e del R. Governo in conformità degli ordini Sovrani contenuti nella Circolare del 17. Giugno 1793, e delle convenzioni stipulate con la Santa Sede, ed il Real Governo Toscano nel 25. Aprile 1851. pubblicate nel 30. Giugno successivo.

Osserviamo che le altre facilitazioni, che in allora si concedevano, sono venute a cessare se non se in diritto, ma in fatto tanto per la preferenza nell'acquisto dei beni a favore dei loro Cultori, quanto per i fondi urbani, per l'inquilini, e detentori di essi.

910. Quello che resta in vigore abbraccia la massima che quando da un Rettore di Chiesa Curata si domandi l'alienazione dei beni, deve unirsi il consenso del Patrono, se è di data privata, e se è di data dell'Ordinario deve nominarsi dal Tribunale competente un Curatore, e se procedendo a vendita il prezzo deve depositarsi nella Cassa delle Economia dei Benefizj vacanti, se per mezzo di livello, deve farsi altrettanto per il laudemio di entratura; come dall'Articolo 32. del Motuproprio del 22. Ottobre 1785. ed in coerenza del 12. Agosto 1786.

911. L'alienazione dei beni Ecclesiastici è volontaria, e non mai coatta, e la Sovrana previdenza in questo rapporto

ordinò col citato Motuproprio alcune regole da osservarsi, affinchè evidentemente fosse provato, che la utilità, e non un fine secondario ha mosso il Rettore a domandarla.

E per assicurarsi, (Ei dice) *della utilità, e giusta causa di alienare dovrà tenersi generalmente la regola, se si tratta di Benefizj soggetti al patronato, di sentire, e citare non solo i Rettori, ed Economi, quando la istanza venisse fatta da altri, ma anco i patroni, e di non approvare l'alienazione* (*parlando ai Giusdicenti*) *e contrattazione senza l'espresso loro consenso.*

Nei Benefizj di libera collazione dovrà deputarsi il Procuratore, o Curatore al Benefizio in luogo del Patrono.

I Beni delle Mense Vescovili, e dei Benefizj di Patronato Regio (succeduto ai Pubblici Stabilimenti, alle Comunità, ai luoghi Pij dependenti dalla Pubblica Potestà, ai Monasteri, ai Conventi, ai Conservatori) *qualora eccedono la stima di scudi cinquanta, non potranno alienarsi, nè contrattarsi senza la precedente Sovrana approvazione; ed il Segretario del Regio Diritto, oggi il Ministero degli affari Ecclesiastici dovrà farne all'occorrenza l'opportuna partecipazione a S. A. I. e R, sentito rispetto ai beni delle Mense Vescovili l'Avvocato Regio,* ed ora ancora la Santa Sede inforza delle convenzioni sopra riportate, *e rispetto agli altri Benefizj i respettivi Giusdicenti locali.*

Vedansi gli Art. 21. 22. e 24. del citato Motuproprio del 22. Ottobre 1785.

912. Con il Sovrano Motuproprio del 23. Settembre 1786. vennero emesse delle sostanziali dichiarazioni per l'adempimento del precedente del 22. Ottobre 1785, con cui togliendosi ogni preferenza per ottenere l'acquisto, l'allivellazione, come noi si avvertiva, si ordina in special modo ivi

Non è permesso ai Vicarj Regj di approvare con loro decreto le alienazioni di beni spettanti a Chiese, e Benefizj a favore di persone congiunte con i Rettori, e Benefiziati fino al quarto grado inclusive, computato secondo la ragione canonica, nè tampoco approvare i rinvestimenti dei

denari spettanti a Benefizj nelle dette persone, e secondo i medesimi espressamente obbligati a render conto alla Segreteria del R. Diritto, oggi Ministero degli affari Ecclesiastici per il canale delle Prefetture, *di tutte le istanze di tal natura tanto per la vendita, che respettiva compra, che per il livello*, o *affitto a lungo tempo per attendere gli ordini opportuni, fermo stante in tutto il resto quanto viene prescritto per le alienazioni di beni Ecclesiastici dalle veglianti istruzioni del* 22. *Ottobre* 1785.

Disposizione richiamata alla piena osservanza con la Circolare a stampa del di 8. Ottobre 1788.

913. Le alienazioni, i livelli attaccano la sostanza del patrimonio delle Chiese, e Benefizj; conseguentemente il prezzo delle prime, il laudemio maggiore, ed i laudemj di passaggio dei secondi, essendo parte del fondo, e di proprietà della Chiesa, o Benefizio, e comandato il rinvestimento per conservare, e più tosto aumentare, che diminuire le annue rendite, imperocchè i Rettori, e Benefiziati non essendo che semplici amministratori, ed usufruttuari, non si riducano alla impotenza di perdere la congrua, in correspettività della quale hanno l'obbligo di mantenere, conservare, e piutosto migliorare, che deteriorare i beni della Chiesa, gli Arredi Sacri, far fronte alle spese del Culto, e del proprio mantenimento con quel decoro, e quella convenienza, che il sagro loro ministero richiede, e vuole, e per questi oggetti precisamente fù costituita la dote, ed il patrimonio alle Chiese, ai Benefizj, alle Mense, alle Dignità Ecclesiastiche.

Ecco perchè nel 17. Agosto 1794. il Sovrano Rescritto circolato nel giorno successivo ordinò i depositi che sopra, ed ecco perchè comandò una continua sorveglianza dei depositi stessi per parte dei Giusdicenti, e di altre Autorità costituite, e volle, che qualunque distrazione, che per urgenti bisogni della Chiesa, del Benefizio, della Mensa dovesse essere subordinata a speciale autorizzazione.

Non sono soggette a rinvestimento le tasse delle reco-

gnizioni in dominum come che facienti parte dell'usufrutto di assoluta spettanza del Rettore della Chiesa, o Benefizio.

914. Noi non possiamo omettere di trascrivere quanto il detto Sovrano Rescritto comanda a salvamento del patrimonio della Causa Pia, e dimostrare ad un tempo l'obbligo che corre al Rettore della Chiesa, Benefizio, Mensa ec. a reintegrare la Causa Pia con tanta rata delle annue sue rendite. ivi

S. A. R. conoscendo quanto sia interessante, che i fondi delle Chiese Curate, o altri Benefizj non soffrono nè direttamente, nè indirettamente alcuna diminuzione coll'aggravio di debiti permanenti, o con la distrazione di capitali per supplire a quelle spese che dovrebbero, per quanto è possibile regolarsi sulle rendite ordinarie del Benefizio con veneratissimo Rescritto del 17. Agosto 1794. si è degnata comandare, che qualunque volta venga concessa a forma degli ordini a qualsivoglia Paroco, o Benefiziato la facoltà d'imporre un Censo, o altro debito sui fondi della Chiesa, o di distrarne porzione per provvedere sussidiariamente a qualche urgente bisogno della Chiesa medesima, o per procurarne il maggior vantaggio, debba essergli anco per massima costante ingiunto l'onere di depositare annualmente in estinzione del debito predetto, e in reintegrazione del capitale una data somma da fissarsi, nell'atto d'interporsi l'opportuno Decreto dal respettivo Vicario Regio, in tutti quei casi nei quali non sia determinato con Rescritto Sovrano.

E tali depositi far si devono nella Cassa delle Economie vacanti sotto la immediata sorveglianza dell'autorità Politica Giudiciaria, o di qualunque altra, che a questo oggetto fosse espressamente incaricata, la quale ha l'obbligo di annualmente informarne il superior Dipartimento del Ministero degli affari Ecclesiastici tanto se il deposito sia stato eseguito, o se il Rettore ne rimanga contumace.

915. Conviene qui osservare legalmente la contingenza del caso, in cui il Rettore della Chiesa, o Benefizio nella alienazione, o distrazione di capitali, formazione di un de-

bito, o censo passivo avesse ecceduto il mandato e che durante la sua gestione non avesse soddisfatto all'obbligo della dimissione, per cui il debito esistente all'epoca della sua morte, o renunzia potesse, fare carico al suo Erede ec.

La Corte Regia nella sua Decisione del 17. Febbrajo 1840. appoggiata alla Circolare suddetta pone a carico dell'Erede il debito del Paroco defunto, quando effettivamente le rendite della Chiesa erano capaci a dimetterlo a rate, e tiene sempre obbligato il mallevadore, il quale non avesse sorvegliato il Paroco defunto all'adempimento del deposito.

Noi non ci allontaneremo da quanto la Corte Regia statuiva nella circostanza in cui dal nuovo Rettore di una Chiesa si rilevava contro il suo antecessore per una distrazione di Capitali onde far fronte ad una spesa il di cui ammontare non era stato concludentemente giustificato per la erogazione della somma distratta, e che non si provava la insufficienza della congrua alla comandata, e convenuta reintegrazione per quelle rate, che la congrua stessa era suscettibile a sopportare.

916. Alla creazione del debito, alla distrazione di un capitale concorrere deve sempre il consenso del Patrono, e per le Chiese, o Benefizj di Regio Patronato specialmente il Rescritto del Principe.

Il Rescritto del Principe che abilita il Rettore dei Benefizj all'alienazione, e distrazione dei capitali attenenti alla Chiesa, non è che un atto mero autorizzativo, il quale non importa mandato in guisa alcuna efficace a rendere responsabile il mandante dell'esito men che felice dell'esecuzione. In ogni caso l'azione del mandato è sempre improponibile all'effetto suddetto ogni qualvolta sono stati erroneamente ecceduti i limiti della domandata, ed ottenuta autorizzazione.

La domanda relativa deve primieramente dimostrare, che le spese alle quali si vuol far fronte con il prezzo della vendita, o distrazione di capitale non appellano a quell'obbligo di manutensione ordinaria, a quei lavori inerenti alla cultura e conservazione dei Terreni, delle fabbriche come av-

verte il R. Tribunale di Prima Istanza di Firenze nella Dec. del 15. Febbrajo 1843. An. di Giuris. Toscana Volume V. col. 568, e quindi deve contenere la giustificazione della utilità della Chiesa, tanto che la distrazione sia diretta ad un buonificamento delle fabbriche, e beni della Causa Pia, o a dare ad essa una rendita maggiore a quella che si aveva nel tenere i beni, o i capitali in amministrazione e finalmente indicare positivamente le forze della congrua a sostenere il peso della reintegrazione in quel corso determinato di anni a stabilire, e determinare quindi con certezza, e giustizia la congrua dovuto al Rettore della Chiesa, che ha erogati gli assegnamenti di essa in edificazioni per determinare la quota giusta depositabile a reintegrazione del patrimonio della Chiesa, l'unico mezzo, ed il meno fallace è quello di ragguagliare la congrua stessa in una somma annua corrispondente ai frutti, del capitale impiegato, ed erogato coacervando questo aumento di rendite, con la somma delle rendite esistenti all'epoca della fatta domanda.

917. Difatti se un Rettore di un Benefizio nella idea di fare una coltivazione domandasse di formare un debito di Lire 1000, la congrua della sua Chiesa che era Lire 600. và ad aumentare per il meno di Lire 50, per cui il deposito da farsi annualmente a reintegrare la Chiesa dello scorporo, della distrazione non potrebbe esser mai minore di L. 50, imperocchè ogni anno il fruttato del terreno ridotto a cultura và in aumento, ed il Rettore ritrova quella indennizzazione alla propria cura, e pensiero, ed a quel insensibile sacrifizio, che possa aver fatto, e che annualmente và a rimarginarsi e nel caso in cui il resultato della sua operazione non corrispondesse totalmente al concetto, che aveva formato, non è per questo che Egli possa ritrovare nella ottenuta autorizzazione un titolo, una ragione, ed una azione da esimersi dall'eseguire annualmente quel deposito per reintegrare la Causa Pia di quel capitale stato distratto a contemplazione di un utile, e di un vantaggio, che nel concreto non si è poi verificato.

Digitized by Google

918. I livelli dei beni dei patrimonj Ecclesiastici devono farsi nella forma, e con i patti, e condizioni già stabilite nei Regolamenti veglianti per i livelli dei luoghi Pij sottoposti ai Magistrati Comunitativi, e con le condizioni, e dichiarazioni contenute nell'annesso Regolamento per i livelli, e sono sempre affrancabili.

Non sono affrancabili quei livelli poi fatti avanti l'epoca dei moderni Regolamenti, per i quali occorre procedere per mezzo di regolari stime alla loro riduzione affrancabile, osservando pienamente quanto la memoria istruttiva del 1784. prescrive, conforme viene ordinato dal citato Motuproprio del 1785. all'Articolo X.

919. I livelli di Chiesa, o Benefizj Ecclesiastici, come che sottoposti alla Sovrana Legge del 2. Marzo 1769, trovandosi in stato di caducità per linea finita, ed essendo la rinnuovazione coatta a favore di Coloro, che oltre il vincolo del sangue siano ancora Eredi intestati dell'ultimo compreso, si rinnuovano con le stesse forme indicate dal precitato Articolo, e le cautele per l'osservanza dei patti, per il puntuale pagamento del canone, si regolano con la disposizione Sovrana del 22. Marzo 1827, cioè a dire o col deposito di 4. annate di canone a fondo perduto, salvo l'abbuono del frutto in ragione del quattro per cento da andare in diminuzione del canone stesso, o mediante una ipoteca, o una mallevadoria con ipoteca speciale per la concorrenza di quattro annate di canone, e più una somma per approssimazione capace a far fronte alle spese legali giudiciali refettibili.

920. I patrimonj delle Chiese, e Benefizj oltre i beni in amministrazione, oltre le rendite per canoni livellari, oltre i frutti di Censo, possono godere di corresponsioni o per titolo di aumento di congrua, o per correspettività della soddisfazione di obblighi di messe, e Pie disposizioni tanto per atti fra i vivi, che di ultima volontà, subordinatamente alla Sovrana Legge del 2. Marzo 1769.

921. Rientra nella obbligazione del Rettore della Chiesa, e Benefizio il vigilare alla conservazione, ed alla tutela del

patrimonio in specie, ed in genere del Benefizio. Questa sua obbligazione nelle conseguenze si può dire impunemente più fatale di quella dei Gonfalonieri secondo la Legge Comunale, perchè il Rettore della Chiesa garantisce il fatto con quella cauzione determinata, e spendibile, il Gonfaloniere in diritto è responsabile, ma la sua responsabilità indotta per disposizione di Legge non è garantita, mentre un Gonfaloniere in apparenza può aversi idoneo, e nella sostanza il suo patrimonio incapace a rilevare indenne il Comune da quei danni, che in una improvida, e negligente gestione della cosa pubblica verificar si possono, specialmente quando il Gonfaloniere, sempre di buona fede, è circondato da quelle persone, che fanno consistere una retta, e buona gestione *soltanto in quelle operazioni delle quali Essi ritraggono un utile, e la Comune risente il danno.*

Noi riservandosi a trattare degli atti affidati ai Gonfalonieri per tutelare, e conservare i beni, e diritti del Comune, preghiamo i Rettori di Chiese e Benefizj a ponderare quanto noi diremo sulle servitù, sopra i Censi, sul dominio diretto, e sulle prescrizioni, e per analogia applicare le massime che esporremo anche ai beni, ai diritti delle loro Chiese, e Benefizj.

923. Rileveremo qui la indispensabilità di riscontrare i loro beni nella misura, e confinazione, e convincersi se la loro quantità, ed ubicazione, ed i confini corrispondano con l'attuale pubblico Censimento.

Operazione che l'alacrità, e premure del Vescovo di Colle ha fatta eseguire nell'interesse della Mensa, onde anche per questo lato la propria coscenza ne rimanesse tranquilla.

924. Le portate livellarj l'accensione del dominio diretto ai pubblici Catasti è una obbligazione dei Rettori di Chiese, e Benefizj. Il trascurarla sottoporre può il Benefizio a prescrizioni del dominio diretto di fronte al terzo possessore; sopra questo tema si accennò qualcosa al Cap. 2. del Titolo 4. del presente volume, a cui ci riportiamo.

925. Nel sindacare le operazioni del suo antecessore nel

tema di alienazioni, distrazione di capitale, può il nuovo Rettore far risolvere i contratti mancanti di correspettività, affetti da falsa causa, e da lesione enorme, ed enormissima.

E riscontrando se - 1. *La necessità fù evidente, ed assoluta*; Clement. I. De relus. Eccl. non alien; - 2. *La manifesta certa utilità*. Cap. Sine exceptione 12. quaest. 2; - 3. *La pietà verso il prossimo*, come per redimere gli schiavi, alimentare i poveri, al dire di S. Ambrogio lib. 2. de Offic. carte 28. e L. Sancimus 21. cod. de Sacrosanct. Eccl; - 4. *E' il grave incomodo* che motivò l'alienazione. Cap. Terrulas. 12. quaest. 2. Fagnano in 6. c.; Nulli num. 7. Barbosa lib. 3. cap. 30. Turis. Eccl. univ.

926. L'adempimento delle Leggi è un fatto; la correspettività, e la giustizia nei contratti è una sostanza incontravvertibile, la responsabilità dei Rettori di Chiese, e Benefizj è una conseguenza verificabile all'epoca in cui il successore istituisce il sindacato, giacchè Egli omettendo quelle indagini, quei riscontri comandati a salvamento della propria responsabilità, si sottopone Egli, ed il suo mallevadore a risentire quei danni, che a carico di altri posavano, che si fà proprj in pena della sua trascuratezza.

927. Ed all'oggetto che i Rettori di Chiese, e Benefizj conoscano fino a qual punto sono giunte le premure del R. Governo Toscano, qual pensiero abbia sempre nutrito, e nutra per l'incremento, e conservazione del patrimonio della Chiesa, qual sia infine l'obbligo, e la responsabilità di essi Rettori, omettendo di adempire alle disposizioni della Legge, che regolano la sicurezza, e la tutela dei diritti, azioni, e ragioni comuni, noi trascriviamo la Circolare del 6. Maggio 1820, che la già Segreteria del R. Diritto dirigeva ai Vescovi della Toscana nell'intendimento che saranno per approfittarne, e salvare l'interesse proprio, e dei loro mallevadori.

« Sua A. I. e R. intenta a promuovere tutte quelle mi-
« sure, che assicurando l'osservanza della volontà dei Pij
« Testatori tendono a conservare il Patrimonio destinato

« alla sussistenza dei Ministri del Santuario, mi ha ordinato
« d'insinuare a VS. Illus. di eccitare al più presto i Rettori
« di Chiese, Benefizj, ed altre Uffiziature di codesta sua
« Diocesi a uniformarsi colla più scrupolosa esattezza alle
« Disposizioni contenute nei Sovrani Veneratissimi Motu-
« proprj dei 25. Dicembre 1819., e 19. Febbrajo 1820, in
« quella parte in specie, che concernono l'obbligo di pren-
« dere tutte le Iscrizioni Ipotecarie che non fossero state
« prese, e di rinnuovare tutte quelle per le quali sia già
« compito, o vada a compirsi il Decennio dalla loro data
« al 3. Giugno prossimo futuro. »

« E per ovviare alle pregiudiciali conseguenze, che av-
« venir potrebbero in danno dei Patrimonj delle Chiese,
« Benefizj, ed altre Uffiziature per la perdita, o casuale
« smarrimento dei duplicati originali delle Note Ipotecarie,
« vuole l'I. e R. A. S. che tutti i Parochi, e Rettori di detti
« Benefizj, e Uffiziature, tanto in occasione della prossima
« rinnuovazione delle Iscrizioni, quanto in tutti i casi nei
« quali dovranno rinnuovarne, o prenderne *ex integro*,
« siano obbligati a depositare nella respettiva Curia Vesco-
« vile i suddetti duplicati originali per essere ivi conservati
« a comune interesse loro, e dei loro successori, con che
« nell'atto della consegna debba dalla Curia essere rilasciata
« gratuitamente ai Rettori una copia di detti duplicati le-
« galizzata dal Cancelliere. »

« Potranno nonostante i medesimi Rettori ottenere con
« previa ricevuta la consegna degli Originali depositati, in
« tutti i casi nei quali occorresse produrli in Giudizio, fer-
« mo però stante l'obbligo di tornare a depositarli nelle
« stesse Curie, dopo che ne avranno fatto l'uso conveniente.

« Non dubita S. A. I. e R., che tutti i Parochi, e altri
« Benefiziati si faranno uno scrupoloso dovere di unifor-
« marsi esattamente ai sopra espressi Suoi Voleri, giacchè
« in diverso caso si troverebbero esposti a soffrire in pro-
« prio le conseguenze di una omissione tanto più colposa
« in quanto a essi è confidata la tutela dei beni dei quali

« hanno l'usufrutto; e per parte mia sono sicuro, che an-
« che VS. Illustris. si darà tutto l'impegno perchè tali So-
« vrane insinuazioni ricevano il pieno loro adempimento,
« mentre pregandola di accusarmi il recapito della presente
« passo a confermarmi colla dovuta venerazione.

928. Non ci resta adesso che insinuare ai Rettori di Chiese, e Benefizj in aumento alle riportate Sovrane disposizioni, che potendo rendersi necessaria la rinnuovazione, delle iscrizioni che sono state prese, o possono esserlo in futuro, e questa operazione potendo giornalmente occorrere, sarà molto opportuno, che istituiscano un piccolo Registro, o Giornaletto, ove siano notate per ordine di data le iscrizioni medesime onde prevenire quelle omissioni, o dimenticanze che anderebbero a refluire in danno della Causa Pia, come la Segreteria del R. Diritto inculcava ai Cancellieri Comunitativi con Circolare del 18. Agosto 1820.

929. L'alienazione poi inpropria dei beni Ecclesiastici è l'affitto, e la locazione.

L'affitto ordinariamente non oltre passa la durata di trè anni, come regolarmente la locazione dei fondi urbani.

È un principio legale che i Rettori di Chiese, e Benefizj non possono affittare, o concedere in locazione i beni da essi amministrati, se non se perdurante la loro gestione, e qualunque patto di rinnuovazione, o prelazione, viene a risolversi ogni qualvolta o accada la loro morte o la loro renunzia ne avvenga.

930. A seconda del disposto dell'Art. XIV. delle convenzioni stipulate nel 25. Aprile 1851. con la Santa Sede, ed il Governo di S. A. I. e R. il Granduca di Toscana le locazioni, ed affitti per lungo tempo devono essere autorizzati tanto dalla Santa Sede, che dal R. Governo.

Anche la Circolare del dì 8. Ottobre 1788. dava delle disposizioni in questo rapporto per rendere gli affitti a lungo tempo passibili per i successori nel Benefizio, sempre che fossero stati motivati da giusta causa, diretta a migliorare le circostanze del Benefizio, quando in special modo forza-

tamente il canone si fosse dovuto pagare, ed esigere anticipatamente, concludendo, che non un affitto, ma una propria, e vera anticresi si fosse stipulata.

931. Noi si disse che i Rettori di Chiese, e Benefizj sono nella potenza di affittare i beni alla Chiesa, e Benefizio spettanti perdurante la loro gestione, come appunto l'usufruttuario può disporre sua vita naturale durante dell'usufrutto stesso.

932. Ora diremo che questa massima ritrova alla sua applicazione una eccezione, cioè a dire se la locazione possa protrarsi al di là dell'epoca in cui e il Rettore, e l'usufruttuario sono nella potenza di disporre.

933. I Rettori devono osservare la misura dell'affitto, se esso abbia avuto incominciamento in tempo utile o per una tacita, o per una stipulata rinnovazione, o proroga.

Se l'affitto è già incorso non vi è dubbio, che possa continuare fino a che non sia consumato quel periodo di anni già legittimamente convenuti, e che l'evento o di una morte, o di una renunzia faccia cessare nel locatore il diritto alla esazione dei canoni pattuiti, imperocchè il canone anticipato non potrebbe ammettersi se non se quando l'anticipazione fosse stata diretta ad un buonificamento, come si osservava senza di che il successore nel Benefizio potrebbe annoverare fra i danni refettibili anche questo pregiudizio liquidabile sulle basi della scritta di affitto.

Il patto di prelazione stipulato da un Rettore per una futura continuazione dell'affitto è di sua natura inattendibile, perchè influenzerebbe la gestione del nuovo Rettore, rimanendo in esso la facoltà o di consentirlo, o di non averlo per scritto, sempre che non fosse autorizzato.

Il patto di prelazione, diceva la Corte Regia nella sua Decisione del di 4. Aprile 1839. nella Causa fra la Mensa Vescovile di Grosseto, e Giovanni, ed altri Ponticelli, stipulato *con un Rettore di beni Ecclesiastici, per il caso di nuovo affitto, o livello subordinato di sua natura all'implicita condizione che il Rettore continui ad esser tale sino*

al momento in cui si faccia luogo al nuovo affitto, e viene per conseguenza a risolversi ogni volta che il Rettore del Benefizio, ha per legittima causa renunziato a quello, avanti l'epoca in cui il patto di prelazione potesse sortire il suo effetto.

Ne consegue da questa decisione dottamente sviluppata, che anche l'attuale Rettore pentito di aver stipulato un affitto non vantaggioso, possa correggere il commesso errore con una legale manifestazione di animo prima che scada il termine prefisso, in cui la rinnovazione dell'affitto per se stessa si operi.

934. I Rettori di Chiese, e Benefizj dovranno esaminare gli atti di affitto stipulati dal loro antecessore, e considerare se loro convenga di confermare la fatta convenzione, o quella revocare, imperocchè un silenzio continuato dopo l'aver essi preso possesso della Chiesa, o Benefizio, indurrebbe contro di essi la prescrizione di una azione, di un diritto loro competente, nè potrebbero utilmente insorgere contro di un atto, che gli obbligherebbe ad osservare la convenzione stipulata dal loro antecessore, quando nel termine dei giorni quaranta dal di del preso possesso temporale non facessero vive le loro ragioni o contro l'affittuario, o contro il loro antecessore, o suoi Eredi, e mallevadore.

935. Fra gli assegni del patrimonio delle Chiese, vi possono essere dei legati di messe. Oltre l'interesse del Paroco, anche quello della Chiesa molte volte si unisce.

Il legittimo Rettore della Chiesa può utilmente esercitare contro gli Eredi del Pio Testatore l'azione per l'adempimento della disposizione in cui trovasi ordinata la celebrazione di un indicato numero di messe.

Trattandosi poi di arretrati per causa di messe, compete allo stesso Rettore l'azione al pagamento della somma dovuta, anzichè l'azione per astringere l'Erede all'adempimento dell'onere della celebrazione.

La Sentenza della Corte Regia del di 11. Febbrajo 1846. riportata nel Tom. VIII. degli An. di Giuris. Tosc. pag. 2.

col. 215. sviluppa luminosamente i principj che pongono le suddette massime, e l'obbligo nei Rettori di Chiese, di vigilare sull'adempimento dei legati di messe da soddisfarsi nelle loro Chiese, per il maggior comodo della popolazione per il miglior modo che siano uffiziate, e per il vantaggio della Chiesa nella risorsa dell'esazione degli emolumenti di laceri di Arredi Sacri.

936. Questi legati possono affrancarsi, possono redimersi. Necessita per altro una previdenza. Il Rettore della Chiesa esige una somma in correspettività della quale Egli soddisfa un onere. Il prezzo di affrancazione rinvestito che sia è indispensabile che renda un frutto capace a soddisfare la disposizione del Pio Testatore e renda la somma affrancata.

Il Rettore del Benefizio non può esser obbligato ad acconsentire all'affrancazione di legati, e di obblighi di messe, se non se quando manchi l'atto di instituzione, non sia stato convenientemente assicurato il titolo, e l'azione dovesse esercitarsi sopra un fondo speciale, che deperito, o evitto, ponesse il Rettore del Benefizio nella situazione o di perdere la rendita, o tentare il dubbio esito di una questione sulla competenza, o non competenza del privilegio sopra gli altri beni, che all'epoca della istituzione esistevano presso il Pio Benefattore.

Se l'Art. XV. del Trattato con la Santa Sede, del 1851, previa l'autorizzazione della Santa Sede, e della autorità secolare dà facoltà di derogare alle particolari disposizioni, e di permutare la destinazione dei beni Ecclesiastici, ragione vuole, che la deroga, e la permuta sia giustificata ed indotta da causa legittima, certa, ed inevitabile.

937. La Notificazione del 6. Febbrajo 1789. per assicurare l'adempimento delle Disposizioni dei Pij Fondatori, mentre concede la facoltà a poter affrancare i Legati, ed Oneri Pij, vuole per altro che il prezzo sia rinvestito a Censo corrispondente in frutto al legato, come si avvertiva, ed il debitore del Censo si obblighi al rinvestimento equivalente nel caso di estinzione di esso, o della piena evi-

zione del fondo censito ai termini di ragione *sotto la garanzia di tutti i beni.*

938. Il fondo censito rimane vincolato al Legato Pio, ed è indispensabile che il Decreto di approvazione delle cautele enunci specificatamente l'indagine praticata a conoscere della libertà del fondo mediante la prova legale, che non esistono accese iscrizioni contro il proposto Censista suoi autori mediati, ed immediati nel possesso del fondo medesimo a contare per il meno dal 1. Aprile 1808.

939. A seconda del vegliante Statuto Ipotecario del 2. Maggio 1836. la ipoteca legale generale compete alla Causa Pia sopra i beni dei respettivi amministratori, e dei Benefiziati per le conseguenze della Loro gestione, ma non parlando se questo privilegio si estenda anche contro coloro, che con la Causa Pia contrattano, noi ritenghiamo che la disposizione della Notificazione del 6. Febbrajo 1789. possa applicarsi nel caso sopravvertito di affrancazione di Legati, ed obblighi perpetui di data anteriore al 1789. per non diminuire quelle cautele, che la Chiesa, o Benefizio aveva inforza delle Leggi che regolavano gli atti prima del nascere del sistema ipotecario in Toscana, e perchè anche l'accessorio risente la influenza delle Leggi, che esercitano sul Principale.

CAPITOLO VII.

Donazioni, elargizioni a favore delle Chiese, e Benefizj.

940. Nessuno ingnora che il Rettore di una Chiesa, di un Benefizio ha l'obbligo di migliorare, e non deteriorare i beni, gli Arredi Sacri, aumentare, e non diminuire le rendite, adempito che Ei abbia alla buona manutensione, e conservazione. Il miglioramento è in relazione delle rendite del Benefizio, della congrua della Chiesa al netto delle passività annue.

941. Le rendite del Benefizio, la congrua della Chiesa è destinata prima a sostenere gli oneri della Chiesa, o Bene-

fizio, quindi a mantenere con la dovuta decenza il Rettore, poscia a conservare, le fabbriche, gli Arredi Sacri, eseguendo quei lavori, quei restauri, quelle sostituzioni a seconda del bisogno, della convenienza, della necessità; a mantenere in buon grado di coltivazione tutti quei capi di beni attenenti alla Chiesa, al Benefizio, che di loro natura ne potessero essere capaci, e finalmente sovvenire con proporzione i poveri del suo Popolo.

Rota Parte 5. Tomo 1. Dec. 287. *N.* 13.

La congrua secondo il Tridentino Sess. 24. Cap. 13. de *Reformat.* deve essere per le Parrocchie non eccedente la somma di ducati 100. valutabile a norma della consuetudine della Provincia, che il Sovrano Rescritto del 22. Giugno 1827. pubblicato dalla I. e R. Consulta nel 20. dello stesso mese stabilì che per misurare le spese, e gli aggravj che posar potessero a carico dei Parochi, fosse superiore agli scudi 100, dovendosi considerare soltanto i frutti effettivi dei beni di suolo, le rendite costituite, lasciati da parte gli emolumenti eventuali di stuola bianca, e nera.

942. Premesse queste avvertenze ne viene di mestieri la conseguenza, che il Rettore di una Chiesa, di un Benefizio in correspettività delle rendite annuali, procedendo a dichiarazioni correlative ai miglioramenti, refletta se egli era nella potenza di eseguirli con l'impiego degli avanzi della sua Chiesa, del suo Benefizio, e sindacando le *proprie*, *e vere risorse*, sia certo, e positivamente certo, che dei medesimi ne può disporre.

943. Il Paroco, il Benefiziato che intende di disporre per qualunque atto tra i vivi, o di ultima volontà dei miglioramenti, che ha in animo di esguire nei beni della Chiesa, o Benefizio, o di compensarne il valore con altrettanta somma prezzo delle mancanze, e deterioramenti, che possono verificarsi nel patrimonio della Chiesa, o Benefizio, e che Egli non abbia potuto per la loro indole, o natura riparare ad onta delle premure, e cure di un diligente padre di famiglia, di un fedele usufruttuario, è necessario che emetta

una dichiarazione specifica avanti la Curia Ecclesiastica, e può benissimo in allora vincolare la sua donazione, e disposizione della correspettiva condizione, che le mancanze, e deterioramenti non siano per essere a suo carico, e dei suoi Eredi.

944. Questa elargizione, e donazione alla Causa Pia è soggetta, prima che venga accettata, alla verifica, ed al confronto dell'importare dei denni, con la valuta, ed importare degli oggetti donati come risolveva il Ministero degli affari Ecclesiastici con suo dispaccio del 7. Settembre 1851. sulla accettazione del legato fatto a favore della Chiesa di Santa Maria in Canonica di Colle dall'ultimo, ed immediato suo Rettore.

945. La donazione a favore della Causa Pia è necessario che si conosca da qual causa, motivo, e ragione è mossa, e se investa quei miglioramenti naturali, e conseguenziali alla obbligazione stipulata all'assunzione del Benefizio.

946. Il Benefiziato che ha fatto dei miglioramenti, e delle spese a vantaggio del Benefizio, non può pretendere rimborso, ove non giustifichi l'incremento arrecato alla sostanza del fondo, o alle rendite col proprio denaro, e che tutto ciò che ha fatto non ha inteso di donarlo alla Chiesa.

La donazione fatta alla Chiesa non abbisogna di accettazione, nè di apparato di formalità, ogni volta che costa dell'animo di donare.

Le donazioni fatte alla Chiesa nella speranza di un premio nella vita futura, denno esser eseguite, nè è permesso al donante di distrarre le cose donate, ed in qualunque modo alterate, o ledere i diritti quesiti del donatario.

Le donazioni fatte alla Causa Pia non sono revocabili nel concorso di un espresso patto risolutivo.

Quando nella donazione concorrono due cause, l'una impulsiva, l'altra finale, il cessare di una non fà cessare la donazione.

Dec. del 15. Febbrajo 1843. del Tribunale di Prima Istanza di Firenze altra volta citata.

CAPITOLO VIII.

Arredi Sacri, e Sinodali.

947. Ogni Chiesa deve esser fornita, e decorata di quelli Arredi, che usar si devono nell'Ecclesiastico Ministero, e che da Leone IV. Sommo Pontefice furono stabiliti. Si veda Hom. ad Presbyt. Canc. titol. 8. col. 34. *Nullus Missam cantet sine ec:*

948. Noi non staremo a notare i significati mistici e morali dell'Amitto, del Camice, del Cingolo, del Manipolo, della Stola, della Pianeta, ma solo diremo, che ogni Chiesa deve aver quel numero di Sacri paramenti, e del colore, della forma, della qualità, del genere, e della specie che la liturgia vuole e comanda.

949. Oltre i paramenti Sacri devono esistere quegli Arredi, quelle suppellettili, quei vasi, sostanzialmente necessarj alle Sacre funzioni, alle espiazioni, a tributare il rispettoso omaggio all'Eute Supremo, a Maria SS. sempre Vergine, ai Santi.

950. Forma adunque debito al Paroco, al Benefiziato il loro acquisto, la loro conservazione, e la loro restituzione e consegna al successore, e questi è nel dovere di esaminare se siano nella quantità, qualità, numero, stato, bontà, affinchè siano idonei, e capaci all'uso, a cui sono destinati.

Il Sacerdote penetrato del fine mistico delle Sacre vesti, considerato o in rapporto a Sagri vasi l'uso per la reverenza somma verso il Prezioso Corpo, e Sangue di Gesù Cristo, è positivo che Egli deve esser rigoroso nei riscontri, nelle consegne, perchè tutto sia in quello stato buono, decente, e conveniente mantenuto, e conservato, e che allorquando la lunghezza del tempo ha consunto alcuni di essi oggetti, e resi inservibili li riduca per mezzo del fuoco in cenere da collocarsi nel Sacrario secondo il cap. *Altaris* 37. de Consecr. dist. 1.

951. Oltre gli Arredi Sacri, le suppellettili in servizio del Santuario, devono corredare l'abitazione del Paroco quei mobili, conosciuti sotto la denominazione di Sinodali, perchè dal sinodo, o sia Decreto, deliberazione emessa dalla Congrega dei Parochi sotto la Presidenza del proprio Vescovo, vengono statuiti, ed ordinati.

952. Giacchè il numero, la quantità, e qualità a seconda dei Sinodi Diocesani sono determinate, noi non possiamo enumerare, e specificatamente indicare. Solo diremo, che per la consuetudine che regola in questo rapporto la soggetta materia, è stato costantemente praticato, che in quanto ai vasi vinarj, e per la conservazione dell'olio, prodotti dei beni della Chiesa, si deve consegnare al successore nel Benefizio tanti quanti siano bastanti a ricevere, e custodire, e conservare quella quantità di vino, ed olio, che i beni della Chiesa producono, in rapporto per altro alla quantità indispensabile non al mantenimento del Paroco, e del Beneziato, ma alla necessità correlativa a quella prudente, e discreta previdenza per farsi un capitale atto a produrre quel lucro onesto, che forma in sostanza un incremento nelle rendite, e proventi parrocchiali ec.

CAPITOLO IX.

Campisanti, stanze Mortuarie.

953. Cimitero, o Camposanto è la stessa cosa; Luogo Sagrato; generalmente a lato della Chiesa, ove s'inumano le spoglie mortali dei Cristiani.

954. Non vi è Nazione, che non rispetti quel terreno recinto da fossa, da mura, da stecconati, o palizzate o segni particolari destinato a ricevere gli avanzi mortali dei nostri più cari.

955. Noi non faremo l'apologia delle reminiscenze, che la vista di un Camposanto risveglia; Noi non diremo la sensazione che l'animo nostro investe considerando ove ha fine

l'umana albagia, la grandezza, l'opulenza, la prepotenza; Noi non ricorderemo le lacrime, che accompagnano la preghiera di pace, che nella espansione di un cuore grato, e riconoscente, palpitante si inalza a Dio a suffragare l'Anima dei Defunti.

Ci contrista l'animo, che taluni dei Parochi permettono la sementa di erba nel recinto dei Campisanti, e che questa sia destinata ad alimentare anche il proprio Cavallo, o ridotta a fieno dare al Custode, e Becchino un indoveroso guadagno.

Si sovvengano che tutte le Popolazioni dell'Universo religiosamente rispettano il cupo, e solitario recinto dei Cimiteri. L'immenso, o circoscritto tappeto di un umida, e nera verdura, che ricuopre gli avanzi della morte, piede profano calcare non può: Quei Salci piangenti, quei Cipressi simbolici, quei Tassi, Abeti, Rosai, Statue, Depositi, quà, e la sparsi, ma con ordine simetrico, sembrano piangere, e vegliare in quel lugubre Asilo, ove il vento aggirandosi fra mezzo gli alberi, e gli arbusti, agitandone leggermente i rami, pare che moduli feralmente i gemiti dei morti, e dica.
« Rispettate il nostro Asilo, pregate pace per noi. »

Pensiero filosofico sorga in Essi, allorquando premono quel erba, quando sentono sotto i loro passi rimbalzare il terreno, e calcano la *grandezza, la beltà, l'opulenza, e la virtù, i misfatti, ed i talenti*, e rabbrividiranno certamente pensando, che quell'erba alimentata dal grassume, imbevuta di Sangue Umano, possa esservi chi dimentico delle tremende parole *Memento homo quia pulvis esse, et in pulverem reverteris*, permetta che quell'erba sia destinata a saziare una bestia, a saziare l'avarizia umana? Meditiamo! Se l'Uomo, che siede sul cenere dei morti, che lo riscalda con qualche lacrima, ed assorto in filosofiche religiose considerazioni perde la memoria della sventura, ed in allora soltanto lo invade, e sente il gusto della ragione, ed il desiderio dell'immortalità, perchè non si fà rispettare l'Asilo dei morti? . . .

Sia lode a quei Parochi, a quei Municipj, che hanno ordinato il taglio di quell'erba, e ridotta a fieno la distrug-

gono col fuoco sopra quel suolo stesso benedetto, e quel cenere ricade, ove aveva avuto vita, e nascimento.

Andiamo avanti; passeremo oltre, e solo ci fermeremo a rintracciare il fine, che alle antiche sepolture delle nostre Chiese, ha voluto il R. Governo sostituire i Campisanti a sterro, cioè a dire, a riparare al pregiudizio, che la pubblica salute risentiva dalle inumazioni nelle seporture murate.

956. Le istruzioni del 19. Luglio 1783. ci danno nuovo argomento ad encomiare la previdenza di quel Principe, che reggeva i destini della Toscana, che solo pensava al ben essere di Essa, e che nel tempo stesso non tralasciava di aver di mira l'interesse delle Comuni, e dei Parochi.

Anchè i suoi Augusti Successori non hanno tralignato, perchè costantemente si è voluta, e si vuole la piena osservanza di tali disposizioni.

957. Ogni Chiesa, che abbia il diritto di tumulazione deve avere il suo Camposanto a sterro, se non siano Chiese di Città, Terre, e Castelli che abbiano il Camposanto per tutta la loro Popolazione ma sempre a sterro.

958. La spesa della costuzione dei Campisanti delle Città, Terre, e Castelli deve essere a carico delle respettive Comunità, le quali devono pure supplirvi per quelle Chiese di data già delle Comunità stesse, o del Popolo, quando siano dotate della congrua di scudi 100. I Campisanti delle Chiese particolari devano farsi a spese della Chiesa stessa, se abbia rendite superiori alla congrua di scudi 100: quando non vi sia tale avanzo di rendite, la spesa è a carico dei Patroni, se siano di patronato tanto Regio, che Ecclesiastico, o privato secolare. *Vedasi l'Art.* 89. *delle Istruzioni ai Ragionieri del di* 11. *Settembre* 1827.

959. Nell' applicazione delle riportate disposizioni del 1783. venne ad elevarsi un ritardo nel loro adempimento, ed in special modo per le questioni sulla competenza della spesa, imperocchè sull'altro della costruzione, le istruzioni non ammettevano difficoltà, ed il R. Governo, senza discostarsi dal fine, da cui sono animati gli ordini del 5. Ottobre

1782, e 19. Luglio 1783, con la Legge del 19. Maggio 1803. considerando che non potevasi giungere a fornire tutte le Chiese del Camposanto a sterro in quel breve termine che nuovamente si assegnava, concesse la facoltà di tumulare nelle Chiese, e negli Oratori pubblici, ma sempre a sterro, mediante una elemosina di zecchini quindici a favore dello Spedale più vicino, e per la tumulazione sempre a sterro in tutti i chiostri dei Conventi, e Monasteri, e nelle Sagrestie, ed altri simili spazj adiacenti alle Chiese, corrisponder si deve la elemosina di zecchini cinque allo Spedale più vicino, previo il consenso del Rettore della Chiesa, del proprietario dell'Oratorio, e della corporazione morale in quanto ai Conventi, ed ai Monasteri, e la licenza del R. Governo.

La trasgressione a tali ordini Sovrani veniva punita con il pagamento del triplo dell'elemosina, ma ora la Legge del 22. Ottobre 1849. all'Art. 219. colpisce il trasgressore con una multa da 10. a 100. Lire.

Questa disposizione non colpisce, nè si applica per le innmazioni, che si facciano nei Cimiteri delle Corporazioni, o nei Cimiteri, o Cappelle private poste alla Campagna in armonia al Sovrano Motuproprio del 12. Aprile 1793, la quale per gli Oratori privati annessi alle ville, o case di Campagna, concede la facoltà di tumulare senza responsione alcuna a favore degli Spedali.

Noteremo essere obbligo dei Parochi, che hanno cura di anime, dei Superiori dei Conventi, Monasteri, non che degli operaj e Rettori di Chiese, ed Oratori pubblici di rimettere ogni quadrimestre ai Soprintendenti degli Spedali, la nota dei defunti tumulati nelle loro Chiese, Chiostri, e Sagrestie indicando le superiori politiche autorizzazioni, onde conoscere se sia stato soddisfatto al pagamento delle indicate elemosine.

Vedasi il Sovrano Motuproprio del 19. Marzo 1804.

960. La Circolare del 28. Maggio 1804. pubblicando gli ordini Sovrani contenenti nel biglietto della R. Segreteria di stato del 25. dello stesso mese indica le speciali norme per

ridurre a Camposanto a sterro quei locali attenenti a Compagnie soppresse come Oratorj profacenti, remuovendone i tetti, e che fossero in vicinanza, o adiacenti alle Chiese Parrocchiali, ed in mancanza si procurasse di scegliere il terreno, quando fosse idoneo, adiacentemente ad uno dei lati della Chiesa, per minorarne la spesa.

961. La Imperiale, e Reale Consulta nel 30. Giugno 1837. pubblicò le Sovrane Risoluzioni contenute nel Rescritto del 22. Giugno precedente, le quali pertanto a conoscere la vera posizione degli obblighi nella costruzione dei Canpisanti, non possiamo dispensarci dal trascriverle, imperocchè con la semplice lettura di esse si elimina qualunque dubbio, e questione ivi

« S. A. I. e R. mentre vuole che siano tenute in piena « osservanza le Istruzioni del 19. Luglio 1783. all'oggetto « di promuovere in tutte le Parrocchie la costruzione dei « Campisanti, ha ordinato: »

« I. Che per quelle Chiese di Patronato privato, o Ec- « clesiastico sopra le quali può nascere questione se al Pa- « trono, o al Parroco spetti il peso della costruzione del « Camposanto, debba la relativa Dichiarazione rilasciarsi in- « tieramente al Giudizio del Tribunale, il quale sarà pure « competente a decidere quale fra Essi debba anticiparne « la spesa, qualora l'interesse della pubblica salute non per- « metta di dilazionarne la costruzione.

« II. Che rispetto a quelle Chiese di libera Collazione di « antica data di Popolo, o di Patronato delle Comunità, « situate alla aperta Campagna, nelle quali è controverti- « bile se il Parroco abbia, o nò, rendite superiori al limite « di Scudi Cento, fissato dalla Legge, per obbligarlo a sof- « frire la spesa della costruzione del Camposanto, debba il « Segretario del R. Diritto, qualora urgenti motivi di pub- « blica salute, ne richiedano la sollecita formazione, diri- « gersi alla Camera della respettiva Soprintendenza Comu- « nitativa, la quale, sentita la Comunità, e verificata l'espo- « sta necessità proporrà al trono l'affare per autorizzare la

« Comunità ad anticipare la spesa occorrente, salvo il re-
« gresso contro il Parroco, per mezzo del competente Tri-
« bunale. »

« III. Che qualora le Parrocchie di Patronato Regio, o
« misto, e di data Regia per provenienza da luoghi Pij,
« abbiano rendite proprie superiori al limite stabilito dalla
« Legge, e per una somma non affatto tenue, siano volta
« per volta sulle circostanze particolari da esporsi dal Se-
« gretario del Regio Diritto, adottati i provvedimenti che
« convengano nel caso respettivo. E quando dai Parrochi
« voglia controvertersi il fatto dell'eccedenza delle Rendite
« sopra il predetto limite, si ricorra a dei mezzi Legali per
« farne la verificazione senza adire il Tribunale. »

« IV. Che dovendosi procedere alla valutazione delle
« Rendite delle Parrocchie all'effetto di stabilire se ai Par-
« rochi spetti, o nò, la costruzione dei Campisanti, non siano
« considerati che i frutti effettivi dei beni di suolo, e le
« Rendite costituite, lasciati da parte gli emolumenti even-
« tuali di stuola bianca, e nera. »

« V. Che all'effetto medesimo in detrazione, debbano va-
« lutarsi gli obblighi di Messe, e le altre spese di Ammi-
« nistrazione dei beni o da farsi in servizio del Culto, o
« della Chiesa, non considerando mai in uscita l'elemosina
« per le Messe *pro popolo* che sono sempre di obbligo per
« i Parrochi, nè le spese di Feste, o altre Funzioni straor-
« dinarie, che non si celebrano per patto di fondazione.»

Dal litterale contesto della riportata Circolare non potrà mai elevarsi dubbio per conoscere se la congrua della Chiesa obblighi il Paroco alla costruzione del Camposanto, e della stanza Mortuaria, ma se il dubbio si elevasse il medesimo tosto si risolve esaminando qual somma il Rettore pagò alla Curia nella spedizione delle Bolle, che si calcola sul-l'ammontare della costante congrua della Chiesa, e se la Comune frattanto per causa di pubblica salute sarà costretta ad anticipare la spesa, nessuno può contrastare il diritto ad Essa a domandarne, ed ottenerne il rimborso con tanta rata

delle rendite della Chiesa, anche con domandarne la temporaria sottoposizione all'Economia dei vacanti quando con altri mezzi non fosse assicurata per il plenario di lei rimborso di capitale, e frutti.

962. Abbiamo notato, che vi possono essere Chiese Curate, che abbiano Camposanto a comune, come che comprese in una Città, ve ne possono esser altre che servendosi di un Camposanto stesso, abbiano l'obbligo della sua manutensione direttamente, o che questo obbligo posi a carico dell'Opera, e Confraternita, che ad alcuna di esse sia annessa, inconformità della disposizione del Regolamento del 26 Settembre 1788. Articolo IX.

963. Or bene nel primo avvertito caso, quando la Comune abbia il mantenimento, ed abbia affidata la custodia ad un suo stipendiato, i Parrochi non hanno altra ingerenza che quella sola della legale consegna del Cadavere; nel secondo caso poi la consegna, il mantenimento, e la responsabilità è assoluta dei Parrochi.

Se la Parrocchia ha un Opera, o una Fraternita specialmente obbligata al mantenimento del Camposanto in luogo, e vece delle antiche soppresse Sepolture, e questa Opera contribuisce alle spese ancora delle fabbriche della Chiesa, e Canonica, in allora la consegna si fà all'Operajo, ed al Rettore della Fraternita per il materiale del Camposanto, ed il Parroco non ha altra ingerenza, che quella sulla custodia, e tumulazione dei Cadaveri, come conseguenza dell'esercizio del suo Ministero. Così fù deciso dalla già Segreteria del R. Diritto li 27. Novembre 1842, risoluzione partecipata al Vicario Regio di Asinalunga.

964. O sia la costruzione dei Campisanti in servizio di Chiese nella Categoria di quelle all'aperta Campagna, o situate in luoghi non eccezionati, stata eseguita a carico del R. Governo, delle Comuni, o dei Patroni, il mantenimento è a carico dei Parochi senza distinzione alcuna per il disposto della Circolare del 9. Settembre 1842. della già Soprintendenza generale alle Comunità al seguito di analoga Ri-

soluzione della Segreteria del R. Diritto per la vegliante disposizione contenuta nel Sovrano Rescritto del 14. Maggio 1790. richiamata alla piena osservanza nel Marzo 1833, nel Maggio, e nel Settembre 1842. con Circolare delle già Camere di Soprintendenza Comunitativa secondo il giorno in cui la Circ. stessa veniva pubblicata, quale disposizione era, ed è appoggiata alla considerazione, che nella obbligazione dei Parochi si contempla ancora la buona manutensione, e conservazione dei Campisanti, e stanze Mortuarie, per essere stati i primi surrogati alle antiche Sepolture, che si mantenevano a spese dei Parochi, e le seconde per gli effetti voluti, e comandati dalla Circolare del 12. Marzo 1782.

965. La stanza Mortuaria deve essere adattata all'uso, esente da umidità, suscettibile di ventilazione, luminosa, non fredda, e capace in proporzione al bisogno della Parrocchia, secondo le istruzioni del 2. Gennajo 1777, riconosciuta mediante visita di un medico, ed approvata dal respettivo Tribunale.

La stanza Mortuaria, tutte le volte, che non vi sono cadaveri deve tenersi aperta, ed i Cataletti, e Bare espurgate dalle immondizie contratte dai cadaveri stessi.

966. I Parochi hanno facoltà di destinare per questo effetto o qualche Oratorio annesso, ed in vicinanza della Chiesa, o una stanza della propria Canonica, sempre che ciò possa farsi senza pregiudizio di quella decente, e comoda abitazione, che ciascun Paroco è nel diritto di avere, e godere; e nel caso poi che manchi la Parrocchia di un Oratorio, e la Canonica per la sua ristrettezza, e costruzione, non presenti un locale per assegnarsi ad uso di stanza Mortuaria, e sia quindi ritrovato indispensabile di procedere alla formazione della medesima, la spesa relativa portar si deve a carico di quello, al quale spetta l'onere della conservazione, e mantenimento del Camposanto.

Questa massima è stata costantemente praticata nei singoli casi, e trova appoggio nella regola del diritto, che l'accessorio deve seguire la natura del principale, dovendosi senza

dubbio ritenere la stanza Mortuaria per un accessorio del Camposanto, come risolveva la già Segreteria del R. Diritto nel 9. Decembre 1846. decisione partecipata al Cancelliere di Arezzo.

967. A convalidare la responsabilità dei Parochi relativamente alla custodia dei Cadaveri, ed all'obbligo di avere la stanza Mortuaria, i medesimi unicamente, ed indipendentemente da chicchesia, devono tenere presso di loro, e per qualunque tempo la chiave della stanza Mortuaria, nè permettere l'accesso alla medesima se non se a coloro espressamente destinati alla custodia, e vigilanza dei Cadaveri, e quando per stanza Mortuaria fosse stato prescelto un Oratorio pubblico, o una Compagnia, il Parroco ritiene sempre in consegna la chiave, nè permetter può di estrarre il Cadavere per la inumazione se non se decorso il tempo stabilito dalla Legge, o se fosse indispensabile la tumulazione prima di questo termine, deve essere autorizzato con ordine in scritto del respettivo Tribunale.

Circolare del 12 Marzo 1782.

968. Nessuna spesa per mantenimento di Campisanti, e stanze Mortuarie può posare a carico delle Comuni.

La Circolare del 25. Maggio 1790, pone questa massima concepita nei seguenti termini.

« I Campisanti delle Terre murate costruiti a spese della « Comunità essendo stati surrogati alle antiche Sepolture « sono come eran queste un appartenenza, ed un annesso « delle respettive Chiese Curate e perciò sono per la loro « manutensione e custodia a carico dei Parrochi, come lo « erano le distrutte Sepolture.

« In conseguenza di ciò per prevenire ogni ulterior dub- « bio, e questione sù questo oggetto devo in esecuzione di « Rescritto del dì 14. Maggio stante rammentare a VS. Ecc. « questo principio all'effetto, che possa averlo presente nel « caso, che in tal materia venisse promosso dubbio da qual- « che Parroco delle Terre comprese nel suo Dipartimento, « che non volesse soggettarsi alle spese occorrenti per la

« custodia, e mantenimento non tanto della stanza Mortuaria
« di cui deve egli solo tener la chiave a forma della Cir-
« colare del dì 12. Marzo 1782, quanto del Camposanto
« medesimo. »

Anche le istruzioni ai Ragionieri del di 11. Settembre 1827, Art. 89. e 90, richiamando alla memoria le istruzioni del 19. Luglio 1783, la Circolare del 16. Gennajo 1788, rammentando il litterale disposto della citata Circolare del 1790, e la Notificazione del 21. Gennajo 1805. e ritenendo la massima da noi riportata al § 958. di questo Titolo relativamente alla nuova costruzione, o ingrandimento di Campisanti a sterro, non permettono alcuna spesa a carico delle Comunità per il *mantenimento, e custodia, dei Campisanti, e delle stanze Mortuarie, le quali senza distinzione* alcuna devono soffrirle i Parochi, e si eccettua unicamente i Campisanti, e stanze Mortuarie addetti al servizio delle Città, o di quei luoghi per i quali sia intervenuta una Sovrana speciale disposizione in contrario.

969. Conviene fare qui una reflessione ai termini di rigorosa giustizia, e considerare se i lavori di mantenimento, e custodia siano ordinarj, e non straordinarj, siano conseguenza di antica costruzione del fabbricato, siano infine per colpa di una trascurata, e negligente manutensione.

Se i lavori di manutensione sono ordinari, o straordinarj derivanti da quella negligenza per parte del Paroco praticata trascurando quella annua ispezione, e cura, che ogni diligente Padre di Famiglia, ogni fedele usufruttuario far deve, è indubitato, che la spesa, e le conseguenze tutte stanno a carico del Paroco, o Benefiziato negligente; ma se questi lavori con la veste di ordinari, in atto pratico assumessero l'altra di straordinarj, e gravi attaccando la stabilità dei fondamenti, la vetustà delle fabbriche, la impossibilità a prevenire il disfacimento, e la rovina ad onta dei lavori annualmente fatti, e della più ricercata vigilanza, allora non può esimersi la Comune per le Chiese di antico suo patronato a concorrere alla spesa dividendo quella che con-

cerne la conservazione della sostanza del fondo da quella che all'annuo mantenimento si referisca per la stessa ragione che è obbligato il domino diretto a concorre col domino utile alle spese di conservazione di quel fondo del quale Egli ha l'alto dominio, e dal quale ritrae il canone annuo, la di cui sostanza anderebbe a perire per difetto di costruzione, per instabilità di suolo, o dependentemente da una forza maggiore, a cui all'uomo non è dato resistere.

970. Ha formato contrasto ancora di opinione se nelle spese di manutensione dei Campisanti, e stanze Mortuarie si potevano comprendere quelle relative ai Cataletti, alle Bare, e agli altri oggetti indispensabili al trasporto, ed inumazione dei Cadaveri, al salario dei becchini.

Noi siamo di parere, che allorquando la Legge del 1790. contenuta nella Circolare del 25. Maggio di quell'anno, ha detto *spese occorrenti* per la *custodia, e mantenimento*, ha voluto distinguere l'uno, e l'altro oggetto, l'una, e l'altra spesa.

La parola *custodia*, che corrisponde a *cura, guardia, e governo, e dare in custodia vale dare chicchesia a custodire* e custodia essendo stato usato per nome appellativo di alcuni Distretti, e Territorj, ragion vuole che anche il Legislatore siasi servito della parola *custodia* come generica comprensiva tutto quello, e quanto si possa referire alle ingerenze di un custode di una data cosa, fornito di tutti gli oggetti necessarj, ed indispensabili all'adempimento delle ingerenze stesse, e conseguentemente la spesa dei Cataletti, delle Bare, delle vanghe, zapponi, pale, e simili è carico del Paroco nella guisa stessa che l'Art. VI. della Legge del 31. Luglio 1793. porta a carico dei Parochi la spesa del servo di Chiesa, e tutto ciò che alla Chiesa abbisogna e ci conferma in questa opinione, applicabile ancora per il salario del becchino, l'Art. X. della Legge del 25. Marzo 1773. che i Rettori di Chiese, o Cimiteri *sono tenuti a prestarsi a tutto ciò che è necessario per l'esecuzione delle dette tumulazioni, senza poter pretendere, nè percipere verun emo-*

lumento sotto qualsivoglia pretesto, e titolo oltre la solita spesa del funerale, che in essa tutto si comprende.

Il becchino è un inserviente sotto la dipendenza del Parroco, e quando non si trovi chi le ingerenze relative adempia con la retribuzione decretata dalla Legge del 23. Gennajo 1748. per ciascun becchino fino a trè, in L. 3. per tumulare un Nobile; L. 2, per un Cittadino e L. 1. per tutti gli altri, che non sono capaci di pompa funeraria, ogni aumento di salario, e mercede forma carico dei Parochi.

971. I Parochi che si sono associati per la pubblicazione del presente Trattato, avendoci esternato il desiderio, che non sia dimenticato quanto le Leggi dispongono sul trasporto, tumulazione dei Cadaveri, e dei relativi funerali, Noi ci accinghiamo ad accennarne i sommi capi, come per illustrazione della recente Legge del 22. Ottobre 1849. alla Sezione XV.

972. È positivo che i Parochi sono responsabili di fronte ai privati, ed al R. Governo delle contravvenzioni alle Leggi del 30. Novembre 1757., 2. Gennajo 1777., 16. Novembre 1780., 2. Settembre 1786, e 26. Marzo 1789. sul trasporto, ed umazione dei Cadaveri, e della precedente Legge del 10. Ottobre 1748. sopra i funerali che quella del 22. Ottobre 1849, non ha abrogato per la dichiarazione che abbiamo nell'Art. 151. della Legge sui Processi Criminali pubblicata li 22. Novembre 1849. La Legge del 22. Ottobre 1849. nella detta sezione XV. dispone.

« Art. 218. Chiunque sotterra, o fa sotterrare, disseca,
« o fa dissecare il cadavere d'un'uomo che ha cessato di
« vivere per morte non improvvisa prima che sia decorso
« il tempo di 24. da quello della morte, è punito con una
« multa da 20. a 300. lire.

« Nei casi di morte improvvisa, l'inumazione e la disse-
« cazione non possono farsi sotto la stessa pena prima che
« siano manifestati nel cadavere segni certi di putrefazione.

« Art. 219. Chiunque senza licenza del Governatere, o
« Prefetto, o sotto Prefetto, sotterra o fa sotterrare un ca-

« davere umano in luogo diverso dai cimiteri comuni è
« colpito da una multa da 10. a 100. lire.

« Questa disposizione non si applica alle inumazioni che
« si facciano nei cimiteri delle corporazioni o nei cimiteri
« e cappelle private poste alla campagna.

« Art. 220. Chiunque salvo il caso di un'ordine del pub-
« blico Ministero o di un Tribunale, dissotterra o fa dissot-
« terrare un cadavere senza licenza del Governatore, o Pre-
« fetto o sotto-Prefetto, ognorachè l'azione non cada di
« per se sotto una pena più grave, incorre in una multa
« da 50. a 300. lire.

« Art. 221. Sotto pena di 5. a 50. lire, e del doppio in
« tempo di malattie contagiose o epidemiche, è vietato
« esporre pubblicamente i cadaveri.

« Art. 222. Il trasporto dei cadaveri deve nelle Città ese-
« guirsi o nel mattino alla prima ora del giorno, o nella
« sera dopo l'un'ora; tranne il caso di assoluta necessità
« nell'interesse della pubblica salute da verificarsi a cura
« del Delegato di Governo, che potrà in tal caso permet-
« tere il trasporto in qualunque ora del giorno.

« Art. 223. I cadaveri debbono sempre trasportarsi nel
« feretro coperto da coltre, e non possono tenersi esposti
« in Chiesa nè scoperti nè coperti durante i funerali, ma
« appena associati alla Chiesa debbono portarsi nelle stanze
« Mortuarie.

« Art. 224. I funerali ed i trasporti dei cadaveri si de-
« vono fare senza pompa e solo colla accompagnatura d'un
« discreto numero d'ecclesiastici e coll'intervento delle per-
« sone necessarie per eseguirli.

« Soltanto quando si tratti di onorare la memoria di de-
« funti, che si resero in vita benemeriti della patria, è per-
« messo alla superiore Autorità locale di Polizia il derogare
« con speciali permessi alla suddetta disposizione.

« Art. 225. Il trasporto, l'esposizione dei cadaveri ed
« ogni altra pompa funebre relativa ai defunti Arcivescovi
« e Vescovi del Granducato, non sono soggetti alle dispo-

Digitized by Google

« sizioni del presente Regolamento, ma si regolano secondo
« gli ordini e consuetudini osservate nella respettiva Dio-
« cesi.

« Art. 226. Le contravvenzioni al disposto negli Art. 222,
« 223, 224. delle quali debbono rispondere i Parrochi, gli
« eredi, o gli esecutori testamentari del defunto, coloro che
« trasportano il cadavere, e coloro che lo accompagnano,
« si puniscono colla multa da 15. a 100. lire per ciascun
« trasgressore. »

973. Gli Art. 222, e 223. parlano del trasporto, e conguentemente della tumulazione, e non di deroga alle precedenti disposizioni del 30. Novembre 1757. e 2. Gennajo 1777. che inibiscono in caso di morte la tumulazione prima delle ore 24. da che ne sia seguita la morte, ma trattandosi di morte compendiosa, o subitanea decorrer deve un tempo maggiore; e nell'uno, e nell'altro caso sempre che appariscano segni manifesti della morte, da certificarsi dal medico, o altra persona dell'Arte salutare, ed intervenga l'autorizzazione del Tribunale competente.

È relativamente al trasporto dalla casa alla Chiesa la legge del 26. Marzo 1789. prescrive, che possa permettersi prima dell' ave maria della sera unicamente dal 1. Novembre a tutto Marzo per le difficoltà che s'incontrano specialmente nella Campagna per la neve disciolta, o pioggia dirotta, e nell'estate può anticiparsi il trasporto, e la tumulazione per le fetide esalazioni, o nell'esistenza di epidemie, ma sempre per altro dietro il certificato del medico, ed il *permesso scritto* del Tribunale.

974. L'Art. 13. della Legge del 2. Gennajo 1777. puniva ogni trasgressione con la multa di scudi 25; il recente Regolamento del 22. Ottobre 1849. all'Articolo sopratrascritto ha diminuita la multa, trasgredendo all'Art. 222. e 223. che parla delle Città unicamente, onde sembra che per l'aperta Campagna deva osservarsi, la precedente disposizione del 26. Marzo 1789; ed in ordine poi alla successiva del 22. Gennajo 1790. i cadaveri delle case rurali in Campagna possono

trasportarsi in qualunque ora, anche del giorno alle respettive Chiese Curate esistenti nelle Città, e Terre murate privatamente, e senza il benchè minimo segno di cerimonia o pompa funebre.

975. L' Art. 224. della Legge del 1849. nella generica prescrizione per i funerali ci convince a credere che la norma regolatrice deva esser quella specificata dalla Legge del 10. Ottobre 1748, la quale dispone.

Che per i Nobili si permettano dodici lumi al più di Cera bianca attorno al feretro; sei all'Altar maggiore, due agli altri altari, e quattro alle Cappelle gentilizie.

Che per i Cittadini sei lumi di Cera bianca al feretro, quattro all'Altar maggiore, e due a quelli delle Cappelle di famiglia.

E relativamente ai Nobili è permesso ornare le Porte, l'Altar maggiore, e le Cappelle famigliari con parati, e collocare lo stemma gentilizio sopra l'Altare, e sopra il feretro, e per i Cavalieri dell'ordine di Stefano è autorizzata la solita associazione dei Confratri, e questo privilegio ora appartiene ancora ai Cavalieri del Merito sotto il titolo di S. Giuseppe.

Ed agli Uffiziali delle II. e RR. Truppe gli onori Militari.

Finalmente per tutti gli altri, che non sono nè Nobili, nè Cittadini, la legge proibiva qualunque sorta di funerali, e di bruno, e che l'associazione dei loro cadaveri far si dovesse con sole quattro torce a vento.

976. La detta Legge fù emanata nell'intendimento di moderare le spese soverchie; ma lasciava peraltro in *libertà di ciascuno di fare o non fare il funerale* ed il bruno permesso, *volendo solo che resti proibito il far di più di quello ch' e prescritto, e non già il meno.* (Art. 25. di detta Legge).

A questo proposito non possiamo dispensarci di riportare gli Art. 26. 27. e 28. della legge medesima, i quali toglieranno quelle non lodevoli questioni, che ben spesso accadono per parte di coloro, che non si rammentano del contenuto di essi Articoli.

« Art. 26. Pel qual effetto comandiamo che veruno di « qualunque stato o condizione, sotto qualsivoglia pretesto « di Legge e Consuetudine, non ardisca di pretendere che « i funerali debbano essere proporzionati allo stato o fa- « coltà del defunto, volendo che sia nell'arbitrio di chiun- « que di fare quel funerale che più gli parrà, purchè non « ecceda quello che vien prescritto da questa nostra Legge, « e che quelli i quali sono in possesso di parteciparne, deb- « bano ritirare la quota delle cere che realmente sono ser- « vite pel funerale, e non altro; senza aver riguardo nè « alla condizione, nè alla facoltà del defunto o dell'erede.

« Art. 27. Siccome vogliamo che tutti quelli ai quali per « la loro condizione è proibito di fare i funerali ed i bruni, « abbiano l'arbitrio di farsi seppellire come si seppelliscono « i poveri, benchè sieno facoltosi; e che non possano con- « venirsi per verun titolo a pagare una somma proporzio- « nata alle loro facoltà, com' è a nostra notizia essersi qual- « che volta preteso e sostenuto in giudizio col pretesto di « alcune disposizioni ed antiche consuetudini, le quali non « vogliamo che in avvenire si attendano in tutto ciò che « sieno contrarie a questa nostra costituzione.

« Art. 28. Chiunque oserà trasgredirla, sia punito colla « pena di 50. fino a 500. scudi, da determinarsi dal Giu- « dice, secondo le particolari circostanze; e questa pena « spettar deve per metà al nostro R. Fisco, e per l'altra « metà all'accusatore palese o segreto.

Aggiungeremo che il Sovrano Motuproprio del 25. Marzo 1773, tenendo fermo quanto ordina la Legge del 1748. per non pregiudicare i Parochi nel diritto di ricavare il loro onesto mantenimento dall'Altare, ha prescritto che i suffragj devono farsi nelle respettive Chiese Parrocchiali per tutti indistintamente, e che tutti gli emolumenti del funerale appartengono alle Chiesa Parrocchiale non ostante qualunque legge, e consuetudine.

La trasgressione a questo ordine sottopone gli eredi, e gli esecutori testamentari ad esser condannati solidalmente

a favore della Chiesa Parrocchiale, nell' importare di tutti gli emolumenti del funerale, che doveva intieramente appartenerle; *ed inoltre nella penale di scudi* 300. *da dividersi per metà fra l' accusatore palese* o *segreto, e il respettivo Paroco che dovrà distribuirla ai poveri della Cura, e quando gli eredi,* o *esecutori non siano solventi si condannino in altre pene ad arbitrio del Giudice* Art. 1. 7. ed 11. del citato Motuproprio.

E giacchè il Sovrano Motuproprio del 13. Agosto 1789. ordinava associarsi, e seppellirsi senza alcuna spesa tutti quelli, che avessero riportata la fede di povertà dal respettivo Tribunale, fù circolata nel 7. Novembre 1789. la seguente Sovrana disposizione, che noi ripubblichiamo a compimento delle richieste notizie.

« S. A. R. non ha potuto sentire senza sorpresa ciò che « è accaduto dopo il Motuproprio de'13. Agosto ultimo in « alcune Cure, di aver cioè i Parochi ricusato di estrarre « dalla casa il cadavere, se prima non restava dichiarato « che il defunto fosse povero o facoltoso: lo che, oltre il « palesare un'avidità del guadagno, disdicevole al loro ca- « rattere, viene a produrre l'indecenza di porre i parenti « nella necessità di premunirsi dai Trib. delle fedi oppor- « tune nel tempo che l'infermo agonizza; mossa la R. A. S. « dai ricorsi prevenutile sopra un tal disordine, vuole che « sia prescritto ai Parochi di non esigere simili fedi o di- « chiarazioni prima dell'estrazione del cadavere dalla pro- « pria casa, potendo tenersi su tale articolo in osservanza « il Motuproprio predetto dopo la inumazione seguita. »

977. Lo Statuto Ipotecario del 2. Maggio 1836. estende il privilegio alla generalità degli immobili, e dei mobili anche alle spese funerarie, e l'Articolo XI. comprende nelle spese funerarie, tutte quelle, che ai termini delle Leggi, e dentro i limiti di decenza hanno relazione al trasporto del cadavere; per l'inumazione, e per gli uffizi di religione.

Anche la Santa Chiesa mentre ingiunge che ai corpi dei defunti sia dato onorifico, e religioso sepolcro, nulladimeno

desidera la conveniente moderazione, onde non nasca l'eccesso o di troppa sontuosità, o di un denigrante avvilimento.

Memorande sono le parole di Sant'Agostino *Pompea funeris, agmina exequiarum, sumptuosa diligentia sepulturae, monumentorum opulenta costructio, vivorum sunt qualiacunque solatia, non adjutoria mortuorum*; per cui il Sacro Concilio di Rheims del Secolo XVI. ammonisce i Sacri Pastori, affinchè con ogni diligenza, e premura procurino che i funerali non eccedano i limiti della cristiana semplicità, e della modestia, ed insinuino piuttosto il di più erogarlo in soccorso dei poveri, come al Tit. de Sepulcris *N.* 1. e 2.

Nella quarta funeralia il Paroco riceve quel tanto ch' è necessario a tutte quelle spese, che hanno rapporto al trasporto, ed inumazione dei cadaveri, ed a quelle espiazioni volute dalla Chiesa a suffragare l'anima dei defunti.

La quarta funeraria è quella porzione di tutto ciò, che contribuiscono gli eredi, di tutte le candele, e ceri, con i quali si accompagna il cadavere, come pure di quelli che si accendono intorno di essi, e negli altari nel giorno del funerale; ma non è così delle torce, e ceri, che accendono, e tengono in mano nell'associazione i Sacerdoti anche Regolari, ed i confratelli o altre persone.

Si riscontri il Cap. inter cunctos 1. de privilegis. Sisto IV. nella sua costituzione *Regimini*. S. Pio V. Cost.: Et si mendicantium. Benedetto XIII. Cost. Rom. Pontif.

Tralasceremo di rammentare che la quarta si deve alla Chiesa, ove si ascolta la Messa, si assiste ai divini uffizj, e si ricevono i Sacramenti. Cap. cum quis 2. de sepolturis; Che se un parrocchiano in una Chiesa assiste ai divini uffizj, ed in altra soddisfa al precetto Pasquale, a questa ultima spetta una porzione della quarta funeraria; Che sempre attiene alla Chiesa di domicilio la quarta, ancorchè il Parrocchiano ne fosse assente o per villeggiatura ec. ma con *animo redeundi*;

Che attiene alla propria Parrocchia ancora quando il Par-

rocchiano gravamente infermo passasse ad abitare in altra cura, trasportando seco i proprj averi.

Che a seconda di quanto la Sag. Congr. Concil. *in una Tiburtina* 12. Maggio 1685. la quarta è devoluta al Paroco del domicilio anzi che alla Cattedrale, a cui atteneva il Canonico defunto.

Che la indicata Canonica porzione non spetta al Paroco nei di cui limiti di giurisdizione sia venuto a mancare qualcuno che ivi era ritenuto dal Tribunale, o riabilitato con cauzione, esistendo la consuetudine nella Città, la quale porti *che il gius di seppellire i Pellegrini, o viandanti spetti alla sola Chiesa Cattedrale*, come decideva la Sag. Congreg. in Pisauriens. 22. Ian. 1628.

Che infine alla sola Cattedrale questa si attiene, e non già ai Rettori respettivi, allorchè indotta sia la prescrizione, ovvero nella fondazione della Parrocchia si fosse la medesima riservata un somigliante diritto. Questa massima che la Sagr. Congregazione poneva in Episc. et Regol. prevedeva il caso della nuova erezione di Parrocchie dopo che la Cattedrale era già istituita, ma non altera il diritto quesito per quelle Chiese Parrocchiali, che preesistevano alla erezione della Cattedrale, o ad un grado più eminente di quelle Chiese, che in prima erano semplicemente curate.

978. Rammenteremo finalmente non esser permesso ad alcuno senza il consenso dei Parochi, e del Municipio respettivamente e dell'annuenza dell autorità Politica Governativa di apporre iscrizioni o mansolei nei pubblici Campisanti pubblici in conformità dell' Art. 8. delle istruzioni del 19. Luglio 1783, e della Circolare del 3. Luglio 1844. della già Soprintendenza generale alle Comunità per quella parte, che possa essere applicabile al caso.

Concluderemo, che la responsabilità dei Parochi è un fatto incontravertibile per il rigoroso adempimento delle Leggi sopracitate sia in rapporto alla sorveglianza ai Campisanti, alle stanze Mortuarie, al trasporto, ed inumazione dei cadaveri, ai funerali, Leggi, e Regolamenti *lasciati* in

vigore da quella del 22. Ottobre 1849, come dichiara l'Articolo 151. della successiva del 22. Novembre 1849. se bramano liberarsi dal pagamento delle multe delle quali fanno parola gli Articoli 222. 223. 224. e 226. della Legge suddetta del 22. Ottobre 1849. quando per altro la denunzia, o il processo verbale sia ratificato dentro un mese dal giorno in cui le trasgressioni sono state commesse, e dentro due mesi successivi non sia notificato agli imputati il Decreto del loro invio al giudizio, giacchè in senso contrario l'azione rimane prescritta a forma dell'Art. 151. della Legge del 22. Novembre 1849. sopracitata, ed a cui ha relazione la Dec. della Corte di Cassazione del 16. Aprile 1850.

CAPITOLO X.

Decime Parrocchiali.

979. Le decime per la Legge Mosaica, ossia la decima parte dei Frutti e delle Biade della terra, erano dovute ai Leviti, ed ai Sacerdoti del Divin Tabernacolo, leggendosi nell'Esod. 22. *Decimas tuas, et primitias tuas non tardabis reddere*; e nel *Levitico* 27. *N.* 28. abbiamo. *Omnes decimae terrae sive de frutibus, sive de pomis arborum Domini sunt, et illi sanctificantur.*

Le decime in sostanza erano, è sono dirette ad alimentare i Sacerdoti Ministri della Chiesa per legge di natura, per legge divina, e per Legge Civile in contemplazione del servigio, che i Ministri del Santuario prestano allo spirituale vantaggio dei Laici.

980. Le diverse opinioni dei Canonisti sulla continuazione per giusto titolo alla esazione delle decime (ora che quasi generalmente i Ministri del Santuario hanno un certo assegno, e non incerto, e volontario, come si avvertiva parlando della origine dei Benefizj,) noi ci dichiariamo incapaci a risolverle, e solo diremo, molte sono le Decisioni dei Som-

mi Pontefici, che comandano il pagamento delle decime in vigore di Legge Divina; come Pasquale. 2. *Decimas a populo Sacerdotibus et Levitis esse reddendas, divinae legis sanxit auctoritas.* Urbano II. *Decimas, quas ipse Deus dare costituit.* Gregorio VII, *Decimas quas fideles, praecipiente Domino, offerunt.* Alessandro III. *Decimae non ab homine, sed ab ipso Domino sunt institutae.* Innocenzio III. *asserisce. Decimae Divina instituctione debentur*, e molti altri che per brevità tralasciamo di notare.

981. Le decime essendo prediali, e personali; derivanti le prime dai prodotti dei campi, e dai fondi rustici, ed urbani, portando per altro la suddivisione di maggiori, e minori; Le maggiori sul grano, sul vino, e sopra i frutti pingui, le seconde minori sulle biade, legumi, e simili.

982. Le decime prediali sono dovute sopra tutti i beni esistenti entro i confini della Parrocchia, ancorchè i padroni di essi in altra Parrocchia dimorino, perchè sono inerenti ai fondi si rustici, che urbani.

983. Le decime personali si corrispondono sul prodotto, ossia sul lucro personale di qualunque impiego, professione, arte, o mestiere, che in molti luoghi si dicono Sacramentali.

Le decime personali gravano coloro che ricevano dalla Chiesa Parrocchiale i Sacramenti, assistono ai divini uffizj, sebbene da altro luogo, o in altra Parrocchia esercitino l'arte, il mestiere, e la professione, e ritraggono il profitto delle proprie fatiche, ed industria.

984. Le decime *miste* abbracciano i prodotti dei Bestiami; e qui abbiamo riscontrato, che per la glossa al Cap. *Ad Apostolicae* 20. *de Decimis* alla parola *personales. S. Thomas II.* 2. *quaest.* 87. *Art.* 3. *ad* 2. *Suarez de Religione Tom. I. trat.* 2. *lib.* 1. *Cap.* 5. *N.* 8. *Fagundez de Eccl. praeceptis, praec.* 5. *lib.* 1. *pag.* 5, *e Barbosa de Offic. et potest. Parochi N.* 39. che quando il Bestiame per un corso di un intiero semestre pascolasse fuori della Parrocchia, il Rettore di essa ha diritto alla metà della decima, come pure divisibile la decima, se il bestiame la notte dor-

misse, e fosse ricovrato nei confini della Parrocchia, ed il giorno in altra Parrocchia fosse condotto a nutrirsi.

985. In forza delle Leggi Canoniche, e delle massime da noi tracciate sull'Autorità dei Sacri Scrittori qualunque persona Cristiana è nell'obbligo di pagare le decime.

La decima prediale deve esser pagata anche dall'infedele, o di qualunque altra Setta, o Religione, per la ragione del possesso, giacchè l'onere segue il fondo, in cui trovasi imposto, ed a qualunque persona sia devoluto, mentre S. Antonino Arcivescovo di Firenze, ha ritenuto che *decima praedialis debet dari indistincte a possidente praedio, sive juste sive injuste possideat, et non solum si possideantur praedia a Catholico, sed etiam ab haeretico, Iudeo, vel Pagano*, e lo ha ritenuto perchè le decime accostumavano anche fra gli antichi Gentili, come Senofonte nel libro 5. della spedizione di Ciro, Aristotile nelle sue Economiche lib. 2. ed anche nel Talmud molto delle decime si parla.

986. Dalla massima sopra esposta (§ 985) nessun Cristiano, o possessore di beni può esimersi dal pagare le decime, e nemmeno i Cherici, i Parochi, i Vescovi, e lo stesso Pontefice direttamente per la prediale, ma per la personale i Canonisti distinguono la gerarchia del Sacerdozio, ed unanimente convengono non esser tenuto il Sommo Pontefice, attesochè ad esso nessuno è superiore; nè meno il Vescovo dirimpetto ai Parochi della propria Diocesi, per essere al medesimo subordinati.

987. Sono esenti dal pagamento delle decime i terreni, o altri fondi di origine ecclesiastica, e posseduti dai Benefiziati; non così gli altri beni, che il benefiziato gode o per acquisto fatto col proprio denaro, o per successione, e donazione. La Chiesa gode il diritto delle decime per il mantenimento del suo Rettore, quando Essa non sia congruata nella estensione dei terreni, che compongono la sua periferia, eccettuati quelli che si notò, come attenenti a Benefizi Ecclesiastici fino dalla loro fondazione, imperocchè quelli sottoposti al benefizio successivamente conservano l'onere,

che già esisteva prima della loro costituzione. Vedasi Cap. *Novum* 2. *de Decimis*. Glossa alla parola a Chericis S. Thom. 2. 2. quaest. 87. Art. 4. Cap. si *quis Laicus vel Chericus* 42.

988. Le Leggi Toscane vigenti sul diritto all'esigere, e sull'obbligo a pagare le decime stanno in relazione della congrua della Chiesa tanto che Essa venga costituita a contanti, quanto sui frutti dei beni, che sono in amministrazione.

Con una Circol. del 15. Luglio 1776. il Piissimo Sovrano ordinò, che ai Sacerdoti, i quali per qualsivoglia, titolo eserciteranno il Ministero del Paroco, pagar si dovesse una congrua non minore di scudi cento all'anno libera dai pesi. Questa disposizione con l'Articolo II. della Circolare del 30. Giugno 1837, che abbiamo trascritta al § 961, che a noi sembra che deroghi alla precedente del 4. Febbrajo 1783. ed a quella del 5. Aprile 1815. che determinano una congrua di scudi ottanta al netto di qualunque detrazione per abilitare il Paroco ad esigere in diritto la decima, giacchè per conoscere se i Parochi hanno l'obbligo di costruire a loro spese i Campisanti, si deve esaminare se gli assegni della loro Chiesa giungono a darli la rendita di scudi 100, non possiamo astenerci nel nostro privato da concludere che anche per rilevare se abbiano diritto ad esigere le decime, regolar ci dobbiamo con lo stesso principio.

La Corte Regia d'altronde nella Causa fra il Paroco della Chiesa di S. Chiara alla Marina di Marciana, e Tiburzio Manciò nella Decisione del 9. Marzo 1847, Tom. IX. degli An. di Giuris. Tosc. col. 168., ha basato le sue considerazioni sulla Circolare del 4. Febbrajo 1783, e non fà parola dell'altra del 30. Giugno 1837, e parla soltanto di congrua di scudi ottanta, e non di cento.

989. La soprabbondanza di rendita nelle Parrocchie non fà che un bene, dice la Circolare del 15. Gennajo 1778, impiegandosi regolarmente in soccorsi caritativi, ed all'incontro qualunque mancanza produce infiniti mali, non escluso quello, che impedisce la scelta dei soggetti migliori, e

Digitized by Google

quelli che vi s'impiegano sono obbligati a trascurarne il servizio, per cercare da altre occupazioni quello che manca a sostentarsi, e perchè i Parochi facciano il loro dovere, e perchè il Popolo sia assistito, con la Circolare del 9. Gennajo 1783. fù fatta conoscere la Sovrana volontà che comandava *che tutte le Cure del Granducato fossero sufficientemente provviste*, e per giungervi, si esternavano quei desiderj, e si davano quei consigli, anche per le Parrocchie di privato patronato.

990. Sempre nell'intendimento di provvedere le Chiese di conveniente congrua gli ordini Sovrani del 1. Gennajo 1784, e quelli contenuti nella successiva Circolare del 31. di detto mese dichiarando le Cure di patronato dei Capitoli, Cleri, luoghi Pij, Conventi, e Monasteri inamovibili, e liberandole da qualunque dependenza verso i patroni per esimersi dall'osservare qualunque legge che fosse imposta ai loro Rettori, comandavano essi pure di aumentare le congrue fino alla somma stabilita, dietro la valutazione delle rendite annesse per conoscerne la congruità.

Per giungere a rilevare la congrua di una Chiesa sia in rapporto di abilitarla alla continuazione del godimento delle decime, o a soffrire un correspettivo aggravio, il Sovrano Motuproprio del 12. Luglio 1783. circolato nel 18. Settembre di quell'anno dà le seguenti norme.

In entrata si devono considerare tutte le rendite fisse annuali, che resultano dal frutto di Terreni, o di stabili, da Canoni, da pensioni e altre assegnazioni attive, come per la decima Parrocchiale, senza considerare i diritti di di Stola, o Corpo di Chiesa.

Per l'uscita si deve intendere tutto ciò che occorre alla soddisfazione degli obblighi, e legati, uffizi, e funzioni Sacre di preciso obbligo, mantenimento di fabbriche, ed effetti, obblighi, e pesi annuali, pensioni, o altre prestazioni passive.

Nella espressione *pesi annui* s'intende la imposizione del Dazio, Tassa Prediale, Tasse mobili, e qualunque altra im-

posta che possa esser portata a carico dei beni della Chiesa, o della persona del Rettore, non esclusa la Tassa per mantenimento dei Seminari, per la visita Vescovile ec.

991. Se il R. Governo con gli ordini circolati nel 4. Febbrajo 1783. riteneva indispensabile, necessaria, e decente la sussistenza dei Parochi, se desiderava che questi fossero alieni da *ogni interesse, ed avidità verso i loro Popoli* senza di che non poteva *esservi fra di loro quella confidenza e reciproco affetto, che tanto contribuisce al servizio spirituale delle anime, ed alla tranquillità dei sudditi*, comandava, che le decime rimanevano *intieramente abolite in quelle Parrocchie le quali erano, sono, e saranno provviste* della congrua *di scudi ottanta al netto*, congrua che noi per le ragioni sopra esposte crediamo esser deve di scudi cento, liberi, che abilitava per quelle di una congrua minore la continuazione a godere delle decime in sussidio, *finchè si manterranno nello stesso stato*, e perdurante la vita degli investiti-, cosicchè conseguenza ne viene, che se durante la vita dei Parochi investiti nel 1783. la Chiesa và ad aumentare le sue rendite, continua il diritto alla esazione delle decime nel Paroco investito, qual diritto cessa appena che viene a variarsi il Rettore della Chiesa in questione.

992. Con la Notificazione del 22. Agosto 1814. furono richiamate alla piena osservanza le disposizioni sopracennate tanto sul diritto ad esigere le decime, alla tassazione del prezzo dei diversi generi che compongono le decime, ed al modo di esazione per mezzo dei Camarlinghi Comunitativi.

993. La fissazione del prezzo dei generi che rappresentavano le decime il Sovrano Rescritto del 19. Giugno 1784, voleva, che si effettuasse una volta per sempre dai Giusdicenti locali, ma considerando poi la varietà del valore dei generi stessi, rassembrò alla Sovrana giustizia fosse per essere in aggravio ai Parochi, ed a coloro, che soddisfar lo dovevano, per cui si determinò con la Circolare del 3. Novembre 1803. ad ordinare, che il prezzo delle decime do-

vesse stabilirsi anno per anno dai Giusdicenti medesimi sul dato desumibile dai prezzi dei generi venduti a pubblici mercati viciniori nel mese successivo alle respettive raccolte soggette alla decima parrocchiale, con la dichiarazione, che per quei generi che non si vendono ai pubblici mercati, i Giusdicenti si regolassero secondo i prezzi locali, e che tali operazioni far si dovessero, e si devono *ex Officio*, senza spesa nè per i Parochi, nè per coloro, che le decime corrisponder devono.

994. I Cancellieri Ministri del Censo avuta dal Giusdicente locale la legale partecipazione del loro decreto di tassazione devono con Editto farne la pubblicazione, con assegnare ai debitori il termine non maggiore di giorni 15. ad aver saldata la loro posta nelle mani del Camarlingo Comunitativo a secondo della nota, che i Parochi devono passarli debitamente firmata, competendo per la esazione il privilegio del braccio Regio.

995. I Camarlinghi godono dell'emolumento del 5. per cento sulla somma effettivamente da Essi esatta in correspettività del loro incomodo sia per l'esazione, sia per il pagamento da farsi nelle mani dei Parochi dell'importare dell'esazione medesima, e non sulla totalità delle poste, che possono essere descritte nella nota, per la ragione che i Parrochi sono nella facoltà di ricevere la decima da quelli, che ultroneamente la portano loro, di condonarla, volendo, e di diminuirla a chi più ai medesimi piace secondo la contingenza dei casi.

Emergono tali massime, e tali disposizioni dalle Circolari del 20. Marzo 1804, 14. Febbrajo 1805, 5. Aprile 1815, e 23. Giugno 1819.

996. I Tribunali Civili non possono occuparsi della validità dei Decreti dei Vescovi, della legittimità delle persone dei Parochi, ma unicamente devono dare esecuzione ai decreti medesimi, che hanno riconosciuto nel Paroco il diritto alla percezione delle decime in coerenza degli ordini Sovrani contenuti nella Circolare del 4. Febbrajo 1783, e 6.

Novembre 1817, imperocchè qualunque pronunzia dei Tribunali Civili è soggetta ad esser cassata per incompetenza, per eccesso di potere, come la Suprema Corte di Cassazione adottò con la citata sua Decisione del 9. Marzo 1847. di che al § 988. di questo Capitolo, annullando, e cassando la Sentenza del 28. Agosto 1846. del Tribunale di Marciana, che aveva dichiarata la sua competenza non ostante il disposto dell'Art. 4. della normale Circolare pubblicata dalla I. e R. Consulta nel 24. Luglio 1832. statuendo le massime seguenti.

1. Per le Leggi vigenti in Toscana qualunque disposta intorno al diritto nei Parochi di percipere le decime dai loro Parrocchiani è fuori della competenza dei Tribunali secolari, ai quali altro non incombe che di dar mano, e prestare ministero onde i Decreti degli Ordinarj che hanno stabilito in tal rapporto, abbiano la loro piena esecuzione, a sospendere la quale è riservata esclusivamente la facoltà al Principe, o per esso oggi al Ministero degli affari Ecclesiastici.

2. Quando il Decreto dell'Ordinario allegato dal Paroco istante a legittimare gli atti esecutivi per l'esazione delle decime è rivestito delle formalità estrinseche, che ne costituiscono la forma apparente, non può il Tribunale secolare occuparsi dell intrinseca sua validità, ed efficacia, ed eccede i limiti della propria giurisdizione *dichiarandolo nullo.*

997. Questa Circolare diretta ad eliminare qualunque questione in proposito, a risparmiare inutili spese, a paralizzare l'esazione delle decime parrocchiali, noi ritenghiamo indispensabile il trascriverla nel suo contesto, perchè i Parochi possino regolarsi alla circostanza ivi

« S. A. I. e R. essendo rimasta informata delle irregolari
« Procedure alle quali con molto danno delle parti inte-
« ressate ha dato luogo in più occasioni la meno retta in-
« telligenza degli Ordini, ed Istruzioni relativamente alla
« esazione delle decime Parrocchiali, e volendo, che tali
« Ordini, ed Istruzioni ricevano costantemente una osser-

« vanza esatta, ed uniforme, nella veduta in special modo
« che i Parochi non trovinsi mai impegnati in clamorose
« questioni forensi avanti i Tribunali ordinarj con i loro
« Popolani, si è degnata di dichiarare, ed ordinare:

« 1. Che in qualunque caso si metta in questione, se un
« Parroco abbia diritto a percipere le decime, sia che la
« domanda si muova dal Parroco stesso per obbligare i Po-
« polani a corrisponderle, sia che l'istanza venga fatta dai
« Popolani in massa, o da alcuno di essi per essere sgravati
« da un tal peso, appartiene unicamente ai respettivi Or-
« dinarj il dichiarare se la Chiesa da cui sono state percette
« le decime fino al presente abbia il pieno della congrua,
« e se per conseguenza competa, o nò al Paroco della me-
« desima il diritto alle decime, senza che possano prendere
« cognizione di una tal questione i Tribunali Secolari man-
« canti in tal materia di giurisdizione, i quali dovranno li-
« mitarsi in proposito a prestare il loro ministero per gli
« atti esecutivi, allorchè nel concorso dell'indicata dichia-
« razione degli Ordinarj Ecclesiastici, vi siano richiamati
« dai Camarlinghi delle Comunità che sono incaricati della
« esazione.

« 2. Che il corso di tali atti esecutivi promossi debita-
« mente dal Paroco per mezzo del Camarlingo della Comu-
« nità, e dopo avere ottenuta dal proprio Prelato la dichia-
« razione di esser mancante della congrua legale, non può
« restare sospeso giammai, che mediante un *Non s'innovi*
« della Segreteria del Regio Diritto, autorizzata a rilasciarlo
« nel concorso di gravissime circostanze.

« 3. Che le dichiarazioni di sopra rammentate debbono
« farsi per mezzo di Decreto dagli Ordinarj senza formalità
« di giudizio, e sulle prove di mero fatto, dopo avere in-
« terpellato il Gonfaloniere della Comunità nella quale è
« situata la Chiesa, e dopo aver sentiti i suoi rilievi nel-
« l'interesse dei Popolani.

« 4. Che le stesse dichiarazioni degli Ordinarj Ecclesia-
« stici non possono mai, neppure in linea di ricorso, essere

« sottoposte all'esame dei Tribunali ordinarj, e solamente « quella parte che si stimerà aggravata potrà ricorrere al « Regio Trono per un rimedio straordinario, e le preci re- « lative saranno fatte presenti dalla Segreteria del R. Diritto « a S. A. I., e R., dopo che siano verificati i fondamenti del « reclamo per mezzo delle informazioni degli Ordinarj, dei « Gonfalonieri, e dei Giusdicenti, per attendere in seguito « le Superiori Determinazioni.

« 5. Finalmente, che la presente Circolare essendo emessa « all'oggetto di rammentare l'osservanza delle altre de' 4. « Febbrajo 1785, de' 5. Aprile 1815, e de' 6. Novembre « 1817, in tutti i casi non specialmente contemplati nella « medesima, debbasi stare al disposto delle Circolari pre- « citate.

998. Noteremo finalmente, che l'interpellazione da farsi dall'Ordinario al Gonfaloniere del Comune prima di emettere il Decreto o di continuazione ad esigere le decime, o di sgravio dalle medesime, è diretta a conoscere la propria e vera costante rendita della Chiesa, e se questa è conseguenza di miglioramenti già fatti dal Paroco antecessore, o da quelli eseguiti dal Paroco istante, o come resultato di quella riunione di Benefizj facoltativa nei Vescovi a forma del Sacrosanto Concilio di Trento, consigliata, e raccomandata ancora dalla Circolare del 15. Gennajo 1778, all'oggetto di fornire ai Parrochi una congrua correspettiva alle loro ingerenze, loro decente manutensione, e sostentamento.

CAPITOLO XI.

Pensioni sopra le rendita delle Chiese, e Benefizj.

999. Le pensioni Ecclesiastiche contano un'antichissima origine. Il Concilio di Calcedonia celebrato nel Secolo V. ci presenta vari esempi di concessione di pensioni, le quali in sostanza suonano *sussidio, tratto di commiserazione, effetto di correspettiva umana giustizia, remunerazione; pre-*

mio. Fra molti esempj abbiamo riscontrato quello di Massimo ordinato Vescovo di Antiochia in luogo di Donno deposto dallo stesso Sinodo, che domandò di assegnare parte delle rendite della sua Chiesa a favore del Vescovo dimesso, e nella risposta data dai Legati della Santa Sede Apostolica approvata dal Sinodo pienamente con l'annuenza dei Commissarj dell'Imperatore Marciano, ne deduciamo due conseguenze; la prima che la pensione richiede l'annuenza dell'investito, la seconda l'adesione della Santa Sede, e del Principe Regnante. I Legati della Santa Sede formularono la risposta alla fattali domanda in questi termini. *Siquidem Maximus suo arbitrio Domno voluerit esse consultum, ut sumptus ei de sua Ecclesia, miserationis intuita, prout aestimaverit, largiatur; ut contentus alimoniis, quiescat imposterum.*

1000. Le pensioni si concedono o al Benefizio, o alla persona del Rettore del Benefizio, o sul Benefizio a favore del Patrono sempre con adesione della Santa Sede, e del R. Governo, come noi si osservava al § 840.

1001. È nel pieno diritto del Pontefice d'imporre sopra qualunque Benefizio la pensione, purchè questi non sia di patronato Regio, imperocchè in allora si richiede il consenso del Patrono.

1002. I Vescovi poi, consenziente il Rettore del Benefizio, possono sopra questo imporre la pensione per giusta causa, ragionevoli, convenienti motivi.

1003. Le pensioni decretate dal Pontefice sopra un Benefizio, passano ai successivi Rettori, non è così per quelle concesse dai Vescovi, le quali non oltrepassano la vita del Benefiziato, perchè al dire di Niccolò Garcia de beneficis par. 1. Cap. 5. *N.* 334. assentito da Andrea Vallese lib. 4. Tit. 2. la pensione imposta dal Pontefice *est onus reale*, e quella decretata dal Vescovo, *onus personale.*

1004. Il Concilio di Trento Sess. 24. Cap. 13. de Reformat. stabilisce la rendita che rimaner deve al Benefiziato, detratta la pensione a suo carico imposta; affinchè ad esso

gli resti un conveniente appannaggio, la potenza a far fronte alle spese, ed oneri reali della Chiesa, ed a soccorrere i poveri della sua Parrocchia, per cui il Sommo Pontefice appone quasi sempre la condizione *purchè al titolare, o Rettore rimangano due terze parti dei frutti*, e talvolta secondo lo stile della Dateria vien riservata la metà; al disopra però di questi dati la pensione concessa si ha per nulla, ed invalida, non perchè ciò non sia in potere del Sommo Pontefice, ma perchè non è stato mai diversamente operato.

A sostegno di tali massime si riscontri Rota par. 5. Tom. 1. dec. 287. *N.* 13. Dec. 11. *N.* 15. parte 4. Tom. 3. dec. 536; parte 2. dec. 444; par. 16. Dec. 342. *N.* 2.

1005. Quando un Vescovo impone una pensione sulla persona di un Beneficiato sua vita naturale durante, è sempre mosso da una delle cause, che giustificano la imposizione, cioè a dire per la conservazione della pace, e tranquillità di una Popolazione, per troncare, o evitare una questione ostinata, e dispendiosa, per la propria, e vera reale utilità della Chiesa, per soccorrere, rimunerare, ed assistere vecchi, o benemeriti Parochi, o con titolo di alimenti, e sussistenza a favore di qualche Rettore di Chiesa, o Benefizio che renunzi, rassegni, o passi ad altro Benefizio in veduta di ragioni, di servizio, di salute, di quiete, e tranquillità, onde secondo di pensare di varj Canonisti, ed in specie di Van-Espen de Beneficis. Cap. 3. par. 2. Sez. 3. Tit. 11. *N.* 1. *Ne resignantes, vel permutantes nimium dispendium patiantur.*

1006. Il Real Governo Toscano in coerenza del Breve Ponteficio del 6. Ottobre 1776. determinò che potevano riservarsi sopra i Benefizj del Granducato le pensioni, che fossero conferite dal Santo Padre per la metà a favore di quelli per le quali il Principe Regnante fosse per avanzare le sue premure, dichiarando, che Egli raccomanderebbe i Parochi, ed i Cherici più poveri.

Non sono sottoposti a pensione nè gli eccettuati dal Breve Ponteficio, nè tampoco quelli di rendita limitata, dalla quale

detratto il terzo di pensione, non resterebbe al benefiziato la congrua.

1007. La esenzione dalle pensioni concessa alle Chiese curate, venne estesa ancora a tutti i Benefizj, Dignità, e Commende, alle quali sia in qualunque forma unita la cura, finchè non sia diversamente determinato, essendo intenzione del R. Governo di favorire questa classe di benefizj non solo in contemplazione al sollievo *del popolo, per cui può nutrirsi la lusinga, che da un onesto Ecclesiastico siano più giustamente, e canonicamente impiegati gli avanzi, se non siano distratti in pensioni, ma molto più al decente mantenimento del Paroco, e di quel Sacerdote, che ne esercitasse effettivamente le funzioni.*

Con la stessa massima di favorire i Parochi è determinato, che neppure s'impongano pensioni sulle Chiese Curate di patronato privato, ossia a favore del Patrono, o di altri, se non se nel solo caso, che competa al patrono l'azione per gli alimenti, da sperimentarsi ai termini di giustizia avanti il Giudice competente; lusingandosi, che le Curie Ecclesiastiche avranno in questa parte tutta la premura perchè non si usi di una ingiusta condiscendenza.

Questa disposizione è confermata dall'Art. VI. delle convenzioni stipulate fra la Santa Sede, ed il Real Governo Toscano nel 25. Aprile 1851. pubblicate nel 30. Giugno successivo.

1008. Il R. Governo con tali determinazioni non tolse, nè toglie agli Ordinarj collatori la facoltà d'imporre pensioni sui Benefizj quando vacheranno nei mesi non riservati, come neppure fù intenzione *di limitarla loro con esigere che siano conferite per la metà a sua regia nomima; ma confida nello zelo, e deferenza dei detti Ordinarj, che, secondando le sue Sovrane giustissime premure, Essi pure si asterranno dall'imporre pensioni sopra benefizj curati, e non le conferiranno che a persone suddite, colla prelazione, per quanto è possibile, dei curati, poveri della loro Diocesi.*

1009. Le cause beneficiarie sopra le pensioni secondo il disposto della Legge Toscana del 30. Agosto 1784. Art. 2. sono di competenza privata dei Tribunali Secolari, e sono per conseguenza *nulli assolutamente invalidi, ed inefficaci* i Decreti delle Curie Ecclesiastiche con i quali s'impongono le pensioni a carico delle Chiese e Benefizj senza la Sovrana autorizzazione.

Aggiunge ancora la Corte Regia nella sua Decisione del 27. Marzo 1844, Tom. 6. colonna 360. degli An. di Giuris. Tosc. confermata con la successiva del 3. Febbrajo 1849. riportata nel Tom. X. di detti Anali col. 64. che per le costituzioni vigenti in Toscana, la Causa Pia, è perciò che concerne il temporale sotto la Suprema tutela del Sovrano Imperante, al quale solo spetta di disporre dei beni, e delle rendite alla medesima spettanti e che la esecuzione data, e l'accettazione espressa di tali Decreti per parte del Rettore del Benefizio, non ha efficacia, che di una convenzione privata incapace di per se sola a fare sussistere una pensione Ecclesiastica, e che il nuovo Rettore può liberamente insorgere contro tali Decreti quando manchino della Sovrana Sanzione.

Queste decisioni sono nello spirito del citato Articolo VI. delle convenzioni del 25. Aprile 1851. stipulate con la Santa Sede, come si è notato al § 1007.

1010. A imporre una pensione sopra un Benefizio qualunque a favore di altro Benefizio, Chiesa Curata, Sacerdote, o Cherico, è indispensabile la concorrenza di una delle cause, e ragioni indicate al § 1005, quando poi questa pensione deve essere ad utilità, e vantaggio del patrono ridotto senza sua colpa allo stato d'indigenza, per ottenere gli alimenti dalle rendite del Benefizio, del quale ad esso appartiene il giuspatronato, valendosi, del diritto, che gli concede il disposto delle Leggi Canoniche ed in specie del Capitolo *Nobis de jur patron*, è necessario in allora, che la concessione, e tassazione di tali alimenti deva sempre determinarsi *avuto riguardo alla condizione ed ai bisogni di quello*, che

di reclama, non che all'importare di ciò, che avanza sulla rendita del Benefizio, dopo detratti gli oneri, dei quali il benefizio medesimo è gravato, e dopo che sia rimasta provvisto al decente, ed onesto mantenimento del Rettore di esso, qualora non sia da altra parte fornito di rendite Ecclesiastiche sufficienti. Fargna de jure patronato part. 1. can. 3. cas. 2. Ferrar. Bibliot. can. mor. verb. juspatronatus Art. 4. *N.* 114. e 126. Dec. del Sup. Cons. in Causa Callanini, e Vannini del 28. Febbrajo 1820. riportata nel Gior. prat. leg. vol. 6. pag. 122. Autorità che si leggono nella parte motiva della Dec. della Corte Regia del 3. Febbrajo 1849. sopracitata.

1011. Concludere adunque possiamo liberamente, che la pensione Ecclesiastica deve stare in relazione delle rendite del Benefizio, che si vuol gravare, con gli oneri reali del Benefizio medesimo tanto in rapporto al servizio del Culto, che all'onesto, e decente mantenimento del Rettore di esso, consenziente a ricevere questo aggravio nella esistenza di una almeno delle sostanziali cause, che possino motivare la imposizione della pensione mediante Decreto del Tribunale Secolare, o di un Decreto del respettivo Ordinario rivestito della Sovrana Sanzione, e quando la pensione con titolo di alimenti sia richiesta dal Patrono del benefizio deve aversi riguardo ancora alla condizione, ed ai bisogni del Patrono.

CAPITOLO XII.

Deterioramenti in genere, ed in specie, responsabilità, riparazione, azione privilegiata assoluta, e relativa.

1012. Noi abbiamo portata la esamina delle cose alla Causa Pia attenenti a quella posizione desiderabile a conoscere se la gestione dei Rettori di Chiese, e Benefizj è soggetta a sindacato per parte dei successori.

Ritenuta la massima Sancita dai Tribunali che i beni di un benefizio sono proprietà della Chiesa, e non del Patrono,

il quale non esercitando che dei diritti di sorveglianza, e di tutela, non può esser tenuto al pagamento dei lavori nei fondi stessi eseguiti in ordine di un mandato puramente tacito, e presunto, ed indipendentemente dalla prova di una scienza positiva, e precisa di ciò che si vada facendo, e solo la deficenza di rendita, ossia della congrua può obbligare il patrono al rimborso delle spese fatte dirette alla sostanza dei beni, e non alla loro ordinaria conservazione, come avremo luogo di dimostrare nella soluzione di casi adequati, e simili, parleremo dei danni, riparazioni, ec.

1013. Ritornando ora al §. 835. del Capitolo I. di questo Titolo, negli Inventari normali compilati nel 1788, e successivamente avendo il punto di partenza dello stato delle fabbriche, Arredi Sacri, Sinodali, beni fondi, e rendite, e passività reali di ciascun benefizio, ad ogni vacanza si tiene a calcolo il Rettore, che cessa, o i suoi Eredi, ed il mallevadore non solo dei danni, e mancanze verificate, quanto della incuria alla buona conservazione, e miglioramento in relazione delle forze del Benefizio, imperocchè per disposizione del gius Canonico, e per diritto Civile coerentemente allo spirito delle Circolari sopratrascritte del 26. Settembre 1788, e 25. Settembre 1819, e della Sentenza del Tribunale di Prima Istanza di Siena del 25. Settembre 1840, il Rettore di una Chiesa, o Benefizio qualunque essendo parificabile ad un proprio, e vero usufruttuario, deve seguire anche la sorte di esso nella soddisfazione degli obblighi, degli aggravi. L'atto adunque di riscontro deve abbracciare *tutto* l'insieme delle cose (§ 897.) La regolarità rigorosa di questo atto deve togliere al nuovo Rettore qualunque mezzo ad osservazioni, distinguere gli aumenti, notare le differenze, valutare l'importare, nulla omettere nel riscontro delle fabbriche, degli Arredi, dei Sinodali, dei beni fondi, delle rendite, ripesare gli Ori, gli Argenti, gli Ottoni, ed in una parola tutto ciò che sia in relazione ai diritti, alle azioni, alle servitù attive, e passive, ai debiti, ai crediti per notarne l'origine, la causa, e le convenzioni, e quanto forma debito

al Rettore che cessa, ai suoi Eredi, al mallevadore, come che tenuto ancora, e conseguentemente ai resarcimenti, ed a quei modici miglioramenti indispensabili alla conservazione dei beni, degli oggetti, e delle rendite, che costituiscono il patrimonio del Benefizio.

1014. Dietro questa massima ineccezionabile, il modico resarcimento di qualunque specie esso sia sempre diretto al mero mantenimento, e conservazione del fondo, forma sempre obbligo, e debito del Rettore, dei suoi Eredi, del suo mallevadore, ma non lo è per altro mai per tutto quello, e quanto derivi o da vetustà, o da cattiva costruzione, se pure il danno non riconosca la sua causa da colpa, da negligenza, o imprevidenza al Benefiziato stesso imputabile, e quando poi la pingue annua rendita del Benefizio fosse provato, che era capace a far fronte ancora al grandioso lavoro, la spesa relativa liquidabile costituisce debito al Rettore che cessa, o ai di lui Eredi prima perchè le rendite del Benefizio furono alla sua fondazione preordinate alla soddisfazione delle spese di Culto, alla decente sussistenza del Benefiziato, ed alla conservazione, e miglioramento dei fondi, e patrimonio del Benefizio, ed a sollievo dei poveri, e miserabili della Parrocchia, e non mai ad arricchire gli Eredi, o in altre spese superflue secondo quanto noi si avvertiva riportando la massima fondamentale della creazione dei Benefizj a sostegno di quanto dicemmo al § 848. sulle Autorità di S. Gio. Evangelista, di S. Marco, di S. Agostino *Habebat ergo Dominus*, e fermandosi *et suorum necessitatibus, et aliis indigentibus tribuebat*, ed allontanare, anzi distruggere la falsa idea, che il Sacro Ministero Ecclesiastico si abbia, e si creda oggi giorno una propria, e vera professione, ed un ramo di speculazione, ed industria.

1015. Non possiamo tralasciare una osservazione sopra quei danni verificati in aumenti di fabbriche, o in nuove coltivazioni eseguite dal precedente Rettore, giacchè se questi aumenti, se queste coltivazioni sono vere surroghe a quello che esisteva, deperito, alterato, o abbandonato suc-

cessivamente, allora l'importare dei danni forma debito al Rettore renunziante, o ai di lui Eredi, se defunto, al contrario non sono liquidabili, sempre che peraltro le rendite della Chiesa non abbiano sofferto diminuzione per dato, e fatto di questi aumenti, i quali non potevano aver luogo, se non se dopo che il Rettore avesse adempito a quelle diligenze per la conservazione, e per quel miglioramento naturale, ed ordinario dei fondi esistenti, anche in riguardo al maggior aggravio, e responsabilità dei suoi successori.

Non può trascurarsi di osservare, che in coerenza della Circolare del 2. Luglio 1760, che ha motivato l'Art. 184. delle istruzioni del 1779. quando un Rettore di Chiesa, o Benefizio sia nella disposizione d'intraprendere nuove fabbriche, e demolire le vecchie, deve invocarne, ed ottenerne la preventiva autorizzazione, e dimostrare concludentemente gli assegni destinati a far fronte alla spesa, onde non porre il Benefizio sulla critica situazione di dover distrarre dei Capitali, o formare dei debiti in positivo danno dei successivi Rettori. Vedasi il § 903. Cap. 6.

1016. Trattandosi poi di Arredi Sacri, e Sinodali, il detto Tribunale aggiungeva, che il Benefiziato non solo è tenuto a restaurare gli oggetti, che gli furono consegnati, e restituirli nello stato indicato nell'Inventario, ma ancora a farne la surroga con altri della stessa qualità, quantità, peso, e valore, allorchè i primi per vetustà o siano consumati, o ridotti indecenti all'uso, a cui erano destinati.

1017. Il Tribunale con la sopracitata Sentenza pienamente convinto degli obblighi che incombono ai Rettori di Chiese, e Benefizj legalmente spingendo le sue considerazioni, e rilievi, ritenne, che il Benefiziato, o i suoi Eredi non possono pretendere di compensare col successore l'importare dei deterioramenti per titolo di trascurata manutensione con l'ammontare dei miglioramenti procurati al patrimonio della Chiesa, o Benfiezio, e nemmeno che il prezzo dei danni sia tenuissimo o almeno non grave, di fronte al grandioso ammontare dei miglioramenti considerati per la

loro rendita, o presuntivamente eseguiti non con l'entrate del Benefizio, ma con le proprie, ossivero quando il migliorato, come si è osservato è stato surrogato a ciò, che si è creduto abbandonare al deperimento naturale.

Questa massima per altro non toglie al Rettore che cessa, o ai di lui Eredi il diritto di compensare il migliorato con il deteriorato dello stesso genere, e della stessa specie quando ne resulti utile, e vantaggio al benefizio, eseguendone la sostituzione come ad una pianeta descritta in mediocre stato, e quindi deperita darne altra in buono stato, con che per altro nell'insieme dei paramenti si abbia quel numero, si abbiano quei colori prescritti dalla Liturgia, ed indispensabili al servizio del Culto; come ancora ad una coltivazione ricevuta in località ridotta sterile per natura, e qualità del terreno, a cui non fosse dato all'uomo di provvedervi, sostituire, ed avere per sostituita altra coltivazione in stato di buona vegetazione, e feconda di future speranza.

1018. A conoscere con precisione se sia avvenuta variazione allo stato, numero, qualità, e quantità delle attenenze del Benefizio, se nel primitivo Inventario non fosse stato indicato il vero stato, e grado delle cose inventariate, il Tribunale di Premilcuore nella sua dottrinale Sentenza del 26. Giugno 1826, decretò, che ragion vuole, che si ritenga la qualifica sempre più favorevole alla Causa Pia una volta che nella maggior parte degli oggetti era stata specificata, e che quando la qualifica manchi, devasi avere scritta almeno quella di *mediocre stato*, imperocchè se l'oggetto non fosse stato tale all'epoca della consegna primitiva, il Rettore ne avrebbe elevata per giustizia analoga osservazione per liberarsi da una responsabilità positiva, e certa all'epoca della restituzione, giacchè ogni oggetto deve essere idoneo, e capace a quell uso, a cui è destinato, massimamente quando concerna il servizio del Culto al quale oggetto importantissimo sono dirette le visite Sinodali dei Vescovi, i quali con la loro autorità interdicono quegli Arredi, quelle Sacre suppellettili divenute inservibili, ed obbligano i Rettori alla

rinnuovazione nello spirito delle Leggi Canoniche, e delle discipline Ecclesiastiche.

1019. Per convincersi maggiormente dell'obbligo di un Rettore alla buona manutensione, e conservazione delle fabbriche, Arredi Sacri, e Sinodali è da reflettersi in diritto, che allorquando si tratta non di un affittuario, ma di un Rettore amministratore libero, padrone dispotico dell'usufrutto, l'obbligazione di questi lungi dal limitarsi alla conservazione degli oggetti ricevuti in consegna, e tali, e quali si trovavano all'epoca del ricevimento, cioè in quel tempo nel quale si compilava il normale inventario da far base per le future consegne, si estende pur troppo alla riduzione, e conservazione degli oggetti medesimi in *quel miglior modo* di cui è suscettibile la loro naturale qualità, il loro uso, la loro destinazione.

Tutti conoscono questo gius speciale della Chiesa, per cui Essa è posta al coperto da ogni pregiudizio nei suoi beni, e trova sempre nell *ultimo Rettore il riparatore* dei danni, sebbene non ne sia stato esso l'Autore, poichè *Egli* aveva il regresso utilmente esercibile contro il vero dannificante, come opinò la Rota Fiorentina nella sua Decisione del 28. Agosto 1785. E noi sappiamo, che coerentemente a questo gius speciale, ed a questa massima, nella quale niuno ha giammai dubitato, e le nostre patrie Leggi hanno sempre ritenuto, e costantemente sancito con la pronunzia dei Tribunali, l'ultimo, ed immediato Rettore che omette di esercitare, prima entro un mese, ed ora in 40 giorni il diritto d'indennità, e della rivalsa contro l'antecessore immediato, suoi Eredi, e mallevadore, fà suo il debito della riparazione dei danni in faccia alla Chiesa medesima, al Benefizio stesso, come dispongono le Circolari del 17. Marzo 1769, del 26. Settembre 1788, e del 25. Settembre 1819.

Da ciò ne resulta chiaramente, che il nuovo Rettore è nel diritto, nell'obbligo, e nel dovere assoluto di tenere a calcolo il suo Antecessore, ed Eredi anche per quelle coltivazioni, piantazioni, e miglioramenti, che far si potevano

nelle forze delle rendite patrimoniali del Benefizio, e per tutti quei danni, per quelle riparazioni, per le quali potevasi a buon diritto reclamare nella penultima vacanza del Benefizio, e che non ne fù fatta parola nella liquidazione fra esso Antecessore, e precedente Rettore, come la citata Sentenza del 26. Giugno 1826. dottrinalmente stabilì, ed in cosa giudicata, e per massima positiva hanno anche successivamente ritenuti i nostri Tribunali.

1020. In quanto alle fabbriche conviene fare una distinzione, se cioè il danno proviene per cattiva antica costruzione, o per dato, e fatto del Rettore, come sarebbe per trascurata manutensione, per effetto di sopraedificazione, o altra novazione di opera. Nel primo caso, presa nota del danno, la spesa và a carico del Patrono se privato; se Regio, o libero allora posa sulla Cassa dei Benefizj vacanti a tenore dei Sovrani Ordini contenuti nella Circolare del 22. Agosto 1815; nel secondo caso poi è debito del Rettore, che cessa, o dei suoi Eredi.

La Circolare del 6. Ottobre 1792. d'altronde disonera l'Amministrazione dei vacanti dal soffrire la spesa che sopra quando la rendita costante della Parrocchia eccede gli scudi cento in armonia degli ordini, che antecedentemente vigevano rammentati nell'Art. 89. delle istruzioni del di 11. Settembre 1827.

1021. Or che siamo fra le fabbriche non scorderemo di rammentare ai Parrochi che ancora quelle delle soppresse Compagnie, che la Legge del 21. Marzo 1785. permetteva loro di riunire a quelle della Parrocchia, e che la consegna avvenne in forza della Circ. del 30. Luglio di quell'anno, formano onere ai medesimi per la loro conservazione, e mantenimento, salvo ad Essi il diritto di rilevazione da sperimentare contro le Compagnie ripristinate nel godimento delle fabbriche di Chiese, ed Oratorj, quando in forza di convenzioni stipulate ed approvate dal R. Governo, gli stessi Parochi siano stati disonerati da qualunque relativa responsabilità, ed obbligazione.

1022. Ad eliminare qualunque possibile dubbio in questo rapporto, a provare sempre maggiormente la Santità dei diritti della Chiesa, o Benefizio, a dimostrare la importanza della obbligazione, che il Rettore della Chiesa, e Benefizio contrae a favore di Essa, a pienamente convincere, che Esso Rettore di una Chiesa, di un Benefizio che deteriora i beni contrae un obbligo con la medesima che viene trasmesso agli Eredi, i quali possono essere convenuti dal successore per ottenere la riparazione dei danni; e se questi trascura d'intentare contro di essi l'azione d'indennità diviene Egli pure debitore alla Chiesa, senza che Essa perda i suoi diritti contro l'Autore dei deterioramenti, essendo ciascuno obbligato ad emendare il danno derivato dalla sua colpa, noi alleghiamo a sostegno delle nostre osservazioni la Decisione della Corte Regia del 30. Luglio 1850. riportata negli An. di Giuris. Toscana Parte 2. del Vol. XII. col. 880. che convalida le massime sopra riportate nella Causa fra il Parroco di San Vincenzo a Torri, e gli Eredi dei due ultimi Rettori di detta Chiesa.

Ritenne adunque la Corte Regia competere al nuovo Rettore l'azione all'indennità da esercitarsi non solo contro l'antecessore immediato nel benefizio, quanto contro l'Erede dell'antecessore mediato.

Valutò ancora la circostanza che il successore tralasci d'intentare l'azione alla indennità, diventa Egli pure responsabile dei danni di fronte alla Chiesa, la quale acquista così un nuovo debitore senza perdere i diritti che le competono contro l'autore dei deterioramenti.

Osservò che limitando l'obbligazione dell'Erede del Rettore alla vita del successore immediato, e ritenendo quindi che l'antecessore mediato, e il suo Erede non fossero tenuti verso il successore mediato nel Benefizio, non solo si offenderebbe la regola per la quale ciascuno è obbligato ad emendare il danno derivato dalla propria colpa, ma si attribuirebbe al Rettore che ha soltanto l'usufrutto, e l'amministrazione dei beni dotali del Benefizio, la potestà di pre-

giudicare al patrimonio della Chiesa, poichè se Egli solo avesse il diritto di agere per l'indennità contro l'antecessore, o il suo Erede, e trascurasse d'intentare l'azione all'indennità, potrebbe andare perduto il mezzo di ottenere il risarcimento del danno, e così per *negligenza* o per *dolo* dell'usufruttuario si altererebbe la sostanza della cosa usufruita con offesa irreparabile della proprietà.

Questa massima noi la ritroviamo basata sopra la disposizione litterale della Circolare del 25. Settembre 1819, che abbiamo espressamente trascritta al § 837 giacchè parlando della obbligazione del Paroco antecessore trasfusa nei suoi Eredi, ove dichiara che i medesimi *non rimarranno liberati non ostante il pagamento fatto, dalla loro originaria obbligazione fino a tanto che la stessa integrale riparazione non sarà stata convenientemente giustificata d'avanti al Giusdicente Locale.*

E ad indurre la prescrizione a questa azione, *trattandosi della Causa Pia* conviene che sia conservato quel corso d'anni continui, che la legge del 2. Maggio 1836 ha stabilito, ed il costante giudicare dei Tribunali ha confermato.

1023. Acquistata dal nuovo Rettore la legittimità di persona mediante l'adempimento di quanto la Legge prescrive, e di cui abbiamo trattato ai § 886, e seg, ritenuto il principio di partenza a misurare le degradazioni, mediante quel legale, e dettagliato riscontro declarativo quella differenza riconosciuta fra l'inventario normale, e la consistenza al giorno della vacanza, senza aver bisogno di conpilare quel nuovo inventario prescritto all'Art. X. della Circ. del 1788. per la successiva Risoluzione della già Segreteria del Regio Diritto del 23. Agosto 1834, può il medesimo nuovo Rettore in allora valersi delle azioni, che gli competono per tenere a calcolo il passato Rettore, ed i suoi Eredi, eseguendo quelli atti di protesta, ed intimazione entro il termine di giorni 40. dal di del preso possesso reale, e materiale della Chiesa, e Benefizio.

1024. Primieramente il nuovo Rettore si convincerà (ve-

dasi § 901. del Cap. V.) se l'atto di riscontro presenta la voluta regolarità, e legalità, cioè a dire per regolarità se tutti gli oggetti furono sindacati alla presenza, e contestualità del Cancelliere Ministro del Censo, del perito, o periti, dell'Economo spirituale, e temporale, di due Testimonj; per la legalità se furono presenti il vecchio Paroco, o se defunto i suoi Eredi, il mallevadore, ed in caso di loro mancanza, se fù trasmessa, e realmente consegnata la citazione ad intervenire all'atto di riscontro, inforza del quale si costatavano le deteriorazioni, e mancanze a quel giorno per farne carico, e debito al cessato Rettore, o suoi Eredi, imperocchè per il tempo successivo passavano e passano a carico dell'amministrazione dei Benefizi vacanti fino al giorno della istallazione del nuovo Rettore; se dall'atto medesimo resultava la consegna all'Economo spirituale degli oggetti necessarj al Culto, alla sua abitazione in Canonica, ed all'Economo temporale l'amministrazione dei beni, e delle rendite, onde far fronte alle spese dell'Economato spirituale.

Se le mancanze, e deterioramenti furono giustamente prezzati per remuovere qualunque eccezione, che il deperimento in specie sia avvenuto nel tempo della vacanza; imperocchè questa osservazione è preordinata a rilevare se il Cancelliere Ministro del Censo, conosciuto l'importare dei danni, equilibrato con l'ammontare della prestata cauzione, e convinto della mancanza di assegni per la integrale riparazione, inerendo alla Notificazione del 17. Marzo 1769, abbia assicurato mediante sequestro a favore del Benefizio gli assegni del cessato Rettore, o della sua relitta Eredità.

Noi questa disposizione la ritenghiamo per vigente, e non abrogata dalla Circolare del 1788, e per non rendere incerti, e fluttuanti i diritti della Causa Pia, perchè in questa ultima la deroga non è scritta, perchè dal contesto e dell'una, e dell'altra non apparisce contrarietà, ma perfetta armonia, ed anche perchè al dire del Giureconsulto Paolo *Posteriores Leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint, idque multis argumentis probatur.* Leg. 28. lib. 5. ad legem

Iuliam, et Papiam. E basati ancora sopra altre Teorie di *Ulpiano*, *di Celestino* al lib. 26. Leg. 17. del digesto, di *Ugone Grazio* al lib. 2. Cap. 19. § 12. del Diritto della Guerra, è della Pace, abbiamo investigata la causa animatrice della Legge del 1788, e dello spirito di Lei per non andare errati nel dichiararla, o interpetrarla, illustrandola, come abbiamo fino ad ora fatto, e continueremo fino al fine di questo Titolo, e perciò ci siamo convinti, che Essa Legge del 1788. non ha abrogato, nè derogato agli antichi provvedimenti, coi quali ha fatto invece *quel tutto*, che ha riguardato necessario, e sufficiente a tutelare gl'interessi tutti della Causa Pia.

Se infine contestuale era stata la redazione dell'atto, contestuali le firme, ed in una parola la piena regolarità, e legalità dell'atto.

Successivamente il nuovo Paroco deve riscontrare, e confrontare con lo stato attuale, e quello resultante dall'Inventario, e dall'atto di riscontro le appartenenze tutte della sua Chiesa, o benefizio, e ponderare se alle degradazioni, alle mancanze sia stato attribuito il vero valore indispensabile a ritornare il tutto nello stato, grado, e qualità, e quantità descritta nell'Inventario, che và a costituire il titolo di sua responsabilità.

1025. Non deve omettere infine di convincersi se siano stati tutelati i crediti, le servitù attive del Benefizio, se i beni nella totalità sono posseduti dal Benefizio stesso, rispettata la loro confinazione, se le piante. che formano sostanza del fondo, nella quantità descritta nell'Inventario esistono, se per quelle atterrate intervenne la superiore autorizzazione, l'uso che ne venne fatto, se il prezzo rinvestito, come in molte circostanze risolvè la già Segreteria del R. Diritto, ed ora di recente il Ministero degli affari Ecclesiastici con biglietto del 15. Luglio 1851. per la Chiesa di SS. Filippo, ed Jacopo di Quartaja Diocesi di Colle.

Queste appunto sono quelle indagini, che far devono anche i Cancellieri Ministri del Censo per porre in essere un

atto di riscontro esatto rigoroso. Questa avvertenza è in armonia al precedente § 901.

Aggiungiamo poi, che i Rettori di Chiese, e Benefizj non possono dispensarsi di fermarsi un momento sopra le Teorie, che nella seconda parte di questo Trattato enunceremo al § 201. Cap. 2. ed ai § 589. e seg fino a tutto il § 635. del successivo Cap. 3, le quali certamente possono applicarsi ancora alla Causa Pia in contingenza di casi consimili, e pariformi; ed in ultimo se i Laudemj sono stati rinvestiti, le passività annue soddisfatte, gli obblighi adempiuti, se i documenti relativi al patrimonio della Chiesa o Benefizio ben custoditi, se i libbri Parrocchiali, e dello stato Civile regolarmente tenuti.

1026. Con la piena certezza dei fatti, con un esatta, e ragionata nota delle differenze fra l'Inventario normale, ed il giorno dell'eseguito riscontro, il nuovo Rettore deve formulare la sua domanda, la sua protesta, la sua intimazione d'indennità, il richiamo dell'antecessore, o dei suoi Eredi a manifestare l'animo loro, *o a riparare a proprie spese le mancanze, e deterioramenti, o pagarne la valuta resultante* dalla nota suddetta, o dall'atto di riscontro, quando essa non differisca da quello, con la citazione per un determinato giorno avanti al Cancelliere Ministro del Censo per *tentare l'amicabile* conciliazione, come consiglia la Circolare del 1788.

1027. Il termine perentorio dei giorni 40. assegnato ai Parochi per repetere dai precedenti Rettori, o loro mallevadori, ed Eredi obbligati alla refezione dei danni ritrovati nei beni, e negli oggetti costituenti la dote della Chiesa, o Benefizio, a tenore della Dec. della Corte Regia del 2. Giugno 1843. vol. V. degli An. di Giuris. Tosc. col. 568, muove dal giorno in cui il nuovo Rettore riceve dalla *Autorità amministrativa l'officiale* consegna dei beni, ossia il possesso temporale, e non già da quello dell'apprensione formale, o Canonica avanti la Curia Ecclesiastica, ossia il *possesso Spirituale*. Questa massima legale concide pienamente

con il combinato disposto delle Circ. del 17. Marzo 1769, 26. Settembre 1788. e 25. Settembre 1819.

Se la Legge a tutela dei Benefizj di Regia nomina, di libera Collazione, di patronato Ecclesiastico in forza della Risoluzione Sovrana del di 6. Febbrajo 1846. ha date norme sicure nella soggetta materia, se la Circolare del 9. Gennajo 1783. non perdeva di vista le Chiese di privato patronato (Vedasi § 989. pag. 290.) non vi è da dubitare sulla scorta di un legale criterio, che anche per i Benefizj di privata collazione, si possa e dal Patrono Laico, e respettivamente dal Rettore investito trovare nella legge medesima sostegno, e difesa ai respettivi diritti, giacchè la Causa Pia comprende nella sua lata espressione ancora i Benefizj di patronato privato per il privilegiato scopo per il quale furono istituiti.

1028. La Circolare del 25. Settembre 1819. punisce i nuovi Rettori, che omettano di adempire, e portare ad effetto l'atto di domanda, di protesta, e d'intimazione, e di ridurlo afflittivo nel termine sopraindicato, con rendere essi, ed i loro mallevadori responsabili improprio di tutte le conseguenze, di tutte le spese indispensabili a riparare le mancanze, ed i deterioramenti, come ritenne ancora il Regio Tribunale di Prima Istanza di Firenze con la sua Decisione del 15. Febbrajo 1843. An. di Giuris. Tosc. vol. VI col. 1253.

L'Articolo XI. della Circolare del 26. Settembre 1788. se dà ai nuovi Rettori la facoltà *di dedurre le loro istanze avanti al Cancelliere Ministro del Censo*, ed a questi il *carico di comporre amichevolmente le reciproche vertenze delle parti* prima che ne prenda cognizione il Tribunale competente, ciò non è *imperativo*, ma soltanto in *linea di consiglio ritener si deve*, per essere nell'albitrio del nuovo Paroco di *tentare, o no* questo mezzo di convenienza, ed urbanità.

Difatti la Corte Regia nella sua Decisione del 1. Luglio 1842, osserva che l'esperimento della conciliazione da tentarsi presso il Cancelliere oggi anche Ministro del Censo

per la sollecita liquidazione dei deterioramenti, e mancanze, che siansi verificate nel patrimonio della Chiesa, o Benefizio è un diritto meramente *facoltativo*, che la legge concede ai nuovi Rettori nel caso che temano di pregiudicarsi con ricevere la consegna dei beni della Chiesa prima che ne siano verificate, e definitivamente convenute le mancanze, e deterioramenti fra essi, ed i loro antecessori, o altri di ragione obbligati, e doventa affatto inopportuno, ed inutile quando il nuovo Rettore ha preso il possesso spirituale, e temporale della Chiesa, e che *tutto* è stato inventariato, ed accertati in genere, ed in specie i danni per mezzo di regolare perizia redatta all'epoca della vacanza del Cancelliere Ministro del Censo.

1029. È nello spirito della Legge, che i nuovi Rettori reclamino, e con effetto reclamino, e non per formalità i resarcimenti dei danni arrecati ai beni ec. della loro Chiesa dai precedenti Rettori, quindi una semplice protesta di refezione di danni fatta, e poi abbandonata, oltre ad essere affatto insufficiente, li sottopone a corrispondere essi stessi del proprio delle mancanze, dei danni di fronte ai loro successori.

1030 La intimazione aggiungeva la Corte Regia in altra sua decisione del 9. Dicembre 1842· in conciliazione che la legge prescrive di fare entro i giorni 40. al precedente Rettore, o suoi Eredi, e mallevadore avanti al Ministro suddetto, onde non decadere dal diritto di ottenere da quelli la refezione dei danni, e mancanze verificate negli Arredi Sacri ec. di cui ne ha presa la consegna il nuovo Rettore può ben essere, ed anche più efficacemente supplita da una giudiciale protesta fatta anche prima dallo stesso nuovo Rettore avanti i Tribunali Civili, la quale mentre offre agli obbligati il mezzo di conciliarsi, può nel caso di loro contumacia, ed opposizione convertirsi in una *domanda formale di refezione di danni.*

1031. Di più ancora, che di fronte alla indistinta locuzione della Circolare del 26. Settembre 1788. che i reclami

del nuovo Rettore devono estendersi alle mancanze, e deterioramenti, che siansi verificati, o verificar si possono per patente omissione nell'atto del riscontro, in qual si sia capo soggetto alla descrizione, e consegna, doventa improponibile qualunque restrizione o esclusione, e si pretenda intrdurre da quello, che alla refezione dei danni è tenuto; Da ciò emerge che la protesta del nuovo Rettore fatta giudicialmente nel termine dei giorni 40, può farsi dichiarare afflittiva ogni qualvolta lo richieda il suo interesse nella impugnativa dell'obbligo alla refezione dei danni per parte degli Eredi, o del mallevadore dell'antecedente Rettore.

1032. Basta ancora a non fare considerare decaduto il nuovo Rettore dal diritto di essere indennizzato la intimazione agli Eredi, o allo stesso antecessore nel termine suddetto a presentarsi avanti al Cancelliere Ministro del Censo per tentare la *conciliazione amicabile*, quando essa sia giudiciale, e contenga il richiamo a *fare le riparazioni*, *o a pagare* l'importare di esse, imperocchè in allora ha la capacità di divenire quella domanda formale voluta dalla Procedura Civile, mentre la intimazione in altra forma redatta, e notificata è incapace ad assumere il carattere proprio, e vero giudiciale, e legale; ed omettendosi anche questo richiamo di conciliazione avanti al Cancelliere Ministro del Censo non si verrebbe ad elevare ostacolo alcuno al libero corso del giudizio che vada a costituirsi, dovendo il richiamo medesimo considerarsi, come si diceva, nell'interesse esclusivo privato, e di mera convenienza, e non d'interesse pubblico, o formale adempimento di Legge.

1032. È indispensabile avvertire una circostanza, che se le riparazioni interessano la sostanza dei beni, e la loro *perpetua ed integrale* conservazione, e non dirette all'utilità *temporaria*, ed al godimento dell'usufrutto, non può domandarsi di esse indennizzazione, o riparazione perchè sono a carico del Patrono nella posizione correlativa delle rendite del Benefizio, e per le quali il Patrono stesso è nella facoltà di obbligare il Rettore a formare un debito redi-

mibile a seconda della forza produttrice del Benefizio stesso con il rinvestimento annuo ratizzabile del debito medesimo.

Nel primo caso il nuovo Rettore deve rivolgere le sue premure verso il Patrono, ed invitarlo alla verificazione per accertarsi se abbia influito la negligenza del cessato Rettore; nell'altro caso che le riparazioni fossero state già eseguite, e per il pagamento di esse fosse stato formato un debito estinguibile come sopra, allora per questo patto, e questa condizione che non sono di quelle, che si sostengono soltanto perdurante la gestione del Rettore investito, ma trapassano a carico dei di lui successori, conviene limitarsi ad osservare se le rate scadute sono state soddisfatte, e nel caso contrario domandarne la soddisfazione, e comprenderle nel numero di quelle partite, che compongono l'ammontare dei deterioramenti, e delle mancanze a carico dell'antecessore.

1033. Il nuovo Rettore per gli atti sopraenunciati può adire o il Tribunale del domicilio dell'antedente Rettore, o dei suoi Eredi, o quello nella di cui giurisdizione sono situati i beni, o oggetti danneggiati inconformità della Decis. della Regia Ruota Civile Fiorentina del 9. Novembre 1823.

1034. La liquidazione, o tassazione o pagamento dei danni può avvenire per mezzo di conciliazione amicabile, per mezzo di sentenza giudiciale; tanto nell'uno, che nell'altro caso contemplati dalla Circolare del 25. Settembre 1819. l'antecessore, ed immediato Rettore di un Benefizio, i suoi Eredi, il suo mallevadore, non possono essere liberati dalla contratta obbligazione, e conseguentemente esser radiata la ipoteca, se prima le riparazioni non siano avvenute, e debitamente giustificate avanti al Tribunale competente, per parte del nuovo Rettore, che incorrespettività del pagamento ricevuto di esse siasi assunto l'obbligo di effettuarle a tutte sue spese, rischio, e danno; ed è un obbligo dell'antecedente Rettore, e del di lui mallevadore, o dei respettivi eredi di sorvegliarne, e sollecitarne la esecuzione, obbligo che parimente incombe al mallevadore del nuovo Rettore, come una conseguenza di quella vigilanza, che deve eser-

citare sulla sua gestione a tutela del proprio, e particolare interesse, con eccitarlo all'adempimento di quelle obbligazioni, che si è assunto nelle convenzioni della finale liquidazione, e sistemazione stipulata con l'antecessore, o con i di lui Eredi, e mallevadore.

1035. Qualunque novazione alle convenzioni stipulate, alle quali abbia acceduto un mallevadore, senza il di lui consenso, porta la sua liberazione. E qualunque novazione che venga autorizzata dal Ministero degli affari Ecclesiastici alle convenzioni stipulate fra il vecchio, ed il nuovo Rettore di una Chiesa, o Benefizio, senza aver riportata l'adesione del primo all'operato del secondo, importa la liberazione del vecchio Rettore, o dei suoi Eredi, e mallevadore dalle obbligazioni, dalle ipoteche, dalla contratta responsabilità.

A convalidare la prima massima, Noi diremo qualcosa nel Capitolo 2. della seconda parte ai § 184. e seg; a confermare la seconda alleghéremo la Risoluzione del Ministero degli affari Ecclesiastici del 16. Novembre 1848, che liberando dalla prestata cauzione, e correlativa responsabilità l'Erede e mallevadore del defunto Proposto della Chiesa di Monticchiello, permise la radiazione della ipoteca, perchè il nuovo Paroco era stato autorizzato ad indurre, ed aveva già indotte delle novazioni negli oggetti della Chiesa fuori affatto delle convenzioni stipulate nella liquidazione finale, prima che avesse eseguite quelle riparazioni, che si era assunto, e che avrebbe dovuto giustificare ai termini della Circolare del 1819. onde le obbligazioni, e le cautele del suo antecessore cessassero, e perente si avessero a tutti gli effetti di ragione, e tale risoluzione fù appoggiata alla legale considerazione, che la cauzione prestata dal nuovo Rettore rimaneva a garantire anche per questa parte l'interesse della Chiesa Propositura di Monticchiello.

CAPITOLO XIII.

Atti conservativi l'interesse della Causa Pia.

1036. Noi abbiamo voluto dedicare un Capitolo per le obbligazioni, mallevadorie, e sostizioni di garanzie a favore delle Chiese, e Benefizi, perchè la importanza a nostro credere lo richiede.

1937. L Art. I. della Circolare del 26. Settembre 1788, la Circolare del 21. Novembre 1814, la successiva del 23. Agosto 1817., e quella del 25. Settembre 1819. prescrivono litteralmente che non possa darsi possesso nè spirituale, nè temporale di Benefizi, e Chiese, se prima i nuovi nominati Rettori non abbiano emessa la loro obbligazione cautelata da idonea mallevadoria, o da ipoteca speciale sopra tanti beni liberi, e capaci di loro proprietà, e spettanza.

1038. Prima dell'Editto del 14. Aprile 1808. la obbligazione suddetta era semplice, e la fidejussione *giuratoria* riconosciuta idonea con Decreto del Tribuuale competente serviva a cautelare il Benefizio, poichè la obbligazione nascente dalla Legge, e dal fatto della stipulazione portava seco la ipoteca legale, e generale, e l'accettazione del nuovo Rettore, la dichiarazione del mallevadore importava la obbligazione dei respetti Eredi, e beni presenti, e futuri.

1039. Dopo questa epoca, il Decreto del 15. Novembre 1814. le leggi del 27. Luglio 1818, 15. Aprile e 23. Decembre 1819., 19. Febbrajo 1820, e 2. Maggio 1836. hanno Esse prescritto formalità speciali ad indurre la validità relativa della obbligazione, la pubblicità della ipoteca legale generale, speciale, e convenzionale.

1040. L'importare della cauzione viene misurata sull'importare delle rendite del Benefizio, e della Chiesa con Cura di anime, secondo la qualità dei beni che compongouo il patrimonio.

Digitized by Google

1041. Con il Sovrano Veneratissimo Rescritto del 19. Novembre 1814. allorquando nel patrimonio del Benefizio vi sono beni fondi in amministrazione, fù ordinato che per la loro conservazione, la cauzione deve esser nell'*importare di cinque cumulate annate della rendita costante del Benefizio respettivo.*

La risoluzione della Segreteria del Regio Diritto del 30. Giugno 1843. partecipata al Cancelliere Comunitativo di Radicondoli per statuire l'importare della mallevadoria a favore della Chiesa di Lucciana in Comunità di Casole, dichiarò che la *rendita costante del Benefizio* intender si doveva al lordo di qualunque detrazione, e questa Risoluzione non poteva esser differente perchè la cauzione è relativa alla sostanza dei beni, ed alla conservazione della loro forza produttrice.

1042. La Circolare del 25. Settembre 1819. porta la detta mallevadoria a due annate della rendita costante del Benefizio, o Chiesa Curata, quando essa consista in assegnazioni a contanti, o in canoni livellari, o frutti di censo.

1043. Trattandosi di semplici Benefizj, che non abbiano beni in amministrazione, nè fabbriche, nè Arredi Sacri da conservare non ha luogo alcuna mallevadoria per la Risoluzione della già Segreteria del Regio diritto contenuta nella officiale del 24. Marzo 1832. diretta a S. E. il Governatore di Pisa, così concepita ivi

Qualora si verichi, che le rendite della Cappella Corale di S. Luca, a cui fù nominato il Sacerdote Angiolo Gabbrielli, provengano da Canoni livellari, come V. E. si compiace annunziarmi col pregiato suo foglio del 23. andante, non sarà tenuto il detto Ecclesiastico a prestare la mallevadoria, la quale rispetto ai Benefizj semplici si esige solamente, quando la dote dei medesimi consiste in beni fondi che restino sono la diretta amministrazione dei respettivi Rettori.

1044. L'Art. VI. della Circolare del 26. Settembre 1788. prescrive invero che la cauzione a corredo della obbliga-

zione dei Parochi, o altri Rettori di Benefizj deve essere approvata con Decreto del competente Tribunale da pronunziarsi *ex officio*, ma la Circolare del 25. Settembre 1819. parlando delle obbligazioni dei Parochi garantite da ipoteca speciale dispone, che debbasi giustificare la idoneità dei beni, e la loro libertà con l'esibizione dello *stato delle ipoteche posanti sul loro patrimonio*, nè rammenta l'obbligo della *pronunzia del Giudice competente*, e ragione vuole che questo Decreto si abbia da ritenere per inutile affatto allorchè avanti al Cancelliere Ministro del Censo si prova concludentemente la capacità, e la libertà dei beni da sottoporsi a speciale ipoteca, oltre quella Legale generale competente alla Causa Pia in forza dello Statuto Ipotecario del 2. Maggio 1836.

Questa nostra opinione non è gratuita, ma appoggiata ad analoga Risoluzione della detta Segreteria del R. Diritto del 30. Luglio 1824. partecipata al Cancelliere di Radicondoli, il quale volendo l'adempimento dell'Art. VI. della Circolare del 26. Settembre 1788. per l'approvazione della cauzione offerta dal Proposto della Chiesa di Casole, gli fù fatto intendere che quando egli aveva la convinzione della idoneità, e libertà dei beni con la esibizione delle relative giustificazioni, il Decreto del Giudice non era necessario.

Questa Risoluzione stà in piena armonia della Sovrana determinazione del 26. Decembre 1836. circolata nel 20. Marzo 1837, e concepita nei termini seguenti ivi

« L'impegno di tutelare nel modo più efficace i Patrimonj
« delle Chiese Parrocchiali e Benefizj, alla Conservazione
« dei quali è sommamente interessato l'ordine pubblico non
« poteva permettere che andasse inosservato un' inconve-
« niente, che ricorre quasi sempre nell'esercizio delle ga-
« ranzie volute dai Regolamenti per sottrarre le medesime
« Chiese e Benefizj alle conseguenze di una trascurata ma-
« nutensione dei fondi di loro proprietà.

« Quale inconveniente in ciò consiste, che nei Giudizj
« di Graduatoria o di Purgazione di Ipoteche cadenti sopra

« gl'Immobili obbligati a favore delle Chiese e Benefizj per
« la conservazione dei loro patrimonj, Arredi, ed Utensili,
« non interviene il più delle volte persona che rappresenti
« la Causa Pia, e vegli ai di lei interessi, per cui ne accade
« che la Chiesa, o non è collocata in graduatoria perchè
« niuno esibì i documenti giustificativi del credito, o non
« ha chi per lei consideri, nella purgazione delle Ipoteche,
« se convenga insistere per la vendita pubblica dell'immo-
« bile ipotecato, nè chi invigili acciò il nuovo proprietario
« depositi, o richiami il creditor posteriore a promettere
« in favore del Luogo Pio pel caso della verificazione dei
« danni la restituzione della somma ritirata, e quindi la
« Chiesa medesima sebbene danneggiata perde di fatto le
« sue rivalse, e il di lei patrimonio risente un deteriora-
« mento.

« E causa dell'accennato inconveniente si è la mancanza
« di una persona determinata, alla quale incomba l'obbligo
« di rappresentare la Chiesa nel caso avvertito, quando si
« eccettui il Benefiziato che in questo speciale interesse del-
« la Causa Pia non può portare altronde una cooperazione
« efficace, perchè talvolta garante egli stesso coi proprj fon-
« di, e sempre inclinato naturalmente a favore del malle-
« vadore, se estraneo.

« A riparare adunque a tuttociò, su di che è stata richia-
« mata la particolare attenzione del Real Governo, S. A.
« I. e R. il nostro Augusto Sovrano con sua venerata Riso-
« luzione partecipata con Biglietto dell'I. e R. Dipartimento
« di Stato del 26. Decembre caduto, considerando essere
« i Cancellieri Comunitativi per la Legge del 1769, e per
« la Circol. del 26. Settembre 1788, e 25, Settembre 1819.
« quelli ai quali sono confidate essenzialmente ed unicamen-
« te la verificazione ed accettazione delle garanzie relative
« al conservamento dei fondi, Arredi, Sacri, Utensili, e si-
« mili delle Chiese all'occasione della nomina di nuovi Par-
« rochi, e l'inventario e riscontro nei casi di vacanza, si è
« degnata ordinare quanto appresso:

« Ritenuta la rappresentanza ordinaria della Chiesa o Be-
« nefizio nella persona del Rettore respettivo quanto all'e-
« conomico, e a tutti gli affari che la riguardano, e confer-
« mato nei Cancellieri Comunitativi l'obbligo di accendere le
« Iscrizioni Ipotecarie per ogni garanzia somministrata nel-
« l'atto del possesso dai Rettori delle Chiese, e Benefizi,
« eleggendo nelle Iscrizioni medesime il domicilio presso
« la respettiva Cancelleria, le persone destinate a rappre-
« sentargli nelle uniche Cause, e Giudizj sovraenunciati di
« Graduatoria, e purgazione d'Ipoteche sui fondi affetti alla
« garanzia per trascurata manutensione saranno i medesimi
« Cancellieri Comunitativi, ai quali dovranno essere dirette
« le citazioni e Notificazioni in proposito, coll'obbligo ai
« detti Cancellieri di ragguagliare nei casi ricorrenti il Se-
« gretario del Regio Diritto, dal quale si partirà l'ordine
« per l'anticipazione delle spese occorrenti, che dovrà farsi
« dalla Cassa dei Benefizj vacanti della Diocesi cui appar-
« tiene la Chiesa o Benefizio.

« L'istesso sistema della elezione del domicilio presso il
« Cancelliere o sua Cancelleria, dovrà praticarsi nella rin-
« nuovazione ora ordinata delle Iscrizioni delle quali è
« compito il Decennio e quanto a quelle per le quali il
« Decennio non fosse compito, i Cancellieri si assicureran-
« no che detta elezione di domicilio vi sia stata inserita, e
« quando ciò fosse stato omesso, la faranno aggiungere alla
« suddetta Iscrizione.

« Adempirà pertanto VS. Ecc. ai Sovrani comandi conte-
« nuti nella presente, che Ella conserverà nelle filze di co-
« testo archivio, e della quale dovrà accennarmi il recapito.

1045. Noi adunque deduciamo che i Cancellieri Ministri del Censo, servendosi delle stesse Sovrane espressioni *sono quelli ai quali sono confidate essenzialmente, ed unicamente la verificazione, ed accettazione delle garanzie relative al conservamento dei fondi ec. ec*, e conseguentemente per convincersi della idoneità, e libertà dei beni da sottoporsi a speciale ipoteca, sono nell'obbligo di domandare, e ricevere.

1. Il Certificato di provenienza dei beni contando dal giorno della compilazione degli antichi estimi, cioè dal 1774, 1777. e 1791, o per il meno dal 1800. fino al possessore attuale.

2. I Certificati delle ipoteche a carico degli autori mediati, ed immediati del proprietario dei beni stessi.

3. La Perizia descrittiva, ed estimativa del valore dei beni redatta da un perito di fiducia del Cancelliere Ministro del Censo, debitamente ratificata, e giurata.

1046. Dallo stato attivo, e passivo del patrimonio, che somministra la cauzione, e la ipoteca si ravvisa la capacità, ed idoneità, e quando non vi fosse quella piena convinzione, e tranquillità di coscienza, può il Cancelliere Ministro del Censo per liberarsi da quella responsabilità relativa, e al Benefizio, ed al nuovo Rettore, inviarne la cognizione al Tribunale competente con motivato suo parere, sempre che la parte interessata persistesse a ritenere la offerta cauzione per buona, ed idonea, o si recusasse a supplire alla verificata positiva sua deficenza.

1047. Possono i nuovi Rettori di Chiese Curate, e Benefizj assicurare, e cautelare la loro gestione con un deposito dell'equivalente importare della cauzione, ed ipoteca nella Cassa del Monte Pio, o dei Benefizj vacanti, ed anche a rate previa la Superiore autorizzazione. In questo caso i depositi annui restano sotto la sorveglianza del Cancelliere Ministro del Censo per l'adempimento.

1048. La obbligazione del nuovo Rettore deve contenere la promessa declarativa della eccettazione della collazione del Benefizio, o Chiesa Curata, della buona conservazione, e mantenimento delle fabbriche, Arredi Sacri, Sinodali, beni fondi, delle rendite, ed assegni, che compongono il patrimonio del Benefizio, della restituzione al suo successore nello stato, grado, numero, qualità, e quantità, che sia per resultare dall'Inventario, o atto di consegna, deve essere cautelata questa obbligazione dalla acconsentita ipoteca legale e generale, sussidiata da una mallevadoria solidale con

Digitized by Google

ipoteca specialmente impressa sopra tanti beni per l'ammontare della cauzione, o con ipoteca sopra tanti beni di privata proprietà del Rettore nominato, riconosciuti, ed accettati dal Cancelliere Ministro del Censo per idonei, e liberi, e capaci della impressione di detto vincolo privilegiato.

Interessa moltissimo che nella obbligazione sia specialmente fatto conoscere al nuovo Rettore, e suo mallevadore la disposizione della Circolare del 25. Settembre 1819, la cerziorazione della importanza degli obblighi che respettivamente si assumono, le conseguenze che ne derivano a loro danno, la responsabilità che gli grava nell'inosservanza dei precetti, che le leggi hanno dettagliato, e comandato a tutela della Causa Pia.

1049. Tralasceremo di notare che l'atto deve esser legalmente redatto, con la presenza, e contestualità di 3. Testimonj, con la recognizione notariale, se in forma privata sia stipulato, e quindi debitamente registrato, che la iscrizione d'ipoteca deve essere accessa per il privilegio legale, e generale contro il nuovo Rettore, per quello speciale convenzionale contro il mallevadore in coerenza della Legge del 2. Maggio 1836.

1050. Se il Benefizio, o Chiesa Curata è di Regio Patronato, la copia della stipulata obbligazione, con la copia della presa iscrizione deve rimettersi all'Autorità Politica, onde a forma della Circolare del 25. Ottobre 1791, faccia la presentazione dell'Ecclesiastico alla Curia Vescovile, se poi è di libera collazione gli atti suddetti si rimettono direttamente alla Curia suddetta.

Avvertiremo, che fino a tutto il 1844. si univano alle copie suddette ancora quelle dell'Inventario, e dell'atto di riscontro, ma osservato, che a mente dell'Articolo 14. della Circolare del 26. Settembre 1788. tali copie far si dovevano dal Cancelliere Vescovile, in molte Curie non sono state più domandate per non aggravare i Parochi di una doppia spesa, subito che soffrono quella dell'Inventario Sinodale.

1051. Ottenuto il R. Exequatur ed adempita la condizione della voltura dei beni, quando esistano nel patrimonio del Benefizio, si procede alla consegna, mediante il possesso temporale del Benefizio.

1052. Qualunque siano per essere le mancanze, e deterioramenti esistenti nel Patrimonio del Benefizio non può il nuovo Rettore recusarsi dal ricevere la consegna, imperocchè nel termine dei giorni 40. da assegnarsi in tale circostanza Egli pone in salvo il suo interesse; e se annessa alla Chiesa vi fosse l'Opera obbligata al mantenimento delle fabbriche, ed Arredi Sacri ciò non ostante il nuovo Paroco non può dispensarsi di ricevere la consegna per la *sola custodia*, *ed uso* degli oggetti stessi, come la già Segreteria del R. Diritto decise nel 13. Febbrajo 1821.

1053. Qualora il nuovo Paroco ciò non ostante persistesse a volerne la consegna mediante declarativa ricevuta, senza che essa contenga condizioni, e riservi, se non se quello di favorire le sue ragioni nel termine dei giorni 40, ne avviene l'immediata vacanza del Benefizio inconformità della Circolare del 4. Decembre 1786.

1054. Se nell'atto delle consegne fossero liquidate, e transatte tutte le pendenze fra il Rettore precedente, ed il nuovo, ciò non ostante il Cancelliere Ministro del Censo deve fare l'assegnazione del termine dei giorni quaranta, come sopra prescritto dalla Circolare del 1788, aggiungendo in allora quanto dispone la Circolare del 1819. al § *se i vecchi Parochi* ec, onde conoscano l'obbligo, che il nuovo Rettore và a contrarre, e quanto resta a fare al Parroco antecessore, o suoi Eredi, e mallevadore per essere liberati da quella obbligazione, e responsabilità, che invulnerata, rimane contro di essi, ed a favore della Causa Pia.

1045. Se il mallevadore del nuovo Parroco domandasse in seguito la sua liberazione, questa non può concedersi fino a che una nuova cauzione non sia stipulata con tutte le formalità identiche stabilite per la primitiva cauzione, ferma stante in ogni altra sua parte la già esistente obbliga-

zione per tutto quello, e quanto possa riguardare le promesse, e le dichiarazioni poste in essere dal nuovo Rettore.

1056. Il Ministero degli affari Ecclesiastici accogliendo benignamente la domanda del Paroco di S. Pietro a Megognano in Comune di Poggibonsi, ordinò con biglietto del 28. Agosto 1851, che la nuova garanzia dovesse, conforme avvenne, esser approvata dal Tribunale di Poggibonsi con opportuno Decreto.

Questa disposizione, non ostante gli ordini Sovrani del 26. Decembre 1836, ci da a credere, che sia stata presa nella specialità di circostanze, che noi non conosciamo, per maggiormente assicurare l'interesse di quella Chiesa.

1057. Finalmente il consenso permissivo la radiazione delle ipoteche come sopra impresse, verificato l'adempimento tutte le condizioni ed obbligazioni, per le quali, ed a garanzia delle quali veglia la ipoteca, si presta dal Cancelliere Ministro del Censo, come quegli che a tutti gli effetti Civili rappresenta il Benefizio, la Chiesa nello spirito degli ordini come sopraenunciati, dietro la debita autorizzazione del Ministero degli affari Ecclesiastici da impetrarsi per il canale delle Prefetture.

CAPITOLO XIV.

— STATO CIVILE —

Ingerenze di Parochi, ed altri Ecclesiastici.

1058. Prima dell'attivazione del Codice Civile dei Francesi esisteva in Toscana un regolamento tendente alla conservazione dei Registri degli atti di nascita, di morte, e di matrimonj come si rileva dalla Circolare della Segreteria del R. Diritto del 31. Marzo 1851.

1059. I Parochi fino da tempo remotissimo, ed in adempimento delle Leggi Canoniche, e Sinodali regolarmente hanno tenuto i libri di Stato di anime, per accertare, e certificare la nascita, la morte, e la legittimità dei matrimonj,

ed in qualunque circostanza si sono prestati a fornire alle Comuni, ed al R. Governo le note degli annui censimenti nominativi, ed enumerativi la popolazione della respettiva Parrocchia, affinchè sopra di esse fosse regolata la imposizione delle Tasse di Macine, delle Bocche, del Sale, di Famiglia, ed anche per le così dette comandate per l'esecuzione dei lavori, e finalmente per conoscere la vera statistica di Popolazione Toscana.

1060. Sotto il Governo Francese il servizio dello Stato Civile fù regolato con norme generali vigenti per tutto l'Impero Napoleonico, ed alla restaurazione del Governo della Regnante Famiglia in Toscana con Biglietto della I. e R. Segreteria di Stato del 28. Maggio 1814 fù ingiunta ai Parrochi la ingerenza di trasmettere mensualmente ai Gonfalonieri una nota *ben precisa, e dettagliata* dei nati, dei morti, e dei matrimonj con tutte le circostanze indispensabili a raggiungere la comandata esattezza.

1061. Ciò non corrispose; e fù allora che con il Sovrano Motuproprio del 4. Maggio 1816. ordinando che le note suddette fossero riunite, e depositate nella Segreteria del R. Diritto, e che per parte dei Parochi fosse esattamente soddisfatto l'obbligo delle mensuali portate comandate loro dal citato Biglietto del 28. Maggio 1814, onde non rimanesse lacuna dal 1. Maggio 1814. in poi per un esatto, e regolare anelamento di *questa parte interessante di pubblico servizio*, autorizzati furono i Cancellieri Comunitativi a darsi tutta la cura, e pensiero, perchè dai Parochi, fosse continuata regolarmente mese per mese la trasmissione, e nel caso di loro trascuratezza, dovessero inviare e deputare idonei soggetti per estrarre dai Registri Parrocchiali le dette portate, a tutte spese dei Parochi che avessero omesso di farne la trasmissione.

1062. Noi si commetterebbe un grave errore, se si trascurasse di trascrivere la parte motiva dalla Sovrana Legge del 18. Giugno 1817, onde convincere qualche Paroco, che il servizio dello Stato Civile merita attenzione, diligenza, e

Digitized by Google

precisione, e non quella imperdonabile trascuratezza, che con dispiacere grandissimo si vede da taluni, portata nel disimpegnare una ingerenza gravissima, ed importante, ivi

« S. A. I. e R. fin dal momento che restituì, e confidò « ai Parochi il geloso deposito degli Atti di *Nascite*, di « *Morti*, e di *Matrimonj* conobbe quanto fosse interessante « nei rapporti Civili, e Politici, che di questi Atti stessi si « tenesse esatto Registro, e si conservassero in un pubblico « Uffizio, all'oggetto di facilitare al Governo il mezzo di « conoscere lo Stato Civile delle persone, di somministrare « ai privati il comodo di riscontrare in qualunque evento « gli Atti che tanto influiscono sulla loro Civile esistenza, « e di preservare questi Atti medesimi da qualunque peri- « colo di deperimento tanto più facile ad accadere per le « vicende dei tempi, o per i casi fortuiti, quanto più sono « sparsi, e moltiplicati i luoghi di loro deposito.

« E siccome è un preciso dovere di pubblica giustizia « l'avere cura di un oggetto che essenzialmente influisce « nei rapporti personali di ogni individuo, ed il prevenire « i gravi danni che potrebbero derivare dalla inesattezza, « o dalla deperizione di tali Registri, quindi è ec. ec.

1063. Sostino adunque i Parochi un momento sopra l'intiero cotesto della trascritta parte motiva della indicata legge, valutino nella estensione del termine le generose espressioni del Sommo Imperante *che restituì, e confidò ai Parrochi il geloso deposito* di quelli atti, *che tanto influiscono sulla Civile esistenza, ch'è un preciso dovere di pubblica giustizia l'aver cura di un oggetto che essenzialmente influisce nei rapporti personali di ogni Individuo*, e siamo certi che faranno di tutto che il servizio dello Stato Civile dal canto loro sia esattamente disimpegnato.

1064. Il ricordare ai Parochi l'obbligo rigoroso, che loro incombe della massima possibile diligenza nel registrare le Nascite, i Matrimoni, e le Morti nei libri, che a forma di detta Legge sono stati ad Essi forniti, poichè ogni dimenticanza, e trascuratezza può ricadere a danno altrui, sicco-

Digitized by Google

me pur troppo si è verificato nelle circostanze della Coscrizione, dalla quale forse indebitamente non pochi si sono sottratti, con pregiudizio manifesto di chi avrebbe dovuto andare esente dall'Arruolamento Militare, o dal metter cambio; dei quali danni a noi non spetterebbe, per verità rammentare la gravezza ai rispettabilissimi Ministri del Vangelo, ma lo facciamo servendosi delle identiche espressioni, che il Capo della Sezione Ministeriale dell'uffizio dello Stato Civile ci dirigeva nel 12. Ottobre 1850. per ritornare il servizio dello Stato Civile a quella regolarità, ed esattezza, che la Legge ha voluto, e comandato nell'interesse pubblico, e privato.

1065. Facilissimo è il disimpegno di questo ramo di pubblico, e privato interessante servizio ogni volta che giorno per giorno i Reverendi Parochi registrino gli atti, e procurino di depositarvi tutte quelle notizie indispensabili a rendere ineccezionabile l atto medesimo, e contemporaneamente lo scrivano e nel Registro, nel duplicato, e nell'estratto mensuale ai medesimi consegnati.

Qualunque mancanza di registrazione, che sia riscontrata nei Registri, duplicati, e nei relativi Estratti mensuali, e bimestrali sottopone i Parochi al pagamento di lire trè par ogni atto mancante, e difettoso, oltre il rimborso delle altre spese in conformità della Circolare del 25. Maggio 1819.

1066. Gli obblighi che sopra sono comuni per gli atti di nascite ai Cappellani, o altri Ecclesiastici che si trovano alla direzione spirituale degli Spedali, e dei pubblici stabilimenti destinati a ricevere gli Esposti, qualora vi siano battezzati, e sono comuni ancora per gli atti di morte tanto agli accennati Cappellani, che ai Superiori di Conventi Religiosi, ai Cappellani o altri Sacerdoti al servizio dei Conservatori, o di Conventi di Monache, non che ai Cappellani degli Spedali, Ergastoli, Prigioni, Case Penitenziarie, e simili.

1067. Gli atti sopraindicati vengono contemporaneamente trascritti in un Registro duplicato, che alla fine di ciascun anno, e dentro i primi 8. giorni del mese di Gennajo a

Digitized by Google

tenore dell'Art. VIII. della Legge del 1817 sopracitata, gli Ecclesiastici suddetti devono rimettere alla Cancelleria, ed Uffizio del Censo del proprio Distretto, la quale deve farne l'invio all'Uffizio dello Stato Civile.

In conseguenza di questa trasmissione i Parochi sono rimasti liberati dal fare il deposito nella Curia Vescovile dei duplicati degli atti di nati, morti, e matrimonj, che la Circolare del 31. Marzo 1781. loro prescriveva.

La Circolare poi del 10. Giugno 1823. ha protratto il termine alla trasmissione per parte dei Parochi, e degli altri Ecclesiastici nei primi 15. giorni di Gennajo, spirato il qual termine, senza che una tale trasmissione abbia avuto luogo, debbano reputarsi non registrati dai Parochi gli atti compresi nei duplicati stessi, e soggetti per conseguenza alla penale di Lire 3. per ciascun atto a forma di quanto prescrive la precedente Circolare del 25. Maggio 1819.

1068. Nei registri, nei duplicati, e negli Estratti degli atti di nascite non si possono depositare avvertenze non contemplate dalla Legge, o del tutto estranee all'atto stesso. Alcuni Parochi si crederono autorizzati ad avvertenze sulla paternità di figli illegittimi: ciò non era regolare.

Per provvedere alli inconvenienti, ai quali davano luogo le manifestazioni di paternità della prole, emesse isolatamente dalla madre naturale, e che venivano accettate negli atti di nascita, con Sovrano Veneratissimo Rescritto del 15. Gennajo 1848. è stato ordinato, che il Battezzante, non curate le istanze, e le dichiarazioni di nominale paternità emesse dalla madre, o da altri senza il consenso del padre illegittimo, conosciuto, o fatto conoscere di persona nei modi legali, dovrà astenersi dal ricevere, ed esprimere nei Registri il nome, cognome, e condizione del genitore, surrogando invece a quelle indicazioni le parole *nato da padre incerto*.

1069. In questo rapporto noteremo che con Sovrano Rescritto del 9. Maggio 1817. viene ordinato, che deva apporsi ad ognuno degli Esposti un diverso, e distinto Cognome, o Casato, che non indichi per altro la qualità di Esposto,

che non sia indecente, nè ridicolo, e non appartenga, per quanto è possibile a famiglie esistenti, e particolarmente a famiglie illustri. Quando il Deputato, o Soprintendente allo Spedale degli Esposti nell'inviare al Fonte il Battesimale uno di questi figli con la polizza indicativa uno dei Cognomi, che stasse in aperta contravvenzione alla volontà Sovrana contenuta nella riportata disposizione, deve astenersene, e sostituirne altro che non fosse censurabile.

1070. Allorquando i Parochi ricevono il Certificato di arrogazione, o anche di adozione piena, o meno piena portante variazione di Cognome, devono prenderne nota nei loro Registri Parrocchiali, affinchè produca l'effetto voluto, e comandato dalla Notificazione della già Segreteria del R. Diritto del 25. Maggio 1819.

1071. I Parochi che ricevono la denunzia di atti di nascite, morti, e matrimonj avvenuti in Stato Estero, e riguardanti sudditi Toscani abitanti nella loro Parrocchia, dovranno farne la trascrizione nei loro Registri, e duplicati a mente degli Art. I. e II. della Notificazione del 28. Novembre 1817.

Per la denunzia quindi degli atti di nascite, morti, e matrimonj è concesso il tempo due giorni ai sudditi Toscani abitanti nella giurisdizione spirituale di Chiese curate esistenti in Dominio estero, e da farsi al Paroco della Chiesa viciniore esistente nello Stato Toscano, alla pena mancando di Lire 7. da pagarsi metà allo Spedale viciniore, e l'altra metà al Paroco Toscano; e per i sudditi Toscani, che contraggono matrimonio in Stato Estero, detta denunzia far devono entro due mesi al proprio Paroco, e trasgredendovi incorrono nella stessa multa, divisibile come sopra.

La multa che sopra deve essere reclamata dal Paroco a cui interessa citando il contumace a far la denunzia; ma se la denunzia, decorsi i due giorni, venga ad esser fatta prima che il Parroco abbia richiamato il contumase, noi crediamo che la multa non abbia più luogo per le considerazioni, che ci riserbiamo a fare al § 1095. di questo Capitolo.

1072. Ogni volta che i Parochi, Cappellani, o Superiori

di Conventi ec. abbiano ripieni i loro Registri ne devono fare la domanda in scritto al Cancelliere Ministro del Censo, onde Egli possa ottenere dall'Uffizio dello Stato Civile un nuovo, e ad Essi inviarlo.

1073. Nell'annua trasmissione che far devono i Parochi, e gli altri Ecclesiastici dei duplicati, unir ci devono tutte le carte ad Essi avanzate nell'anno, a cui i duplicati, appellano inconformità della Circolare del 9. Dicembre 1818;

Il raccomandare ai Parochi la possibile diligenza nell'uso delle module, che vengono ad essi inviate, e del ritorno di quelle che realmente sono ad essi avanzate, si muove dalla considerazione che le dette module possono servire di norma per una minor provvista per il successivo futuro anno, ed il risparmio della spesa va a refluire in vantaggio delle Comuni, obbligate a sopportarle tutte le spese per questo interessante servizio.

1074. Le ingerenze dei Parochi ed altri Ecclesiastici non cessano nella descrizione sui Registri e sui duplicati degli atti, ma di farne l'Estratto nelle module a stampa, o rilasciare il certificato negativo, e l'uno, e l'altro inviarlo al Cancelliere Ministro del Censo.

1075. Cade qui in acconcio rammentare, che negli estratti degli atti di morte, e di contro alla partita indicativa il nome del defunto i Parochi devono esprimere se il defunto stesso ha lasciati figli bisognosi di tutela, ed il nome di questi figli, e nel caso di morte di un Tutore devono avvertire se lasciano pupilli, o minori, onde il Cancelliere Ministro del Censo a ferma della Circolare della già Segreteria, del R. Diritto del 2. Aprile 1851. possa trasmettere al Tribunale competente lo Stato sommario indicante il nome, cognome, condizione, e domicilio dei defunti medesimi. I Parochi per altro non devono inserire alcuna dichiarazione in proposito nè sul Registro, nè sul duplicato degli atti di morte a tenore del Sovrano Dispaccio del 9. Febbrajo 1831.

1076. I Parochi, e gli altri Ecclesiastici obbligati alla trasmissione degli Estratti, o certificati negativi degli atti di

nascite, e matrimonj, devono adempirvi rigorosamente entro i primi 8. giorni del mese immediatamente successivo al Bimestre al quale si referiscono, e per gli atti di morte nei primi 8. giorni del mese successivo a quello al quale gli atti di morte hanno relazione in conformità all'Art. X. della Notificazione del 18. Giugno 1817, della Circolare del 10. Giugno 1823. della Circolare del di 12. Ottobre 1850, e della successiva del 10. Febbrajo 1851, cosicchè la trasmissione degli Estratti, o certificati negativi degli atti di nascite, e matrimonj è bimestrale, e per quelli di morte è mensuale.

Mancando i Parochi, e gli altri Ecclesiastici a tale trasmissione, i Cancellieri Ministri del Censo devono richiamarli ad adempire al loro dovere nel termine rigoroso di giorni sei, spirati i quali senza che la detta trasmissione si verifichi, sono i Cancellieri Ministri del Censo nell'obbligo di spedire persona idonea ad estrarre i detti estratti a tutte spese dei Parochi stessi immancabilmente dentro il di 15. di ciascun mese successivamente immediato a quello, o quelli per i quali deve aver luogo la trasmissione, dovendo Essi Cancellirie Ministri del Censo farne l'invio all'uffizio dello Stato Civile entro il di 18. di ciascun mese degli Estratti Bimestrali, ed all'uffizio del Registro gli Stati mensuali dei morti.

La spesa degli espressi per l'oggetto che sopra è a carico della Comune, la quale soltanto può repetere la metà quando i Parochi si servano dell'espresso per l'invio degli estratti, o certificati negativi; ma quella per la persona incaricata ad estrarre gli estratti, scaduto il quattordicesimo giorno del mese in cui la trasmissione doveva esser fatto, viene anticipata dalla Comune per averne il rimborso dal Paroco moroso per mezzo del Camarlingo Comunale.

Tali disposizioni si hanno nell'Art. X. della Legge del 18. Giugno 1817, nell'Art. XII. delle Istruzioni del 28. Giugno 1817. e nella Circolare del 10. Giugno 1823.

1077. Interessante operazione è affidata ai Parochi dall'Art. X. delle Istruzioni del 28. Giugno 1817, consistente nella riepilogazione numerica dello stato delle anime della

Digitized by Google

loro cura, con la indicazione del numero dei maschi, e delle femmine, distinguendo i Celibi dai Coniugati, i Secolari dagli Ecclesiastici, dei Cattolici dai non Cattolici, e notando il numero delle famiglie, che alla Parrocchia appartengono.

1078. Nel 12. Novembre 1840. furono trasmesse ai Parrochi dettagliate Istruzioni per la compilazione degli stati di anime alla fine del mese di Aprile di ciascun anno, dietro il Censimento generale delle Popolazioni del Granducato ordinato dal Sovrano Dispac del 12. Novembre 1840.

1079. Il Censimento delle Popolazioni ha una origia antichissima, e si redigeva ancora prima della venuta di Gesù Cristo Signor Nostro, e si rinnovava dopo un corso di tempo, e generalmente ogni qual volta il Capo reggente dello Stato veniva rinnuovato.

1080. Il Censimento in parola forma base di molte operazioni Politiche, e Municipali. - La Rappresentanza Municipale è regolata secondo il numero della Popolazione di ciascuna Comune; L'Arruolamento Militare si effettua sul dato proporzionale delle Popolazioni; Il reparto delle spese pretoriali, e di polizia si stabilisce sul dato di Popolazione; le Tasse indirette vengono imposte ragionando sulle Popolazioni.

1081. La Sovrana Risoluzione del 12. Novembre 1840. approvando le istruzioni, e le module per lo stato enumerativo delle Popolazioni circolate, e consegnate a tutti i Parrochi, ordina che ogni 10. anni il Censimento generale sia rinnuovato partendosi dall'anno Pasquale 1841.

1082. Il modello indicativo il numero di ordine delle case, delle famiglie, delle persone, il cognome, e nome, l'età, la condizione domestica, se maschi, se femmine, la religione professata, la patria, lo stato personale, e professione, se la indigenza sia causale, o necessaria, la istruzione, sono tutte quelle notizie, che sembrarono più che sufficienti a compilare un esatto Censimento e dalle Istruzioni regolatrici tale operazione a chiara luce del giorno viene spiegato, e giustificato l'oggetto a cui la operazione è diretta.

Digitized by Google

1083. Quantunque che la illustrazione per operare nella seconda, e terza colonna spieghi bastantemente che il capo della famiglia deve essere descritto il primo, noi non possiamo astenerci a rilevare la necessità che nella terza colonna venga aggiunto il nome del Padre alla persona ivi indicata, imperocchè non conoscendosi la paternità delle persone, resta ben difficile il formare un albero di famiglia non comprendendo qual sia l'autore, l'autrice di Essa, e se la femmina sia moglie, madre, figlia, sorella, ava, patrua.

Molti Parrochi penetrati del vero scopo, e della importanza di un censimento esatto, ed ineccezionabile, e valendosi delle dottissime istruz. sopracitate del Novembre 1840. hanno redatto il Censimento precisamente nel modo, e forma, atto, e capace a dimostrare a colpo d'occhio la provenienza, e la derivazione delle famiglie della loro Cura, ponendo nella colonna delle osservazioni l'arrivo, e partenza delle famiglie, e la indicazione della morte, del matrimonio delle persone nei loro censimenti descritte, e notate, e più ancora, hanno fatto, e fanno nelle annuali revisioni delle famiglie, dal Censimento di Parrocchia resultare, la nuova composizione delle famiglie con richiamare il numero di prima composizione, e dicontro a questo numero nella colonna delle osservazioni, notano la corrispondenza di discarico, e novazione.

1084. La buona volontà dei Parochi non coadiuvata, resta inattiva molte volte: i Parochi non conoscono gli abitanti tutti nella loro giurisdizione, e se i Censimenti annuali che redigono non sono esatti, e completi, non vi è luogo a redarguirli; imperocchè unicamente alla epoca prescritta nel mese di Aprile di ciascun anno è debito loro di farne il giro di Parrocchia per redigere lo stato di anime, ad essi prescritto dalle Leggi Canoniche, e Civili Governative; nè possono in tal circostanza conoscere se dal 1. Maggio dell'anno antecedente a quel giorno abbiano abitato, e dimorato in Parrocchia famiglie differenti da quelle, che in allora vi trovano.

Se la Legge del 28. Novembre 1817. agli Art. 1. e 2. sottopone alla multa di Lire 7. i contravventori alla denunzia ivi comandata, e di cui si parlò al § 1071, non si potrebbe questa multa estendere ancora ai capi delle famiglie, che passando da una all'altra Parrocchia dovessero nel termine di giorni 15. dal dì dell'ingresso nella nuova giurisdizione Parrocchiale, presentarsi al nuovo Parroco, e dare ad Esso tutte le notizie relative alla loro famiglia, indicativa la origine, l'epoca, ed il luogo della nascita dei figli, se questi cresimati, ammessi alla SS. Comunione, e se il vajolo vaccino, o arabo, fosse loro stato inoculato, o naturalmente venuto, e mostrare al nuovo Paroco l'attestato di quello dal quale si sono dipartiti comprovante non solo la verità dell'esposto, ma che nei registri della Parrocchia abbandonata è stata presa nota di loro partenza?

1085. Noi non ci vantiamo autori totalmente di questo provvedimento, ma penetrati, e convinti dai vantaggiosi resultati che ne possono avvenire in ogni aspetto politico, e Municipale, ed anche di privato interesse, caldamente esterniamo, e nuovamente, il desiderio, ed il voto, che non sia trascurata la idea, considerata la utilità, e la necessità, ed emanata analoga disposizione regolatrice il nuovo Censimento del 1852.

1086. L'attenzione dei Parrochi nella compilazione poi degli stati numerici di Popolazione, deve essere in special modo rivolta ad impedire che accada la omissione, o la duplicità di alcuno individuo. A tale oggetto si avvertiva dall'Uffizio dello Stato Civile in aumento alle citate istruzioni, « che tenuto fermo quanto in questo proposito si prescrive « dalle Istruzioni, dovrà aversi presente che i bambini dati « a balia non cessando di far parte delle famiglia de'loro « genitori debbono registrarsi dal Paroco della famiglia cui « appartengono ed omettersi da quello della balia presso « la quale non si trovano che temporariamente. Al contra- « rio gli esposti e i figli di pubblici orfanotrofi si consi- « dereranno come ascritti permanentemente alla famiglia

« dei loro tenutarj, e come tali dovranno figurare nello
« Stato d'anime della Parrocchia ove abitano, e non già in
« quello della parrocchia ove è situato l'Ospizio donde pro-
« vengono.

« Si riguarderanno come abitanti di quella parrocchia
« nella quale si troveranno all'epoca della Pasqua quegl'In-
« dividui che non hanno altro domicilio che il luogo ove
« di mano in mano trovano i loro mezzi di sussistenza; della
« qual classe sono i medici condotti, i servitori ec.

« Rispetto agl'Indigeni, non si annovereranno tra gli abi-
« tanti di una parrocchia coloro i quali nell'attualità se ne
« siano assentati quantunque siano nella disposizione e nella
« volontà di ritornarvi. Tali sono i malati trasportati e con-
« viventi per ragione d'infermità negli Spedali, i reclusi
« nelle pubbliche carceri tanto durante la compilazione del
« processo, quanto durante l'espiazione della pena, gli stu-
« denti nei Seminarj e nelle Università ec., i quali si regi-
« streranno nella parrocchia ove attualmente si ritrovano.
« In quanto poi ai forestieri, dovranno i Parochi rammen-
« tarsi che le indicazioni comprese nelle Istruzioni non sono
« da apprendersi che come gl'indizi e gli argomenti i meno
« fallaci per distinguere quelli che hanno fissato in Toscana
« il loro stabile domicilio, da quelli che non vi si trovano
« che precariamente, potendo benissimo l'alloggio nelle
« pubbliche locande non esser sempre un segno certo di
« prossima partenza, nè l'abitazione nelle case private un
« indizio infallibile di lunga dimora. Vuolsi da questo infe-
« rire che non debbono trascurarsi tutte le altre circostanze
« che possono somministrare qualche luce intorno a questa
« importante distinzione, tra le quali l'accostarsi alla Mensa
« Eucaristica nel tempo della Pasqua, pei forestieri catto-
« lici, non può non ritenersi come un fortissimo argomento
« di acquistato domicilio. Spetterà dunque al Paroco di bi-
« lanciare tutte le notizie che potrà ottenere, e il determi-
« nare se il loro complesso annunzi nel forestiere l'inten-
« zione di fermarsi in Toscana ovvero quella di ripartirne-

« Per *Acattolici* debbono intendersi quelli che professa-
« no religioni diverse dalla Cattolica e dalla Israelitica; per
« *Impuberi* si maschi che femmine quelli che non hanno
« compiti i quattordici anni; per *Adulti celibi* i liberi che
« hanno oltrepassata questa età e che non sono nè coniu-
« gati nè vedovi; per *Ammogliati, e Maritate* non solo
« quelli fra essi che convivono insieme, ma anche quelli
« che si trovano tra loro disgiunti per qualsivoglia causa. »

1087. Allorquando la Parrocchia estende la sua giurisdizione spirituale sopra individui abitanti in Comunità diverse da quella in cui è situata la Parrocchia, conviene, che i Parrochi estraggano dal Censimento in massa rappresentante la statistica generale della Popolazione ai medesimi soggetta tanti stati enumerativi parziali comprensivi con esattezza, e precisione gli abitanti nelle frazioni delle altre Comuni, ed esaminar devono, se il loro coacervato corrisponda alla totalità del loro generale censimento, e non trascurino di sindacare la differenza o in più, o in meno, che possano avere, dopo istituito il confronto dell'anno precedente, ed evitare di far comparire la loro Parrocchia o più, o meno popolata di quello che lo è realmente, inconveniente gravissimo o nell'uno, o nell'altro aspetto si consideri per l'interesse generale sia dello Stato, sia delle Comuni per gli effetti, che abbiamo avvertito al § 1080.

1088. I Parochi devono immancabilmente entro il mese di Aprile trasmettere detti Stati al Cancelliere Ministro del Censo del Distretto, ove è situata la Parrocchia, onde quel Ministro a tenore dell Art. VII. delle Istruzioni del 18. Giugno 1817. possa redigere il Censimento generale delle Comuni, e nell'immediato successivo mese di Maggio farne l'invio e all'uffizio dello Stato Civile, ed alla respettiva Prefettura.

I Cancellieri Ministri del Censo per la Circolare del 20. Febbrajo 1818. inviano agli altri Cancellieri Ministri del Censo gli stati parziali di Popolazione per le Comuni, nelle quali dimora una porzione degli Abitanti soggetti alla giurisdizione della Chiesa situata nel Comune del Distretto.

1089. Il servizio dello Stato Civile non può certamente esser in miglior modo disimpegnato, che nelle mani dei Parrochi, sia se si refletta ai mezzi, che i medesimi posseggono, sia per le facilitazioni che si verificano per la immediata registrazione degli atti.

1090. Tutte le Popolazioni forzatamente si prestavano al tempo del Governo Francese per quelle denunzie, che esse far dovevano ad un Ministro specialmente incaricato residente nel Capo luogo del Comune ad onta che fino dalla istituzione delle Parrocchie, ai Parochi soltanto far dovevano la loro denunzia nel modo voluto da Santa Chiesa.

1091. Se noi si considera il dissesto delle persone che risentivano per essere astrette a percorrere molte miglia per trasferirsi al Capo luogo del Comune a denunziare un atto di nascita, di morte, e matrimoni, senza averne compenso, utilità, o vantaggio; se si considerà che ciò facevano unicamente per liberarsi dalla gravità degli effetti penali, noi ci convinciamo subito, che qualunque novazione non porterebbe quella regolarità, sollecitudine, e perfetto accordo nel servizio, che noi ora abbiamo, e forse per queste ragioni la Circolare declarativa del 3. Giugno 1850. ritenne, che le materie riguardanti lo Stato Civile non potevano far carico della nuova Rappresentanza Comunale non essendo di amministrazione Comunale, ma di una propria, e vera ingerenza Governativa Politica dello Stato nell'interesse generale, e non parziale, valutate le considerazioni Sovrane che noi abbiamo non a caso riportate nel loro contesto al § 1062

Il servizio dello Stato Civile per le disposizioni di Santa Chiesa affidar non si potrebbe ai Vescovi; tolto ai Parochi, e delegato ai Gonfalonieri, o a qualunque altro pubblico funzionario da disimpegnarsi per denunzie individuali, è positivamente certo, che sarebbe o paralizzato, o darebbe per lo meno luogo ad un inceppamento, che volendolo superare, converrebbe ricorrere sempre ai Parochi, per cui non esitiamo un momento a dichiarare la loro cooperazione necessaria, ed utile.

1092. Rari sono quei Parochi che non si diano cura, e pensiero perchè il servizio progredisca sollecito, esatto, e regolare, e se abbiamo riscontrato un ritardo o questo è derivato dal non conoscersi pienamente la parte legislativa, lo scopo importantissimo a cui è diretto, o da difficoltà di località per il sicuro invio degli estratti, o per causa, e dependenza di una mal consigliata tolleranza dei Cancellieri Ministri del Censo, che fidando in altri, non hanno sorvegliato l'andamento del servizio ad onta della chiara disposizione della Circolare del 10. Giugno 1823, ed ordini successivi, ed hanno indotti degli abusi, che con una certa delicatezza rammentato ai Parochi ritardatari il loro dovere, gli abbusi si tolgono, ed il servizio ritorna ad essere spedito, esatto, e regolare.

1093. La ingerenza dei Parochi nel servizio dello Stato Civile è conseguenza di quell'alta fiducia, e considerazione, che l' I. e R. Governo Toscano ha riposta nei rispettabilissimi Ministri del Vangelo, è per Essi onorifica, e lusinghiera, se si reflette alla riorganizzazione di questo interessantissimo, ed importanie ramo di pubblico, e privato servizio, e se si esamina a pacato animo la Sovrana determinazione del 12. Marzo 1841. circolata a tutti i Parochi nel 20. di quell' istesso mese.

Con Essa il Principe Sovrano sempre propenso a dare non dubbie riprove del suo Cuore magnanimo, e sapientissimo, *e volendo che sia in qualche modo ricompensata la diligenza di quei Parochi che meglio corrispondono al loro dovere nel servizio dello Stato Civile, non senza meritare della Sovrana considerazione si è degnata di porre a disposizione della* già Segreteria del R. Diritto, oggi Sezione nel Ministero degli affari Ecclesiastici per l'uffizio dello Stato Civile *la somma annua di L.* 2000, *affinchè sulle proposizioni da approvarsi dalla prefata A. S. I. e R. vengano erogate per modo di gratificazione a benefizio di quelli fra Essi che in ogni anno avranno con maggiore intelligenza ed esattezza soddisfatto alle relative incumbenze.*

Digitized by Google

Ingerenze dei Cancellieri Ministri del Censo.

1094. I Cancellieri Ministri del Censo ricevuta che abbiano la denunzia degli atti di nascite, morti, e matrimoni relativi ad Individui di Culto non Cattolico dimoranti nel circondario del loro uffizio, adempiono le stesse ingerenze, che in questo rapporto sono affidate ai Parochi, tanto nel descrivere l'atto nel Registro, nel duplicato, e nell'estratto mensuale, e bimestrale.

1095. La detta denunzia deve esser fatta nel termine di giorni 3. contando dal di della nascita, morte, e matrimonio, ed alla presenza di due Testimonj.

L'Art. XVII. della Legge per tale denunzia primieramente ordina deve esser fatta nel modo, e dalle persone che in appresso indica, e nel caso d'impedimento da altra persona che le rappresenti munite di procura autentica, e speciale.

Per gli atti, adunque di nascite la denunzia sarà fatta dal Genitore del nato; in caso di morte, o assenza del medesimo dal capo di famiglia, e mancando ancor questo della persona presso la quale dimora la madre del neonato.

Per gli atti di morte, dal Capo di famiglia, ed in mancanza, o assenza di Esso dalla persona presso la quale abitava il defunto; E per gli atti di matrimonio dallo sposo, ed in caso di sua morte dalla sposa, o se il matrimonio verrà eseguito per procura, la denunzia dovrà esser fatta dal Procuratore.

La trasgressione alle citate disposizioni viene punita con una multa di Lire 40. applicabile per metà al Cancelliere Ministro del Censo, e per l'altra metà all'accusatore pubblico, o segreto, ed in caso d'insolvenza del trasgressore la multa sarà purgata colla Carcere.

Qnesta trasgressione deve conoscersi dal Tribunale ordinario Turno Criminale, coerentemente alla dichiarazione della già I. e R. Consulta del 17. Maggio 1838.

Cade qui riportarsi a quei principj da noi sviluppati per la trasgressione alle volture, cioè a dire per l'effetto d'incorrere nella multa pecunaria, e per esercitare l'azione di pagamento contro il trasgressore.

Se la denunzia ha avuto luogo prima della querela allora non si parla di multa; ma se la denunzia è conseguenza della querela, allora si ha azione a repetere la multa.

La Corte Suprema di Cassazione nel 19, Luglio 1845. confermando la Sentenza del Tribunale di Grosseto del 17. Aprile di quell'anno, come dagli Anali di Giuris. Toscana Tom. VII. parte 1. col. 427. fra le belle sue considerazioni, abbiamo quella che il termine dei 3. giorni è assegnato puramente, e semplicemente senza adiezione di formula, la quale lo indichi assolutamente perentorio, o induca decadenza penale, o rifiuti adempimento più tardo, cosicchè debba credersi il non fatto equirabile subito, e per Ministero della Legge appena decorso quel termine, ad un fatto positivo, consumato, immutabile, e perciò irreparabilmente punibile; imperocchè la Legge non denega a chi ne ha l'obbligo la potenza di eseguire dopo 3. giorni la comandata, e ritardata denunzia, nè al Cancelliere Ministro del Censo è denegata la potenza di riceverla: Quindi si conclude, che la denunzia la quale è eseguibile anco dopo i 3. giorni, appena è eseguita, fà sparire la omissione, e che se il termine dei 3. giorni stà a garantire l'intento di aver completi gli atti dello Stato Civile tal garanzia non è tolta con far buono a chi ne ha l'obbligo la ritardata denunzia, finchè chi ne ha il dovere, ed il potere non sorprenda, e accusi in stato d'inobbedienza, facendo così l'agnizione del diritto alla pena pecunaria di cui partecipa, e rendendo il diritto medesimo quesito, ed irretrattabile.

1096. Se il Superior Dipartimento, a cui è annesso l'uffizio dello Stato Civile con l'Art. XVI. della citata Legge è autorizzato ad ordinare ai Cancellieri Ministri del Censo la visita alle Parrocchie per verificare la regolarità dei Registri, e dei duplicati, che presso i Rettori di Esse, o altro

Ecclesiastico sono depositati, questa facoltà può esser esercitata ancora contro i Cancellieri Ministri del Censo per mezzo di una visita speciale di uffizio per costatare se i Registri, e duplicati per Culto non Cattolico sono regolarmente tenuti, e conservati.

1097. Tutte le volte che i Cancellieri Ministri del Censo sono notiziati della deperizione contemporanea tanto dei Registri, che dei duplicati, come ancora della ultimazione dei Registri che si conservano presso i Parochi, Cappellani ec. sono obbligati a renderne conto al Dipartimento che sopra.

1098. Tralesceremo di notare, che i Cancellieri Ministri del Censo non più mensualmente, ma bimestralmente devono inviare alla Sezione Ministeriale dello Stato Civile gli estratti, o certificati negativi degli atti di nascite, morte, e matrimonj. che avranno ricevuti dai Parochi, con aggiungere Essi quelli per il Culto non Cattolico; prima del termine dell'anno fare ai Parochi, ed agli Ecclesiastici l'invio dei duplicati, ed altre carte per servizio dell'anno prossimo venturo, e ritirare nei primi 15. giorni del nuovo anno dai Parochi i duplicati, e le stampe avanzate nell'anno antecedente, e quindi inoltrarli con Inventario al Dipartimento che sopra.

1099. I Cancellieri Ministri del Censo non che i Parochi devono respettivamente rilasciarsi riscontro di ricevimento di qualunque trasmissione di Registri, Documenti, Stati ec. prevista dalla Legge, e dalle Istruzioni del 1817., e questo riscontro, a forma dell'Art. XI. delle citate Istruzioni servirà di discarico a chi l'ha eseguita. - In coerenza di detto Articolo anche l'uffizio dello Stato Civile accusava il ricevimento delle trasmissioni, che dai Cancellieri Ministri del Censo si facevano; ora non se conosce la disposizione, che vi abbia derogato, perchè dal 1850. in poi non si riceve quel riscontro, che in avanti si aveva; ne si riceve nemmeno quello che i Ministri Esattori del Registro davano per gli stati mensuali dei morti. - Noi a tutela di nostra

responsabilità notiamo nel Copia Lettere il giorno in cui conseguiamo alla Posta i Pieghi relativi.

1100. I Cancellieri Ministri del Censo verificato il caso che deva rettificarsi un atto qualunque di Stato Civile, devono primieramente inviare le parti al Tribunale Civile locale per invocare un Decreto, che ordini l'emenda dell'errore; quindi una copia autentica di esso deve esser trasmessa alla Sezione Ministeriale dello Stato Civile onde venga eseguita la rettificazione, ed altra Copia autentica devono conservare nell'Archivio Comunale di corredo ad analogo Registro autografo, in conformità della Risoluzione della già Segreteria del Regio Diritto del 9. Decembre 1826.

1101. Finalmente ricorderemo, che in conformità della Legge del 1817. Art. 13. le fedi dei Parochi, e conseguentemente per analogia quelle dei Cancellieri Ministri del Censo per gli atti di Culto non Cattolico, fanno prova in giudizio, e questa prova inducono ancora per modo eccezionabile le fedi di nascita, che ci rilasciano dall'uffizio della della Comunità di Siena ove per antica consuetudine sono depositati i Registri dei Battezzati nella Pieve di S. Giov. Batista di quella Città nella guisa stessa di quelle che si emettono dall'Opera di S. Maria del Fiore di Firenze in ordine all'Art. 18. della sopracitata Legge del 18. Giugno 1817. come prescrive la successiva Notificazione del 28. Novembre del detto anno 1817.

CAPITOLO XV.

Arruolamento Militare ingerenze dei Parochi.

1102. La Sovrana Legge organica del di 8. Agosto 1826. per l'Arruolamento Militare autorizzava le Deputazioni a valersi dei Parochi per comporre le Liste dei Giovani che entrano nell'anno ventunesimo della loro età soggetti all'Arruolamento Militare.

Articoli X. e XIII. di detta Legge.

1103. La successiva Sovrana Risoluzione del di 11. Gennajo 1840. ha dichiarato il disimpegno dalle incumbenze dell'Arruolamento Militare di *Uffizio*, e costituiti anco i Parochi nell'obbligo di prestarsi gratuitamente non solo alla formazione delle Note A. B. e C, che annualmente vengono loro trasmesse, egualmente che al rilascio di quelle fedi, delle quali fossero richiesti come necessarie alle sviluppo delle pendenze interessanti la purgazione delle Liste, e la formazione delle Categorie.

1104. Le dette note redatte con la massima precisione devono essere dai Parochi con la possibile sollecitudine ritornate ai Gonfalonieri nel termine, che possa esser loro prefisso, onde non ritardare le operazioni relative.

1105. Con la citata Risoluzione le Deputazioni dovevano esse redigere le note stesse desumendo i dati delle note che i Parochi aventi fonte Battesimale avevano alle stesse Deputazioni rimesse, ed i Parochi erano nel dovere di dar discarico di coloro, che nelle note stesse erano descritti, ed individuati.

Ma il resultato non essendo completo, convenne dare altre disposizioni con la Sovrana Risoluzione del 6. Novembre di quell'anno circolata nel 9. dello stesso mese, cioè a dire che i Parochi direttamente con lo spoglio dei libri Parrocchiali formassero le note stesse con tutte quelle indicazioni indispensabili a dar discarico dei Giovani, che per la loro età fossero per ritenersi soggetti all'Arruolamento.

1106. La operazione dei Parochi è semplice invero, ma delicata, ed importante, imperocchè l'Art. 70. della Legge del 1826. sottopone *alla multa di Scudi* 100. *da scontarsi con la Carcere chiunque cooperasse, o in qualsivoglia modo dasse mano alla omissione nelle note, alla sottrazione dall'Arruolamento dei Giovani, che per età* siano per essere all'Arruolamento medesimo soggetti.

1107. Le note, che normalmente e generalmente sono state stabilite, portano il distintivo delle enunciate lettere A. B. e C, e vengono tutte trè ai Parochi, che hanno fonte

Battesimale, ed agli altri si fà la trasmissione unicamente di quelle segnate delle Lettere B. e C.

1108. Indistintamente i Parochi devono consultare i loro Stati di anime per un ventennio in senso retroattivo dall'anno in cui ha luogo l'Arruolamento, come per esempio per l'Arruolamento del 1852. giungere fino al 1. Gennajo 1832.

1109. Quei Parochi, che hanno il Fonte Battesimale devono descrivere *nella nota A.* indistintamente tutti i Battezzati dal 1. Gennajo a tutto Decembre per esempio, 1832, ancorchè non fossero nati nella loro Parrocchia per essere nel ventunesimo anno.

1110. Gli stessi Parochi nella nota di Lettera B. devono segnare tutti i maschi, che nati nella Parrocchia medesima possono essere stati Battezzati anche in altra, e riscontrare se sono in vita, o defunti, o se le loro famiglie in altra giurisdizione si sono trasferite.

1111. Qui è necessario un indagine rigorosa prima di depositare la prescritta annotazione nella colonna specificativa l'avvertenza, che si legge in fronte a detta Nota.

La dimora attuale della Famiglia del Giovane deve essere indicata positivamente; l'epoca della morte, certa, con riportare il giorno, mese, ed anno, in cui è avvenuta, la partenza della famiglia parimente certa, e certo il luogo ove si trasferì, affinchè le Deputazioni possano rinvenirla per domandare, ed ottenere il discarico del Giovane che per la sua età sarebbe compreso nell'Arruolamento.

Queste ultime notizie possono attingerle, e procurarsele o dai Proprietarj delle Case, e Poderi, che abitavano, e lavoravano, o da quelle persone, che per la loro età, e cognizione siano per essere in grado di darle certe, e positive.

1112. La nota di Lettera C. per notarvi tutti quei Giovani che dai veglianti Stati, di anime si additerebbero come entrati nell'anno ventunesimo della loro età, e pervenuti da altri luoghi ad abitare nella respettiva Parrocchia.

Qui avviene la necessità di darsi tutta la premura di conoscere dalle famiglie medesime l'epoca della nascita, ed il

luogo di origine, e se nella famiglia stessa vi furono maschi nati nell'anno, sulle norme del quale si effettua la coscrizione, e domandarne il dovuto discarico nel caso che o fosse defunto, o non coabitasse con la famiglia stessa, richiedere ove, e dove abiti, e le ragioni per le quali Egli è lontano dalla propria famiglia.

1113. Interessa moltissimo poi che nella colonna delle osservazioni sia dichiarata l'epoca precisa, nella quale la famiglia tornò ad abitare in Parrocchia, per rilevare se il Giovane attenga a quel Comune, nel quale la Parrocchia è situata.

Cade in acconcio avvertire che molte volte nella stessa famiglia hanno esistito dei maschi con lo stesso nome, e che per il primo defunto si faccia apparire il secondo vivente, o nato nello stesso anno, e negli anni successivi, per cui è accaduto, che il Giovane vivente ha fatto parte per due volte dell'Arruolamento, inconveniente grave, ed assai dannoso, che interessa moltissimo di evitare per quanto sia possibile la rinnuovazione.

1114. Per le Parrocchie, che hanno la Popolazione frazionata in più Comunità, è necessario che i Parochi esamino con tutta la diligenza a quale delle Comuni attenga il Battezzato, il nato, ed il vivente, ed il defunto Giovane per non arrecare quell'imbarazzo, che paralizza le operazioni, e ritarda il servizio.

Ed allorquando essi certificano o dell'età settuagenaria del Padre per indurre la esenzione a favore del figlio unico, è necessario, che si muniscano della fede di nascita del Padre stesso, e se altri dello stesso nome abbiano esistito antecedentemente nella famiglia stessa, per allontanare il caso di falsità di persona, che anche innocentemente potrebbe rinnuovarsi.

A certificare poi il privilegio come figlio unico di madre vedova, devono i Parochi accertarsi, che altri figli maschi non siano separati dalla madre, e che Essa non sia congiunta in seconde, o terze nozze.

Ad attestare la qualità di Capo di famiglia colonica per esimersi dal servizio delle armi, devono notare che il maggior nato è il Giovane in coscrizione, e che nella famiglia non rimangono altri due maschi.

1115. E per il capo parimente di una famiglia che lavori con le proprie mani poderi livellari, dei quali ad esso appartenga l'utile dominio è necessario dimostrare quanto sopra, e che restano come sopra due maschi in famiglia, non valutando i ragazzi minori di dodici anni, ne gli uomini superiori all'età di anni settanta, indicando precisamente, e positivamente l'epoca della nascita tanto dei ragazzi, che dell'uomo *superiore all'età di settanta anni.*

1116. Ecco in poche parole indicato quanto far devono i Parochi in servizio di Arruolamento Militare.

Noi ripetiamo la indispensabile necessità di avere un Registro degli annui Censimenti di Popolazione nominale montato col metodo, che noi si annunziò parlando delle ingerenze dei Parochi in rapporto dello Stato Civile.

CAPITOLO XVI.

Economia Spirituale delle Chiese Curate.

1117. Non possiamo tralasciare questo Articolo, a cui hanno relazione alcune ingerenze dei Cancellieri Ministri del Censo, allorchè si occupano delle Chiese aventi cura di anime.

1118. In forza della Legge del 31. Luglio 1793, ed in coerenza della precedente Circolare del 27. Settembre 1785. in armonia all'antichissima Legge del 15. Luglio 1559. ripubblicata li 10. Luglio 1778. spetta agli Ordinarj la nomina dell Economo Spirituale per i Benefizi curati, o altri residenziali e determinare a suo favore *discretamente* l'onorario conveniente, nel quale si comprende ancora lo stipendio del servo di Chiesa, ove sia stabilito, sulla Cassa dei vacanti a tenore dell'Art. VI. delle istruzioni del 31. Luglio 1793.

Digitized by Google

1119. L'Economo Spirituale non può recusarsi di ricevere la consegna per capi, e non a stima degli oggetti tutti indispensabili al servizio del Culto, ed alla sua abitazione a mente dell'Art. V. della suddetta Legge del 1793. che conferma la precedente Circolare del 26. Settembre 1778. e solo gli corre l'obbligo di usarne da buono, fedele, e diligente depositario, procurando che per parte dell'Economia dei vacanti si eseguiscano quei restauri per la loro buona conservazione, e mantenimento e per la sua parte non dar luogo ad osservazioni allorchè Ei ne deve fare la consegna per mezzo della Cancelleria, ed Uffizio del Censo al nuovo Rettore per la disposizione contenuta nella citata Circolare del 10. Luglio 1778.

1120. Per allontanare qualunque questione sulla identità degli oggetti consegnati come sopra all'Economo Spirituale si rende indispensabile, che quando avvenga la variazione della persona dell'Economo, occorre che l'Economo Spirituale, che parte, richieda per suo discarico l'intervento del Cancelliere Ministro del Censo, e dell'Economo Temporale per costatare la restituzione in quel numero, e nel grado resultante dall'atto di riscontro.

1121. Fatalissimo si è riscontrato il passaggio dell'Economia Spirituale nel nuovo Rettore fatto senza quella regolarità, e legalità che si richiede, e tutte le questioni elevatesi fra il nuovo Rettore, e vecchio Paroco, o suoi Eredi hanno avuta origine da questa destinazione.

La delicatezza ancora dei nuovi Parochi consiglia che Essi non assumino la veste di Economi Spirituali.

Noi si potrebbero citare, e concludentemente provare dei fatti a piena conferma di quanto sopra.

Non lo diremo, e lasceremo le questioni delle Parrocchie di Arena, di S. Michele degli Scalzi, di S. Biagio a Cisanello, di Rigoli, e Corliano, e di altre Chiese situate nel distretto della Cancelleria, ed Uffizio del Censo di Pisa, di Spedaletto, Monticchiello, Monterongriffoli, ed altre nel distretto della Cancelleria, ed Uffizio del Censo di S. Quirico,

e soltanto animati dell'interesse della Causa Pia preghiamo gli Ordinarj a non decretare la variazione degli Economi Spirituali, se prima Essi non abbiano dato un discarico regolare di tutto quello che dal Cancelliere Ministro del Censo legalmente gli fù consegnato.

1122. Tutte le ingerenze finalmente, che i Parochi esercitano per il servizio dello Stato Civile, Arruolamento ec. per conto dell' I. e R. Governo, la responsabilità, e le conseguenze di essa sono comuni anche per gli Economi Spirituali.

CAPITOLO XVII.

Economia Temporale delle Chiese, e Benefizj.

1123. La Commissione Mista di Ecclesiastici, e Laici sotto la presidenza del Vescovo della respettiva Diocesi che il Trattato con la Santa Sede, e la Toscana, ha destinato alla amministrazione dei Benefizi vacanti, a noi ci rassembra che riunisca in se quanto accenna il quinto Concilio Cartaginese celebrato l'anno del Signore 398, come dichiara la novella di Giustiniano 123, e quanto fù trattato nel Concilio di Magonza dell'anno 847, quanto si desume dalla Legge 1. *Cod. de Bon. vacant.* e dalla Legge *ult. Cod de petit. bon sub*, e quanto resulta dalla Legge del 15. Luglio 1559. Toscana.

Qualunque sia il Regolamento poi che di concerto fra l'I. e R. Governo, e gli Ordinarj sarà statuito per norma delle Commissioni Miste per l'amministrazione dei Benefizj vacanti, non sarà certamente inutile quanto abbiamo accennato nei precedenti Capitoli, dai quali resultano gli elementi tutti, diretti a dimostrare le ingerenze dei Rettori di Benefizi, e Chiese Curate, le obbligazioni, i doveri, e la loro responsabilità sia pendente la loro gestione, sia all'epoca del loro rendiconto o direttamente, o per mezzo dei respettivi Eredi.

1124. La Economia dei Benefizi vacanti rappresenta al momento della vacanza il Benefizio stesso e l'assunzione del-

Digitized by Google

l'Economia stà in luogo della presa di possesso coerentemente alle convenzioni firmate con la Santa Sede Apostolica per la Legge di Cosimo Primo del 15. Luglio 1559. ripubblicata li 10. Luglio 1778. con la Circolare della Segreteria del Diritto, ed è perciò nel diritto di sindacare la gestione del precedente Rettore in modo tale che chiaramente resulti il vero, e positivo stato di consistenza delle fabbriche, degli Arredi Sacri, dei Sinodali al giorno della vacanza del Benefizio per allontanare qualunque osservazione per parte del vecchio Parroco, dei suoi Eredi, del suo mallevadore, che lo stato di consistenza fosse d'altronde, per esimersi dalla refezione dei danni, e mancanze, che negli oggetti stessi il nuovo Rettore fosse per ritrovare.

1125. Le istruzioni del 31. Luglio 1793. che seguono la Sovrana Legge di detto giorno, all'Articolo II. sono dirette precisamente allo scopo sopraindicato, onde tutelare il Benefizio rimasto vacante sia per morte, sia per renunzia, permuta, sottoposizione, e simile, di che parla il Capitolo 2. di questo Titolo al § 875.

1126. L'Amministrazione dell'Economia dei Benefizi vacanti ha unicamente l'obbligo di pagare all'Economo Spirituale quella discreta remunerazione per il di lui conveniente mantenimento, come si disse al § 1118, di pensare alle spese per la soddisfazione degli obblighi, e legati, per il mantenimento delle fabbriche, Arredi Sacri, e Sinodali, dei beni fondi, e di soddisfare le imposizioni fundiarie, e quelle passività, che siano per formar carico al nuovo Rettore, come per esempio gli ordinati depositi per estinzione di debiti sia in capitale, e frutti, onde dimettere il debito, o ritornare al Benefizio quel capitale distratto per una di quelle cause, e ragioni, che nei precedenti Capitoli abbiamo indicato, ed anche una mercede a quei Ministri, ed inservienti, che la importanza della gestione temporale richiedesse, coerentemente agli Art. IV, V. e VI. delle citate istruzioni.

1127. L'Amministrazione dei Benefizj vacanti per far fronte alle spese suddette esige in correspettività tutte in-

distintamente le rendite del Benefizio e fintantochè il Benefizio sia vacante, o il Rettore sia sottoposto, Essa ritiene il possesso, e l'esercizio di tutte le facoltà, i diritti, e perogative inerenti alla gestione temporale.

1128. Nel caso o di una sottoposizione già decretata, o pendente il giudizio di sottoposizione di un Benefizio all'Economia temporale, quando dall'Ordinario è stato tassato l'onorario al Rettore investito, questi non ha diritto ad aumento, anche in pendenza di lite, e molto meno a cosa giudicata, e decisa, e tanto nell'uno, che nell'altro caso il Rettore non ha veste alcuna per ingerirsi dell'azienda dei beni, nè tampoco per esigere le decime, quando alla Chiesa siano dovute per insufficienza di congrua, esazione che passa in diritto all'amministrazione dei vacanti, come decise il Tribunale di Prima Istanza di Firenze nel 23. Marzo 1848. nella Causa fra il Rettore della Chiesa di San Lorenzo a Campi, e l'Economia dei vacanti della Diocesi Fiorentina.

1129. La sottoposizione di una Chiesa all'Economia temporale può esser reclamata o perchè il Rettore sia incapace alla amministrazione, o perchè sia divenuto inabile all'esercizio del suo Ministero Spirituale.

Nel primo caso può esserli conservata la giurisdizione Spirituale, ed allora perde la potenza di godere di quei diritti, che in prima aveva, e solo gli resta l'esazione dell'Onorario come Economo Spirituale tassatoli dall'Ordinario; nell'altro caso sulla Cassa dell'Economie và a posare quella prestazione per il di lui sostentamento, e mantenimento, e più l'onorario all'Economo Spirituale, o suo Coadiutore per durante la sua vita o la sua sottoposizione, e perde in allora e l'amministrazione dei beni, e l'esercizio di giurisdizione Spirituale.

1130. Quando il Tribunale sullodato dichiarò la sua competenza a decidere sulla questione elevata dal Rettere della Chiesa di San Lorenzo a Campi e rigettò la domanda per un aumento di prestazione in *causam declarandam* sull'intentata sua sottoposizione, e decretò che la esazione delle

decime spettava all'Economia dei vacanti, ritenne in massima, che mentre la Legge del 31. Gennajo 1793. vieta ai Tribunali ordinarj di conoscere delle cause di sottoposizione delle Chiese all'Economia temporale ordinata dal Principe, non toglie loro la giurisdizione per conoscere, e decidere delle dispute, che pendente la sottoposizione possono insorgere fra i Rettori, ed il temporale amministratore delle Chiese medesime, e si valse per conseguenza del suo diritto rigettando le domande, e le pretensioni del Rettore della Chiesa di San Lorenzo a Campi.

1131. L'amministrazione dei vacanti, se così non fosse, sarebbe paralizzata pel conseguimento di quello scopo di ritornare il Benefizio a quella posizione voluta, e prescritta fino dalla sua fondazione, e non potrebbe adottare quelle misure atte a ribilanciare il patrimonio del Benefizio, quando dopo la prima *discreta tassazione* delle pure spese necessarie, questa tassazione fosse alterata con nuovi Decreti, imperocchè l'Economo stà alla tutela del patrimonio, ed a questo rivolte le sue mire, non potrebbe giungere a ripianare il deficit, a ritornare i beni allo stato di quella potenza produttrice, che prima avevano, quando le spese dell'Economia fossero identiche a quelle, che commetteva l'incapace ad amministrare, ed in allora il rimedio adottato sarebbe più pernicioso del male accaduto, perchè porta seco qualche spesa quantunque tenue oltre quelle indispensabili a mantenere l'Economo Spirituale, e la soddisfazione di passività certe, e reali, e si caderebbe nell'assurdo di dare un premio, ed una ricompensa ad un negligente, e trascurato Rettore, piutosto che una meritata mortificazione con incatenare le sue idee, i suoi desiderj, le sue tendenze, mercè le quali il Benefizio ha risentito un danno, un dissesto, a cui l'Economia pone ogni studio di riparare con quei ragionati risparmi, con quelle vedute amministrative, che il sottoposto Rettore aveva trascurate, o non curate, ed apprezzate.

1132. L'amministrazione dei vacanti dopo di aver preso

possesso dei beni, e delle rendite del Benefizio, dopo di averne redatto lo stato di consistenza, e formato lo stato attivo, e passivo di esso, seguendo la trafila del diligente Padre di famiglia, adempiendo le ingerenze del vero Economo al patrimonio, valutando la forza produttrice del patrimonio stesso, riducendo al puro necessario le spese, ed impiegando ancora qualche somma in sussidio di spettanza della Cassa dell'Economie, è positivamente certo, che in breve tempo il Benefizio risorge, e le sue rendite ritornano capaci non solo a far fronte a quelle spese, alle quali furono destinate fino dalla sua fondazione, ma a restituire ancora alla Cassa delle Economie quel sussidio, che la previdenza della Commissione si era convinta elargire nello spirito dell'Art. 14. del Trattato concluso con la Santa Sede che espressamente comanda *che siano impiegate le rendite nella totalità* della detta amministrazione dei Benefizi vacanti *per il servizio, e per i bisogni delle Chiese del Granducato.*

Questa disposizione corrisponde a quanto venne ordinato con la Circolare del 22. Agosto 1815, che con intelligenza dei Vescovi gli avanzi della gestione delle Economie dei vacanti impiegar si dovevano nei bisogni delle Chiese della respettiva Diocesi.

1133. La citata Circolare ordinava ancora, che gli amministratori dei Benefizj vacanti dovevano render conto al R. Governo della loro gestione, e nel caso che il resto di cassa fosse di qualche rilievo, doveva depositarsi nella Cassa del Monte Pio viciniore, fruttifero al 4. per 100. a favore dell'amministrazione dei detti Benefizj vacanti.

E nel caso in cui l'impiego, e rinvestimento fosse per esser fatto presso dei privati, è necessario una speciale autorizzazione del R. Governo, accompagnata da un Decreto del Giudice per sottrarre i Rappresentanti la Causa Pia dai pericoli di molestie che nelle emergenze potessero resultare a loro carico inconformità del Sovrano Rescritto del 24. 8bre 1847.

1134. Noteremo infine, che sulla Cassa dell'Economie

posano ancora tutte le spese, che occorrono per la compilazione dell'atto di riscontro, inventario, per l'emolumento dovuto al Regio Erario, oltre le spese vive, come le spese, e funzioni per la perizia, ed atti indispensabili alla verificazione dei danni, e delle mancanze, che all'epoca della vacanza, o della sottoposizione del Benefizio esistono nelle fabbriche, Arredi Sacri, Sinodali, e beni fondi a tenore dell'Art. V. delle Istruzioni del 1793. e della Sovrana Risoluzione del 22. Luglio 1843 circolata nel 1. Agosto successivo dalla già Soprintendenza generale alle Comunità del Granducato; ai Cancellieri Ministri del Censo è dovuta la Diaria di Lire 7. al giorno, che consumano fuori della loro residenza, con più L. - 10 - a miglio per accesso, e recesso in conformità del Sovrano Rescritto del 28. Maggio 1842.

TITOLO XII.

Cancellieri Ministri del Censo attribuzioni a tenore degli Art. 56. 57. *e* 58. *della Legge del* 9. *Marzo* 1848.

CAPITOLO UNICO.

Visita, e riscontro dei confini giurisdizionali con gli Stati Esteri.

1135. La continua sorveglianza a mantenere la integrità della linea di confine fra Stato, e Stato, ha fermata la cura, e pensiero di qualunque Governo. Diritto politico di proprietà; scopo politico finanziero; fine politico sanitario, sono per noi argomenti, che darebbero campo ad un lungo ragionare.

Confessiamo ingenuamente la nostra incapacità a trattare convenientemente il grave subietto, e tosto corriamo ove la Legge del 1848, ci chiama, ed i trè Articoli illustrando, come oggetto, che ci attiene nella sfera burocratica, che da trenta anni si percorre, rileveremo quanto all'uopo abbisogna, e necessita.

Digitized by Google

1136. È molto consolante, e lusinghiera cosa per i Cancellieri Ministri del Censo il leggere nella Legge del 1848, Art. 58, e nelle Circolari dell'Aprile, e Giugno 1850. la conferma delle istruzioni del 16. Novembre 1779, e per l'attribuzione di cui parliamo la litterale disposizione della Sezione VI. di esse, ove all'Art. 216. i Cancellieri Ministri del Censo sono considerati *come rivestiti del Carattere di Ministri di S. A. I. e R, che si è degnata di riporre nel loro zelo, e nella loro integrità la sicurezza dell'esecuzione degli ordini concernenti affari pubblici locali, che possono interessare il suo Real Servizio, non meno che quello delle Comunità, e perciò saranno diligenti nel corrispondere alla fiducia, che S.A.I.e R.ha riposta nella loro attività, e procureranno di eseguire diligentemente quanto viene comandato.*

1137. Noi trascriviamo gli Articoli della Legge del 1848. come corollarj a quanto ci conviene discorrere.

« Art. 56. Il Cancelliere Ministro del Censo, come spe-
« cialmente incaricato da S. A. I. e R. e succeduto ai Can-
« cellieri Comunitativi, assiste il Pretore nella visita dei con-
« fini giurisdizionali cogli Stati esteri, fa con esso il riscon-
« tro di tutti i termini dei confini medesimi, e ne redige
« il processo verbale.

« Art. 57. Oltre il dovere di rimettere all'uffizio gene-
« rale del Catasto accompagnato da una sua relazione l'in-
« strumento ordinato dalla Circ. del 29. Decembre 1592.
« ha, come il cessato Cancelliere Comunitativo, quello di
« rendere indilatamente inteso il medesimo uffizio di qua-
« lunque alterazione o variazione, che si possa verificare
« nella situazione dei termini o confini, come pure di qua-
« lunque emergente, che per qualunque causa, ed in qual-
« sivoglia tempo insorgesse tra i confinanti per pretesa giu-
« risdizione turbata, o per qualunque altra causa impor-
« tante variazione dei confini dallo stato, in cui fossero
« stati conosciuti nella visita antecedente.

« Art. 58. E finalmente corresponsabile dell'esatta ese-
« cuzione di quanto era commesso ai Cancellieri Comuni-

« tativi sopra questa materia, e deve uniformarsi alla Cir-
« colare del 13. Settembre 1679, alle istruzioni del 16. No-
« vembre 1779, ed a tutti gli ordini particolari esistenti
« nelle Cancellerie prossime ai confini cogli Stati esteri, ed
« a qualunque altra legge o disposizione, che sia attual-
« mente in vigore.

1138. La visita giurisdizionale dei confini con gli Stati esteri annualmente si eseguiva dai Giusdicenti, dai Cancellieri Comunitativi in unione alle Deputazioni dello Stato Toscano con quelle degli Stati limitrofi, come una forma, e non come una sostanza, quale la importanza, e l interesse richiedeva, per cui nel 29. Decembre 1592, nel 13. Settembre 1679, e quindi nel 16. Novembre 1779. si pubblicarono ordini normali, che nel 10. Ottobre 1791, e nel 3. Decembre 1821, si esplicarono in modo da rendere la operazione esatta, e completa, e la legge del 1848. tali disposizioni richiamando alla piena osservanza, altre ne ha aggiunte perchè nulla a desiderare mancasse.

1139. Le massime, se legislativamente parlando sono generali, la loro applicazione si verifica unicamente in quelle *Cancellerie, ed uffizj del Censo prossime ai confini con gli Stati esteri*, come la detta Legge all'Art. 58. dichiara.

1140. Non per parte istorica, ma come prescrizione di detta Legge del 1848. riproduciamo le Circolari del 1592, e 1679, riservandoci a notare quanto di esse sia in armonia col Regolamento approvato col Sovrano Rescritto del 23. Settembre 1791. circolato nel 10. Ottobre di quell'anno.

La Circolare del 29. Decembre 1592. che ci siamo procurato dall' I. e R. Archivio delle Riformagioni, e confini è concepita in questi precisi termini.

« Havendo S. A. S. presentito che in molti Luoghi di
« questo Stato non si usano attorno al rivedere li Confini
« quelle Diligenze che convengano a cosa tanto importante,
« et havendo particularmente inteso che non si tiene delle
« visite che si fanno ogn'Anno di detti Confini quella buona
« cura che si conviene per poterne havere buona cogni-

« tione a tutti i tempi, ha epressamente comandato, che
« delle visite de'Confini che si faranno nell'advenire se ne
« faccia Instrumento pubblico con tutte le solennità con
« protestatione di non prejudicare alla Iurisditione di S. A.,
« et si mandi al magistrato nostro con registrarlo al Civile:
« Però alla riceuta di questa chiamerai a te li Rappresen-
« tanti cotesta Comunità et Lor Cancelliere, et chi altri
« bisogna et li noteficherai questa Commessione, et Ordine,
« et farai registrare questa nostra Lettera a Libri pubblici,
« acciò che li successori tuoi possino haverne perfetta no-
« tizia; Et habbino pensiero ogn'Anno quando si farà la
« visita de' Confini di farne Rogare solenne Instrumento, et
« mandarlo quà, registrandolo come sopra, et osservando
« nel resto tutto quello che dispone la Legge dell'Archivio
« del 1570. attorno al rivedere li Termini con li Stati con-
« vicini, che questo nuovo ordine si intenda che sia in au-
« gumento, avvertendo che nella gita si visitino espressa-
« mente li Luoghi, et si vedino oculatamente li Termini,
« non se nè riportando alle visite vecchie come è stato fatto
« fino ad hora da molti, che contro quelli che saranno ne-
« gligenti si procederà di maniera, che saranno agl'altri di
« esempio. Eseguisci et rispondi.

In questa Circolare si richiama la osservanza rigorosa della Legge del di 11. Aprile 1570, la quale comanda, che nella circostanza della visita dei confini *per conservare il più che si può nella memoria degli abitatori dei luoghi di tempo in tempo, e di età in età, e i confini, vocaboli, denominazioni di quelle cose, luoghi, che significano, dimostrano termini, con li convicini, intervengano oltre le persone incaricate ancora giovani, ed altri di qual si sieno età dall'istessi luoghi però per loro propria volontà, e per loro comodo, per visitare et vedere ancora eglino li detti confini, et luoghi per impararli, e farsene capaci, e per conservare la memoria dei confini ec.* Legge che con l'ordine del 12. Aprile 1570. fù resa obbligatoria a tutte le Comuni limitrofe con gli Stati esteri.

L'altra Circolare del 13. Settembre 1679. dispone ivi
« Affinchè le visite de Confini Iurisdizionali del felicissimo
« Stato di S. A. S. nostro Signore con li Stati alieni si fac-
« cino nel dovuto modo. e dalli Insdicenti, e da chi s'aspetta
« non si tralascino le diligenze necessarie alle quali sono
« tenuti: Commettiamo a voi, et a' vostri in cotesto uffizio
« successori di Comandamento espresso di S. A. S. in au-
« gumento degl'Ordini fin qui dati, che ciascun Anno per
« tutto il mese di Settembre con l'assistenza, e presenza
« continua del Cancelliere pro tempore di cotesto pubblico,
« e d'altri soliti intervenirvi si faccia visita di tutti cotesti
« Confini Iurisdizionali con li Stati alieni, con avertire che
« si ritrovino, si rivedino, e ordinatamente si riscontrino
« tutti i Termini, e si piglino le memorie occorrenti con
« fare chiara e distinta narativa del fatto col nome di cia-
« scun Termine e Confino, e loro situazione: Et ancora
« d'ogni variazione, o alterazione che in essi si trovasse con
« dimostrazione più chiara che sia possibile, e del tutto si
« celebri sempre pubblico Instrumento per Rogito del Ca-
« valiere pro tempore di cotesto Tribunale con li Nomi e
« Cognomi degl'Assistenti e de' Testimonj, e per trasmet-
« tersi respettivamente da voi e vostri successori al Magi-
« strato nostro dentro al termine di giorni quindici dal
« giorno della fatta visita ec. E lasciarne sempre per cia-
« scun Anno Copia autentica nel Civile, ed il detto Can-
« cilliere dentro al detto termine di quindici giorni ci dia
« notizia e ragguaglio di dette visite con sua Informazione;
« E mentre vi si troverà alterazione benchè minima, spe-
« disca persona a posta al Magistrato nostro con puntuale
« Relazione del fatto, e con Copia dell'Istrumento che dov-
« verà esser fatto; Avvertendo Voi e respettivamente i vo-
« stri successori, et il detto Cancilliere, e gl'altri che sa-
« ranno pro tempore di cotesto Pubblico negl'avvisi che
« ci daranno sopra tale affare, a non tralasciare cosa alcuna
« sotto silenzio, perchè vogliamo restare sempre informati
« di quanto in ciò occorra, et occorrerà per potere biso-

Digitized by Google

« gnando darne subitamente parte a S. A. I. e pigliare
« quelle resoluzioni, che ci parranno convènirsi, e chiun-
« que mancherà di quanto sopra si dice, si come dell'os-
« servanza d'ogni altro ordine sopra tale affare già dato,
« s'intenda incorso non solamente nelle pene sopra ciò im-
« poste, ma ancora in pena di scudi Cinquanta da appli-
« carsi per un quarto all'accusatore segreto o palese, e il
« restante al Fisco, e in pena dell'Arbitrio nostro, che sarà
« rigorosissimo, da estendersi ancora all'aflittiva di Corpo,
« secondo che ci parrà convenirsi, si come non s'intende
« per la presente rimessa pena a chi per dette visite habbia
« difettato, e con Dichiarazione, che mentre nell'Anno
« corrente habbiate fatta detta visita non s'intende, che
« per il medesimo Anno si habbia da reiterare, bastando
« dell'istessa transmettersi da voi al Magistrato nostro la
« Copia autentica si come dell'Istrumento, come di sopra
« si dice, e perchè della presente non possa alcuno alle-
« gare ignoranza, farete la medesima registrare a'libri pub-
« blici di detta vostra Corte, e di cotesta Cancilleria, et
« ancora in Tavoletta da tenersi affissa continuamente nella
« Stanza del Banco del Cavalliere di cotesto Tribunale a
« chiara notizia di ciascuno ec. Eseguite, fate eseguire e
« rispondete, con avvisarci ancora subitamente la ricevuta
« della presente, et il Signore Iddio vi guardi ec. »

1141. A dimostrare la importanza che il R. Governo riconosceva doversi considerare, ed avere in rapporto ai limiti della periferia Toscana con gli Stati limitrofi nel 27. Marzo 1777. creò la Carica dell'Avvocato Regio, e fra le sue attribuzioni si legge quella della *ispezione sopra gli affari dei confini con gli Stati esteri, e dell'esame delle relazioni delle visite dei confini, che i Giusdicenti rimetter dovevano annualmente, ed osservare se le dette relazioni corrispondono con le precedenti, o se siano seguite variazioni, e alterazioni che meritino riparo e provvedimento da renderne conto ec.*

La recente Sovrana disposizione contenuta nel venerato

Digitized by Google

Dispaccio del 22. Marzo 1844. circolata dall'I. e R. Consulta nel di 11. Maggio successivo, ordina che in ogni e *qualunque affare direttamente, o indirettamente concernente il confine Giurisdizionale del Granducato con gli Stati esteri deva essere primieramente interessato il Dipartimento dei confini; e che l'Avvocato Regio Direttore del Dipartimento medesimo debba invocare l'ufficio del pubblico Ministero, e dei Tribunali quando pella specialità dell'affare trovi convieniente d'indirizzarlo piutosto per la via giudiciale, che trattarlo amministrativamente.* Inconseguenza di tali ordini i Cancellieri Ministri del Censo non solo, quanto i giusdicenti locali per i respettivi Dicasteri devono far pervenire all'Avvocato Regio Direttore dei confini i rapporti relativi a qualunque novazione che nella Linea Giurisdizionale avvenir possa.

1142. Le citate istruzioni del 1779. sempre coerenti alle antiche disposizioni, dichiarano esse *una delle più importanti incumbenze addossate alla vigilanza dei Cancellieri Ministri del Censo quell'assistenza ai respettivi Giusdicenti* alla visita dei confini, e di usare *una particolare attenzione affinchè siano puntualmente, e regolarmente riveduti, e riscontrati per ordine tutti i termini della* Linea di confine.

1143. La relazione, che i Cancellieri Ministri del Censo far devono in tale circostanza comprender deve tutto il dettaglio delle cose avvenute, viste, riscontrate, con la denominazione dei termini, e corredata di tutte quelle notizie, e memorie, che possono occorrere a rendere la operazione precisa, e completa, ed in una parola essa relazione deve risolversi in una vera, sincera, e perfetta informazione.

1144. Essendo proibito di edificare case, botteghe, capanne, o altro dentro quaranta canne di braccia fiorentine cinque l'una dal confine, e di fare aggiunte alle fabbriche già esistenti in detta distanza, o traversare con archi, cavalcavia, o altro la linea di confine, sotto pena della demolizione a spese del fabbricante, come il Bando del 1789.

riportato nel Fab. pag. 136. vers. 31, i Cancellieri Ministri del Censo non possono esimersi da notare le fabbriche, o altra opera muraria, o artefatta, che esista, e convincersi con farne eseguire la misura di distanza, se siano entro lo spazio sopravvertito tanto nel Toscano, che nell'estero dominio.

1145. E' dovere dei Cancellieri Ministri del Censo di dar notizia alla Direzione generale del pubblico Censimento con ogni possibile sollecitudine, e per *mezzo di pronta spedizione straordinaria di qualunque alterazione, o variazione che fosse stata ritrovata nella situazione dei termini, confini, o segni di divisione tanto nel tempo della visita, che successivamente, rendendo intesa ancora la Direzione medesima di qualunque notabile emergente, che insorgesse, che per qualunque cagione, ed in qualsivoglia tempo accadesse tra i confinanti per pretesa giurisdizione turbata, o per qualunque altra causa importante variazione di confini dallo stato, in cui fossero stati conosciuti nella visita precedente al caso che di nuovo insorgesse, il tutto per il combinato disposto* dell'Art. 221. delle istruzioni del 1779. e l'Art. 57. della Legge del 1848.

1146. La visita annuale dei confini venne ridotta quinquennale ed eseguibile *ex officio* dal Pretore, e Cancelliere Ministro del Censo locale come dall'Art. 8. del Sovrano Rescritto del 23. Settembre 1791. circolato nel 10. Ottobre di quell'anno, e con questa nuova disposizione regolamentaria, senza fare innovazione alla disposizione delle riportate Circolari del 1592, e 1679. prescrive norme chiarissime inducenti un sistema generale, e stabile tanto in rapporto alla parte esecutiva, quanto all'economica nelle visite medesime.

1147. Nella parte esecutiva intervengono alla visita il Giusdicente, il Cancelliere Ministro del Censo, l'Ingegnere del Dipartimento delle Riformazioni, e confini, il Cancelliere del Tribunale che abbia il rogito, il Cursore del Tribunale, il Donzello della Cancelleria, ed uffizio del Censo per la parte della Toscana, e per gli Stati esteri la respettiva Deputazione associata ed un Notaro del proprio Stato.

Occorrendo qualche Ingegnere non dipendente dal Dipartimento, la scelta d'esso dipende dall'Avv. Regio sulla proposizione collegiale dei respettivi Pretori, e Cancellieri Ministri del Censo, come nel caso che il Cancelliere del Tribunale mancasse del rogito, la nomina del Notaro spetta all'Avvocato Regio Direttore dei confini dietro la proposizione del respettivo Pretore in coerenza del'Art. 1. e 6. del Regolamento del 1791, e della Circ. del 3. Dicembre 1821.

1148. La visita incominciata non s'interrompe fino al suo fine per qualunque alterazione, o danni, che s'incontrasse nella linea di confine, o nei termini giurisdizionali; questa ultimata si procede alla celebrazione dell'opportuno istrumento per mezzo dei Notari dei due Stati. - Questo istrumento si sospende unicamente nel caso *che nella detta linea, o nei termini di confine fosse stato trovato qualche danneggiamento considerabile che meriti riparo*, spiegandone i casi il Regolamento del 10. Ottobre 1791. nel modo che segue ivi

« Art. 3. Che verificandosi nella visita tal danneggiamento
« capace di cagionare il deperimento, o l'avulsione di qual-
« che termine Giurisdizionale, sospesa la celebrazione del-
« l'Istrumento come sopra facciano le respettive Deputa-
« zioni subito dopo la visita eseguire i necessarj ripari con
« l'intervento dei soli operanti, e, fattosi quindi dalle De-
« putazioni un'accesso in riscontro degli eseguiti lavori, si
« celebri un solo Istrumento comprensivo tanto della visita,
« che dei seguiti resarcimenti.

« Art. 4. Se poi il danneggiamento incontrato nella visita
« riguarderà perdita, o avulsione totale di alcuno dei sud-
« detti termini, in tal caso sarà proceduto senza ritardo a
« celebrarsi l'Istrumento della visita per mezzo degli enun-
« ciati Notari, nel quale dovrà farsi menzione del danneg-
« giamento suddetto ritrovato nei termini, e dovranno frat-
« tanto i Deputati Toscani darne parte a questo Diparti-
« mento dei confini con la precisa notizia se siano, o nò
« chiari e sicuramente reperibili i punti ove mancano i ter-

« mini, e tutto ciò, a forma del patto convenuto per tali « visite negli Istrumenti delle ultime confinazioni.

1149. Nell'Istrumento deve esser usata tutta la possibile precisione, e non la prolissità, dichiarando la totalità dei termini visitati, marcando il loro stato, ed individuando quelli avulsi, o trovati danneggiati, e restaurati in conseguenza, come l'Art. 7. della citata Circolare prescrive.

1150. Quantunque che in detta Circolare non si richiami la legge del 12 Agosto 1782. nè la Circolare del 29 Decembre 1592, ciò non ostante nel caso di riapposizione di qualche confine, dovrà nell'istrumento che sopra apporsi la consueta clausula *senza pregiudizio* a tutela, e salvamento dello Stato nello spirito voluto, e comandato dalla citata Circolare, ove impone la *protestatione di non preiudicare alla iurisditione di S. A.* essendo il disposto di essa in perfetta armonia con il riportato, e trascritto Art. 57.

1151. I termini da riapporsi devono essere conformi a quelli danneggiati e guasti, e nel caso che far si dovesse un termine Arteficiale di nuovo, previo il concerto con i Ministri dello Stato Estero, deve esser fatto di pietra forte, e capace di resistere più lungo tempo alle intemperie delle stagioni, per quanto lo comporti la situazione del luogo, e la facilità del trasporto, facendolo formare di figara rotonda, come meno esposto a sfaldarsi di una grossezza conveniente, e propria ad un termine che indica la divisione di uno Stato Sovrano dall'altro, e che non sia minore per quanto sia possibile di braccia uno fuori del terreno, e della grossezza di un mezzo braccio nel suo diametro; avvertendo di farlo piantare nella profondità di braccia uno circa, con lo zoccolo quadro, e far porre nel suo fondamento i soliti *ingredienti* onde non possa esser facilmente svelto, o inclinato, con munirlo dei suoi testimoni, che sempre più possano identificare la sua destinazione. Oltre i segni, numeri, lettere, e millesimo del termine vecchio da incidersi nel nuovo, vi deve essere l'anno della sua ultima riapposizione, procurando che non vengano in minima parte variate le

linee che vi potessero essere scolpite indicanti la direzione di termine all'altro, e come più, e meglio viene prescritto agli Art. 5. 6. e 7. della Legge 12. Agosto 1782.

1152. Tutte le spese di materiali, ed opere indispensabili ad eseguire quanto sopra posano a metà sopra ciascuna delle parti contraenti, o dividersi in terzo, quando si tratti di termini triplici.

1153. La Circolare del 29 Aprile 1788, per tutte le operazioni che sopra aveva stabilita una tariffa regolatrice le diarie, e le spese relative ma con il Sovrano Rescritto del 10. Novembre 1821 circolato nel 3. Decembre di quell'anno ha indotto un nuovo sistema definitivo, in forza del quale.

Ai Pretori è dovuta una diaria di L. 12. per onorario; spese di cibarie, cavalcatura, ed altro in tutti quei giorni solamente, che in compagnia degli altri Deputati si applicheranno alle operazioni di campagna per una intiera, o almeno per una mezza giornata, come pure quando saranno fuori della propria Residenza per minutare, e firmare i concordati, o per minutare, o celebrare gli Istrumenti, compresi anche i giorni di accesso, e recesso, e sole L. 7. il giorno quando saranno nel luogo di loro abitazione, e residenza per quei giorni che impiegheranno a tavolino nello studio di fogli, memorie ec. con che i detti giorni non eccedano il numero di dodici, dovendo in giustificazione descrivere giorno per giorno le operazioni fatte nelle proprie note, o diarj da firmarsi da Esso Giusdicente, dal Cancelliere Ministro del Censo, Ingegnere componenti la Deputazione Toscana; al Cancelliere Ministro del Censo e dovuta la diaria di L. 10. per onorario, e spese di cibarie, cavalcatura, ed altro nelle operazioni di campagna, accesso, e recesso come è stato ordinato per il Pretore, o per le operazioni a tavolino nel luogo di loro residenza, ed abitazione L. 3. 10. al giorno, purchè non eccedino il numero di giorni venti, che vengono concessi attese le maggiori ingerenze di quelle del Giusdicente, con obbligo di giustificare giorno per giorno le operazioni fatte; ma dovendo star fuori del luogo di

loro residenza o presso il Giusdicente, o presso l'Ingegnere di Dipartimeato, in allora la diaria è di L. 6. 13. 4. tutto compreso. All'Ingegnere del Dipartimento delle riformagioni, e confini L. 10. a titolo di onorario, e cibarie, ed alloggio compresi i giorni di accesso, e recesso, oltre il solito rimborso delle spese di viaggio. Agl'Ingegneri non impiegati deve esser corrisposto l'onorario a forma della tariffa dei Tribunali. Ai Notari per le loro funzioni, che per sistema devono essere i Cancellieri dei Tribunali che abbiano il rogito, L. 8. al giorno per diaria a titolo di cibarie, e spese di cavalcatura, e quanto al rogito, copie d'istrumento, ed altre spese conseguir devono il pagamento a forma della tariffa vegliante. Ai Notari non impiegati, il pagamento a forma della tariffa, lasciando al savio arbitrio del Giusdicente il convenire con Essi notari la valutazione in contanti delle partite che la tariffa possa aver designate in natura. Al Cursore del Tribunale, ed al Donzello L. 2. al giorno in tutto per ciascheduno;

Ed agli indicatori, o altri operanti quella retribuzione, che il Giusdicente, il Canc. Ministro del Censo e l'Ingegnere crederanno giusta ed adattata a seconda delle circostanze.

1154. Tanto gli ordini sopracitati, quanto l'Art. 222. delle Istruzioni del 1779, non che l'Art. 58. della Legge del 9. Marzo 1848. avvertono i Cancellieri Ministri del Censo ad invigilare all'esatta osservanza di quanto sopra in modo tale che sono corresponsabili, e sottoposti a renderne conto rigorosamente ad ogni occorrenza, imperocchè quanto loro è commesso sopra la visita, e riscontro dei confini e da riguardarsi della massima importanza.

1155. Finalmente i Cancellieri Ministri del Censo nel rimettere alla Direzione generale del pubblico Censimento una copia dell'istrumento, di cui abbiamo parlato con la indicata dettagliata relazione, devono procurare la possibile sollecitudine, non oltrepassando il termine di giorni 15. stabilito dagli ordini, che noi abbiamo rammentato.

Fine della prima Parte.

Digitized by Google

INDICE SOMMARIO

DEI TITOLI E CAPITOLI CONTENENTE NEL PRESENTE VOLUME.

Alcune parole Preliminari. . . . . *Pag.* 1
Prefazione . . . . . » 3

TITOLO I.

Cancelliere Ministro del Censo . . . . . » 11
CAP. I. Parte Istorica . . . . . » ivi
II. Cancelliere Ministro del Censo secondo la legge del 9 Marzo 1848 » 17

TITOLO II.

Il Cancelliere Ministro del Censo per le operazioni Catastali a seconda dell'Art. 49 della Legge del 9 Marzo 1848. . . . . » 21
CAP. I. Nozioni sul Catasto antico . . . . . » ivi
II. Nozioni sul nuovo vigente Catasto. . . . . » 30
III. Direzione dell'Uffizio generale del Catasto . . . . . » 33
IV. Documenti Catastali. . . . . » 43
V. Scala Ticonica . . . . . » 47
VI. Metodo da tenersi nell'uso dei Documenti Catastali a seconda dei modelli approvati . . . . . » 55

TITOLO III.

Dell'Addaziamento, e della radiazione dai Campioni della rendita Fondi deperiti, esenzioni, e rimborsi . . . . . » 66
CAP. I. Addaziamento dei Fondi urbani . . . . . » ivi
II. Addaziamento dei Fondi Rustici . . . . . » 69
III. Della radiazione nei Campioni dei fondi deperiti. . . . » 70
IV. Fondi esenti dall'Imposizione Regia, e Comunitativa . . » 73
V. Volture di correzione di errori di fatto. . . . . » 75
VI. Rimborsi per erronee impostazioni Catastali . . . . . » 78

TITOLO IV.

Impostazioni, ed Annotazioni Livellari. . . . . » 81
CAP. I. Delle portate . . . . . » ivi
II. Annotazioni, ed impostazioni livellarj sopra i Campioni . » 85

TITOLO V.

Massime legali in relazione al Catasto, sì in genere, che in specie. » 89
CAP. I. Natura degli atti che trasferiscono il Dritto, e l'obbligo alla voltura . . . . . » ivi
II. Volture ordinarie di propria, e vera mutazione, e passaggio di proprietà, o di usufrutto . . . . . » 104
III. Volture al Vecchio Estimo per raggiungere l'epoca in cui fu attivato il nuovo Catasto . . . . . » 123
IV. La Trascrizione . . . . . » 125

Digitized by Google

CAP. V. Registro di trascrizione delle domande di Volture, in relazione al Regolamento ipotecario vegliante in Toscana . . . Pag. 134
VI. Domande di Voltura agli effetti della trascrizione, e riscontro relativo . . . . . » 136

TITOLO VI.

Dell'obbligo di eseguire le Volture, delle conseguenze dannose ai Ritardatarj, e del sistema contro di essi per astringerli all'adempimento, ed al pagamento delle multe, nelle quali incorrono » 142
CAP. I. Obbligo a far le volture, e conseguenze dannose reali, e personali per Ritardatarj . . . . . » ivi
II. Procedura contro i Ritardatarj alle volture . . . . . » 146
III. Volture sospese . . . . . » 156

TITOLO VII.

Copie di documenti Catastali, Fedi desunte dei Campioni, Copie di Archivio, esazione, e versamenti di emolumenti . . . . » 159
CAP. I. Copie di Documenti Catastali, e fedi desunte dai Campioni . » ivi
II. Copie di Archivio, riscontri, rimazioni . . . . . » 162
III. Esazione degli emolumenti Catastali, e di Archivio, e discarico dei medesimi . . . . . » 166

TITOLO VIII.

Operazioni normali, e doveri, e multe, a carico dei Cancellieri Ministri del Censo . . . . . » 171
CAP. I. Prospetti mensuali. . . . . » ivi
II. Note delle Volture sospese . . . . . » 175
III. Spogli dei Conti per la formazione dei Dazzajoli per la imposizione del Dazio Regio, e Comunitativo . . . . . » 176
IV. Note delle Cartelle Daziarie, non pagate, e dei relativi Certificati . . . . . » 178
V. Rendiconto delle module bollate per copia di Campione, tavola indicativa, o di appezzamenti in lucido . . . . » 180
VI. Multe, e Penali a carico dei Cancellieri Ministri del Censo . » 181
VII. Doveri dei Cancellieri Ministri del Censo di fronte ai Loro Ajuti . . . . . » 184
VIII. Doveri dei Cancellieri Ministri del Censo di fronte agli Aspiranti all'Impiego di ajuto . . . . . » 189

TITOLO IX.

Revisioni alle Cancellerie, ed Uffizi del Censo . . . . . » 192
CAP. I. Revisioni ordinarie, e straordinarie speciali, e generali. . » ivi
II. Revisioni per ordine della Direzione del pubblico Censimento » 195
III. Revisioni per ordine delle Prefetture . . . . . » 200
IV. Revisioni per parte della R. Amministrazione del Registro. « 205

TITOLO X.

Facoltà, e doveri dei Cancellieri Ministri del Censo a seconda degli Art. 50 51 52 53, e 54. della Legge del 9. Marzo 1848. « 210
CAP. I. Soddisfa alle richieste nei modi, e forme attualmente prescritto Articolo 50. . . . . « ivi,
II. Custodia, e conservazione degli Archivj Comunali a forma dell'Art. 51 . . . . . » 211

Digitized by Google

CAP. III. Dazzajoli compilazione. . . . . » 214
IV. Liste per il Collegio Elettorale, ed adunanze sulle Elezioni *Pag.* 215

TITOLO XI.

Causa Pia, Benefizj, Rettori dei medesimi, ingerenze relative, alla lora responsabilità per la conservazione delle Fabbriche, Arredi Sacri, e beni fondi; per la gestione temporale del servizio di fronte al R. Governo; dei doveri dei Cancellieri Ministri del Censo . . . . . » 217
CAP. I. Causa Pia . . . . . » ivi
II. Benefizj in specie, ed in genere . . . . . » 228
III. Idoneità relativa al conseguimento dei Benefizj . . . . » 237
IV. Legittimità nei Rettori per l'amministrazione dei Benefizj . » 241
V. Rettori delle Chiese, e Befizj, ingerenze relative alla loro responsabilità per la conservazione delle Fabbriche, Arredi Sacri, sinodali, e beni fondi per la gestione temporale . . . » 243
VI. Alienazione dei Beni Ecclesiastici, e distrazione di capitali. » 246
VII. Donazioni, elargizioni a favore delle Chiese, e Benefizj . . » 263
VIII. Arredi Sacri, e sinodali. . . . . » 266
IX. Campisanti, stanze Mortuarie . . . . . » 267
X. Decime Parrocchiali . . . . . » 286
XI. Pensioni sopra le rendite delle Chiese, e Benefizj . . . » 295
XII. Deterioramenti in genere, ed in specie, responsabilità, riparazione, azione privilegiata assoluta, e relativa . . . . . » 300
XIII. Atti conservativi l'interesse della Causa Pia . . . . . » 317
XIV. Stato Civile, ingerenze dei Parochi, ed altri Ecclesiastici » 325
Ingerenze dei Cancellieri ministri del Censo. . . . . » 340
XV. Arruolamento militare ingerenze dei Parochi . : . . » 243
XVI. Economia spirituale delle Chiese Curate . . . . . » 347
XVII. Economia temporale delle Chiese, e Benefizj . . . . » 349

TITOLO XII.

Cancellieri Ministri del Censo attribuzioni a tenore degli Art. 56 57 e 58 della Legge del 9 Marzo 1848. . . . . » 354
CAP. Unico. Visita, e riscontro dei confini giurisdizionali con gli Stati Esteri . . . . . » ivi

Fine dell' Indice della prima Parte.

Digitized by Google

PARTE PRIMA

ERRATA-CORRIGE

Pagina	Verso	Errori		Correzioni
5	25	Minicipj	—	Municipj
15	36	vigivano	—	vigevano
17	13	attergono	—	attengono
24	15	Enfitensi	—	Enfiteusi
25	36	enfitenta	—	enfiteuta
28	30	dichiaraaione	—	dichiarazione
29	13	deprimento	—	deperimento
33	1	direziove	—	direzione
40	17	isruzioni	—	istruzioni
43	13	ordinata	—	ordinato
45	28	prespetti	—	Prospetti
55	1	Capitolo III.	—	Capitolo VI.
56	35	nell aimpostazione	—	nella impostazione
60	36	buono	—	buona
73	8	sdazzamenti	—	sdazziamenti
ivi	9	appzzamento	—	appezzamento
74	28	figuri	—	figuri
78	3	canso	—	causa
79	18	consegnisi	—	conseguirsi
81	2	eufiteusi	—	enfiteusi
86	27	riccenda	—	riaccenda
102	1	o che	—	e che
106	4	le	—	la
ivi	5	moderue	—	moderne
109	20	sarella	—	sorella
ivi	30	colluteruli	—	collaterali
118	14	eufiteutiche	—	enfiteutiche
119	15	enfiteutia	—	enfitentica
137	33	fetto	—	fatto
143	36	voltura	—	voltura, e addazziamento
154	13	dil	—	del
157	11	Ministeriala	—	Ministeriale
ivi	22	disonorarsi	—	disonerarsi

Digitized by Google

Pagina	Verso	Errori		Correzioni
157	32	impedicati	—	impedienti
158	15	impedientita	—	impedienti la
210	12	commessibili	—	commestibili
227	30	Dovrebbero	—	Devono
228	31	atto	—	alto
264	27	pno	—	può
266	15	Eute	—	Ente
268	9	quadagno	—	guadagno
ivi	27	*esse*	—	*es*
269	7	seporture	—	sepolture
ivi	10	costuzione	—	costruzione
270	18	innmazioni	—	inumazioni
273	27	diseca	—	dissecca
ivi	«	dissecare	—	disseccare
ivi	32	disse	—	dissec-
ivi	35	Governateoe	—	Governatore
281	31	e	—	è
285	23	mansolei	—	Mausolei
286	20	è	—	e
295	16	mettere	—	emettere
ivi	21	da	—	di
300	3	rtmasta	—	stato
301	30	gii	—	gli
309	19	se	—	verifica se
312	31	albitrio	—	arbitrio
315	17	antedente	—	antecedente
318	26	verichi	—	verifichi
ivi	33	sono	—	sotto
322	28	eccettazione	—	accettazione
325	15	tutte	—	di tutte
327	23	coteste	—	contesto
330	33	contumese	—	contumace
332	19	Cancellerie	—	Cancellieri
333	10	origia	—	origine
343	2	conseguiamo	—	conseguiamo
ivi	11	antografo	—	autografo

Digitized by Google